



A CURA DELLA U.D.
**STUDI LEGISLATIVI
E SERVIZIO
DOCUMENTAZIONE**

NAPOLI, 31 dicembre 2018



**X Legislatura
Anno 2017**

Rapporto sulla legislazione regionale

Unità Dirigenziale

Servizio Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Napoli, dicembre 2018



Consiglio regionale della Campania

Rapporto sulla legislazione regionale

**1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017
(X legislatura)**

“La fantasia viene esercitata nel modo migliore mediante gli studi giuridici. Mai un poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista le leggi!”

JEAN GIRAUDOUX

SOMMARIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA	1
Introduzione.....	6
Nota di sintesi.....	15
Iniziativa legislativa – Anno 2015 X Legislatura	17
Iniziativa legislativa 2016 - X legislatura	18
Iniziativa legislativa 2017 - X legislatura	19
Sintesi della X legislatura	20
X LEGISLATURA - LEGGI SUDDIVISE PER MATERIA.....	21
<i>Tempi del procedimento legislativo 2015 – 2016 - 2017</i>	27
LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE 2015/2016/2017 – X LEGISLATURA.....	28
Potestà Legislativa	43
Tecnica redazionale da inizio legislatura.	44
QUADRO SINOTTICO	49
PRODUZIONE LEGISLATIVA E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ANNO 2017 - DIMENSIONE LEGGI.....	50
INIZIATIVA LEGISLATIVA GENERALE ANNO 2017	51
SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA X LEGISLATURA	52
ANNO 2015	52
ANNO 2016.....	53
ANNO 2017	55
SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE 2017	57
ATTI PRESENTATI	57
Tipologia Atti Amministrativi approvati:.....	58
NOTE DI LETTURA	59
La produzione legislativa X legislatura	60
LEGGI REGIONALI 2015.....	61
LEGGI REGIONALI 2016.....	62
<i>INDICE CRONOLOGICO DECRESCENTE</i>	62
LEGGI REGIONALI 2017.....	65
<i>INDICE CRONOLOGICO DECRESCENTE</i>	65
ANNO 2017 X LEGISLATURA	68
<i>REGOLAMENTI ANNO 2015</i>	144
Commissioni permanenti.....	150
Attività.....	151
PARTE QUARTA	276
COMMISSIONI SPECIALI X LEGISLATURA	276
Commissioni di inchiesta	289
Contenzioso Costituzionale.....	293
<i>Introduzione</i>	294
<i>LEGGI IMPUGNATE</i>	295
LEGGI NON IMPUGNATE.....	323

Introduzione

La riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione del 2001 ha valorizzato il ruolo dei Consigli regionali all'interno del processo legislativo. Da questa valorizzazione è conseguita anche una nuova attenzione da parte delle Assemblee legislative all'attività normativa, volta alla produzione di leggi significative che potessero avere un impatto positivo sul contesto socio-economico di riferimento.

Jeremy Bentham, filosofo e giurista inglese del XVIII secolo, nonché politico radicale e teorico influente nella filosofia del diritto anglo-americano, affermava che la singola legge, isolata dalle altre, non può spiegare il tutto e che, pertanto, solo il requisito della completezza dell'indagine dà la certezza dell'ordinamento. Solo l'armonizzazione ed organizzazione di regole può, secondo l'autore, prevenire arbitrarietà ed incertezza.

Tali principi trovano concretezza all'art.95 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania che prevede, tra l'altro, che la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, curi l'elaborazione di un annuale Rapporto sulla Legislazione regionale, che documenti l'andamento dell'attività legislativa del Consiglio e dei suoi organi, sulla base di un modello, ormai consolidato, nato dalla collaborazione prestata per la realizzazione del Rapporto sulla Legislazione nazionale, curato dalla Camera dei Deputati e dalle Assemblee Legislative regionali, in sinergia con la Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Dal 2010 l'Unità Dirigenziale Studi legislativi e Servizio Documentazione, incardinata nella Direzione Generale Attività Legislativa, elabora tale Rapporto, che si configura quale puntuale attuazione di una disposizione regolamentare in tema di qualità della legislazione.

La sua elaborazione, in linea con le altre regioni italiane, si è rivelata sempre più utile nel corso degli anni, costituendo un valido strumento di conoscenza normativa della propria realtà regionale e, di confronto delle tendenze che la legislazione assume a livello locale.

Il rapporto, oltre, a raccogliere i principali dati annuali quali-quantitativi dell'attività normativa svolta in Regione, al fine di individuarne le principali tendenze evolutive analizza, altresì, l'attività amministrativa dell'Assemblea, l'attività di indirizzo e di sindacato ispettivo e monitora le istanze di accesso agli atti, di cui all'art. 30 dello Statuto, offrendo, infine, numerose informazioni sulle attività svolte dall'Assemblea legislativa, in particolare sulla qualità delle leggi (es. valutazione delle politiche pubbliche, clausole valutative, delegificazione, ricorsi Stato/Regioni, incidenza del diritto comunitario sulle leggi e regolamenti regionali ecc...).

Destinatari privilegiati del rapporto sono i Consiglieri regionali, ma anche dirigenti e funzionari regionali, la società civile e i cittadini, per i quali, ci si augura, che detto strumento serva a facilitare, attraverso un'analisi dettagliata, ma anche esplicativa delle tendenze della normazione regionale, il raggiungimento dell'obiettivo che lo stesso Bentham auspicava: *“Il pubblico bene deve essere lo scopo (oggetto) del legislatore; l'utilità generale deve essere la base del suo ragionamento. Conoscere il vero bene della comunità è ciò che costituisce la scienza della legislazione, l'arte consiste nel trovare i mezzi per realizzare quel bene”*

Poiché negli anni il rapporto è diventato sempre più complesso e articolato nella sua struttura fondamentale, caratterizzata da grafici e tabelle, si è preferito farlo precedere da una nota di sintesi, che illustra, in modo sintetico e facilmente comprensibile, i punti più rilevanti del suo contenuto, per consentire, anche alla platea meno esperta, una lettura semplificata dell'andamento della produzione legislativa regionale, delle sue più significative tendenze e dell'effettiva incidenza della produzione normativa regionale.

Gli strumenti dell'analisi di impatto della regolamentazione (*impact assessment – ex ante*) e della valutazione dei risultati della regolamentazione (*evaluation – ex post*) hanno quale finalità l'identificazione dei benefici sullo sviluppo socio-economico del territorio, ovvero sia l'impatto della produzione normativa in termini qualitativi.

La valutazione degli effetti attesi costituisce, quindi, un supporto conoscitivo per il decisore, volto a renderlo consapevole delle interrelazioni multidimensionali e con le altre politiche.

Si tratta di obiettivi particolarmente significativi alla luce:
del percorso di sviluppo dell'analisi della regolazione e della valutazione delle politiche in Italia;
delle più recenti scelte europee in materia di *better regulation*.

L'analisi e il confronto con alcune esperienze internazionali (Ocse, Stati Uniti) ed europee (Commissione europea, Regno Unito, Svizzera) ha rilevato il carattere ancora poco indagato di questi temi nella dottrina e nella prassi legislativa italiana, sia a livello nazionale che regionale.

Si tratta, infatti, come dimostrano anche gli esiti della rilevazione effettuata con le Regioni della CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee), di temi ancora molto *in fieri*, rispetto ai quali ci si può attendere in futuro un'attenzione e uno sviluppo significativi, anche in relazione agli aspetti connessi all'*accountability* e al rendimento istituzionale.

Rimane però aperta la questione di quali siano gli strumenti più adeguati per valutare e misurare l'effettiva incidenza della produzione normativa regionale, viste anche le problematiche connesse alla conduzione delle analisi di impatto, sia *ex ante* che *ex post*, della legislazione regionale e, prima ancora, nazionale.

Si tratta, con ogni evidenza, di un interrogativo importante, considerata anche l'ambiguità e la complessità del concetto di qualità della legislazione o della regolamentazione o *better regulation*, secondo la terminologia utilizzata a livello europeo.

Il *policy paper* si propone di indagare se, tramite gli strumenti dell'analisi di impatto della regolamentazione (*impact assessment – ex ante*) e della valutazione dei risultati della regolamentazione stessa (*evaluation – ex post*), sia possibile:

- * identificare i benefici sullo sviluppo socio-economico del territorio regionale, ovvero sia l'efficacia della produzione legislativa in termini qualitativi e di efficacia delle politiche;
- * comprendere se ed in quali casi il livello regionale di esercizio delle competenze sia migliore di quello statale (o europeo) in conformità con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ovvero sia le correlazioni tra livello delle competenze esercitate e produzione legislativa.

Si tratta di obiettivi particolarmente significativi alla luce di molteplici fattori tra cui:

- * il percorso di sviluppo dell'analisi della regolazione e della valutazione delle politiche in Italia;
- * il panorama internazionale e in particolare le più recenti scelte europee in materia di *better regulation*.

A partire dal 2009 l'Unione Europea ha introdotto, infatti, il concetto di "*smart regulation*", secondo cui legiferare non significa solamente contenere o, al contrario, aumentare la quantità di norme, quanto piuttosto ridurre il rischio di porre in essere norme inidonee a incidere in maniera positiva nel settore in cui esse sono chiamate a intervenire.

La Commissione, traendo spunto anche dalla valutazione condotta nel Regno Unito, realtà all'avanguardia nella valutazione della legislazione e delle politiche, ha accolto il cd. *life-cycle approach*, secondo cui la qualità della legislazione non deve essere confinata al solo *drafting* normativo e alla sola semplificazione ma deve coinvolgere l'intero processo normativo, del quale fanno parte anche la analisi di impatto e, in particolar modo, la valutazione *ex post*.

Dagli obiettivi del *Better Regulation Package* possono essere sintetizzati alcuni punti utili anche per il contesto regionale:

- la necessità del rafforzamento del dialogo con i cittadini e gli *stakeholder*;
- il rafforzamento delle procedure previste per le valutazioni d'impatto;
- l'aggiornamento della legislazione in vigore grazie a verifiche, condotte durante tutto l'arco della vita di una politica, concernenti l'impatto della regolamentazione;
- il coordinamento delle attività in materia di legislazione e valutazione tra le diverse istituzioni regionali;

- la verifica della rispondenza della legislazione agli obiettivi prefissati e attesi dal legislatore (che a livello comunitario avviene attraverso il programma REFIT - *Regulatory Fitness and Performance Programme*).

In tale scenario, che sembra sempre con più insistenza chiedere l'adozione, anche a livello regionale, di percorsi valutativi caratterizzati da un approccio sostanziale e circolare, si è inserito il Rapporto Ocse del 2012/2013 sulle attività di valutazione nell'ordinamento italiano.

L'Ocse ha suggerito un rafforzamento, a livello nazionale, dei meccanismi di trasparenza e di consultazione, oltre che l'introduzione di valutazioni esterne e la definizione di indicatori di prestazione. Sul fronte regionale, il Rapporto ha evidenziato come la situazione si presenti ampiamente differenziata e, in taluni casi, non ancora del tutto matura.

L'analisi e il confronto con alcune esperienze europee e internazionali ha rilevato il carattere ancora poco indagato di questi temi nella dottrina e nella prassi legislativa italiana, sia a livello nazionale che regionale.

Tutto ciò nella convinzione che la qualità delle regole trascenda le contingenze politiche ed i confini nazionali, costituendo un valore aggiunto per il Paese.

Ma cosa si intende con qualità della normazione?

Una definizione abbastanza omnicomprensiva di qualità della legislazione si può trovare nella Comunicazione della Commissione europea *"Better regulation for better results - An EU agenda 21"* del 19 maggio 2015 in cui si afferma che una buona legislazione non è semplicemente una legislazione che mira alla semplificazione, in virtù del *"less is better"* ma, è piuttosto quella in grado di dare concretezza ad ambiziosi risultati, rispondendo così alle esigenze degli *stakeholder*:

"La qualità non deve essere quindi considerata solo da un punto di vista formale. Essa incide sul profilo sostanziale, condizionando tutto l'arco della vita di una policy o di una normativa. L'analisi preventiva e successiva di un intervento normativo rispetto alla adeguatezza dello stesso nella tutela di interessi socio-economici rappresenta uno strumento essenziale per la creazione di politiche sociali effettive, in grado di incidere positivamente sul settore interessato.

La raccomandazione dell'OCSE del 1995 muoveva proprio da questo presupposto, in virtù del quale ogni policy ha un ciclo di vita che inizia con l'adozione di un atto normativo e che continua con la sua implementazione nel corso del tempo. Il principio della better regulation non richiede quindi solo un intervento in fase decisionale ma in tutto il ciclo di vita dell'atto, intervento che può essere attuato anche tramite azioni di monitoraggio e di manutenzione.

Strumento principe della qualità intesa non solo in senso formale ma anche sostanziale è il cd. impact assessment. Avendo come obiettivo quello di evitare l'emanazione di norme che producano più complicazioni per i suoi destinatari che vantaggi, l'analisi di impatto permette infatti di comprendere come la norma possa incidere sul contesto socioeconomico, massimizzando il beneficio per la società.

Legiferare meglio non significa che vi saranno "più" o "meno" atti legislativi dell'Unione europea e non significa nemmeno deregolamentare o togliere la priorità a determinati settori politici, né tantomeno venire a compromessi sui valori che ci sono cari (ad esempio tutela sociale e ambientale e diritti fondamentali, inclusa la salute). Legiferare meglio significa fare in modo che gli ambiziosi obiettivi politici che ci siamo posti siano effettivamente raggiunti.

Negli ultimi dieci anni l'Unione europea si è dotata di un insieme completo di strumenti e procedure per legiferare meglio. Queste innovazioni stanno già dando risultati, ma l'attuale

Commissione ha deciso di fare di più.

Il nostro impegno a legiferare meglio deve valere in ogni settore e basarsi sui progressi già compiuti grazie alle valutazioni d'impatto e al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Non dovremmo imporre le politiche, bensì prepararle in modo inclusivo e totalmente trasparente, dialogando con i destinatari della legislazione e tenendo conto dei loro pareri, in modo da produrre norme facili da attuare. Per riuscirci siamo aperti al feedback e al controllo esterni.

Le politiche dell'Unione europea dovrebbero inoltre essere riesaminate periodicamente: è importante essere trasparenti e dire chiaramente se stiamo raggiungendo i nostri obiettivi politici, che cosa ha funzionato e che cosa invece deve essere migliorato.

Legiferare meglio non è un semplice adempimento burocratico. I cittadini, le imprese e le altre parti interessate giudicano l'Unione europea sulla base dell'impatto delle sue azioni: non solo delle iniziative nuove, ma anche - soprattutto - degli atti legislativi già in vigore.

La Commissione si impegna ad assumersi la responsabilità politica di applicare nella sua attività i principi e le procedure per legiferare meglio e invita le altre istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a fare altrettanto."

E cosa significa valutare?

Valutare è misurare sulla base di parametri determinati secondo criteri stabiliti, specifiche tecniche e procedimenti partecipati. La valutazione dell'intervento normativo necessita di parametri di natura socio-economica che permettano di rilevarne gli indici di effettività.

Analizzando la dottrina e la normativa in materia emerge come, a livello nazionale, non esistano degli indicatori standardizzati che possano valere generalmente e che possano essere diffusamente utilizzati, sia *nell'impact assessment* (valutazione *ex ante*) sia nella valutazione *ex post*, anche da parte delle Regioni nello svolgimento della propria attività valutativa.

AIR (Analisi Impatto della Regolamentazione), VIR (Valutazione Impatto della Regolamentazione), consultazione ed ATN (Analisi Tecnico Normativa) sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.

Tali strumenti coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.

Le criticità dell'AIR non sono da ricercare nell'impostazione teorica della sua disciplina, ma nelle carenze della sua attuazione pratica, soprattutto a causa delle difficoltà degli uffici legislativi di compiere un'istruttoria che si spinga oltre il solo dato giuridico-formale e che permetta al decisore pubblico di potersi prefigurare un attendibile scenario del futuro funzionamento delle regole, sulla base dell'analisi dei dati disponibili al momento della loro costruzione.

Non è difficile imbattersi in relazioni AIR poco approfondite o prive, persino, della menzione di quegli essenziali indicatori quantitativi destinati a consentire la verifica dell'effettivo impatto delle norme o svolte dichiaratamente *ex post*, ossia, concepite come giustificazioni a posteriori di un articolato già confezionato: è questa, secondo l'OCSE, una *worst practice* che mina alla base la credibilità dello strumento di analisi di impatto e, in definitiva, dello stesso intervento regolatorio.

Le cause di tale situazione sono dovute, anche, a carenze o a resistenze culturali e sono probabilmente riconducibili anche a lacune formative del personale addetto agli uffici legislativi, con una preparazione quasi esclusivamente giuridico-amministrativa e con scarsa conoscenza e consapevolezza del funzionamento e dell'utilità di detti strumenti multidisciplinari per il miglioramento della qualità della regolamentazione.

L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti, come regolamentato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 n. 169 *"Regolamento per la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione"*, in vigore dal 15 dicembre 2017.

Si tratta di un provvedimento importante perché codifica l'AIR e la VIR, allo scopo di aumentare la trasparenza del processo legislativo e di coinvolgere i portatori di interesse nel momento in cui l'Amministrazione intende valutare *ex ante* o *ex post* se e come regolamentare un settore. Se ben applicate, l'AIR, la VIR e la consultazione, tra loro strettamente correlate, costituiscono uno strumentario organico per il perseguimento di una "qualità delle regole" che va oltre la tradizionale dimensione giuridico-formale e che si estende fino ai profili della efficacia e della "fattibilità" di ogni innovazione normativa.

Si prevede, con tali strumenti, l'individuazione degli obiettivi da perseguire con la regolamentazione, la costruzione di opportuni indicatori che consentano di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi,

di consultare gli *stakeholder*, di esaminare le varie opzioni di intervento (inclusa la cd. “*opzione zero*”, ossia il non intervento), di comparare i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione di regolamentazione, di considerare gli effetti concorrenziali sul mercato, sulle micro, piccole e medie imprese, nonché gli oneri per i cittadini e le imprese.

Riguardo alla VIR, cruciale è il monitoraggio che consenta una manutenzione delle normative introdotte onde assicurarne, nel tempo, la correzione delle disfunzioni emerse nella fase di prima applicazione e l'adeguamento alle sopravvenienze fattuali e giuridiche: in sostanza, quindi, il buon funzionamento. Inoltre, il monitoraggio permette di registrare sia le *best practice* da diffondere sia le prassi applicative scorrette (*worst practices*) da far cessare.

Essa mira, per l'appunto, a verificare se un intervento normativo abbia realmente conseguito gli obiettivi attesi e a raccogliere dati e misurazioni, principalmente di ordine quantitativo, allo scopo di apportare alle regolamentazioni le eventuali correzioni (cd. “*fine tuning*”) la cui necessità sia emersa nella fase di concreta applicazione delle norme e, serve a verificare (e se del caso a correggere) anche il metodo seguito per l'AIR, qualora siano emersi, nella fase attuativa, effetti non considerati al momento dell'analisi del contesto oggetto dell'intervento normativo. Ciò consente un “*ritorno di esperienza*”, da parte della VIR, che potrebbe rendere le future AIR sempre più accurate.

Ancor più significativo è il contributo che la VIR può fornire al fine della riduzione di un fenomeno che potrebbe essere denominato di “consumismo normativo”, alludendo la locuzione all'atteggiamento dei regolatori rispetto alle sopravvenienze, in genere fronteggiate con l'introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni anche quando sarebbe sufficiente emendare ed adeguare quelle esistenti.

In particolare, la VIR consente all'amministrazione di monitorare e valutare l'efficacia dell'intervento legislativo, individuando sulla base di specifici indicatori, gli eventuali scostamenti tra i risultati osservati e gli obiettivi perseguiti, nonché le relative cause fornendo, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.

In merito alla consultazione, ci si sofferma sull'importanza dell'effettivo coinvolgimento, sia in via preventiva sia in epoca successiva all'entrata in vigore delle norme, dei destinatari delle regolamentazioni (i cd. *portatori di interesse*). La consultazione, infatti, quale strumento di trasparenza e di partecipazione al processo decisionale, concorre ad accrescere la legittimazione “*sostanziale*” (oltre che giuridico-formale) del regolatore stemperando l'approccio *top down* e aumenta il *sense of ownership*, il “*senso di appartenenza*”, dei soggetti regolati (come affermato sin dal *First Workshop of the APEC-OECD Joint Initiative on Regulatory Reform* del settembre 2001), e conseguentemente la *compliance* di cittadini e imprese.

Per altro verso, e forse soprattutto, la consultazione costituisce un fondamentale canale di carattere istruttorio a supporto delle scelte del decisore pubblico in relazione: all'offerta di dati, alla segnalazione dei problemi da risolvere con interventi normativi, alla individuazione di *regulatory failures* (fallimenti della regolamentazione) e al suggerimento di proposte di intervento. Tutto ciò è essenziale sia per la definizione **ex ante** dei problemi da risolvere sia per l'individuazione *ex post* delle eventuali criticità applicative delle regole in vigore.

Al riguardo, pertanto, necessita che il procedimento di consultazione sia adeguatamente strutturato ed efficientemente disciplinato con particolare attenzione alla selezione della platea dei soggetti da consultare, alla scelta dei provvedimenti da sottoporre a consultazione, alle modalità di partecipazione degli interessati e agli effetti della consultazione sulla decisione finale.

Spesso le consultazioni svolte dalle amministrazioni, ai fini della predisposizione di schemi di provvedimenti normativi (ancora forse troppo poche, e spesso di non eccellente qualità), coinvolgono solo una parte delle categorie di soggetti interessati alle regolamentazioni (vi sono stati casi di presunte “consultazioni” limitate al solo personale interno dell'amministrazione competente per l'intervento normativo); talvolta esse vengono condotte in assenza di proposte normative in relazione alle quali sollecitare il contributo degli *stakeholder* o in mancanza di una preventiva, corretta selezione delle problematiche operative da affrontare.

L'analisi tecnico normativa, invece, è volta a:

- * verificare l'incidenza dell'intervento proposto sull'ordinamento giuridico vigente;
- * illustrare la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo proposto;
- * illustrare le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 ha rafforzato il ruolo dell'ATN, eleggendolo ad uno degli strumenti chiave per l'implementazione della *better regulation*, ampliandone le funzioni, tra cui:

- * verifica della coerenza con il programma di governo;
- * l'analisi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'art. 118, co.1 Cost.;
- * maggiore rilievo attribuito al contesto normativo comunitario e internazionale, con riguardo alla verifica dell'esistenza di eventuali procedure d'infrazione da parte della Commissione europea e all'analisi di compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali, avendo riguardo anche alle linee prevalenti della giurisprudenza rilevante esistente.

L'ATN prevede quindi un riferimento al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e al rispetto del riparto di competenze costituzionalmente previsto.

Nella nostra Regione la buona qualità della normazione ha smesso di essere una dichiarazione di principio con la l.r. n. 11/2015 che, all'art. 4, ha previsto che ogni disegno di legge della Giunta debba essere accompagnato dalla relazione ATN (Analisi tecnica normativa) e AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). In mancanza delle suddette relazioni è improcedibile l'istruttoria. In questa prospettiva la nuova disciplina dell'AIR, della VIR e della consultazione rappresenta solo il primo, pur se indispensabile, punto di partenza di un percorso meditato e organico volto all'introduzione e al continuo affinamento di una combinazione di rimedi normativi, organizzativi e formativi che, nel medio-lungo periodo, conducano a un significativo miglioramento della qualità della regolamentazione.

In altre parole, la qualità delle regole è, e deve essere, un permanente e condiviso obiettivo strategico dei decisori pubblici, da realizzare attraverso un processo dinamico e circolare che, come si afferma in sede OCSE, non si tratta di una "*one shot policy*".

Il Rapporto, giunto alla IX edizione, raccoglie ed analizza i principali dati qualitativi e quantitativi dell'attività legislativa e regolamentare svolta dalla Regione Campania nell'anno 2017, affrontando, innanzitutto, l'attività legislativa dell'Assemblea regionale attraverso l'analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti, argomenti già trattati nelle precedenti edizioni, così da permetterne una lettura sistematica e di raffronto.

Sono esposte schede esplicative contenenti l'iter di approvazione delle singole leggi, sull'attività emendativa e sull'esercizio dell'iniziativa legislativa, suddivisa tra Giunta e Consiglio regionale.

L'analisi è strutturata tenendo conto delle indicazioni dell'OLI (Osservatorio Legislativo Interregionale), dei dati quantitativi quali il numero delle leggi, articoli e commi, i soggetti dell'iniziativa, i settori di materia, i dati dell'*iter* legislativo con i relativi tempi di approvazione, ecc. e i dati qualitativi che si riferiscono alle tecniche di redazione e alla tipologia normativa.

Si compone di sette sezioni e da una relazione di sintesi che evidenzia, le tendenze generali dell'attività consiliare nei vari ambiti di indagine e le informazioni riprese e sviluppate nel seguito del testo in cui ogni aspetto viene analizzato, introdotto ed illustrato da grafici e tabelle, facilmente fruibili, con commenti che ne colgono le caratteristiche più salienti.

L'obiettivo perseguito è quello di offrire un quadro il più possibile completo, ancorché sintetico, dell'attività legislativa della Regione, in chiave di comunicazione legislativa.

I dati sono stati raggruppati ed analizzati seguendo la successione delle principali fasi in cui si articola l'iter legislativo regionale, partendo dai dati relativi ai progetti di legge fino ad arrivare a quelli relativi alle leggi regionali approvate.

L'*accountability* di quanto è stato fatto sul piano della legislazione e del controllo dell'attività della Giunta regionale, è anche un modo per avvicinare le istituzioni ed i cittadini, attraverso un linguaggio semplice e non specialistico, al procedimento legislativo, in piena sintonia con quanto raccomandato nell'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In esso si rilancia la promozione della qualità normativa e della trasparenza del processo normativo, al fine di garantire una legislazione comprensibile e chiara, di consentire ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti ed obblighi, di prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione e di evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi.

Il Rapporto, curato *in house* anche nella grafica, è reso disponibile on line sulla homepage ufficiale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.campania.it.

In riferimento al contesto istituzionale esterno, il 2017 è stato profondamente condizionato dall'esito del dibattito politico e dalle prospettive susseguenti al risultato del referendum popolare confermativo tenutosi il 4 dicembre 2016 in merito al testo di legge costituzionale recante «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*».

L'esito negativo del Referendum ha confermato che il Titolo V della parte seconda del testo costituzionale vigente risulta ancora impostato secondo i canoni della riforma introdotta dalla Legge costituzionale n. 3/2001 da più parti definita nel suo complesso come riforma "*in senso federale*" dell'Ordinamento per via del carattere marcatamente autonomistico che caratterizza molte sue disposizioni.

Tale processo attuativo del Titolo V, risulta, per molti aspetti, ancora incompiuto soprattutto a causa delle tendenze centralistiche che hanno caratterizzato il dibattito politico nazionale e l'attività delle Istituzioni, in parte condizionate dalla crisi economica che nell'ultimo decennio ha investito l'intero Continente europeo, in parte imputabili ad atteggiamenti di diffidenza nei confronti delle Istituzioni locali, come confermato dal notevole contenzioso costituzionale prodotto in materia di riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni

Per tale motivo le Assemblee regionali hanno ritenuto necessario riavviare il processo di attuazione di un regionalismo più accentuato nella convinzione che un Ordinamento caratterizzato da un pluralismo istituzionale tendenzialmente paritario risulta più moderno, solidale ed efficiente. Tale obiettivo scaturisce dall'esperienza in tema di competenze ed azioni esercitate nel corso del tempo dalle Regioni speciali e dalle Province autonome che hanno costituito, in molti campi, un esempio di qualità anche per le altre Regioni e che, pertanto, nel rilancio dei temi del regionalismo, scevro da antagonismi, è in grado di riconoscere a tali Enti un ruolo di rilievo in quanto "laboratori" per la costruzione di una autonomia regionale avanzata ed esempio di autogoverno e di autogestione responsabile.

Per cui è necessario che l'esperienza ed il confronto tra regioni e province ad autonomia speciale e regioni ordinarie possano valorizzare i percorsi di regionalismo differenziato, senza che venga meno la solidarietà tra i territori, realizzando il pieno compimento del principio di equi ordinazione nell'organizzazione repubblicana stabilito nella Carta Costituzionale. Alla luce di tali considerazioni i referendum consultivi promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia svoltisi nel mese di ottobre dell'anno 2017, hanno rappresentato una importante occasione per il rilancio del regionalismo differenziato.

Si evidenzia, altresì, che è risultato quanto mai opportuno il proseguimento del confronto già avviato dal Governo con le Regioni speciali e le Province autonome nell'ambito del quale, fin dal 2015, fu istituita la "*Commissione tecnica*" per discutere e ideare testi normativi di adeguamento delle procedure di revisione degli Statuti speciali e per la modifica delle procedure di adozione delle norme di attuazione degli stessi, da presentare alle Camere.

In tale ottica, il confronto con il Governo ha coinvolto il rilancio, nella loro interezza, dei temi del regionalismo e, in particolare, del regionalismo speciale e della riforma degli Statuti, valorizzando le diverse modalità di raccordo tra lo Stato e le Autonomie regionali attraverso il metodo dell'intesa da adottare con il massimo coinvolgimento delle rispettive Assemblee rappresentative anche per definire i rapporti di carattere finanziario.

Tra le norme approvate dal Consiglio Regionale nel 2017, degna di menzione è la l.r. 7 agosto 2017, n. 25. *“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”*, per l'estrema rilevanza sociale, poiché rappresenta una pagina positiva della *“buona politica”* che, attenzionando i problemi delle fasce deboli della popolazione, realizza il richiamato principio del *sense of ownership*, ovvero il *“senso di appartenenza”*.

Difatti, a fronte di un ampio e incisivo quadro normativo generale, che denota la natura composita, anzi estremamente complessa del processo di piena integrazione, si contrappone una realtà nella quale l'attuazione di tale progetto incontra costantemente ostacoli, disfunzioni, inadempienze.

Le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche soprattutto per gli edifici privati aperti al pubblico, vengono, ancora oggi, sistematicamente disattese, né risultano irrogate, se non di rado, le sanzioni previste dall'art. 24 della Legge Quadro n. 104 del 1992 (dichiarazioni di inabilità o inagibilità degli edifici, irrogazione delle forti ammende previste, provvedimenti di sospensione dei rispettivi albi professionali per i progettisti ed i direttori dei lavori).

In riferimento, invece, all'integrazione scolastica, diffuse e insistenti sono le doglianze degli operatori scolastici nei confronti dell'ente locale o della ASL che riguardano una serie di disfunzioni che, effettivamente, sono sotto gli occhi di tutti: scarsi collegamenti fra scuola e servizi sanitari; insufficienza e talvolta latitanza di operatori psico-sociosanitari; mancanza o debole concretezza operativa di convenzioni, intesa, accordi di programma; quasi totale mancanza di funzionali momenti aggiornativi in comune fra operatori interni ed esterni alla scuola, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati, pur previsti dall'art. 14 della legge quadro; indisponibilità o insufficienza di strutture, trasporti, mense, materiale tecnologico, sussidi didattici strumentazioni speciali (per videolesi, audiolesi, e così via), personale ausiliario.

In particolare, il mancato o insufficiente raccordo delle competenze, pur esplicitamente previsto dalla normativa (art.13, L. n. 104/1992, e Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994), contribuisce a rendere problematici tutti i discorsi sulla continuità orizzontale e sulla sinergia delle iniziative e dei programmi.

In sostanza, i rapporti tra gli operatori scolastici e le *équipes* specialistiche del territorio, pur da tutti ritenuti indispensabili, e senza i quali l'integrazione diventa pressoché impossibile, risultano spesso difficili, a volte conflittuali.

L'insegnante, in alcuni casi, non viene neanche a conoscenza di quale sia la diagnosi medica concernente l'alunno disabile. In altri casi, la diagnosi funzionale non viene redatta tempestivamente ovvero non viene redatta secondo le modalità e i contenuti dettagliatamente indicati nell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 previsti come necessari dalla norma.

Mancano collegamenti efficaci e continuativi con l'équipe multidisciplinare dell'ASL non disponibili a portarsi in classe per osservare o intervenire sull'alunno disabile soprattutto ai fini della elaborazione del profilo dinamico funzionale, da redigersi obbligatoriamente a norma dell'art.4 del DPCR 24 febbraio 1994; ma soprattutto le *équipes* non partecipano sufficientemente alla programmazione educativa e didattica, non danno concrete indicazioni sui contenuti e sui metodi riguardanti il quotidiano rapporto con l'alunno disabile inserito nella classe, nonostante che espressamente la normativa (art.12 della Legge Quadro e art.5 del Decreto) obblighi gli operatori socio-sanitari a redigere congiuntamente ai docenti, la programmazione educativa individualizzata per l'alunno disabile.

In tale scenario si inserisce il Garante che rappresenta il punto di snodo tra i soggetti interessati e le istituzioni, con la funzione di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, provvedendo all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, attuando tutti gli interventi necessari ad eliminare le barriere architettoniche e comunicative.

La sua istituzione ha un significato di grande rilevanza al fine di rendere obbligatori e cogenti quegli strumenti assolutamente indispensabili per il raggiungimento della piena integrazione che sono gli «*accordi di programma*» previsti dall'art.14 della Legge Quadro, perché solo con la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestiti da enti pubblici o privati, si potrà ottenere una integrazione di qualità, si potrà pervenire ad un valido progetto di vita, si potrà, in conclusione, ottenere un miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili.

Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento ai miei più stretti collaboratori, per il prezioso supporto ed a tutto il personale della Direzione Generale che, seppure in maniera meno stringente, ha collaborato alla stesura di tale opera, frutto di un lavoro francamente collettivo.

In ultimo, ma non per ultimo, un apprezzamento particolare lo rivolgo al dott. Salvatore Longobardi, il cui lavoro forse non è immediatamente percepibile ma, che ho visto approfondire con passione e tenacia, il proprio *know how* ed il massimo dell'impegno, determinante per la realizzazione del Rapporto che, oggi più che mai, si colloca tra gli strumenti della qualità della normazione.

Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Conforti



PARTE PRIMA

Nota di sintesi

La prima parte del presente fascicolo contiene una ricognizione dell'attività legislativa a tre anni e sette mesi dall'inizio della X Legislatura dal punto di vista della produzione normativa, recuperando e aggiornando le analisi presentate in precedenti fascicoli degli anni precedenti.

Si tratta di una sorta di bilancio della legislatura anticipato.

Dopo una panoramica sulla produzione e suoi dati statistici iniziando dal 2015 il lavoro si sviluppa assumendo come riferimento la produzione normativa realizzata nell'anno 2017. Anche quest'anno la trattazione dei dati è preceduta, nella parte relativa all'iniziativa legislativa, dall'elenco cronologico dei progetti di legge presentati nel corso dell'anno 2017 e, nella parte relativa alle leggi, dall'elenco cronologico delle stesse corredato da un approfondimento delle principali tematiche affrontate nel corso dell'anno. Per ogni categoria di aggregazione dei dati è stata elaborata un'immagine grafica, seguita da una sintetica esplicazione della stessa, utilizzando un linguaggio che non sia né troppo tecnico, né specialistico. Come di consueto i dati sono stati raggruppati ed analizzati seguendo la successione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo regionale, partendo dai dati relativi ai progetti di legge fino ad arrivare a quelli relativi alle leggi regionali approvate. Il rapporto nella nota riporta in modo estremamente sintetico le tendenze evolutive della produzione legislativa del periodo di riferimento per fornire al lettore una rapida informazione sull'andamento delle stesse. La divulgazione del rapporto anche quest'anno verrà effettuata per via telematica; ciò consente di arricchire le informazioni con una serie di collegamenti ipertestuali che, rendendo dinamico il contenuto del rapporto stesso, possono offrire nuove opportunità di approfondimento e conoscenza degli argomenti trattato.

Il Volume, strutturato in sette sezioni, esamina, per il periodo considerato, quanto di seguito specificato.

- **La prima Sezione** riguarda lo stato della legislazione della regione Campania partendo dall'inizio della X legislatura. E' minuziosamente analizzata l'attività svolta dai Consiglieri regionali nelle sue diverse fasi: iniziativa legislativa, produzione legislativa, la fase di indirizzo e controllo, l'elaborazione regolamentare, attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.
- **La seconda Sezione** cura, invece, l'approfondimento sui contenuti di ciascuna legge, attraverso una dettagliata scheda tecnica. Questa parte, da considerare il cuore del Rapporto, attraverso l'esposizione sui contenuti delle leggi chiarisce gli obiettivi individuati dal legislatore ed il conseguente impatto territoriale. Al fine di illustrare l'operato del Consiglio Regionale e rendere chiari i raffronti con le annualità precedenti, una serie di grafici evidenziano, con diverse classificazioni e relative elencazioni, il lavoro svolto sia per la produzione legislativa che per quella regolamentare.
- **La terza Sezione** è interamente dedicata alle Commissioni permanenti che espletano un ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed, in generale, nella complessa attività dell'istituzione assembleare.
- **La quarta Sezione** descrive l'attività svolta dalle Commissioni Speciali istituite ai sensi dell'art.41 dello Statuto regionale che, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili ai lavori del Consiglio (art.43 dello Statuto). Tali indagini non devono essere necessariamente svolte all'interno della sede consiliare.
- **La quinta Sezione** è dedicata interamente alla Commissione d'inchiesta, denominata "Commissione Consiliare d'Inchiesta sulle Società partecipate, Consorzi ed Enti strumentali dipendenti dalla Regione".

- **Le Sezioni sesta** è destinata al contenzioso costituzionale che trae origine dalla ripartizione della potestà legislativa individuata nell'art.117 della Costituzione in competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali regionali.

Approfondimenti

- **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome**

I Rapporti annuali sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea e i Rapporti sulla legislazione delle Regioni e delle Province autonome

www.parlamentiregionali.it

- **Camera dei deputati - Osservatorio sulla Legislazione**

I Rapporti annuali sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea nella sezione dell'Osservatorio sulla Legislazione - Rapporti sullo stato della legislazione
<http://www.camera.it/leg17/385>

Iniziativa legislativa – Anno 2015 X Legislatura


Con riferimento allo scorcio della X legislatura relativo al 2015 l'impulso generale della Giunta ha al suo attivo una percentuale del 58,49 % sul totale, risultando di gran lunga maggiore di quello del Consiglio, che si attesta al 41,51%.

In ordine alle proposte divenute leggi, l'incidenza è del 4,30% per quelle ad iniziativa Consiliare e del 6,10 per quelle della Giunta, registrando su un totale di 12 leggi approvate 4 ad iniziativa dell'Organo Legislativo e 8 progetti dell'Esecutivo.

Va rilevato che delle 12 leggi approvate 3 sono leggi di bilancio e 2 di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tali leggi riguardano una la Giunta ed una il Consiglio.

L'indicatore della produttività complessiva del processo legislativo del periodo in esame, dato dal rapporto tra il numero complessivo delle proposte presentate (224) e quelle approvate in Aula (12), è pari al 5,35%.

ANNO	LEGGI	REGOLAMENTI
2015 X LEG.	12	3




Iniziativa legislativa 2016 - X legislatura

Nel 2016 si assiste ad una inversione di tendenze relativamente al dato generale (DDL – PDL) con il Consiglio che si attesta su una percentuale del 67,88 % delle proposte pervenute (112) rispetto al 32,12 % prodotto dall'esecutivo (53).

Diverso è, invece, il dato effettivo di approvazione delle 39 leggi, distinte in 25 leggi di iniziativa della Giunta (28 %), 11 leggi su iniziativa dei partiti di maggioranza presente in Consiglio (28 %) e 3 su iniziativa dei partiti di maggioranza e opposizione del Consiglio (8 %).

Delle leggi approvate su iniziativa dell'esecutivo ben 23 riguardano leggi di bilancio di cui 17 su riconoscimento debiti fuori bilancio.

ANNO	LEGGI	REGOLAMENTI
2016 X LEG.	39	11




Iniziativa legislativa 2017 - X legislatura

Nel 2017 si assiste ad una inversione di tendenze relativamente al dato generale (DDL – PDL) con il Consiglio che si attesta su una percentuale del 67,60% % delle proposte pervenute (142) rispetto al 32,40 % prodotto dall'esecutivo (46).

Diverso è, invece, il dato effettivo di approvazione delle 39 leggi, distinte in 24 leggi di iniziativa della Giunta (62 %), 7 leggi su iniziativa dei partiti di maggioranza presente in Consiglio (18 %), 2 su iniziativa dei partiti di minoranza (5%) e 6 maggioranza e opposizione del Consiglio (15 %).

Delle leggi approvate su iniziativa dell'esecutivo ben 21 riguardano leggi del settore bilancio di cui 9 su riconoscimento debiti fuori bilancio.

ANNO	LEGGI	REGOLAMENTI
2017 X LEG.	39	4



Sintesi della X legislatura

La nuova nota di riepilogo per l'anno 2017 tiene conto per una visione globale anche dell'attività legislativa del Consiglio Regionale degli anni 2015 e 2016 riferiti alla X legislatura.

Si è opportunamente inserito anche un quadro completo dell'attività legislativa posta in essere a partire dalla prima seduta consiliare del 9 luglio 2015.

Per le norme di detta legislatura, oltre agli estremi ed al sunto del contenuto, è stato indicato l'iter procedimentale di approvazione: la proposta di legge con la quale è stata esercitata l'iniziativa legislativa (o i diversi progetti di legge qualora ve ne siano stati più di uno); il numero di giorni in cui è durata l'istruttoria, computati a decorrere dalla data della loro presentazione alla commissione referente, discussione e approvazione da parte dell'Assemblea; l'iscrizione dei provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio; approvazione e promulgazione.

Osservando i dati complessivi più rilevanti appare evidente, nella prima parte della X legislatura, l'incremento dell'attività legislativa, seppur condizionata dalla riproposizione di proposte della precedente legislatura decadute ai sensi del co.3 dell'art.53 dello Statuto, e dalla piena attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, che, all'art.73, ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Con tale norma si è reso obbligatorio, per il Consiglio regionale, riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.


Non è un caso che le leggi relative agli appostamenti specifici sul bilancio, per i debiti pregressi, siano state sempre numerose ed anche nel 2017 siano 9 sulle 39 totali.

Necessario evidenziare che, in detto *range* temporale, l'avvio dell'utilizzo di nuovi strumenti volti a migliorare la qualità della regolamentazione previsto dalla Legge annuale di semplificazione n.11/2015, ha determinato che la Giunta ampliasse e declinato in maniera puntuale l'attività del NUSAR (Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione), estendendo le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati destinatari delle normazioni oltre a definire l'ambito di applicazione e le procedure per le analisi obbligatorie a corredo dei DDL (ATN – AIR) come sancito dallo Statuto regionale.

In una visione complessiva della X legislatura dalla sua nascita a dicembre 2017 sono state approvate 90 leggi che incidono sui vari settori con le seguenti percentuali di applicazione:

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 3 (3,3%) – SERVIZI ALLA PERSONA 17 (19%) – FINANZA REGIONALE 49 (54,4%) – SVILUPPO ATT. PROD. 4 (4,4%) – TERRITORIO ED AMBIENTE 11 (12,2%) – MULTISETTORE 6 (6,6%).

X LEGISLATURA - LEGGI SUDDIVISE PER MATERIA



Dallo studio delle leggi approvate ad inizio della X legislatura emerge il dato interessante sull'attenzione dedicata alle fasce deboli e alle disabilità nonché un progressivo interessamento alla cura del territorio e dell'ambiente, la finanza regionale resta sempre il settore con la maggiore produzione normativa.

Partendo da inizio legislatura è degna di nota è la l.r. 11 dell'ottobre 2015, n. 11 *"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015"* in attuazione dell'art. 29, co. 1 dello Statuto della Regione Campania, volta alla semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzazione dei procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania al fine di semplificare il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa riducendo il gap tra Istituzioni e cittadini/utenti.

La prima considerazione è che questa legge si applica a tutto il sistema amministrativo regionale: Regione ed enti dipendenti dalla stessa; enti del servizio sanitario regionale; enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione; enti, consorzi, società comunque denominati e sottoposti a vigilanza e controllo della Regione. Tutto questo sistema dovrà applicare questa legge e avviare concretamente i processi di semplificazione e digitalizzazione (art.15 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

Decisori pubblici, amministratori, dirigenti, *stakeholder* e cittadini sono tutti impegnati in questo processo di cambiamento. Due principi dovrebbero sostenere la creazione di questa rete di enti:

- I servizi alla persona e alle imprese devono essere resi nel rispetto dei principi della semplificazione, dei servizi in rete, dell'accessibilità totale, della qualità dei servizi, della omogenea erogazione e fruibilità dei servizi su tutto il territorio, senza ridondanze di procedure e dati;
- la Regione deve definire con gli enti locali le regole e le condizioni funzionali, amministrative e tecniche per creare un sistema di amministrazioni digitali (nativamente digitali) per lo scambio e/o la verifica di dati e

documenti nella logica della reale interoperabilità dei sistemi e a supporto di tutte le pubbliche amministrazioni della Regione intese come un “sistema” amministrativo regionale.
Il programma si basa sulle seguenti norme fondamentali:

L. n.241/1990 e ssmm

(Norme sui procedimenti amministrativi) e l.r. n.11/2015 (Norme sulla semplificazione e digitalizzazione della Regione)

DPR n.445/2000

(Testo unico sulla documentazione amministrativa)

D.Lgs. n.196/2003

(Codice per la protezione dei dati personali)

D.Lgs. n.82/2005

(Codice dell'Amministrazione Digitale) L. n.183/2011, artt.15 e 10 della l.r. n.11/2015 (Norme sulla decertificazione totale)

D.Lgs.n. 33/2013

(Norme sulla comunicazione pubblica, l'accesso civico, la pubblicazione digitale dei documenti/atti delle P.A.) e deve realizzarsi attraverso due azioni:

“La Regione in un click” e la “Carta della cittadinanza digitale campana”.

La Carta della Cittadinanza digitale campana, istituita ai sensi dell'art.12, co.3, della l.r. del 14 ottobre 2015, n. 11 e con riferimento all'art.1 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (Carta della Cittadinanza digitale) ha la finalità di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché per garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

Alla l.r. n.11/2015 è seguito il Regolamento di attuazione del 29 marzo 2016, n.2 "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)", pubblicato sul Burc del 30 marzo 2016, n.20.

Si evidenzia, altresì, che per effetto della l.r. 31 gennaio 2014, n.6 di “Revisione Statutaria”, la rinnovata composizione dell'Assemblea campana, avvenuta con la prima seduta consiliare del 9 luglio 2015, a seguito delle elezioni regionali del 31 maggio 2015, è passata dai 60 consiglieri della IX legislatura agli attuali 50, oltre al Presidente della Giunta regionale. Il numero degli Assessori, invece, da 12 si è ridotto a 10.

Inoltre, la legge di Revisione Statutaria all'art.3, co.1 di modifica all'art.63 dello Statuto regionale, è intervenuta, anche, sulle modalità di nomina e di durata del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania in applicazione della procedura prevista all'art.16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, ovvero per estrazione tra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'interno, in possesso di specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (L. 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa”).

Con Decreto dell'11 novembre 2015, n. 95 il Presidente del Consiglio Regionale ha rinnovato il Collegio con la nomina dei Revisori dei Conti della Regione Campania, a seguito di sorteggio effettuato nella seduta consiliare del 30 ottobre 2015.

Nel 2016 l'attenzione si concentra oltre che alla pianificazione dei debiti fuori bilancio anche su provvedimenti cardine in vari settori, tra cui spiccano le leggi:

Legge Regionale n. 10 del 9 maggio 2016

Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

Legge Regionale n. 13 del 18 maggio 2016

Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria).

Legge Regionale n. 22 dell'8 agosto 2016

Legge annuale di semplificazione 2016 - "Manifattur@ Campania: Industria 4.0

Legge Regionale n. 27 dell'8 agosto 2016

Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati

Legge Regionale n. 34 del 7 dicembre 2016

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati).

Per il 2017 sono da evidenziare le seguenti leggi che incidono in prevalenza sui settori dei servizi alla persona e territorio:

Legge Regionale n. 21 del 28 luglio 2017

Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della
Campania

Regione

Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 2017

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

Legge Regionale n. 5 del 20 gennaio 2017

Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive

Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2017

Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0).

Legge Regionale n. 33 del 20 novembre 2017

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Legge Regionale n. 30 del 9 ottobre 2017

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute

Legge Regionale n. 29 del 9 ottobre 2017

Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo

Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2017

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - Lavori preparatori

Legge Regionale n. 24 del 7 agosto 2017

Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania

Legge Regionale n. 13 del 22 maggio 2017

Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania

Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017

Sistema di Protezione Civile in Campania

Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 2017

Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania

POTESTÀ LEGISLATIVA 2017

NUM. LEGGE	CONCORRENTE	RESIDUALE	MISTA
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
5	1		
6	1		
7	1		
8	1		
9	1		
10	1		
11		1	
12		1	
13		1	
14	1		
15	1		
16		1	
17	1		
18	1		
19	1		
20		1	
21	1		
22		1	
23		1	
24	1		
25	1		
26	1		
27	1		
28	1		
29	1		
30	1		
31	1		
32	1		
33	1		
34	1		
35	1		
36	1		
37	1		
38	1		
39	1		

TIPOLOGIA 2017

NUMERO LEGGE	ISTITUZIONALI	DI SETTORE	INTERSETTORIALI	PROVVEDIMENTO	MANUTENZIONE	MODIFICATE DA MANUTENERE	NOVELLANO LEGGI VIGENTI	BILANCIO	SEMPLIFICAZIONE
1						1	1		1
2		1							
3								1	
4								1	
5		1							
6								1	
7								1	
8								1	
9						1		1	
10								1	
11		1							
12		1							
13		1							
14								1	
15								1	
16		1							
17								1	
18								1	
19									1
20						1			1
21			1					1	
22									
23			1			1			
24									1
25	1							1	
26		1							
27								1	
28								1	
29		1							
30		1							
31		1				1			
32								1	
33		1							
34		1							
35								1	
36								1	
37								1	
38								1	
39								1	
TOTALI	1	12	2			5		25	4

NOTA: DALLA TABELLA SI PUO' CHIARAMENTE VERIFICARE LA TIPOLOGIA DELLE LEGGI APPROVATE NEL 2017 X LEGISLATURA SI SEGNALE CHE ALCUNE LEGGI SI INTERSECANO SU DIVERSE TIPOLOGIE.


Tempi del procedimento legislativo 2015 – 2016 - 2017

Come risulta dalla griglia di seguito riportata, i tempi riguardanti l'iter legislativo, dall'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione competente per l'esame, alla promulgazione, sono molto diversificati rispetto alle precedenti legislature

Infatti la tendenza si è invertita completamente a partire dall'inizio della nuova legislatura. Nel secondo semestre 2015, le 12 leggi approvate non hanno mai superato i 180 giorni con 8 rientranti nella fascia 1-30 giorni, considerando che, per dovere di cronaca, diverse hanno interessato le variazioni di bilancio.

Nel 2016 la tendenza vede la maggior parte delle leggi approvate nel range 31-90 giorni ed una unica legge che ha superato i 360 gg. a testimoniare la volontà dell'assemblea a ridurre l'iter di approvazione.

GIORNI	2015	2016	2017	TOTALE
	X	X	X	
	LEG.	LEG.	LEG.	
1-30	8	4	7	19
31-90	3	21	10	34
91-180	1	5	5	11
181-360	0	8	4	12
>360	0	1	11	12



LA SUDDIVISIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA DI NORMAZIONE 2015/2016/2017 – X LEGISLATURA

In riferimento alla tipologia di normazione, le leggi regionali dell'anno 2015 sono state suddivise nelle seguenti categorie che ricalcano la classificazione utilizzata dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- **leggi istituzionali**: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale;
- **leggi di settore**: sono le leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- **leggi provvedimento**: sono quegli interventi con finalità gestionali più che normative (per esempio l'assegnazione di fondi a soggetti specifici per problematiche specifiche o interventi straordinari);
- **leggi di manutenzione normativa**: sono quelle leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- **leggi di bilancio**: si intendono le leggi di bilancio e finanziaria, le relative variazioni, nonché il rendiconto.
- **leggi statutarie**: sono leggi che modificano o integrano lo statuto regionale.

TIPOLOGIA			
	2015 X LEG.	2016 X LEG.	2017 X LEG.
Istituzionali	1	1	1
Settore	2	7	12
Intersectoriali	1	3	1
Provvedimento	2	0	0
Bilancio	5	23	20
Manutenzione	0	14	3
Semplificazione normativa	1	4	2
Statutarie	0	1	0

Passando all'analisi delle materie in cui si è legiferato sono individuati sei macro settori ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

- ✓ **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**: organi regionali; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; personale ed amministrazione; enti locali.
- ✓ **SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE**: artigianato, industria e commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; 18 / 53 professioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di credito a carattere regionale.
- ✓ **TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**: territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile.
- ✓ **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**: tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport.
- ✓ **FINANZA REGIONALE**: bilancio; finanze e tributi.
- ✓ **MULTISETTORE**: tutti i progetti di legge non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione e di abrogazione. La tabella che segue evidenzia, relativamente ai contenuti della legislazione regionale campana, che le leggi più numerose del

2015 (X Leg.) sono quelle del macro settore “finanza regionale” (per un totale di 5), seguono quelle relative ai “servizi alla persona e alla comunità” (n. 3).

I macro settori “Sviluppo economico-Attività produttive” e “Territorio- Ambiente ed Infrastrutture” non interessati da nessun provvedimento nell’ultimo semestre della IX legislatura, sono stati attenzionati con una legge approvata nel primo semestre della X legislatura, ed 1 nel multi settore.

La distribuzione della produzione legislativa 2015, analizzando i due semestri, evidenzia che l’attività regionale ha riservato un’ampia priorità alle politiche “Finanza regionale” con un dato che emerge relativo alle 8 leggi che hanno interessato il macro settore del Bilancio.


Per il 2016 il dato emergente è la notevole attività nel settore “Finanza regionale” con ben 23 leggi (tra queste sono 13 quelle relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate con una percentuale che sfiora il 60% dell’attività generale.

L’anno 2017 vede sempre corposa l’attività normativa specifica nel settore della finanza regionale con 17 provvedimenti approvati che supera il 45% sul totale, segue il macrosettore dei servizi a persone e comunità con 8.

Al fine di dare un’evidenza visibile ed immediata si riportano, nella successiva tabella e nel grafico, le leggi approvate negli anni 2015 IX Leg. 2015/2016 X Leg. e X Leg. 2017 distinte per i macro settori, con le relative percentuali evidenziate dal grafico:

MACROSETTORI						
	N. Leggi X LEGISLATURA	%	N. Leggi X LEGISLATURA	%	N. Leggi X LEGISLATURA	%
	(II semestre 2015)		2016		2017	
Ordinamento istituzionale	1	8,33	2	5,12	1	2,56
Sviluppo economico - Attività Produttive	1	8,33	0	0	3	7,69
Territorio – Ambiente Infrastrutture	1	8,33	5	12,82	4	10,25
Servizi alla Persona e Comunità	3	25	6	15,38	8	20,51
Finanza regionale	5	41,68	23	58,97	17	43,58
Multi settore	1	8,33	3	7,69	6	15,58

Titolo del grafico



ANNO 2015	
Ordinamento istituzionale	
Sviluppo economico Attività Produttive	<p>Legge Regionale n.17 del 23 dicembre 2015 Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani)</p>
Territorio Ambiente Infrastrutture	<p>Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 - (Rettificata) Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano</p>
Servizi alla Persona e Comunità	<p>Legge Regionale n.12 del 9 novembre 2015 Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincione, del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci).</p> <p>Legge Regionale n. 13 del 9 novembre 2015 Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 23 dicembre 2015 Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)</p>
Finanza regionale	<p>Legge Regionale n. 9 del 3 agosto 2015 Seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania</p> <p>Legge Regionale n. 10 del 3 agosto 2015 Terza variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania</p> <p>Legge Regionale n. 16 del 4 dicembre 2015 Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania</p> <p>Legge Regionale n. 18 del 23 dicembre 2015 Approvazione debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 18, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)</p> <p>Legge Regionale n. 19 del 23 dicembre 2015 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126</p>

Multi settore

Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015

Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015.


LEGGI APPROVATE PER MATERIA



POTESTA' LEGISLATIVA ANNO 2015

N. Legge	Concorrente	Residuale	Mista
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
5	1		
6	1		
7	1		
8	1		
9	1		
10	1		
11		1	
12		1	
13		1	
14		1	
15		1	
16	1		
17		1	
18	1		
19	1		
20			1
Totale	13	6	1


POTESTÀ LEGISLATIVA



SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA ANNO 2015

NUMERO LEGGE	ISTITUZIONALI	DI SETTORE	INTERSETTORIALI	PROVVEDIMENTO	MANUTENZIONE	MODIFICATE	NOVELLANO LEGGI	BILANCIO	SEMPLIFICAZIONE
1								1	
2	1								
3	1								
4								1	
5		1							
6		1							
7		1							
8								1	
9								1	
10								1	
11									1
12		1							
13		1							
14	1								
15		1							
16								1	
17			1						
18								1	
19								1	
20		1							
TOTALE	3	7	1					8	1

TIPOLOGIA LEGGI



La categoria che più di ogni altra è stata oggetto di intervento legislativo è quella del “Bilancio” con 8 leggi pari al 38% del totale, seguita da quella di “Settore” con 7 norme approvate (33%).

ANNO 2016	
Ordinamento istituzionale	<p>Legge Regionale n. 19 dell'8 giugno 2016 Cambio denominazione del Comune di Capaccio in Comune di Capaccio Paestum.</p> <p>Legge Regionale n. 28 dell'8 agosto 2016 Legge regionale di revisione statutaria concernente: "Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania).</p>
Sviluppo economico Att. Produttive	
Territorio Ambiente Infrastrutture	<p>Legge Regionale n. 10 del 9 maggio 2016 Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.</p> <p>Legge Regionale n. 11 del 9 maggio 2016 Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale.</p> <p>Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti.</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 13 giugno 2016 Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto.</p> <p>Legge Regionale n. 21 del 13 giugno 2016 Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane.</p>
Servizi alla Persona e Comunità	<p>Legge Regionale n. 12 del 18 maggio 2016 Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario.</p> <p>Legge Regionale n. 13 del 18 maggio 2016 Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria).</p> <p>Legge Regionale n. 26 dell'8 agosto 2016 Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.</p> <p>Legge Regionale n. 27 dell'8 agosto 2016 Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.</p> <p>Legge Regionale n. 30 del 17 ottobre 2016 Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva.</p>

	<p>Legge Regionale n. 34 del 7 dicembre 2016 Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati).</p>
Finanza regionale	<p>Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.</p> <p>Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania.</p> <p>Legge Regionale n. 3 dell'8 febbraio 2016 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.</p> <p>Legge Regionale n. 4 del 15 febbraio 2016 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.</p> <p>Legge Regionale n. 5 del 29 marzo 2016 Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.</p> <p>Legge Regionale n. 6 del 5 aprile 2016 Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.</p> <p>Legge Regionale n. 7 del 9 maggio 2016 Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>Legge Regionale n. 8 del 9 maggio 2016 Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>Legge Regionale n. 9 del 9 maggio 2016 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>Legge Regionale n. 16 dell'8 giugno 2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Delibera di Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 116.</p>

Legge Regionale n. 17 dell'8 giugno 2016

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 18 dell'8 giugno 2016.

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 23 dell'8 agosto 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 25 dell'8 agosto 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 29 del 13 ottobre 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 31 del 14 novembre 2016

Rendiconto della gestione 2013 - Conto del Bilancio esercizio finanziario 2013

Legge Regionale n. 32 del 14 novembre 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 33 del 14 novembre 2016


Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Legge Regionale n. 35 del 7 dicembre 2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

	<p>Legge Regionale n. 36 del 7 dicembre 2016 Assestamento al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione Campania.</p> <p>Legge Regionale n. 37 del 7 dicembre 2016 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018.</p> <p>Legge Regionale n. 39 del 30 dicembre 2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.</p>
Multi settore	<p>Legge Regionale n. 15 dell'8 giugno 2016 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione.</p> <p>Legge Regionale n. 22 dell'8 agosto 2016 Legge annuale di semplificazione 2016 - "Manifattur@ Campania: Industria 4.0.</p> <p>Legge Regionale n. 38 del 23 dicembre 2016 Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale.</p>

LEGGI PER SETTORE



ANNO 2017	
Ordinamento istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 21 del 28 luglio 2017 Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania
Sviluppo economico Att. Produttive	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 2017 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale • Legge Regionale n. 5 del 20 gennaio 2017 Interventi per favorire la coltura della canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) e le relative filiere produttive • Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2017 Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0).
Territorio Ambiente Infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017 Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 • Legge Regionale n. 20 del 28 luglio 2017 Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 • Legge Regionale n. 19 del 22 giugno 2017 Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio • Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2017 Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore
Servizi alla Persona e Comunità	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 33 del 20 novembre 2017 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare • Legge Regionale n. 30 del 9 ottobre 2017 Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute • Legge Regionale n. 29 del 9 ottobre 2017 Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo • Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2017 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - Lavori preparatori • Legge Regionale n. 24 del 7 agosto 2017 Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania • Legge Regionale n. 13 del 22 maggio 2017 Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania • Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017 Sistema di Protezione Civile in Campania

	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 2017 Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania
Finanza regionale	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania • Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2017 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018 • Legge Regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale • Legge Regionale n. 36 del 1 dicembre 2017 Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania • Legge Regionale n. 35 del 1 dicembre 2017 Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania- Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014 • Legge Regionale n. 32 del 20 novembre 2017 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014 • Legge Regionale n. 24 del 7 agosto 2017 Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania • Legge Regionale n. 18 del 22 giugno 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 26.249,34 • Legge Regionale n. 17 del 22 giugno 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 5.595,20 • Legge Regionale n. 15 del 22 maggio 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 5.280,57 • Legge Regionale n. 14 del 22 maggio 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 16.099,60


	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 9 del 3 febbraio 2017 Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 • Legge Regionale n. 8 del 3 febbraio 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo complessivo euro 177.694,38 • Legge Regionale n. 7 del 3 febbraio 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo 9.242,50 • Legge Regionale n. 6 del 20 gennaio 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo euro 467.927,28 • Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania • Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2017 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017
Multi settore	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n. 34 del 1 dicembre 2017 Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza • Legge Regionale n. 31 del 20 novembre 2017 Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) • Legge Regionale n. 28 del 9 ottobre 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 12.697,74 • Legge Regionale n. 27 del 28 settembre 2017 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 2.749.305,86 • Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2017
Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017 |
|--|--|

Potestà Legislativa

Alla luce, poi, delle rilevanti innovazioni introdotte dalla Legge Costituzionale n.3/2001, in merito alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, un elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è anche quello relativo al diverso titolo di competenza legislativa, di volta in volta, esercitata dalla Regione. Le 20 (2015) e 39 (2016) leggi approvate in argomento sono state suddivise in base alla fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie concorrente, residuale e mista.

Anno	2015	2016	2017
Concorrente	13	35	32
Residuale	6	4	7
Mista	1	0	0



Tecnica redazionale da inizio legislatura.

Si passa poi, all'analisi della produzione legislativa rispetto alla modalità di redazione del testo, riconducibile a due categorie:

Testo nuovo: introduce nell'ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;

Novella: modifica, sostituisce o integra testualmente articoli di leggi precedenti.

Testo misto: il testo non può essere ricondotto alle tipologie precedenti, in particolare laddove non è agevole identificare la prevalenza tra disposizioni nuove e quelle contenenti novelle.

Testo Unico: raccolta di norme che disciplinano una determinata materia.


	2015 IX – X LEGISLATURA	2016 X LEGISLATURA	2017 X LEGISLATURA
Testo Nuovo	14	34	33
Novella	4	5	5
Testo Misto	2	0	1
Testo Unico	0	0	0

Si evidenzia l'utilizzo prevalente della tecnica del "testo nuovo" nel II semestre 2015 – X Leg. con ben 9 leggi elaborate in tale forma che fa registrare una percentuale del 70% sul totale annuale.

Il Testo Nuovo incide con il 70% sulle altre tecniche redazionali.

Nel 2016, invece, il testo nuovo è la tecnica maggiormente utilizzata con 35 provvedimenti gli ulteriori 4 rientrano nella novella.

Nel 2017, resta il testo nuovo la tecnica di maggiore utilizzo seguito da 5 provvedimenti con la novella e solo 1 che ricade nella tecnica mista.



La **terza sezione** è completamente dedicata alle commissioni permanenti che svolgono un ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione assembleare.

Le loro funzioni per materia di competenza sono disciplinate per Regolamento che, all'art. 39, co.2, prevede che: "In attuazione dell'art. 26, co. 4 lettera f) dello Statuto, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo anche di tipo economico – finanziario, sugli effetti prodotti dalla politiche attivate dalle leggi regionali, allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, nonché sull'attuazione degli atti di programmazione".

In riferimento alle funzioni di controllo delle Commissioni ricordiamo gli strumenti delle audizioni, indagini conoscitive e sindacato ispettivo.

PRIMA COMMISSIONE

Affari istituzionali – Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli Comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

SECONDA COMMISSIONE

Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio

TERZA COMMISSIONE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi

QUARTA COMMISSIONE

Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

QUINTA COMMISSIONE

Sanità e Sicurezza Sociale

SESTA COMMISSIONE

Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

SETTIMA COMMISSIONE

Ambiente, Energia, Protezione Civile

OTTAVA COMMISSIONE

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

La quarta sezione descrive l'attività svolta dalle commissioni speciali istituite nel mese di luglio 2015, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale che, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili ai lavori del Consiglio (art.43 dello Statuto). Tali indagini non devono essere necessariamente svolte all'interno della sede consiliare.

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE 1

*Commissione trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.
In applicazione dell'art. n.31 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania*

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE 2

*Commissione antimafia e beni confiscati.
In tema di difesa e contrasto della criminalità organizzata anche attraverso la diffusione della cultura e della legalità, verificando e monitorando la gestione e l'applicazione della normativa sulla confisca dei beni*

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE 3

*Commissione terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie.
In tema di monitoraggio dei flussi dei rifiuti speciali di qualunque origine, di controllo dei roghi tossici, degli sversamenti illeciti e del sistema delle bonifiche.*

COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE 4

Commissione sburocratizzazione e informatizzazione della P.A. In tema di attuazione della semplificazione legislativa regionale ponendo in essere tutti gli atti utili a favorire la digitalizzazione della macchina amministrativa campana.

La quinta sezione è dedicata alla Commissione d'inchiesta, denominata **“Commissione consiliare d'inchiesta sulle Società partecipate, Consorzi ed Enti strumentali dipendenti dalla Regione”** costituita nella seduta consiliare del 9 dicembre 2015, ai sensi dell'art.44 dello Statuto regionale e dell'art.53 del Regolamento Interno del Consiglio, ratificata con D.P.C.R. del 15 gennaio 2016, n. 01 (BURC n. 60 del 18 gennaio 2016,n.3), nata dall'esigenza di dover vigilare sul piano di riordino e razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania.

La Commissione ha, nell'intento, un ruolo fondamentale, poiché, le società agiscono su settori fondamentali ed impegnano migliaia di dipendenti nelle società partecipate.

L'esigenza di istituire al Consiglio regionale della Campania una “Commissione d'inchiesta sulle Società Partecipate, Consorzi e Enti Strumentali dipendenti dalla Regione” è stata dettata dall'esigenza di voler dare attuazione di quanto stabilito dal Commissario straordinario per la “*spending review*”, dott. Carlo Cottarelli, direttore del Dipartimento Finanza Pubblica del Fondo Monetario Internazionale, nominato dal Consiglio dei Ministri in data 4 Ottobre 2013 per revisionare e ridurre la spesa pubblica con l'obiettivo di eliminare gli sprechi e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini. In linea con quanto disposto dal Governo nazionale, la Giunta regionale della Campania in data 30 dicembre 2014 ha approvato la Delibera n.774 del 30 dicembre 2014 oggetto dell'Atto: “Misure di attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania e della LR 15/2013”.

L'istituzione di detta Commissione è anche dettata dall'esigenza di voler dare la massima trasparenza e ottimizzazione della gestione delle società partecipate, affinché tutti i cittadini campani possano rendersi conto in prima persona di come vengono impegnate le risorse pubbliche e il livello di qualità dei servizi erogati.

La sua costituzione rappresenta per il Consiglio regionale la possibilità di conoscere per poter predisporre utili ed incisivi interventi legislativi volti a ridurre l'incidenza sul disavanzo della nostra Regione, dei costi amministrativi di personale di dette Società, esercitando un ruolo centrale nelle sue prerogative di controllo e di programmazione.

La Commissione d'inchiesta dovrà, tra le altre attività, acquisire: dati sulla realtà delle società pubbliche esistenti, dati relativi alle loro funzioni, al loro equilibrio tecnico, organizzativo e finanziario, con il doppio obiettivo di riordinare la spesa pubblica ma soprattutto ottimizzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La sesta è sezione è destinata al contenzioso costituzionale che nasce dalla ripartizione della potestà legislativa individuata nell'art.117 della Costituzione in competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali regionali.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, disponendo che “il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”.

Il Governo Nazionale, tra le leggi regionali approvate nell'anno 2015, NON ne ha impugnate né vi sono stati giudizi promossi avverso leggi regionali.

In particolare nella sesta è possibile verificare dati relativi alle suindicate procedure in dettaglio per ciascuna legge approvata nel 2015 per entrambe le legislature.

Nell'anno 2016 il Governo ha impugnato la L.R. 22/2016 “: Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale”.

Nella stessa annualità si evidenziano n.4 leggi impugunate verso la Regione Campania, azioni decadute per “decorrenza dei termini”, 3 risultano le “rinunce” della Corte avverso leggi regionali.

QUADRO SINOTTICO

PRODUZIONE LEGISLATIVA E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ANNO 2017 - DIMENSIONE LEGGI

NUM. LEGGE	ARTICOLI	CARATTERI	CARATTERI	ALLEGATI
1	2	2	1579	
2	19	63	32048	
3	20	69	42636	
4	6	21	13172	17
5	7	20	8608	
6	3	3	1751	1
7	3	3	2395	1
8	3	4	2593	1
9	2	2	5871	
10	1	84	81225	
11	10	22	12358	
12	17	68	33554	
13	6	10	7623	
14	3	3	3143	
15	3	3	2680	
16	21	64	28382	
17	3	3	2476	1
18	3	4	2572	
19	7	12	11228	
20	2	2	4360	
21	10	37	13854	
22	3	4	13857	
23	13	47	56762	
24	2	2	962	1
25	12	21	10178	
26	23	66	43137	
27	3	13	8876	11
28	3	3	2450	1
29	9	29	14015	
30	10	27	13555	
31	2	7	3381	
32	5	5	9371	3
33	11	27	14254	
34	10	24	10355	
35	3	8	2012	3
36	3	7	1661	3
37	12	31	13025	
38	16	52	30688	
39	4	21	11428	17


INIZIATIVA LEGGI APPROVATE

NUM. LEGGE	GIUNTA	CONSIGLIO				IN.POP.
		MAGG.	MIN.	MISTO	GIUNTA	
1		1				
2		1				
3	1					
4	1					
5		1				
6	1					
7	1					
8	1					
9	1					
10	1					
11				1		
12				1		
13	1					
14	1					
15	1					
16		1				
17	1					
18	1					
19	1					
20	1					
21				1		
22	1					
23	1					
24	1					
25				1		
26				1		
27	1					
28	1					
29		1				
30			1			
31		1				
32	1					
33			1			
34				1		
35	1					
36	1					
37	1					
38	1					
39	1					

INIZIATIVA LEGISLATIVA GENERALE ANNO 2017

INIZIATIVA LEGISLATIVA GENERALE ANNO 2017		
INIZIATIVA LEGISLATIVA GENERALE	tot	%
GIUNTA	46	32
CONSIGLIO	96	68
CONSIGLIO/GIUNTA	0	
TOTALE	142	100%
PROGETTO DI LEGGE PRES A CAMERE	0	

INIZIATIVA LEGISLATIVA




SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA X LEGISLATURA

ANNO 2015

NUMERO LEGGE	ISTITUZIONALI	DI SETTORE	INTERSETTORIALI	PROVVEDIMENTO	MANUTENZIONE	MODIFICATE	NOVELLANO	DI BILANCIO	SEMPLIFICAZIONE
						DA	LEGGI		NORMATIVA
						MANUTENERE	VIGENTI		
1								1	
2	1								
3	1								
4								1	
5		1							
6		1							
7		1							
8								1	
9								1	
10								1	
11									1
12		1							
13		1							
14	1								
15		1							
16								1	
17			1						
18								1	
19								1	
20		1							
TOTALE	3	7	1					8	1

TIPOLOGIA LEGGI




La categoria che più di ogni altra è stata oggetto di intervento legislativo è quella del “Bilancio” con 8 leggi pari al 38% del totale, seguita da quella di “Settore” con 7 norme approvate (33%).

ANNO 2016

NUMERO LEGGE	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SERVIZI A PERSONE E A COMUNITA'	FINANZA REGIONALE	MULTISETTORE
1					1	
2					1	
3					1	
4					1	
5					1	
6					1	
7					1	
8					1	
9					1	
10			1			
11			1			
12				1		
13				1		
14			1			
15						1
16					1	
17					1	
18					1	
19	1					
20			1			
21			1			
22						1
23					1	
24					1	
25					1	
26				1		
27				1		
28	1					
29					1	
30				1		
31					1	
32					1	
33					1	
34				1		
35					1	
36					1	
37					1	
38						1
39					1	
TOTALI	2		5	6	23	3


TOTALE LEGGI PER SETTORE 2016



ANNO 2017

NUMERO LEGGE	ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	SVILUPPO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	SERVIZI A PERSONE E A COMUNITA'	FINANZA REGIONALE	MULTISETTORE
1		1				
2			1			
3					1	
4					1	
5		1				
6					1	
7					1	
8					1	
9					1	
10						1
11				1		
12				1		
13				1		
14					1	
15					1	
16		1				
17					1	
18					1	
19			1			
20			1			
21	1					
22			1			
23						1
24					1	
25				1		
26				1		
27						1
28						1
29				1		
30				1		
31						1
32					1	
33				1		
34						1
35					1	
36					1	
37					1	
38					1	
39					1	
TOTALI	1	3	4	8	17	6

TOTALE LEGGI PER SETTORE 2017



SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE 2017

SEDUTE DI CONSIGLIO		Presenza Assessori	Sedute Consiglio <i>Question Time</i>
GENNAIO	1	SI	1
FEBBRAIO	0		0
MARZO	3	SI	1
APRILE	0		0
MAGGIO	1	SI	1
GIUGNO	3	SI	2
LUGLIO	4	SI	1
AGOSTO	0		0
SETTEMBRE	5	SI	1
OTTOBRE	0		2
NOVEMBRE	4	SI	2
DICEMBRE	2	SI	1
TOTALE	23		12

ATTI PRESENTATI

PROGETTO DI LEGGE		96
DISEGNO DI LEGGE		46
Progetto di legge da Consiglio autonomie locali		0
Progetto di legge di iniziativa Enti locali		0
Progetto di legge di iniziativa popolare		0
Progetto di legge presentati alle Camere		0
Delibere amministrative presentate		0
		N. DI ATTI
Interrogazioni a risposta scritta	383	DISCUSSI
Interrogazioni a risposta immediata (<i>Question time</i>)	108	
Interpellanze	0	
Mozioni	88	
Risoluzioni	26	
Atti di indirizzo	0	

Tipologia Atti Amministrativi approvati:

Piani, programmi e progetti - Criteri e indirizzi - Piani di riparto - Approvazione di atti di enti dipendenti - Pareri a Ministeri o altri organi statali – Nomine

Procedimenti deliberativi di resistenza o impugnativa davanti alla Corte costituzionale: **NESSUNO**

Leggi regionali oggetto di impugnativa: **UNA**

NOTE DI LETTURA

Tipologia di normazione

- *Legge istituzionale*: legge relativa all' organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali.
- *Legge di settore*: contiene una nuova disciplina della materia oppure regolamenta specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali.
- *Legge di manutenzione normativa*: prevede disposizioni di correzione, modifica od integrazione della normativa in atto senza innovarla o sostituirla in maniera completa e sostanziale.
- *Legge di bilancio*: contiene provvedimenti tipici connessi in via diretta alle disposizioni di bilancio e finanziarie.
- *Legge provvedimento*: è volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi.
n.b.: Rispetto alla natura della potestà legislativa, la collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso in cui tale criterio abbia presentato margini d' incertezza, le leggi derivate dall'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione non sempre è agevole, dato l'intreccio delle competenze e la difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie elencate dall' art.117 Cost.
- **Tecnica redazionale**
- *Testo nuovo*: introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, ma non interviene a modificare in modo significativo leggi precedenti.
- *Novella*: il testo della legge modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.
- *Testo unico*: contiene la disciplina di riordino di un intero settore.
- *Testo a tecnica mista*: non rientra in nessuna tipologia tipica di tecnica redazionale e contiene disposizioni che non è agevole catalogare come prevalentemente nuove o novellate.
- *Clausola valutativa*: articolo di legge che attribuisce un mandato esplicito, ai soggetti incaricati di dare attuazione alla legge, di comunicare all' organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere le modalità ed i tempi dell'implementazione ed a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti beneficiari.

Attività istruttoria

- *Interrogazione*: atto ispettivo consistente nella domanda che ciascun Consigliere regionale può rivolgere alla Giunta regionale per avere informazioni oppure spiegazioni su un oggetto determinato per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a detto oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa regionale. Può essere a risposta scritta o orale, a risposta in Commissione o a risposta immediata.
- *Interpellanza*: atto ispettivo con il quale ciascun consigliere regionale può conoscere le ragioni o i fini per i quali la Giunta regionale ha assunto una determinata iniziativa su questioni di particolare rilievo o su questioni di carattere generale.
- *Mozione*: atto finalizzato a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento. È uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui essi concorrono a determinare l'indirizzo politico-sociale-economico della Regione.
- *Risoluzione*: atto mediante il quale la Giunta e ciascun Consigliere regionale manifestano orientamenti o definiscono indirizzi politici su determinati specifici.

PARTE SECONDA

La produzione legislativa X legislatura

LEGGI REGIONALI 2015

INDICE CRONOLOGICO DECRESCENTE

- **Legge Regionale n. 20 del 23 dicembre 2015**

Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)

- **Legge Regionale n. 19 del 23 dicembre 2015**

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

- **Legge Regionale n. 18 del 23 dicembre 2015**

Approvazione debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 18, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

- **Legge Regionale n.17 del 23 dicembre 2015**

Interventi per i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani)

- **Legge Regionale n. 16 del 4 dicembre 2015**

Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania

- **Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 - (Rettificata)**

Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano

- **Legge Regionale n. 14 del 9 novembre 2015**

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- **Legge Regionale n. 13 del 9 novembre 2015**

Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.

- **Legge Regionale n.12 del 9 novembre 2015**

Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 29 (Istituzione di borse di studio alla memoria del maresciallo maggiore dei carabinieri Alfonso Trincione, del vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta e del caporale Pietro Petrucci).

- **Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015**

Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015.

- **Legge Regionale n. 10 del 3 agosto 2015**

Terza variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania.

- **Legge Regionale n. 9 del 3 agosto 2015**

Seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania.

LEGGI REGIONALI 2016

INDICE CRONOLOGICO DECRESCENTE

- **Legge Regionale 30 dicembre 2016, n.39**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 23 dicembre 2016, n.38**
Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale
- **Legge Regionale 7 dicembre 2016, n.37**
Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
- **Legge Regionale n. 36 del 7 dicembre 2016**
Assestamento al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione Campania
- **Legge Regionale 7 dicembre 2016, n.35**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 7 dicembre 2016, n.34**
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati)
- **Legge Regionale 14 novembre 2016, n.33**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 14 novembre 2016, n.32**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 14 novembre 2016, n.31**
*Legge regionale n. 31 del 14 novembre 2016 - Articolato
Allegato - Rendiconto della gestione 2013 - Conto del Bilancio esercizio finanziario 2013*
- **Legge Regionale 17 ottobre 2016, n.30**
Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva
- **Legge Regionale 13 ottobre 2016, n.29**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.28**
Legge regionale di revisione statutaria concernente: "Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.27**
Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.26**
Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.25**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.24**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.23**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 8 agosto 2016, n.22**
Legge annuale di semplificazione 2016 - "Manifattur@ Campania: Industria 4.0
- **Legge Regionale 13 giugno 2016, n.21**
Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane
- **Legge Regionale 13 giugno 2016, n.20**
Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto
- **Legge Regionale 8 giugno 2016, n.19**
Cambio denominazione del Comune di Capaccio in Comune di Capaccio Paestum
- **Legge Regionale 8 giugno 2016, n.18**
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 8 giugno 2016, n.17**
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 8 giugno 2016, n.16**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Delibera di Giunta Regionale 22 marzo 2016, n. 116
- **Legge Regionale 8 giugno 2016, n.15**
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione
- **Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14**
Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti
- **Legge Regionale 18 maggio 2016, n.13**
Disposizioni per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)
- **Legge Regionale 18 maggio 2016, n.12**
Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario
- **Legge Regionale 9 maggio 2016, n.11**
Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo. Istituzione vincolo ambientale
- **Legge Regionale 9 maggio 2016, n.10**
Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
- **Legge Regionale 9 maggio 2016, n.9**
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- **Legge Regionale 9 maggio 2016, n.8**
Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

- **Legge Regionale 9 maggio 2016, n.7**
Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- **Legge Regionale 5 aprile 2016, n.6**
Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016.
- **Legge Regionale 29 marzo 2016, n.5**
Approvazione debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- **Legge Regionale 15 febbraio 2016, n.4**
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
- **Legge Regionale 8 febbraio 2016, n.3**
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
- **Legge Regionale 18 gennaio 2016, n.2**
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania
- **Legge Regionale 18 gennaio 2016, n.1**
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016

LEGGI REGIONALI 2017

INDICE CRONOLOGICO DECRESCENTE

- **Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017**
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2017**
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018
- **Legge Regionale n. 37 del 5 dicembre 2017**
Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale
- **Legge Regionale n. 36 del 1 dicembre 2017**
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 35 del 1 dicembre 2017**
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania- Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014
- **Legge Regionale n. 34 del 1 dicembre 2017**
Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza
- **Legge Regionale n. 33 del 20 novembre 2017**
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
- **Legge Regionale n. 32 del 20 novembre 2017**
Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014
- **Legge Regionale n. 31 del 20 novembre 2017**
Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)
- **Legge Regionale n. 30 del 9 ottobre 2017**
Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute
- **Legge Regionale n. 29 del 9 ottobre 2017**
Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo
- **Legge Regionale n. 28 del 9 ottobre 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 12.697,74
- **Legge Regionale n. 27 del 28 settembre 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 2.749.305,86
- **Legge Regionale n. 26 del 28 settembre 2017**
Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico (**Dichiarata Incostituzionale sentenza 199/2018**)
- **Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2017**
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - Lavori preparatori
- **Legge Regionale n. 24 del 7 agosto 2017**
Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2017**
Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017

- **Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017**
Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54
- **Legge Regionale n. 21 del 28 luglio 2017**
Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 20 del 28 luglio 2017**
Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
- **Legge Regionale n. 19 del 22 giugno 2017**
Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio
- **Legge Regionale n. 18 del 22 giugno 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 26.249,34
- **Legge Regionale n. 17 del 22 giugno 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 5.595,20
- **Legge Regionale n. 16 del 22 giugno 2017**
Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
- **Legge Regionale n. 15 del 22 maggio 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 5.280,57
- **Legge Regionale n. 14 del 22 maggio 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 16.099,60
- **Legge Regionale n. 13 del 22 maggio 2017**
Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017**
Sistema di Protezione Civile in Campania
- **Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 2017**
Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania
- **Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2017**
Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017
- **Legge Regionale n. 9 del 3 febbraio 2017**
Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- **Legge Regionale n. 8 del 3 febbraio 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 177.694,38
- **Legge Regionale n. 7 del 3 febbraio 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo 9.242,50

- **Legge Regionale n. 6 del 20 gennaio 2017**
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 467.927,28
- **Legge Regionale n. 5 del 20 gennaio 2017**
Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive
- **Legge Regionale n. 4 del 20 gennaio 2017**
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania
- **Legge Regionale n. 3 del 20 gennaio 2017**
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017
- **Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2017**
Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore
- **Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2017**
Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0)

SCHEDA TECNICA

ANNO 2017 X LEGISLATURA

Legge Regionale Legge regionale 4 gennaio 2017, n. 1.

“Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell’attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0)”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 4 gennaio 2017

[Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 \(Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0\)](#)

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca.

Acquisito dal Consiglio Regionale l’11 ottobre 2016, con il n. 355 del registro generale ed assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Speciale per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 dicembre 2016.

La legge si compone di n. 2 articoli e nasce dall’esigenza di garantire la celerità dei procedimenti relativi all’esercizio delle attività agricole, esigenza sentita già da numerose Regioni che hanno provveduto allo snellimento di tali procedure.

L ’esercizio dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose era ancora disciplinata dal Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell’esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) e dal Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose).

Con la legge le attività di mieti-trebbiatura, allo stato, possono essere svolte soltanto dietro rilascio di licenza da parte dei Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania. La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno e il rinnovo può essere richiesto dall’ 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno. L’esercente di macchine agricole che intende impiegare le stesse attrezzature in altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio.

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 2.

“Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 gennaio 2017

[Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore](#)

Testo unificato della proposta di legge Reg. Gen. n.53 ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio ed Erasmo Mortaruolo acquisito dal Consiglio regionale in data 11 settembre 2015 e della proposta di legge Reg. Gen. n. 266 ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino acquisito dal Consiglio regionale in data 16 marzo 2016.

Proposte assegnate alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III, VII e VIII per il parere. Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 dicembre 2016.

La legge si compone di n. 19 articoli e nasce dall’esigenza di colmare un grave vuoto legislativo che caratterizza la Regione Campania e mira a tutelare quella viabilità minore fatta di sentieri, mulattiere, stradelle forestali - patrimonio culturale di generazioni - nonché a sollecitare azioni tese alla conoscenza e valorizzazione del territorio allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un corretto ed equilibrato rapporto con l'ambiente.

Il fine ultimo è quello di collegare tutta la Regione con una fitta rete di sentieri in modo da unire parchi, riserve naturali, piccoli paesi, villaggi ed antichi castelli, sperdute abbazie e solitarie chiesette, fitti boschi ed ampi pascoli, splendidi angoli intatti di una Campania sconosciuta che si può scoprire solo muovendosi lentamente a piedi.

La norma, prendendo spunto dalla legislazione più efficace nel settore, tende ad incentivare un tipo di turismo in armonia con la natura, che non richiede grandi investimenti, e che non produce inquinamento. Una norma che, in prospettiva, può favorire e sostenere le economie soprattutto dei piccoli paesi di montagna, grazie alla presenza di un sempre maggiore numero di turisti amanti della natura e dei sentieri, ponendo un freno anche alla cementificazione della montagna ed al turismo "di rapina".

Occorre evidenziare che la norma è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con sentenza n. 121/2018 - Udienza Pubblica del 10/04/2018 Decisione del 11/04/2018 - Deposito del 13/06/2018 Pubblicazione in G. U. 20/06/2018

La Corte ha stabilito nella citata sentenza:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore), nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all’interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera n), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli Enti parco è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli Enti parco allocati su territorio campano»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera a), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che le modalità di fruizione della rete escursionistica regionale, per la parte in cui essa si sviluppa all'interno delle aree naturali protette, debbano essere individuate dagli enti di gestione delle aree protette in accordo con i Comuni territorialmente interessati, invece di essere determinate dal regolamento dell'area protetta;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che il Piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana, ove rivolto alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il regolamento e il piano di queste ultime;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 5, legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trovano applicazione anche all'interno delle aree naturali protette;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 8, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, legge reg. Campania n. 2 del 2017, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

La legge è stata conseguentemente variata con le modifiche introdotte dalla citata sentenza della Corte.

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 gennaio 2017

[Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017](#)

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 30 novembre 2016, con il n. 382 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

La legge, adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

La legge è suddivisa in quattro titoli e quattordici articoli.

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4.

“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 gennaio 2017

[Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania](#)

Acquisito dal Consiglio Regionale il 30 novembre 2016, con il n. 383 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 21 giorni.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge regionale 20 aprile 2002, n.7, artt.11 e 20, la legge approva gli strumenti della programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.

Viene anche autorizzato il ricorso al mercato finanziario per il triennio 2017 - 2019, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società, che svolgono attività strumentali, rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.

Viene, inoltre, autorizzata l'iscrizione di fondi di riserva, in termini di competenza e di cassa, nello stato previsionale della spesa.

La legge di bilancio prosegue con l'approvazione degli schemi di bilancio e con l'approvazione dell'elenco delle spese obbligatorie, vincolate e destinate a sanità.

La Giunta regionale viene autorizzata ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse con variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica

La legge regionale si compone di 6 articoli, a cui si aggiungono gli allegati ed i quadri generali riassuntivi.

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5.

“Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 gennaio 2017

[Interventi per favorire la coltura della canapa \(*Cannabis sativa* L.\) e le relative filiere produttive](#)

Proposta di legge 321 ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Maurizio Petracca, acquisita dal Consiglio Regionale in data 14 luglio 2016, con il n. 383 del registro generale.

Assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III, VII per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2016.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 169 giorni.

La norma si pone l'obiettivo di incentivare la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa al fine di rilanciare l'Agricoltura, settore di importanza strategica per la Regione Campania, favorire nuove e maggiori opportunità occupazionali e per promuovere un nuovo modello di sviluppo economico e territoriale sostenibile.

La legge regionale si compone di 7 articoli, a cui si aggiungono gli allegati ed i quadri generali riassuntivi.

Legge Regionale 8 giugno 2016, n. 6

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 467.927,28”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 gennaio 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo euro 467.927,28](#)

Disegno di legge di iniziativa degli assessori Lidia D’Alessio e Chiara Marciani.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2016 con il n. 394 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 dicembre 2016.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 7 giorni.

La proposta di legge è relativa al debito fuori bilancio di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 753, con allegate le schede di rilevazione delle partite debitorie, riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il debito deriva dalla sentenza del Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, V Sezione n. 2036/2014 cui ha fatto seguito il giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza n. 2257/2015 del Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, V Sezione.

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 3 febbraio 2017, n. 7

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 9.242,50”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 3 febbraio 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo 9.242,50](#)

Disegno di legge di iniziativa degli assessori Serena Angioli e Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 2 dicembre 2016 con il n. 387 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 gennaio 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 60 giorni.

La legge è relativa al debito fuori bilancio di cui alla delibera della Giunta Regionale deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 753, e riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il debito deriva dalle deliberazioni 1 agosto 2016, n. 2 e 26 settembre 2016, n. 3 del Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 1159/2016 TAR Campania Napoli VII Sezione.

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 3 febbraio 2017, n. 8

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 177.694,38”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 3 febbraio 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo complessivo euro 177.694,38](#)

Disegno di legge di iniziativa degli assessori Serena Angioli e Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 14 dicembre 2016 con il n. 391 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 gennaio 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 47 giorni.

La legge è relativa al debito fuori bilancio di cui all’ordinanza del TAR Campania Sez. III n. 4106 del 26 agosto 2016, riassuntivamente descritto nell’allegato “A” e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione 4 novembre 2016, n. 1 del Commissario ad acta, nominato con ordinanza del TAR Campania Sez. III di Napoli n. 6711/14, e riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 3 febbraio 2017, n. 9

“Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell’articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 3 febbraio 2017

[Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 23 gennaio 2017 con il n. 403 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 gennaio 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 39 giorni.

La legge, composta da due articoli, si pone l’obiettivo di modificare la legge di bilancio regionale per il triennio 2017-2019 dando attuazione a quanto previsto dalla legge statale n. 232/2016.

Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2017

“Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 3 febbraio 2017

[Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017](#)

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 16 dicembre 2016 con il n. 392 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I, III, IV, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 marzo 2017 con votazione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto della Regione Campania

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 39 giorni.

La legge, composta da due articoli, si pone l’obiettivo di modificare la legge di bilancio regionale per il triennio 2017-2019 dando attuazione a quanto previsto dalla legge statale n. 232/2016.

Occorre evidenziare che Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della norma con Sentenza n. 117/2018 decisa in data 17/04/2018 e depositata l’1/06/2018.

La Corte ha stabilito nella citata sentenza:

Considerato in diritto che:

- *L’art. 1, comma 10, della legge campana impugnata si porrebbe in contrasto con la cornice programmatica e finanziaria del piano di rientro regionale, stabilendo l’incremento di prestazioni aggiuntive e determinando maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale senza prevedere i mezzi per farvi fronte. La disposizione violerebbe, quindi, gli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e) – in materia di perequazione delle risorse finanziarie – e 120, secondo comma, della Costituzione, in tema di poteri sostitutivi. La disposizione impugnata interferirebbe con i poteri affidati al Commissario ad acta dal Governo nell’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e costituirebbe una menomazione delle sue specifiche attribuzioni. Le funzioni del Commissario ad acta definite dal mandato dovrebbero restare, invece, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.*
- *Le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge reg. Campania n. 10 del 2017 non sarebbero conformi alla cornice programmatica e finanziaria del piano di rientro regionale e sarebbero in contrasto con gli artt. 117, terzo comma – in materia di tutela della salute – e 120, secondo comma, Cost., in quanto interferirebbero con i poteri affidati al Commissario ad acta dal Governo e con le attività svolte nell’attuazione del piano di rientro, menomando le sue specifiche attribuzioni. Tali disposizioni, le quali modificano il comma 237-quater dell’art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011)», stabiliscono che il fabbisogno della rete ospedaliera deve essere prioritariamente soddisfatto tramite le strutture private provvisoriamente accreditate, tenendo conto dell’organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell’ambito delle specialità riconosciute. Il ricorrente rileva che l’organizzazione ospedaliera dovrebbe essere rapportata ai fabbisogni attuali e delineata secondo quanto*

disposto dai vigenti provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, adottati in attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, e non tramite le strutture private accreditate in via provvisoria, come, invece, previsto nella norma regionale. Il comma 4 risulterebbe quindi in contrasto con l'obiettivo di efficientamento della rete ospedaliera, che prevede il superamento della parcellizzazione delle strutture erogatrici e il contenimento del loro numero in rapporto ai bacini di utenza e non sarebbe conforme alla cornice programmatoria e finanziaria del piano di rientro regionale.

- *Il comma 8 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017 sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», in quanto non rispetterebbe gli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza. La disposizione prorogherebbe in modo generico il termine finale per il conseguimento della soglia minima di 200.000 prestazioni all'anno, rimettendo tale determinazione integralmente all'azienda sanitaria locale (ASL), sia nell'an che nel quantum, e non risulterebbe coerente con i piani di programmazione regionale. Inoltre, per quanto specificamente collegato al piano di rientro dal disavanzo sanitario, il comma 8 contrasterebbe anche con il cronoprogramma stabilito nel Programma operativo 2016-2018, che ha previsto le aggregazioni per almeno il cinquanta per cento del totale dei laboratori entro il 30 giugno 2017 e le aggregazioni per il totale dei laboratori entro il 31 dicembre 2017. Anche tale disposizione interferirebbe con i poteri del Commissario e con le attività svolte nell'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario e costituirebbe menomazione delle sue specifiche attribuzioni.*
- *L'art. 1, comma 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affidamento delle rocce carboniche, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe illegittimo, in quanto inciderebbe nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e in quella del governo del territorio, introducendo un divieto di natura pregiudiziale e ponendosi così in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che stabilisce per tali materie la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, con il principio di leale collaborazione, nonché con l'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nell'ambito delle aree di competenza legislativa concorrente l'amministrazione statale e quella regionale dovrebbero esercitare le proprie funzioni attraverso lo strumento dell'intesa, in conformità al principio di leale collaborazione. L'inibizione assoluta recata dalla disposizione regionale equivarrebbe a una «preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa», vanificando la bilateralità della relativa procedura. Il divieto unilaterale imposto dal legislatore regionale contrasterebbe con il suddetto principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. Ad avviso del ricorrente, la norma sarebbe poi del tutto irrazionale, poiché porrebbe sullo stesso piano attività e interventi oggettivamente e tecnicamente diversi: a differenza delle attività di estrazione e stoccaggio, le attività di prospezione e ricerca non comporterebbero alterazioni dell'ambiente e di conseguenza non interferirebbero in alcun modo con la finalità di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche. Tra l'altro, se le attività e gli interventi previsti avessero implicazioni di impatti ambientali negativi sulle aree di affioramento di rocce carbonatiche, non otterrebbero, per ciò stesso, un giudizio positivo di compatibilità ambientale. Inoltre, la norma in questione comporterebbe il diniego implicito ex lege dell'intesa regionale per impianti e attività localizzati «nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale», comportando un «effetto automatico e ineludibile» di incompatibilità implicita, predeterminando l'esito negativo delle istanze di rilascio dei titoli minerari in tali zone eventualmente proposte dai soggetti interessati.*

- *La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l'inammissibilità o, comunque, la non fondatezza del ricorso, replicando, con successiva memoria, alle deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Innanzitutto, con riferimento all'art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, ha rilevato che, con decreto commissariale n. 8 del 2018, che richiama la sentenza del Consiglio di Stato, terza sezione, 7 maggio 2013, n. 2470, è stato approvato il Piano di riassetto della rete ospedaliera, il quale non ha fatto riferimento alla convenzione citata dalla norma impugnata volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri da parte dell'Università Vanvitelli. Secondo la Regione Campania, ciò dovrebbe comportare l'improcedibilità del ricorso «per tacita abrogazione della norma impugnata e mancata applicazione della stessa nel periodo». A tal fine ha depositato, in udienza, nota del direttore generale della ASL in cui si dà atto della mancata attivazione della convenzione in esame. In riferimento all'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge regionale – il quale modifica l'art. 1, comma 237-quater, della legge reg. Campania n. 4 del 2011 – la resistente assume che, diversamente da quanto dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, esso ricondurrebbe il menzionato art. 1, comma 237-quater, al Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera adottato, ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), con decreto commissariale n. 33 del 2016. Peraltro, il contenuto dell'art. 1, comma 4 in esame, risulterebbe poi recepito nel «Piano regionale di Programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70 del 2015 2016-2018 - Aggiornamento del 18 gennaio 2018», di cui al già menzionato decreto commissariale n. 8 del 2018, che ratificherebbe il menzionato articolo. Per quel che concerne il comma 8 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017, esso non modificherebbe affatto l'impianto organizzativo della rete dei laboratori disciplinato dal decreto commissariale n. 109 del 2011 [recte: 2013]. La proroga ivi prevista, difatti, non si porrebbe in contrasto con il cronoprogramma dei progetti operativi, in quanto le richieste di "proroga" avanzate dai laboratori di analisi e assentite dalle ASL dovrebbero comunque essere corredate dal parere del Commissario, che sarà tenuto a garantire il rispetto del limite del cinquanta per cento delle aggregazioni. Rammenta, infine, che già diverse proroghe erano state accordate (come con il decreto commissariale n. 83 del 2016 e altri) su invito del giudice amministrativo e in riscontro a richieste delle ASL, e resterebbe comunque fermo il termine ultimo al 2018, entro il quale concludere il processo. Infine, per quanto concerne l'art. 1, comma 30, della medesima legge regionale impugnata, la resistente evidenzia come la disposizione si sostanzi in una legittima applicazione del "criterio di localizzazione", dal momento che essa non precluderebbe del tutto le menzionate attività, ma le consentirebbe in presenza di interessi particolarmente pregnanti, secondo quanto già affermato dalle richiamate sentenze n. 278 del 2010 e n. 331 del 2003 di questa Corte. In definitiva, la norma in esame sarebbe volta a preservare «interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale», costituiti dalla tutela delle acque di fonte, minerali, idrotermali e dai fluidi geotermici che, ascritte al patrimonio regionale, sono conservate nelle rocce carbonatiche che costituiscono l'ambiente naturale più favorevole grazie alla loro elevata permeabilità e porosità.*

È opportuno premettere che i commi 4, lettere a), b) e c), 8 e 10 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017 riguardano il Servizio sanitario regionale, mentre il successivo comma 30 inerisce alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e a quella «governo del territorio» e in quest'ordine è opportuno scrutinarle, poiché le questioni inerenti alla sanità sono intrinsecamente collegate e interdipendenti, a prescindere dal diversificato riferimento ai parametri costituzionali che caratterizza il ricorso.

Con riguardo alle censure coinvolgenti il Servizio sanitario nazionale, occorre ricordare che la Regione Campania è caratterizzata, ormai da diversi esercizi, dalla soggezione al piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, conseguentemente, la sanità è gestita da apposito Commissario, in conformità al regime di risanamento finanziario. Il piano di rientro è ispirato all'esigenza di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e al superamento della grave crisi strutturale della finanza regionale, nella prospettiva di un sicuro ritorno alla fisiologia gestionale dell'ente territoriale e delle sue aziende. Il lungo protrarsi del commissariamento costituisce tuttavia un sintomo negativo dell'andamento di tale processo, cosicché si accentua l'esigenza di

soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite. In sintonia con tale esigenza, l'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», norma interposta invocata dal ricorrente, dispone che «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». È utile aggiungere che in tale prospettiva l'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, assicura contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (sentenza n. 14 del 2017). Questa Corte ha costantemente affermato che le funzioni esercitate dal Commissario ad acta «devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa [...]. L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro» (ex plurimis, sentenza n. 190 del 2017). Le esposte considerazioni sono prodromiche all'esame di tutte le questioni offerenti al Servizio sanitario regionale. 4. – Tanto premesso, la questione concernente l'art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, promossa in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009, è fondata. La norma stabilisce che «[n]elle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate». È evidente l'ingerenza della disposizione, sia nella forma che nella sostanza, nelle prerogative del Commissario ad acta. Essa, infatti, entra in un perimetro normativo che le è precluso fintanto che dura il commissariamento e lo fa dettando regole organizzative e convenzionali, con ciò invadendo scelte di merito consustanziali al piano stesso.

Non possono essere prese in considerazione le eccezioni della resistente in ordine alla pretesa “tacita abrogazione” della norma impugnata. L'assenza di menzione nel piano di rientro della convenzione, volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri da parte dell'Università “Luigi Vanvitelli”, e la mancata sottoscrizione di atti di tal genere fino all'approvazione del nuovo piano di riassetto della rete ospedaliera non determinano affatto «la improcedibilità del relativo motivo di ricorso, per tacita abrogazione della norma impugnata e mancata applicazione della stessa nel medio periodo». La mancata menzione della convenzione nel piano di rientro non dimostra affatto che la norma impugnata non sia stata attuata dalla Regione; semmai costituisce ulteriore indizio che tale intervento non sia ricompreso nell'inderogabile programmazione del piano. Inconferente è, poi, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 7 maggio 2013, n. 2470, dal momento che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione – essa fa riferimento al potere commissariale esercitato in deroga e non a quello legislativo della Regione. In realtà, la Regione non tiene in adeguata considerazione la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui l'illegittimità costituzionale della legge regionale «sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenze n. 190, n. 106 e n. 14 del 2017 e n. 227 del 2015).

La ratio inequivocabile della norma è quella di «incrementare i LEA». Tale intento è costituzionalmente illegittimo sotto due profili: il primo attiene alla competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei LEA (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost., parametro che, ancorché non evocato dal ricorrente, è, nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegato al principio della copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., e ai presupposti del potere sostitutivo ex art. 120, secondo comma, Cost.); il secondo riguarda l'espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i LEA contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'interferenza con l'attività del Commissario sussiste anche in presenza di interventi non previsti dal piano di rientro che possono aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 104 del 2013). Tale contesto non preclude certamente

alla Regione di far valere gli interessi della collettività amministrata, ma ciò deve avvenire entro i limiti imposti dal legislatore nel delicato periodo del risanamento. Se è incontrovertibile l'illegittimità di qualsiasi provvedimento integrativo dei LEA in corso di risanamento, rimane alla Regione il potere di vigilare affinché il piano di rientro e i provvedimenti attuativi dello stesso garantiscano la somministrazione dei LEA e di individuare correttamente nel bilancio regionale le risorse previste dal piano di rientro. La prestazione dei LEA comporta infatti una spesa «costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 169 del 2017); se, nel caso di specie, la proiezione di tali livelli in termini di fabbisogno regionale è temporaneamente demandata al Commissario anziché alla Regione, ben può quest'ultima interagire per il rispetto dei canoni costituzionalmente necessari, ma non può sostituirsi al Commissario stesso, addirittura attraverso una normativa primaria integrativa. Per quel che concerne la corretta configurazione della spesa sanitaria nel bilancio regionale, soccorre l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale prevede che «[n]ell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale [...]». A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, [...la] spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]; [la] spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; [...] accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso. [...] I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi. [...] La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. [...]». Il suddetto principio contabile che, in tema di spese "costituzionalmente necessarie", costituisce attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) nell'ambito della materia sanitaria è il chiaro paradigma dei limiti entro i quali la Regione può e deve operare in pendenza del piano di rientro affidato al Commissario. Fermi restando l'espresso divieto di integrare i livelli essenziali delle prestazioni fino all'effettivo rientro dal deficit strutturale e il potere di impulso e vigilanza affinché il risanamento finanziario non superi – nell'ambito della pianificazione finanziaria – il limite negativo della "essenzialità" dell'assistenza, la Regione deve cooperare per il superamento della situazione di emergenza. Detta cooperazione si configura secondo profili formali e sostanziali che, sulla base del predetto art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, possono essere così riassunti:

- a) «perimetrazione delle entrate e delle uscite» relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale;
- b) determinazione del costo dei LEA, in conformità al piano di rientro e ai provvedimenti attuativi del Commissario, e tenendo conto che l'onere finanziario dei LEA è il limite invalicabile della spesa fino al superamento dell'emergenza;
- c) corretta allocazione delle risorse per fronteggiare il disavanzo sanitario pregresso;
- d) evidenziazione delle manovre fiscali regionali per finanziare il Servizio sanitario regionale «ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi». In tale contesto finanziario è evidente che non vi è spazio né per l'incremento dei LEA e neppure per la fissazione di modalità organizzative e convenzionali diverse da quelle prescritte dalla specifica legislazione statale e dalle determinazioni del Commissario. Dunque, la trasparenza dei conti e la cooperazione nelle operazioni finalizzate al rientro dal deficit costituiscono la vera "cifra" del ruolo riservato alla Regione nel particolare momento storico. La determinazione di prestazioni aggiuntive stabilita dalla norma impugnata induce maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale, in palese contrasto con la cornice programmatica e finanziaria del piano di rientro regionale.

In definitiva, se nel corso della situazione di emergenza della Regione Campania devono essere salvaguardati i livelli essenziali delle prestazioni, non può essere unilateralmente innalzato il fabbisogno standard, quando detta emergenza non risulti definitivamente superata. Il comma 10 deve essere dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo, sia in riferimento all'art. 81 Cost., per l'indebita interferenza sugli equilibri del bilancio sanitario, sia in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., per l'invasione della sfera operativa riservata al Commissario ad acta dal legislatore statale. Resta assorbita l'ulteriore questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di tale disposizione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 5.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge Regione Campania n. 10 del 2017, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., è fondata con riguardo ad entrambi i parametri invocati. La disposizione impugnata, nell'innovare l'art. 1, comma 237-quater, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, stabilisce che detta disposizione è così modificata:

«a) dopo le parole “provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007,” sono inserite le seguenti: “tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e consequenzialmente riconosciute”;

b) dopo le parole “In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno” sono inserite le seguenti: “non destinato alle strutture pubbliche”;

c) dopo le parole “fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto” sono inserite le seguenti: “dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al punto 2.5 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)”». L'art. 1, comma 237-quater, così come modificato dalla disposizione impugnata, prescrive che: «[f]erma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e consequenzialmente riconosciute successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies. In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno non destinato alle strutture pubbliche verificato agli esiti della definizione dei procedimenti di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi da 237-bis a 237-tervicies della legge regionale n. 4/2011, le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnico-sanitari, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale di cui al Reg. reg. 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale) possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al punto 2.5 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), sempre e comunque nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario». Ancorché sollevata in riferimento a parametri parzialmente diversi da quelli evocati nei

confronti del comma 10, la questione ha a oggetto una fattispecie normativa sostanzialmente analoga a quella precedente. Anche in questo caso il comma 4 eccede la competenza regionale e non è neppure coerente – come rileva il Presidente del Consiglio dei ministri – con la cornice programmatica del piano di rientro regionale. Pertanto, anch'esso interferisce con i poteri affidati al Commissario e con gli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera, riconducibili al parametro costituzionale della tutela della salute. Per questi motivi, il comma 4, lettere a), b) e c), dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, terzo comma – in materia di tutela della salute – e 120, secondo comma, Cost. 6.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., e in relazione all'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, è fondata. Il comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 detta misure per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. La norma impugnata stabilisce che «[i]n fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad acta. I soggetti che, trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano al di sotto della soglia delle 70.000 prestazioni equivalenti e che non abbiano aderito ad un'aggregazione decadono dall'accREDITAMENTO istituzionale. In pendenza di motivata istanza di proroga del predetto termine presentata dalla struttura interessata e fino alla pronuncia della competente ASL, che deve provvedere nei 30 giorni successivi all'istanza, i termini sono sospesi. Nel provvedimento aziendale con cui l'ASL si pronuncia motivatamente sull'istanza, in caso di provvedimento favorevole, vengono ragionevolmente rideterminati i termini per gli adempimenti intermedi previsti dalle vigenti disposizioni commissariali. Al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018. A partire dal primo luglio 2018, i laboratori che non raggiungono, in forma singola o aggregata, la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni equivalenti su base annua decadono dall'accREDITAMENTO istituzionale». Anche in questo caso la sostanza normativa non è dissimile dalle precedenti. L'impugnato comma 8 introduce una proroga generica del sistema di accREDITAMENTO dei laboratori, invadendo la competenza del Commissario ad acta che – per i motivi già specificati – sostituisce nel periodo di vigenza del piano di rientro la Regione. Per di più, la disposizione impugnata non è neppure conforme agli standard organizzativi stabiliti dal legislatore statale per rendere più efficiente ed economico il sistema inerente alla tutela della salute in ambito regionale. Il comma 8 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 10 del 2017 deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost. 7.

In sostanza, tutte le disposizioni dianzi esaminate sono riconducibili a una malintesa concezione del ruolo della Regione nel periodo di vigenza del piano di rientro e della gestione commissariale. Tale ruolo non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. 8.– Anche la questione promossa nei confronti dell'art. 1, comma 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alle materie «produzione e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 1,

comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), è fondata. La disposizione impugnata, al dichiarato fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale. Tale unilaterale perimetrazione incide, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio». L'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239 del 2004, richiamato nella motivazione del ricorso e da ritenersi norma interposta, stabilisce che le determinazioni inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, siano adottate dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate. Alla stregua della menzionata disposizione, difatti, «[s]ono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi [...]». Fra tali compiti e funzioni rientrano, da una parte, «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» (lettera g) e, dall'altra, «l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia» (lettera l). Alla luce del descritto quadro normativo, lo Stato e la Regione esercitano, quindi, le rispettive funzioni attraverso lo strumento dell'intesa in senso forte, in conformità al principio di leale collaborazione. La preclusione imposta su alcune aree unilateralmente dal legislatore regionale contrasta con il suddetto principio «che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative» (sentenza n. 117 del 2013). Per quanto più specificamente attiene alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, parimenti oggetto di divieto da parte della legge in esame, questa Corte ha già avuto modo di esaminare, da ultimo con la sentenza n. 131 del 2016, norme statali che disciplinano la realizzazione di tali infrastrutture, subordinandole all'intesa con le Regioni (fra esse lo stesso art. 1, comma 7, lettera n, della legge n. 239 del 2004, su cui si è pronunciata la sentenza n. 117 del 2013), e le ha qualificate come norme recanti principi fondamentali della materia. In tal senso, con riguardo agli artt. 1, commi 7, lettera g, e 8, lettera b, numero 2, della medesima legge n. 239 del 2004 e all'art. 52-quinquies del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)», si è pronunciata la sentenza n. 182 del 2013. Le norme interposte evocate dal Presidente del Consiglio dei ministri «ridefiniscono, “in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione” delle opere, “in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario” [...], ma anche in relazione “ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione [...]” (sentenza n. 117 del 2013)» (sentenza n. 39 del 2017). Deve dunque essere condivisa la censura del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ritiene che la norma impugnata costituisce una preclusione di principio al confronto e, in quanto tale, vanifica in radice la bilateralità della procedura d'intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione. L'unilateralità della procedura adottata dalla resistente rende infondata anche l'eccezione secondo cui la legge regionale non avrebbe introdotto «limitazioni alla localizzazione», bensì meri «criteri di localizzazione», ancorché formulati «in negativo». Anche i criteri di localizzazione, infatti, devono essere condivisi con lo Stato e non essere predeterminati in questo modo dal legislatore regionale. Neppure può ragionevolmente sostenersi che l'intesa con lo Stato possa intervenire – ove in ipotesi quest'ultimo ritenesse condivisibile la scelta della Regione – dopo l'emanazione della disposizione contestata. Dunque, l'art. 1, comma 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alle materie di potestà concorrente precedentemente richiamate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017».

La legge è stata conseguentemente variata con le modifiche introdotte dalla citata sentenza della Corte.

Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 2017

Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania](#)

Testo unificato delle seguenti proposte di legge:

- “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo” ad iniziativa dei Consiglieri Alberico Gambino e Maria Antonietta Ciaramella acquisita dal Consiglio Regionale in data 16 luglio 2015 con il n. 8 del registro generale;
- “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania” ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale acquisita dal Consiglio Regionale in data 14 novembre 2016 con il n. 371 del registro generale;
- “Azioni regionali volte alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del bullismo” ad iniziativa dei Consiglieri Carlo Iannace, Maurizio Petracca e Maria Ricchiuti acquisita dal Consiglio Regionale in data 24 novembre 2016 con il n. 379 del registro generale;

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 635 giorni.

Il termine «bullismo», dall'inglese bullying, definisce una serie di comportamenti con cui qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un'altra persona e dominarla. È una condotta che si traduce in vessazioni e abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, rivolti a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro.

La legge, attraverso la promozione di azioni mirate di prevenzione e contrasto al bullismo, punta a fornire ai minori e alle loro famiglie adeguati strumenti di conoscenza del fenomeno perché possano riconoscerlo e intervenire in modo corretto, con l'ausilio di interlocutori competenti a operare sia in favore della vittima sia verso l'autore dei comportamenti offensivi.

La norma è composta da 10 articoli

Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017

“Sistema di Protezione Civile in Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Sistema di Protezione Civile in Campania](#)

Testo unificato delle seguenti proposte di legge:

- “Sistema regionale di Protezione Civile” ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino acquisita dal Consiglio Regionale in data 17 luglio 2015 con il n. 17 del registro generale;
- “Riordino Protezione Civile regionale” ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Rosa D’Amelio acquisita dal Consiglio Regionale in data 7 settembre 2016 con il n. 340 del registro generale;

Proposte di legge assegnate alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 634 giorni.

La norma, ha lo scopo di regolamentare la Protezione Civile campana, in modo tale da creare una rete che dalla Sala Operativa regionale si ramifichi sul territorio attraverso Sale Operative Provinciali le quali dovranno ricevere, analizzare e modulare tutte le informazioni ed i dati relativi agli eventuali eventi calamitosi, attraverso il coordinamento delle associazioni di volontariato locale e secondo quanto stabilito dall’art.14 della legge 225 del 1992 supervisionati dal Prefetto territorialmente competente.

La legge detta norme in materia di organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l’utilità sociale e salvaguardandone l’autonomia.

La norma è composta da 17 articoli

Legge Regionale n. 13 del 22 maggio 2017

“Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania](#)

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D’Amelio, Carlo Iannace e Tommaso Amabile.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 27 ottobre 2015 con il n. 82 del registro generale.

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 553 giorni.

Il Servizio di Sociologia del territorio, nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo sociale e scolastico, intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche rappresentando un reale cambiamento di prospettiva dell’impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative efficaci.

La legge ha come obiettivo l’istituzione nella Regione Campania del Servizio di Sociologia del Territorio per garantire ai cittadini l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche affidando ai comuni in forma singola o associata l’organizzazione nell’ambito dei Piani sociali di zona con la presenza di almeno un operatore sociologo;

La norma è composta da 6 articoli

Occorre evidenziare che Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, c. 3° e 4°, lett. a), 2, c. 1°, 3 e 4, della norma con sentenza n. 147/2018 decisa in data 22/05/2018 e depositata l’11/07/2018.

La Corte ha stabilito nella citata sentenza:

- 1.** *Con ricorso notificato il 21 luglio 2017, depositato in cancelleria il 28 luglio 2017 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a); 2, comma 1; 3 e 4, della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania).*
- 1.1.** *Il ricorrente, dopo aver analizzato il contenuto degli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma l, e 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi, ritiene che questi, ponendosi in contrasto con le norme interposte di cui all’art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale) e di cui all’art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), violino il principio fondamentale della legislazione che riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali nella materia delle «professioni», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia, al riguardo, che questa Corte ha costantemente affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle*

Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Inoltre, a parere del ricorrente, le norme impugnate, attribuendo ai sociologi lo svolgimento, in via esclusiva, di attività che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 riserva, invece, alla professione di assistente sociale, violerebbero anche i principi di «razionalità» e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 3 e 97 Cost. Infine, dopo aver rilevato che la figura dell'operatore sociologo non risulta contemplata nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali» del 31 marzo 1999 (che disciplina, ai sensi dell'art. 1, il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, escluso solo quello con qualifica dirigenziale, del comparto Regioni e Autonomie locali), il ricorrente sostiene che le norme impugnate, introducendo una nuova disciplina dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile tramite i contratti collettivi, violerebbero anche l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile».

1.2. *Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, sostenendo che tale disposizione, secondo cui l'amministrazione regionale provvede agli oneri conseguenti all'istituzione del «Servizio di sociologia del territorio» con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona, non contiene alcuna quantificazione di tali oneri di spesa, ponendosi, conseguentemente, in contrasto con l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), a tenore del quale «[l]e leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali», e con il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. A conforto di tale tesi, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 181 del 2013 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che non quantificava gli oneri finanziari derivanti dalla sua applicazione, ha affermato che il comma 1 dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 specificativo «del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita». In proposito, il ricorrente evidenzia, inoltre, che la Corte ha, più volte, precisato che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 359 del 2007), chiarendo che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008).*

2. *Il 10 agosto 2017 la Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso, senza, tuttavia, motivare al riguardo. Successivamente, il 27 aprile 2018, la difesa regionale ha depositato una memoria, affermando, in particolare, l'inammissibilità delle censure relative all'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 e, comunque, l'infondatezza delle questioni.*

2.1. *A fondamento della dedotta inammissibilità, la difesa della Regione eccepisce che le previsioni dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 non implicherebbero, in alcun modo, considerate ex se, che l'espletamento del nuovo servizio regionale debba essere svolto da un operatore sociologo piuttosto che da un assistente sociale.*

2.2. *Nel merito, la Regione Campania ritiene infondate tutte le censure avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le norme impugnate, a parere della difesa regionale, non istituirebbero, infatti, una nuova figura professionale, limitandosi a prevedere, nell'ambito del sistema dei servizi sociali regionali, il «Servizio di sociologia del territorio», al solo scopo di garantire ai cittadini un più efficace accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche. Più precisamente, la Regione Campania avrebbe inteso istituire il Servizio di sociologia del territorio per ciascun ambito territoriale e, in un'ottica di efficienza, avrebbe previsto in esso la presenza di almeno un operatore sociologo. Nessuna nuova professione verrebbe, quindi, istituita dalle norme impugnate, come comprovato dalla circostanza che le disposizioni censurate non individuano per l'operatore sociologo né un percorso professionale, né un percorso formativo, né stabiliscono requisiti o criteri specifici volti*

a consentire l'accesso alle relative mansioni. La difesa regionale ritiene insussistente anche l'asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'«ordinamento civile». La legge regionale, ad avviso della parte resistente, non conterrebbe, infatti, alcuna regolamentazione di istituti tipici del rapporto di lavoro. In particolare, la Regione evidenzia che il mancato riferimento al profilo del sociologo nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), comparto Regioni ed Autonomie locali, del 31 marzo del 1999, che disciplina il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, non assume alcun rilievo nel caso, in quanto i profili professionali sono indicati, per ciascuna categoria, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo.

A parere della Regione, infine, sarebbe infondato anche il motivo di ricorso con cui si denuncia l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, per l'asserito contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., con riferimento alla norma interposta di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ciò in quanto il legislatore regionale avrebbe espressamente previsto, nell'impugnata disposizione, che dall'attuazione della legge reg. n. 13 del 2017 non derivino ulteriori oneri e spese a carico del bilancio regionale, stabilendo che all'esecuzione della legge si provveda con le risorse già stanziare e disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona.

Considerato in diritto

- 1.** *Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a); 2, comma 1; 3 e 4, della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania). Il ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate di cui agli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, e 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi, contrastando con le norme statali previste dall'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), violino il principio fondamentale della legislazione statale che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di «professioni», riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, nonché, attribuendo ai sociologi lo svolgimento, in via esclusiva, di compiti e attività operative che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 riserva, invece, alla professione di assistente sociale, violino i principi di razionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Le dette norme, inoltre, ad avviso del ricorrente, disciplinando rapporti di diritto privato regolati dal codice civile tramite i contratti collettivi, violerebbero anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 4 della medesima legge reg. Campania n. 13 del 2017, ritenendo che questa disposizione, secondo cui l'amministrazione regionale provvede agli oneri conseguenti all'istituzione del «Servizio di sociologia del territorio» con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona, non quantificando gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, si ponga in contrasto con l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), a tenore del quale «[l]e leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali», violando così il principio di copertura finanziaria stabilito dall'art. 81, terzo comma, Cost. La mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della nuova legge regionale renderebbe, infatti, a parere del ricorrente, assolutamente inadeguato il rinvio, contenuto nella norma impugnata, alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona, in quanto gli oneri conseguenti all'applicazione della legge potrebbero essere di entità superiore alla capienza delle risorse disponibili.*
- 2.** *La Regione Campania si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 e, comunque, la non fondatezza di tutte le questioni sollevate.*

3. *Deve, innanzitutto, essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale, in quanto tale eccezione, fondata sull'assunto che l'espletamento del nuovo servizio regionale possa essere svolto, indifferentemente, da un assistente sociale piuttosto che da un operatore sociologo, riguarda, in realtà, il merito delle questioni in esame. Ciò in quanto l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, elencando i compiti e le attività del Servizio di sociologia del territorio, appare indispensabile, nell'economia del testo normativo, per ricostruire le funzioni assegnate ai sociologi e oggetto delle censure.*
4. *Le questioni possono essere esaminate nell'ordine risultante dal ricorso.*
5. *Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 non sono fondate con riferimento ai parametri costituzionali evocati, anche se va dichiarata comunque l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come di seguito specificato. Invero, questa Corte, con orientamento ormai costante, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 98 del 2013). Nel caso in esame, però, le norme impugnate non introducono alcuna nuova figura professionale, limitandosi ad istituire un nuovo servizio sociale regionale, il Servizio di sociologia del territorio, da garantire in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo. Inoltre, l'art. 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 precisa che l'istituto Servizio di sociologia del territorio si avvale per «lo svolgimento delle proprie funzioni di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge», facendo inequivoco rinvio alla disciplina statale vigente in materia. Sotto altro profilo, neppure potrebbe ritenersi che le disposizioni impugnate attribuiscono ai sociologi funzioni che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 assegna, invece, alla professione di assistente sociale. L'intervento «per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio» è, infatti, attribuito dalla disciplina statale agli assistenti sociali, ma ciò non esclude, evidentemente, che, in una ottica professionale diversa, possano intervenire nella medesima situazione, data la genericità della previsione normativa, anche altri professionisti. Questa necessaria (e indispensabile) interferenza di funzioni tra professioni è, d'altronde, riconosciuta anche dalla recente legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) che, all'art. 5, istituendo l'area delle professioni sociosanitarie, indica la necessità di individuare «nuovi profili professionali sociosanitari», che «non trovino rispondenza in professioni già riconosciute», e riconduce nella detta area i «preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale». L'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della impugnata legge regionale possono, quindi, essere intesi come volti semplicemente ad assicurare ai cittadini della Regione Campania una serie di servizi specifici della professione del sociologo, senza interferire in alcun modo nell'ambito delle competenze attribuite a questo dalla disciplina statale. Alla luce di tali considerazioni appaiono infondate anche le dedotte violazioni del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. Ciò in quanto nessuna violazione dei detti principi può discendere dalle norme denunciate che, come rilevato, non disciplinano una professione, ampliandone o restringendone le attività di spettanza, ma si limitano ad istituire un servizio regionale aperto anche ai laureati in sociologia. Né, infine, ricorrono, nel caso, gli estremi di una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. Le disposizioni impugnate non contengono, infatti, alcuna statuizione volta a regolamentare istituti tipici riconducibili alla materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa statale. Peraltro, nessun pregio potrebbe attribuirsi al fatto*

che l'operatore sociologo non risulti contemplato tra le figure professionali prese in considerazione dal CCNL Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, in quanto le relative previsioni non hanno carattere tassativo.

- 6. Nondimeno, come si è detto, la questione avente ad oggetto l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 è fondata con riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. L'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, inserito nel Titolo V della stessa legge (La copertura finanziaria delle leggi), dispone, in relazione agli oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, che: «[l]e leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Detta disposizione, specificativa del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita. Dall'esame della disposizione impugnata si evince, con chiarezza, che la norma scrutinata non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della legge reg. Campania n. 13 del 2017. Né potrebbe ritenersi che la legge in questione non implichi nuove e maggiori spese, come invece sostenuto dalla difesa regionale, considerato che questa istituisce un nuovo servizio sociale regionale, il Servizio di sociologia del territorio, di cui garantisce l'attivazione, in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo. Neppure, in assenza della quantificazione della spesa, potrebbe considerarsi adeguato il rinvio fatto dalla norma censurata alle risorse disponibili per la realizzazione dei piani sociali di zona «nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019». Ciò in quanto, evidentemente, l'ammontare della spesa potrebbe essere superiore a quello delle risorse disponibili. Dunque, l'art. 4 della legge reg. Campania n. 13 del 2017 contrasta con l'art. 81, terzo comma, Cost. e, pertanto, ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.*
- 7. Va rilevato che tutte le disposizioni della legge reg. Campania n. 13 del 2017, compresi gli artt. 5 e 6 non impugnati, recanti, rispettivamente, le disposizioni transitorie e quelle di disciplina dell'entrata in vigore della legge, sono funzionali all'istituzione del Servizio di sociologia del territorio e all'inserimento di tale servizio nell'ambito dei piani sociali di zona. Ne deriva l'inscindibile connessione esistente tra l'art. 4 e tutte le altre disposizioni della legge reg. Campania n. 13 del 2017, insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento, per cui l'illegittimità costituzionale del primo deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).*

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania);*
- 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018

Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 14

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 16.099,60”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 16.099,60](#)

Disegno di legge di iniziativa del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e dell’assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 8 marzo 2017 con il n. 418 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 54 giorni.

La legge è relativa al debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 8.049,80 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alle deliberazioni 15 aprile 2016, n. 1 e 20 luglio 2016, n. 2 del Commissario ad acta Bruno Melchiorre, delegato dal prefetto di Salerno con nota prot. n. 85543/2015/Gab del 4 novembre 2015 per l’esecuzione della sentenza n. 1461 del TAR Salerno Sezione II depositata in data 31 luglio 2014, e il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 8.049,80 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alle deliberazioni 15 aprile 2016, n. 1 e 20 luglio 2016, n. 2 del Commissario ad Acta Nicoletta Anastasio, delegato dal prefetto di Salerno con nota prot. n. 85538/2015/Gab del 5 novembre 2015 per l’esecuzione della sentenza n. 1460 del Tar Salerno Sezione II depositata in data 31 luglio 2014 sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 15

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 5.280,57”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 5.280,57](#)

Disegno di legge di iniziativa del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e dell’assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 14 marzo 2017 con il n. 420 del registro

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 54 giorni.

La legge è relativa al derivante debito fuori bilancio, derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell’allegato “A” nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione 20 ottobre 2016, n. 1 del Commissario ad acta Anna Ficuciello, delegata dal prefetto di Napoli con decreto prefettizio n. 155298 del 13 settembre 2016 per l’esecuzione delle sentenze n. 1630 del 10 ottobre 2012 del Tribunale di Benevento e n. 2622/2016 del 20 maggio 2016 del Tar Campania IV Sezione 07/2014, e riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 16

“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 22 maggio 2017

[Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale](#)

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Aniello Fiore, Luigi Bosco, Tommaso Casillo, Vincenzo Maraio, Maurizio Petracca, Alfonso Piscitelli, Francesco Moxedano, Mario Casillo, Gianluca Daniele e Michele Schiano di Visconti.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 16 settembre 2016, con il n. 350 del registro generale.

Assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e III e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

La legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

La legge regionale si compone di 21 articoli.

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 17

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 5.595,20”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 22 giugno 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 5.595,20](#)

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale - Assessori Lidia D'Alessio e Sonia Palmeri.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 5 aprile 2017, con il n. 432 del registro generale.

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 giugno 2017

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 68 giorni.

Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 5.595,20 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria con sentenza n. 1118/2015, riassuntivamente descritto nell'Allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2017, n. 167, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli.

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 18

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo euro 26.249,34”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 22 giugno 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 26.249,34](#)

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale - Assessori Lidia D'Alessio e Chiara Marciani.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 13 aprile 2017, con il n. 435 del registro generale.

Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 giugno 2017

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 60 giorni.

Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 26.249,34 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione 29 novembre 2016, n. 1 del Commissario ad Acta dott.ssa Agnese Iardino, nominata con decreto prefettizio n. 109002/Gab/Pers.Pref. per l'esecuzione della sentenza n. 413/2016 del TAR Campania – VII Sezione, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 19

“Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 22 giugno 2017

[Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio](#)

Disegno di legge ad iniziativa del Vice Presidente della Giunta regionale Fulvio Bonavitacola.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2017, con il n. 428 del registro generale.

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

La legge disciplina la semplificazione dei testi normativi e dei procedimenti amministrativi che è tra gli obiettivi dell'Amministrazione regionale. La legislazione in materia di Governo del territorio necessita di urgenti interventi di aggiornamento e miglioramento delle procedure. Nelle more della definizione di un Testo unico in materia urbanistica, la norma intende dettare disposizioni operative uniformi per il territorio regionale

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 74 giorni.

La legge regionale si compone di 7 articoli.

Occorre evidenziare che Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della norma con sentenza n. 140/2018 decisa in data 05/06/2018 e depositata il 05/07/2018.

La Corte ha stabilito nella citata sentenza:

1. *Con ricorso spedito per la notificazione il 21 agosto 2017 e depositato il successivo 22 agosto (reg. ric. n. 56 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato nella materia «governo del territorio» – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio).*
 - 1.1. *Il ricorrente premette che il comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 19 del 2017 prevede che, al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, «adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001». Tali linee guida sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, «con riferimento a quanto previsto dal comma 2» (secondo periodo). L'impugnato comma 2 dello stesso art. 2 stabilisce quindi che, «[f]erma restando l'autonoma valutazione dei Consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee*

guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti: a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico; c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare; d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza; e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio; f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare; g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno); h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'articolo 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001». Il ricorrente rammenta che l'art. 31 (rubricato: «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali») del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», dopo avere definito, al comma 1, gli «interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire», dispone che: l'amministrazione comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, «ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione» (comma 2); se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione, «il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune» (comma 3); l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire «costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari» (comma 4); per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, «l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune» (comma 6). Il ricorrente evidenzia poi, in particolare, la disposizione del comma 5 dell'art. 31 del d.P.R. n. 31 del 2001 – «espressamente richiamato nella legge regionale [...] a fondamento delle linee guida per le “misure alternative alla demolizione degli immobili”» abusivi – secondo cui «[l']opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico». Da tale disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, che la possibilità di non demolire l'opera acquisita è contemplata «in via del tutto eccezionale ed in deroga alla doverosa conclusione demolitoria» ed è «un'ipotesi ammessa nei soli limiti indicati dalla normativa statale», giacché l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile non demolito «si atteggia come una sanzione impropria, preordinata principalmente alla demolizione dello stesso». A tale proposito, il ricorrente asserisce che il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che la sanzione amministrativa della demolizione costituisce un'attività vincolata diretta a ristabilire la legalità mediante il ripristino di una situazione di fatto conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

1.1.1. Tenuto conto di ciò, l'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 violerebbe, anzitutto, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente». A proposito di tale violazione, il ricorrente afferma che la disposizione impugnata, col prevedere, alla lettera c), la regolamentazione, da parte dei Comuni, della locazione e dell'alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolirli, sembra prefigurare, anche alla luce delle successive lettere da d) a h), «una sorta di prelazione nell'assegnazione o nell'alienazione degli immobili acquisiti dagli stessi occupanti, anche nel caso in cui i medesimi occupanti siano stati anche gli autori dell'illecito edilizio sanzionato con la demolizione». Sempre ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, «[l']accorpamento di argomenti assolutamente eterogenei tra i contenuti degli atti di indirizzo comunali previsti alle [...] lettere a), b), e c)» indurrebbe a ritenere «che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinino il venir meno della pretesa demolitoria, a prescindere dalle necessarie valutazioni di cui all'art. 31, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». Secondo il ricorrente, in definitiva, a fronte di una disciplina statale in base alla quale la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune «costituisce la doverosa risposta sanzionatoria per reprimere l'illecito», salve le sole ipotesi previste dal comma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, con la disposizione impugnata «si ha che il bene, una volta acquisito al patrimonio comunale, non viene demolito, ma assegnato, sulla base di una apposita procedura, agli stessi occupanti, a prescindere che questi siano anche gli autori dell'illecito e senza l'effettiva verifica sulla ricorrenza delle circostanze previste, solo in via eccezionale, nel citato art. 31, comma 5». Il ricorrente conclude sul punto affermando che, in tale modo, la disposizione impugnata «incide, sminuendone la portata deterrente e repressiva, sulle norme statali poste a tutela dell'ambiente, violando la competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione». Sempre con riguardo alla violazione di tale parametro, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma inoltre che le lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 2 della legge reg. Campania n. 19 del 2017 realizzerebbero, «nella sostanza, un effetto analogo a quello di un "condono edilizio straordinario", in quanto consent[ono] che immobili abusivi siano "regolarizzati" e assegnati agli autori degli abusi stessi». A questo proposito, il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 233 del 2015 (in particolare, il punto 3.1. del Considerato in diritto), in cui si chiarisce, tra l'altro, che «esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale»; ciò che, invece, si verificherebbe con l'impugnato art. 2, comma 2.

1.1.2. Tale disposizione violerebbe, «in ogni caso», l'art. 117, terzo comma, Cost..

Secondo il ricorrente, come sarebbe reso evidente dalla stessa rubrica dell'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017 («Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi»), tale intervento legislativo si collocerebbe nell'ambito materiale di legislazione concorrente del governo del territorio, comprensivo, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività. Essa contrasterebbe, tuttavia, con i principi fondamentali del d.P.R. n. 380 del 2001, cui, a norma degli artt. 1 e 2, commi 1 e 3, dello stesso testo unico dell'edilizia, le Regioni devono attenersi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente. In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che, mentre i commi da 3 a 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 configurano l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune «come una sanzione impropria, preordinata principalmente alla demolizione dello stesso», secondo l'impugnato art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017, viceversa, l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale «determinano [...] un sostanziale venire meno della pretesa demolitoria, a prescindere dalle valutazioni richieste dalla normativa statale, ex art. 31, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in ordine all'esistenza "di prevalenti interessi pubblici" alla conservazione dell'opera abusiva e all'accertamento che la stessa "non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, o del rispetto dell'assetto idrogeologico"». Inoltre, le lettere c) e d) dell'impugnato comma 2 produrrebbero, «nella sostanza, un effetto analogo a quello di un "condono edilizio straordinario", in

quanto si consente che immobili abusivi siano “regolarizzati” e assegnati agli autori degli abusi stessi, con evidente elusione dei limiti della potestà legislativa concorrente della Regione (Corte Cost. n. 233/2015 cit.)».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene non si possa ragionevolmente sostenere che l'applicabilità della normativa statale sulla repressione degli abusi edilizi sia, nella sostanza, subordinata alla previa valutazione discrezionale del competente ufficio comunale in ordine alla sussistenza di un perdurante interesse pubblico alla rimessione in pristino rispetto all'affidamento dell'immobile abusivo al privato, atteso che l'interesse di questi al mantenimento dello stesso è recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio (è nuovamente citata la sentenza n. 233 del 2015). Ciò in quanto – sempre ad avviso del ricorrente l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce un'attività vincolata dell'amministrazione, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, tanto che, ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Da ciò il contrasto della disposizione impugnata con l'art. 117, terzo comma, Cost.

1.2. Quanto alla seconda delle disposizioni impuginate, l'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. Campania n. 19 del 2017, inserisce, dopo il comma 4-bis dell'art. 44 della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), un comma 4-ter, il quale dispone che, «[n]ei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento». Il ricorrente afferma che tale disposizione contrasta con l'art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001, «che limita, invece, gli interventi edilizi realizzabili in assenza di pianificazione generale e attuativa e che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio».

1.2.1 L'impugnato art. 4, comma 1, lettera e), «risultando non conforme alla citata legislazione di settore», violerebbe, anzitutto, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Sarebbe infatti evidente che gli ampliamenti da esso consentiti «introducono un'indebita estensione della potestà legislativa regionale, in violazione dell'anzidetto parametro costituzionale, e sono idonei, tra l'altro, a realizzare una disparità di trattamento di situazioni analoghe sul territorio, atteso che, ciò che è stato escluso a livello nazionale dal testo unico in materia di edilizia, verrebbe [...] consentito [...] per la sola Regione Campania».

1.2.2. Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, inoltre, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali contenuti nel d.P.R. n. 380 del 2001 – ai quali i legislatori regionali si dovrebbero attenere a norma degli artt. 1 e 2, commi 1 e 3, dello stesso t.u. edilizia – «eccede dalla sfera di competenza regionale concorrente in materia di “governo del territorio”». A tale proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la sentenza di questa Corte n. 84 del 2017, in cui è stato statuito che i limiti all'edificazione nelle cosiddette “zone bianche”, previsti dall'art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001, hanno «le caratteristiche intrinseche del principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio» e sottolinea come gli stessi costituiscano dei «limiti minimi, derogabili dalle regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela», come riconosciuto dalla stessa sentenza n. 84 del 2017, nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 marzo 2010, n. 1461.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o non fondate.

3. È intervenuta l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate fondate.

4. In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria illustrativa.

4.1. La Regione resistente ribadisce, in primo luogo, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017.

4.1.1 Con riguardo all'inammissibilità di esse, la Regione Campania rappresenta la necessità che il giudizio di legittimità costituzionale, anche in via principale, abbia a oggetto questioni «concrete e non [...] ipotetiche o astratte o premature». Sulla base di tale premessa, la stessa Regione, considerato che l'impugnato art. 2, comma 2, «riguarda l'adozione di linee guida per atti comunali meramente facoltativi, e quindi ipotetici ed eventuali, di cui non è dato ipotizzare [...]»

alcuna lesione delle competenze legislative statali», eccipisce che «risulta precluso impugnare una legge lamentando la mera possibilità che un atto attuativo della legge medesima possa contrastare, eventualmente ed ipoteticamente, con l'art. 117 della Costituzione».

4.1.2 *Con riguardo all'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017, la Regione nega che tale disposizione si ponga in contrasto con gli invocati parametri costituzionali.*

4.1.2.1. *Quanto, in primo luogo, all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il denunciato vulnus a tale parametro sarebbe palesemente insussistente, in quanto la legge reg. Campania n. 19 del 2017 atterrebbe all'urbanistica e all'edilizia, che, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, dovrebbero essere ricondotte alla materia «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e non alla materia «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La Regione Campania aggiunge che, in ogni caso, la disposizione impugnata non modifica in peius il livello di tutela assicurato dall'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001.*

4.1.2.2. *Quanto all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione Campania deduce anzitutto che il potere delle Regioni di adottare atti di indirizzo nella materia urbanistico-edilizia sarebbe stato riconosciuto dalla Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 84 del 2017). La mancata impugnazione del comma 1 dell'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017 confermerebbe, del resto, che neppure il ricorrente dubita dell'esistenza di tale potere.*

Ciò precisato, la Regione resistente sottolinea le previsioni sia di tale comma, là dove stabilisce l'adozione di linee guida non vincolanti a supporto dei Comuni nella regolamentazione e attuazione di misure alternative alla demolizione, «ai sensi dell'art. 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001», sia dell'impugnato comma 2, là dove dispone che gli atti regolamentari e d'indirizzo che gli stessi Comuni potranno approvare avvalendosi delle linee guida siano adottati «in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia».

L'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017 prevederebbe quindi soltanto l'adozione, da parte della Regione, di un atto orientativo, di indirizzo, privo di portata normativa e sprovvisto, perciò, del potere di condizionare i Comuni; i quali potranno decidere di seguire i criteri elencati alle lettere da a) ad h) dell'impugnato comma 2 – dettati per esigenze di omogeneità nel territorio regionale – oppure di compiere delle scelte autonome, difforni dalle linee guida regionali.

Dal tenore letterale del comma impugnato emergerebbe dunque che esso non impone alcun comportamento in contrasto con la normativa nazionale, in particolare, con il d.P.R. n. 380 del 2001, ma si limita a prevedere una facoltà, in capo ai Comuni, di adottare atti regolamentari coerenti con le linee guida.

Né l'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017 configurerebbe un condono straordinario, giacché tale disposizione, là dove fa riferimento alla locazione e all'alienazione degli immobili – che sarebbero pacificamente consentite –, «non contempla alcuna regolarizzazione in favore dell'autore dell'illecito».

Sarebbe, altresì, palesemente infondata la tesi del ricorrente secondo cui lo stesso art. 2 escluderebbe la demolizione indipendentemente dalle valutazioni richieste, a tale fine, dall'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che questo parametro interposto è espressamente richiamato dal medesimo art. 2. La Regione resistente rappresenta infine che, in attuazione di tale articolo, la Giunta regionale della Campania, con la delibera 6 febbraio 2018, n. 57, ha approvato le «Linee guida relative ai problemi dell'abusivismo edilizio». La stessa Regione sottolinea che in esse si ribadisce la mancanza di «precettività e vincolatività» e se ne conferma la coerenza con la normativa statale di principio, in particolare, con l'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001. Tale disposizione, peraltro, «non offre una elencazione dei “prevalenti” interessi pubblici, la cui concreta determinazione è rimessa, per legge, in forma esclusiva e discrezionale, al Consiglio Comunale».

4.2. *La Regione resistente, deduce, in secondo luogo, l'«improcedibilità» del ricorso per la parte relativa all'impugnazione dell'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. Campania n. 19 del 2017. Nell'affermare l'infondatezza della questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione regionale afferisce alla materia «governo del territorio», la Regione Campania rappresenta che il comma 4-ter dell'art. 44 legge reg. Campania n. 16 del 2004, aggiunto dall'impugnato art. 4, comma 1, lettera e), è stato abrogato dall'art. 14, comma 2, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), e «non risulta avere avuto applicazione nel periodo della sua vigenza».*

5. Il 30 maggio 2018, la Regione Campania ha depositato nella cancelleria della Corte costituzionale due note (numeri 344158 e 344256 del 29 maggio 2018) della Direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, in cui si attesta che, dall'esame delle banche dati, erano quindici i Comuni della Regione Campania che, nel periodo della vigenza della disposizione impugnata, risultavano sprovvisti di pianificazione urbanistica; tali quindici Comuni, espressamente indicati, attestano di non avere rilasciato, nello stesso periodo, titoli abilitativi in base alla disposizione impugnata.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
2. In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio spiegato dall'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili» (da ultimo, sentenza n. 170 del 2017, punto 3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 110 e n. 63 del 2016, n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015).
3. Il ricorrente impugna, anzitutto, l'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017.
 - 3.1. Il comma 1 di tale articolo prevede che, al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale «adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001» (primo periodo). Tali linee guida sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, «con riferimento a quanto previsto dal comma 2» (secondo periodo). L'impugnato comma 2 stabilisce quindi che, «[f]erma restando l'autonoma valutazione dei Consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti: a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico; c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare; d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza; e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio; f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare; g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno); h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'articolo 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001».
 - 3.2. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'impugnato comma 2, prevedendo che i Comuni della Regione Campania possano non demolire gli immobili abusivi acquisiti al proprio patrimonio a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione – in particolare, che possano locarli o alienarli, anche agli occupanti (e anche quando questi siano i responsabili dell'abuso) – indipendentemente dalla verifica delle circostanze in

presenza delle quali l'art. 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», consente di non procedere alla demolizione degli stessi, violerebbe: l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché «incide, sminuendone la portata deterrente e repressiva, sulle norme statali poste a tutela dell'ambiente»; l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasta con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» stabilito dall'art. 31, commi da 3 a 6, d.P.R. n. 380 del 2001, i quali «configura[no] l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo come una sanzione [...] preordinata principalmente alla demolizione dello stesso». Sempre ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'impugnato comma 2 e, in particolare, le disposizioni delle lettere c) e d), dello stesso, sarebbero in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., anche perché «realizza, nella sostanza, un effetto analogo a quello di un "condono edilizio straordinario", in quanto consente che immobili abusivi siano 'regolarizzati' e assegnati agli autori degli abusi stessi».

3.3. La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità di tali questioni perché «ipotetiche o astratte o premature». Secondo la Regione, in particolare, considerato che la disposizione impugnata «riguarda l'adozione di linee guida per atti comunali meramente facoltativi, e quindi ipotetici ed eventuali, di cui non è dato ipotizzare [...] alcuna lesione delle competenze legislative statali», sarebbe «precluso impugnare una legge lamentando la mera possibilità che un atto attuativo della [...] medesima possa contrastare, eventualmente ed ipoteticamente, con l'art. 117 della Costituzione».

L'eccezione non è fondata.

Deve anzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Campania, le qualificazioni di questione ipotetica, questione astratta e questione prematura sono state elaborate e utilizzate da questa Corte esclusivamente con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale e non anche in via principale; segnatamente, in relazione al requisito della rilevanza delle questioni incidentali, requisito per cui si richiede che esse abbiano a oggetto disposizioni effettivamente (e non solo eventualmente o solo successivamente) applicabili nel giudizio a quo. In secondo luogo, diversamente da quanto affermato dalla Regione resistente, nel ricorso è lamentata la violazione dell'art. 117 Cost. non da parte degli atti regolamentari o di indirizzo che i Comuni campani potranno eventualmente approvare in attuazione dell'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017, ma da parte di questa stessa disposizione. Né è possibile dubitare dell'interesse dello Stato all'impugnazione di essa. La previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale della Campania, di linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi, con riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'impugnato comma 2, aventi la funzione di fornire criteri che possano orientare i Comuni nell'esercizio della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta dall'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, appare potenzialmente idonea a recare un vulnus alle invocate competenze statali in materia.

3.4 La risoluzione del merito delle questioni sopra indicate richiede, preliminarmente, di individuare l'ambito materiale cui la disposizione impugnata deve essere ricondotta.

Il comma 2 dell'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017 riguarda – come esplicitamente risulta dalla rubrica («Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi»), oltre che dal contenuto di tale articolo – interventi edilizi, qualificati, dalla stessa disposizione regionale, «abusivi», e in particolare fa riferimento alla disciplina della demolizione o, «alternativamente», della conservazione di essi.

Ne consegue che viene in rilievo «l'insegnamento costante di questa Corte secondo cui l'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 68 del 2018, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 84 del 2017). La sentenza n. 233 del 2015, in particolare, ha ascrivito alla materia «governo del territorio» una disciplina regionale attinente alla esclusione della sanzione della demolizione (nonché della «sucedanea acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale, in caso di inadempimento dell'ordine di demolizione») di opere e interventi edilizi abusivi (punto 3.1. del Considerato in diritto). In tale «materia di legislazione concorrente [...] lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio» (sentenza n. 84 del 2017, punto 7. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 233 del 2015).

3.5 Individuato nel «governo del territorio» l'ambito materiale cui va ascrivito l'impugnato comma 2 dell'art. 2 legge reg. Campania n. 19 del 2017, deve ora essere esaminata la censura con cui il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., il contrasto di tale comma

con il principio fondamentale, stabilito dall'art. 31, commi da 3 a 6, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolirlo si «configura come una sanzione [...] preordinata principalmente alla demolizione dello stesso».

La questione è fondata.

3.5.1. *Ai fini dello scrutinio della stessa, è anzitutto necessario considerare, nel più ampio contesto dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6, invocati dal ricorrente a parametro interposto, e valutare se esso sia qualificabile come principio fondamentale della materia «governo del territorio».*

3.5.1.1. *Inserito nel Capo II (intitolato «Sanzioni») del Titolo IV (intitolato «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni») del d.P.R. n. 380 del 2001, il citato art. 31 appresta l'apparato sanzionatorio per le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia – segnatamente, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso – prevedendo, di conseguenza, le sanzioni più rigorose. Per cogliere appieno la funzione assegnata a tali sanzioni, è utile ricostruire le due fasi in cui l'irrogazione delle stesse si articola. Nella prima fase – disciplinata dal comma 2 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 – il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, notifica al proprietario e al responsabile dell'abuso l'ingiunzione a demolire le opere (o a rimuovere gli effetti degli interventi posti in essere senza la realizzazione di trasformazioni fisiche), indicando l'area che, in caso di inottemperanza all'ordine, sarà acquisita al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3.*

A tale riguardo, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la recente sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, ha affermato il principio di diritto che il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, «per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso». Tale principio «non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino» (nello stesso senso, successivamente, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 dicembre 2017, n. 5788). Il menzionato potere di repressione degli abusi edilizi non è soggetto a termini di decadenza o di prescrizione (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 5 gennaio 2015, n. 13). Quanto alle caratteristiche della sanzione amministrativa della demolizione, il Consiglio di Stato ha affermato che essa «ha ad oggetto esclusivamente la res abusiva; non consiste in una misura afflittiva volta a punire la condotta illecita bensì a ristabilire l'equilibrio urbanistico violato»; sicché lo stesso Consiglio l'ha definita «sanzione ripristinatoria» (sezione sesta, sentenza 22 maggio 2017, n. 2378). Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, si apre la eventuale seconda fase della procedura sanzionatoria, contemplata dagli invocati commi da 3 a 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.

Il bene immobile abusivo e l'area di sedime (nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune (comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001).

L'atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni costituisce, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (comma 4 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). A proposito dell'acquisizione dell'immobile abusivo e dell'area di sedime al patrimonio comunale, questa Corte ha chiarito che essa costituisce una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che «rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla» (sentenza n. 345 del 1991, punto 2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 427 del 1995 e ordinanza n. 82 del 1991; analogamente, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693).

Infatti, «l'operatività dell'ingiunzione a demolire non presuppone sempre necessariamente la preventiva acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, perché l'ingiunzione è un provvedimento amministrativo di natura autoritativa che, in quanto tale, è assistito [...] dal carattere della esecutorietà insito nel potere di autotutela». Sicché «appare evidente che, qualora non ricorrano i presupposti per l'acquisizione gratuita del bene, come nel caso in cui l'area sia di proprietà del terzo [estraneo all'illecito], la funzione ripristinatoria

dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pur ristretta alla sola possibilità della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione d'ufficio» (sentenza n. 345 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto).

L'inottemperanza all'ordine di demolizione è presidiata anche dalla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164). Il fatto che, con l'acquisizione al patrimonio comunale, il bene diventi pubblico non comporta, tuttavia, che l'opera diventi legittima sotto il profilo urbanistico-edilizio. Essa è destinata a essere «demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso» (comma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). La regola della demolizione ammette una deroga. Lo stesso comma 5, in via eccezionale, prevede la possibilità di conservare l'opera quando, «con deliberazione consiliare [...] si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera [stessa] non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico». Queste ultime disposizioni hanno, all'evidenza, un ruolo decisivo nello scrutinio della questione in esame. Il legislatore statale ha dettato innanzi tutto la regola secondo cui l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita e ha consentito, in via di eccezione a tale regola, ai singoli Comuni – con attribuzione della relativa competenza al consiglio comunale – di utilizzare, anziché demolire, l'opera abusiva quando ritengano l'esistenza di un interesse pubblico alla conservazione e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch'esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia. L'interesse pubblico alla conservazione dell'opera, inoltre, può essere preso in considerazione – e ritenuto, eventualmente, prevalente – sempre che non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell'opera «con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico». Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in conformità a leggi statali o regionali, a vincoli di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, «si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo», le quali «provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi», sempre a spese dei responsabili dell'abuso (primo e secondo periodo del comma 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). È infine utile ricordare che, per le opere abusive contemplate nello stesso art. 31, il giudice penale, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ne ordina la demolizione, qualora non sia stata altrimenti eseguita (comma 9 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001).

3.5.1.2. Ricostruito il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, occorre ora valutare se la demolizione dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale – con le sole deroghe previste dal comma 5 dello stesso articolo – costituisca o no un principio fondamentale della materia «governo del territorio».

La risposta non può che essere affermativa.

L'aver previsto che, a fronte delle violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia – quali sono la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso – si debba fare luogo, da parte dello stesso responsabile dell'abuso o, in difetto, del Comune che abbia perciò acquisito il bene, alla demolizione dell'opera abusiva, esprime una scelta fondamentale del legislatore statale. Quest'ultimo, in considerazione della gravità del pregiudizio recato all'interesse pubblico dai menzionati abusi, ha inteso imporre la rimozione – e, con essa, il ripristino dell'ordinato assetto del territorio – in modo uniforme in tutte le Regioni.

Le deroghe al principio della demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune – previste dall'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 – sono fondate su un rapporto di stretta connessione con la regola base. In ragione di questo collegamento esse contribuiscono a definire la portata del principio fondamentale. Pertanto, se pure si volesse ignorare l'autoqualificazione, in questo caso corretta, data dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, vi sono solide ragioni per affermare che la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di «misure alternative alle demolizioni».

3.5.2. Alla luce di quanto detto, l'impugnato art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 viola il principio fondamentale, espresso dai commi da 3 a 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, attraverso gli atti regolamentari e d'indirizzo, i Comuni della Regione Campania, avvalendosi delle linee guida, possono eludere l'obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio. Come si è visto (punto 3.1.), oltre al comma 1 e alla previsione dell'adozione di linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione e attuazione di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi «ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001», si deve tenere presente l'alinea dell'impugnato comma 2, in cui si precisa che i Comuni se ne possono avvalere per approvare atti regolamentari e d'indirizzo «in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia», ferma restando l'autonoma valutazione dei consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale.

Tuttavia, i richiami alle disposizioni della legislazione statale – su cui insiste la difesa della Regione Campania – sono contraddetti da quanto stabilito nelle lettere da a) ad h) dell'impugnato comma 2, ovvero dai contenuti degli atti regolamentari e d'indirizzo adottabili dai Comuni. A un esame complessivo risulta che, dopo l'indicazione nelle lettere a) e b), rispettivamente dei «parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione» e dei «criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico», la lettera c) prevede, specificamente, che gli atti regolamentari e d'indirizzo dei Comuni «regolament[ino la] locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare». Tutte le successive lettere, da d) a g), riguardano aspetti connessi e strumentali rispetto alla locazione e alla alienazione.

La citata lettera c) dell'impugnato comma 2 riveste un ruolo centrale per la definizione della questione in esame. Più nel dettaglio, col prevedere la regolamentazione della locazione e dell'alienazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale «anche con preferenza per gli occupanti per necessità», essa comporta che le stesse potrebbero essere a favore sia degli occupanti per necessità, anche «con preferenza» (al fine di garantire loro un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare), sia di qualsiasi altro soggetto, persona fisica o ente, non occupante per necessità. In entrambe tali ipotesi, la lettera c) non esclude – e, quindi, consente – che la locazione o l'alienazione siano a favore del responsabile dell'abuso. Nella prima ipotesi si può plausibilmente affermare che l'occupante per necessità si trovi solitamente a coincidere con il responsabile dell'abuso e che a questi venga accordata una «preferenza» nella locazione e alienazione degli immobili. Quale che sia il soggetto cui gli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio comunale, potrebbero essere locati o alienati, è di tutta evidenza che locazione e alienazione sono contemplate dall'impugnato comma 2 come esiti “normali” verso cui destinare i suddetti immobili. Ne consegue che l'impugnato comma 2, considerato nel suo insieme per le strette implicazioni delle disposizioni in esso contenute, viola il principio fondamentale espresso dai commi da 3 a 6 dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale principio implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata, in via eccezionale, soltanto se, con autonoma deliberazione del consiglio comunale relativa alla singola opera, si ritenga, sulla base di tutte le circostanze del caso, l'esistenza di uno specifico interesse pubblico alla conservazione della stessa e la prevalenza di questo sull'interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, nonché l'assenza di un contrasto della conservazione dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

Si noti che la facoltà riconosciuta ai Comuni, di non demolire le opere abusive di cui qui si discute deve implicare un'analisi puntuale delle caratteristiche di ognuna di esse, rispettosa dei canoni individuati dalla legge statale, che sola può garantire uniformità sull'intero territorio nazionale.

Il disallineamento della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale – quello che individua nella demolizione l'esito “normale” della edificazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni – finisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l'efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, incentrato, come si è visto, sulla demolizione dell'opera abusiva, la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l'incidenza negativa nella sfera del responsabile.

L'effettività delle sanzioni risulterebbe ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell'alienazione dello stesso all'occupante per necessità responsabile dell'abuso.

Per queste ragioni, l'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

3.6 *L'accoglimento della questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo indicato, comporta l'assorbimento delle altre censure mosse dal ricorrente avverso l'art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017.*

4. *Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l'art. 4, comma 1, lettera e), legge reg. Campania n. 19 del 2017.*

4.1 *Tale lettera inserisce, dopo il comma 4-bis dell'art. 44 della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), un comma 4-ter, in cui si prevede che, «[n]ei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell'approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento».*

4.2 *Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione, col consentire, nei Comuni della Campania sprovvisti di strumento urbanistico, nelle more dell'approvazione del piano urbanistico comunale, ampliamenti degli edifici regolarmente assentiti adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali in deroga ai più ristretti limiti previsti, per l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica, dall'art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché invaderebbe l'ambito materiale della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»; e con l'art. 117, terzo comma, Cost., perché violerebbe il principio fondamentale della materia «governo del territorio» espresso dal predetto art. 9.*

4.3 *In ordine a tali questioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.*

4.3.1. *Al riguardo, si deve anzitutto confermare il costante orientamento di questa Corte secondo cui la materia del contendere «cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione» (sentenza n. 68 del 2018, punto 14.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n. 44, n. 38 e n. 5 del 2018).*

Entrambe tali condizioni ricorrono nel caso di specie.

4.3.1.1. *Quanto alla prima, il comma 4-ter dell'art. 44 della legge reg. Campania n. 16 del 2004 – cioè il comma aggiunto a tale articolo dall'impugnato art. 4, comma 1, lettera e) – è stato abrogato dal successivo art. 14, comma 2, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), con effetto evidentemente satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso avverso la suddetta impugnata disposizione.*

4.3.1.1.1 *Quanto alla seconda condizione, premesso che il comma 4-ter dell'art. 44 legge reg. Campania n. 16 del 2004 è rimasto in vigore dal 22 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, la Regione Campania, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato nella cancelleria della Corte due note (numeri 344158 e 344256 del 29 maggio 2018) della Direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile in cui si attesta che, dall'esame delle banche dati, i Comuni della Regione Campania che, nel periodo della vigenza del citato comma 4-ter, erano sprovvisti di pianificazione urbanistica erano quindici. Oltre alla specifica indicazione degli stessi, sono prodotte le attestazioni di ciascuno di essi di non avere rilasciato, nel medesimo periodo, titoli abilitativi in base allo stesso comma 4-ter. Tale documentazione risulta idonea a comprovare – in assenza, tra l'altro, di contestazioni da parte del ricorrente – la mancata applicazione medio tempore della disposizione impugnata.*

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1)** *dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;*
- 2)** *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio);*
- 3)** *dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2018.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 20

“Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 61 del 31 luglio 2017

[Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9](#)

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 9 marzo 2017 con il n. 419 del registro generale.

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

Le nuove misure mirano alla semplificazione delle procedure amministrative per la richiesta di alcuni pareri riferiti **esclusivamente a strutture semplici in zone a rischio sismico basso se non nullo**.

Il provvedimento è finalizzato a snellire gli adempimenti a carico dei committenti e, inoltre, a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti, quali Genio Civile o Comune.

La legge, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, fa particolare riferimento

- alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle **zone classificate a bassa sismicità**
- all'**ampliamento dei lavori minori**
- all'individuazione delle opere e lavori **privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità** non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto

Pertanto, la norma rimane invariata qualora si tratti di strutture complesse e articolate e la zonizzazione sismica del territorio sia di particolare attenzione.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 137 giorni.

La legge regionale si compone di 2 articoli.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 21

“Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 61 del 31 luglio 2017

[Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania](#)

Testo unificato delle seguenti Proposte di legge:

- ✓ “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” ad iniziativa del Consigliere Francesco Picarone acquisito dal Consiglio regionale in data 29 maggio 2017 con il n. 445 del registro generale;
- ✓ “Disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania” ad iniziativa dei Consiglieri Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Severino Nappi, Monica Paolino, Ermanno Russo e Gianpiero Zinzi acquisito dal Consiglio regionale in data 5 giugno 2017 con il n. 446 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

La legge disciplina il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Campania in osservanza dell'articolo 63 dello Statuto, e provvede a dare attuazione all'articolo 14. comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Quest' ultima norma stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi fissati nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti provvedendo, tra gli altri parametri, anche all' istituzione di un Collegio dei Revisori dei conti. quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 56 giorni.

La legge regionale si compone di 10 articoli.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 22

“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 61 del 31 luglio 2017

[Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche \(ZAC\) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54](#)

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 2015 con il n. 162 del registro generale

Assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

La legge regionale detta norme sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Contiene, altresì, modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, in particolare modifica l'articolo 25, comma 20, del Piano regionale attività estrattive, prevedendo la prorogabilità triennale di titoli concessori sulle aree suscettibili di nuove estrazioni.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 550 giorni.

La legge regionale si compone di 3 articoli.

La norma è stata impugnata con delibera del C.d.M. del: 28 settembre 2017, evidenziando le seguenti ipotesi di criticità:

Premesso che desta perplessità la scelta di modificare con una legge regionale un atto complesso qual è il piano in parola (che è un provvedimento, di norma, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati, nonché le Province), si rileva che la proroga dei rapporti concessori viola il disposto dell'articolo 117, primo e secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché nella parte in cui assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Nello specifico, si evidenzia come la previsione della proroga dei contratti di concessione in parola , in primo luogo, incide su principi fondanti dell'ordinamento comunitario quali quello di libertà di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione dei servizi, di parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di trasparenza e non discriminazione; inoltre, si interseca con la materia dei contratti pubblici, la cui disciplina, come ormai costantemente affermato dal Giudice delle leggi, spetta alla competenza esclusiva dallo Stato perchè riconducibile sia all'ambito della legislazione della tutela della concorrenza (per tutte quelle attività che concernono la disciplina delle procedure di gara) che all'ambito della legislazione dell'ordinamento civile (per tutte le attività di definizione ed esecuzione del rapporto contrattuale).

In particolare, la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123, con l'articolo 12, ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come accade per le miniere), deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte

le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità), affermando, inoltre che è vietata una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni perché equivale a un loro rinnovo automatico. Tali principi sono stati attuati con gli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva sopra citata.

In materia di concessioni di beni pubblici, si segnala come la Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 171 e con sentenza 13 gennaio 2014, n. 2, abbia già dichiarato l'incostituzionalità di leggi regionali che prevedevano rinnovo automatico dei contratti di concessione di beni pubblici (si trattava di concessioni di beni del demanio marittimo) e come la Corte di Giustizia (C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis) abbia bocciato la disciplina di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico – ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ricondotto le concessioni per lo sfruttamento delle risorse naturali alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123 — recepita in Italia dal dlgs. 26 marzo 2010, n. 59, affermando che la proroga automatica di autorizzazioni relative allo sfruttamento di risorse economico del demanio marittimo e lacuale di per sé stessa ostacola (come, peraltro, nel caso all'esame) una procedura di selezione trasparente.

Gli Stati membri possono tener conto, esclusivamente allorquando stabiliscono le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale fra cui la tutela del legittimo affidamento del concessionario, che richiede tuttavia una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti; una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione, specie quando contestualmente alla proroga non sia stata indetta una procedura di gara; la necessità della proroga a tutela degli investimenti effettuati dall'originario concessionario, in quanto espressione della certezza del diritto, trova un ulteriore limite nella circostanza che al momento del rilascio della concessione era già stato chiarito che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a obblighi di trasparenza, cosicché il principio della certezza del diritto non può essere invocato per giustificare una disparità di trattamento vietata in forza dell'art. 49 TFUE.

La Corte di Giustizia, infine, ha disposto che qualora non sia applicabile la disciplina stabilita dalla direttiva n. 123/2006 o una qualsiasi altra direttiva relativa alle diverse categorie di appalti pubblici, l'Amministrazione è tenuta a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolare; sicché, ove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione.

Per tutto quanto sin qui esposto la norma regionale in esame, nel porsi in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123 — recepita in Italia dal dlgs. 26 marzo 2010, n. 59 — viola l'articolo 117 primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, risultando altresì violare l'articolo 117, secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione nella parte in cui assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23

“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 61 del 31 luglio 2017

[Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017](#)

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca e degli assessori Valeria Fascione, Lucia Fortini e Amedeo Lepore.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 7 aprile 2017 con il n. 433 del registro generale

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II, III, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente e alla I e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

La legge ha l'obiettivo di elevare il livello di qualità e trasparenza dei processi decisionali e di semplificare e razionalizzare i procedimenti normativi e amministrativi. L'articolato consta di due Titoli, il primo dei quali detta disposizioni di carattere generale in materia di semplificazione, trasparenza e partecipazione attiva.

Il Titolo II reca misure settoriali di semplificazione in materia di: economia circolare e bioeconomia, politiche sociali, politiche sportive, impresa agricola, gestione e alienazione dei beni regionali, riscossione coattiva e bilancio.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 108 giorni.

La legge regionale si compone di 13 articoli.

Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 24

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 62 del 7 agosto 2017

[Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania](#)

Disegno di legge di iniziativa degli Assessori Lidia D'Alessio Lucia Fortini.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 20 luglio 2017 con il n. 466 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 luglio 2017.

La proposta di legge è volta ad adeguare nel Bilancio Finanziario anno 2017 la Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia) Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) la quale è deputata ad accogliere le risorse destinate agli ambiti territoriali che finanziano in aggiunta alle risorse nazionali. Le politiche sociali per tutte le progettualità e le spese sociali programmate attraverso lo strumento dei Piani di Zona. Tale modifica si rende necessaria, in quanto la stessa risulta con risorse finanziarie incipienti.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 10 giorni.

La legge regionale si compone di 2 articoli.

Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 25

“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 62 del 7 agosto 2017

[Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità](#)

Testo unificato delle seguenti Proposte di legge:

- “Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità” ad iniziativa del Consigliere Stefano Graziano acquisito dal Consiglio regionale in data 17 marzo 2017 con il n. 422 del registro generale;
- “Istituzione del garante regionale delle persone con disabilità” ad iniziativa dei Consiglieri Luigi Cirillo, Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Tommaso Malerba, Maria Muscarà, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione acquisito dal Consiglio regionale in data 21 aprile 2017 con il n. 436 del registro generale.

Assegnato alla I e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto e alla V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 luglio 2017.

La questione umana e sociale della disabilità è parte integrante della società e la Repubblica Italiana deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri»

Da tale affermazione nasce la necessità di istituire la figura del Garante dei Diritti della Persona Disabile è importante al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere a una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina

In definitiva il Garante dei Diritti della Persona Disabile si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 136 giorni.

La legge regionale si compone di 12 articoli.

Legge Regionale 28 settembre 2017, n. 26

“Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 72 del 2 ottobre 2018

[Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico](#)

Testo unificato delle seguenti Proposte di legge:

- ❖ “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico” ad iniziativa del consigliere Flora Beneduce acquisito dal Consiglio regionale in data 28 settembre 2015 con il numero 69 del registro generale.
- ❖ “Norme in materia di disturbi dello spettro autistico” ad iniziativa del consigliere Francesco Moxedano, acquisito dal Consiglio regionale in data con il numero 90 del registro generale.
- ❖ “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA)” ad iniziativa del consigliere Raffaele Topo, acquisito dal Consiglio regionale in data 6 maggio 2016 con il numero 290 del registro generale

Assegnate alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 settembre 2017.

La legge si propone di fornire una prima risposta, sul piano organizzativo e strutturale, ai bisogni espressi dalle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche, nonché alle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).

Essa costituisce una legge organica regionale relativa a tale complessa e delicata materia, oggetto di studi ed in continua evoluzione quanto a metodologie di approccio e trattamento.

La sfida che la norma affronta attiene in primis alla predisposizione di una organizzazione di servizi che coniughi, insieme, i bisogni delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e quelli delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA).

La legge regionale si compone di 23 articoli.

La norma è stata impugnata con delibera del C.d.M. del: 22 novembre 2017, evidenziando le seguenti ipotesi di criticità:

La legge presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120 Cost., per i seguenti motivi.

1) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nonché l'intera legge regionale, avente carattere omogeneo, che disciplinano la rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Campania, in violazione dell'art. 120 Cost., e si pongono altresì in contrasto con le previsioni di detto Piano, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al riguardo è opportuno premettere quanto segue.

La Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. Successivamente, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ° ottobre 2007 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro.

Tale delibera è stata poi seguita sia dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, sia dalla delibera dell'11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, che stabiliva l'incompatibilità della nomina a commissario ad acta per coloro che avessero incarichi istituzionali presso la regione commissariata, detto incarico è stato conferito al dott. Joseph Polimeni.

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1, comma 396, della l. n. 232 del 2016) e alle dimissioni del dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3 aprile 2017), il Consiglio dei Ministri, con delibera del 10 luglio 2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis della legge n. 191 del 2009, costituiscono prosecuzione e aggiornamento degli interventi previsti nel Piano di rientro.

In particolare, la lettera b) della menzionata delibera del 10 luglio 2017 assegna all'attuale Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi:

- al punto "i", " il completamento ed l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio";
- al punto "vi", il "completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale, in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio."

In attuazione delle previsioni della suddetta legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 14 del 1° marzo 2017 avente ad oggetto "Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione". Nell'ambito di tale decreto "l'intervento 16.1" (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la "riorganizzazione della rete ospedaliera" e "l'intervento 19. 1" (pag. 186 del decreto) riguarda la "programmazione della rete per l'assistenza socio- sanitaria territoriale 2016-2018" nel cui ambito è regolamentata, tra l'altro, (a pag. 196 del decreto) l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA , che affiancano la Regione nell'attuazione del piano di rientro, nelle riunioni del 23 novembre e 21 dicembre 2016 (alle pagine 17-23 del relativo verbale), nonché nelle riunioni del 4 aprile 2017 (pag. 28 del verbale) e del 25 luglio 2017 (pagg. 38-40 del verbale) hanno espressamente valutato i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta in ordine alla riorganizzazione della rete socio-sanitaria di assistenza territoriale e della rete ospedaliera. Infine nell'ultima riunione del 28 settembre 2017 (pag. 34 e pag. 39 del relativo verbale), Tavolo e Comitato hanno concluso che:

- con riferimento al completamento ed all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al punto b), intervento i.), del mandato commissariale, si è ancora in attesa del nuovo provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale, al fine di garantire il pieno rispetto degli standard DM 70/15, deve essere integrato dai provvedimenti indicati nel verbale nelle riunioni del 23 novembre e 21 dicembre 2016;
- con riferimento al completamento e all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale di cui al punto b), intervento vi.), del mandato commissariale, la struttura commissariale deve ancora definire i criteri

applicativi dei piani di riorganizzazione aziendale, e il relativo cronoprogramma di attuazione, sulla base della programmazione definita con DCA n. 99/2016

Ciò premesso, le misure previste nella legge regionale in esame interferiscono con le funzioni conferite al Commissario ad acta dalla menzionata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017 in quanto attengono, seppure limitatamente alle patologie neuropsichiatriche, all'organizzazione delle reti e dei servizi assistenziali, alla quale, come sopra descritto, sta provvedendo lo stesso Commissario. L'interferenza con le attribuzioni commissariali è evidente in particolare nelle seguenti norme:

- 1) l'art. 2 istituisce la Consulta regionale per i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché i disturbi dello spettro autistico, che svolge attività propositiva, consultiva e di osservazione. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina criteri e modalità di funzionamento;*
- 2) l'art. 3 istituisce la Commissione tecnico-scientifica regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e l'aggiornamento di Linee guida, le attività finalizzate alla predisposizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, trattamento e la presa in carico delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge;*
- 3) l'art. 4 prevede che la Giunta regionale realizzi una rete regionale integrata per la organizzazione dei servizi diretti alla diagnosi precoce, alla valutazione multidisciplinare e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la cura delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge. La norma indica inoltre i soggetti che costituiscono la rete regionale integrata;*
- 4) l'art. 5 prevede l'istituzione di un Centro Unico per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dello Spettro autistico con funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi territoriali distrettuali;*
- 5) l'art. 6 prevede l'istituzione a livello distrettuale o interdistrettuale di Nuclei di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza che assicurano la presa in carico globale per la gestione integrata dei bisogni di cura e assistenza sia delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge, sia dei loro familiari. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo programmatiche per l'attuazione omogenea delle disposizioni e per la definizione dei percorsi assistenziali, abilitativi e riabilitativi;*
- 6) l'art. 7 prevede che presso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ospedaliere e Universitarie, istituite in coerenza con il Piano ospedaliero regionale, siano organizzati i servizi ospedalieri. Tali Unità sono strutture finalizzate alla diagnosi e agli interventi terapeutici delle patologie oggetto della legge, acute e di elevata complessità o in caso di patologie rare. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative delle strutture.*
- 7) l'art. 8 prevede la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono funzioni terapeutico-riabilitative, rivolte a minori con disturbi di natura psicopatologica e psichiatrica che necessitano, in eccezionali specifici casi, di interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalità diurna;*
- 8) l'art. 10 prevede che la Regione istituisca sistemi informativi finalizzati a fornire elementi utili per la programmazione delle attività, individuare un sistema di indicatori per la valutazione delle principali attività e dell'appropriatezza degli interventi, monitorare le attività delle Unità operative ospedaliere di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità organizzative;*
- 9) l'art. 12 prevede che la Regione, avvalendosi della Consulta regionale (art. 2) e della Commissione tecnico-scientifica regionale (art. 3), predispone specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative rivolte alle persone affette, sia in età evolutiva che adulta, da disturbi dello spettro autistico, dei loro familiari e del caregiver;*
- 10) l'art. 13 prevede la realizzazione di percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi personalizzati a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;*
- 11) l'art. 14 prevede che l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico è svolta attraverso la rete regionale integrata di cui all'art. 4 della legge in esame;*
- 12) l'art. 15 prevede la realizzazione di centri per attività diurne specificatamente dedicati alle persone affette da disturbi dello spettro autistico sia dall'età preadolescenziale che dall'età adulta. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di tali centri;*

13) l'art. 16 prevede che la Giunta regionale individui, tra gli enti del Servizio Sanitario Regionale, uno o più Centri regionali di riferimento per i disturbi dello spettro autistico;

14) l'art. 17 prevede la formazione continua degli operatori del settore sanitario e sociale, dei genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché dei careviger. Prevede, altresì la formazione specialistica dei pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, referenti unici di ciascuno istituto scolastico materno infantile e di primo grado.

Da tale esame emerge che, relativamente agli interventi previsti dalla legge regionale in esame, ad esempio riguardo all'istituzione di una Consulta Regionale dedicata (art. 2), alla creazione di un'apposita Commissione tecnico-scientifica (art. 3), all'organizzazione di una rete integrata dei servizi (art. 4), si pone un problema di competenza funzionale, nel senso che anche laddove dette misure dovessero trovare riscontro nelle previsioni del Programma operativo, comunque, spetterebbe al Commissario darvi attuazione con propri strumenti e non all'organo legislativo regionale. Le norme in esame, infatti, contenendo disposizioni puntuali sulla definizione di una parte della rete ospedaliera, ed essendo di fatto esecutive, condizionano l'operato del Commissario ad acta, che avrebbe dovuto adottare un decreto commissariale ad hoc, e interferiscono, altresì, con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla verifica della corretta esecuzione del mandato commissariale (descritto in premessa). Né la "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 20 - secondo la quale le norme della legge in oggetto non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi, nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - sembra poter sopire i dubbi prospettati, dal momento che la predetta interferenza con il ruolo del Commissario ad acta appare suscettibile di determinarsi a prescindere dalle modalità con cui dovessero trovare concreta attuazione le disposizioni legislative in esame.

Le menzionate disposizioni della legge in esame, e l'intera legge, avente contenuto normativo omogeneo, sono pertanto incostituzionali sotto un duplice aspetto:

a) esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che, anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza anche solo potenziale con le attribuzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Recentemente infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2017, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., «il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale» (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarietà dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016).

b) Inoltre le medesime disposizioni intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse si pongono in particolare in contrasto con le previsioni del Programma Operativo 2016/2018 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Campania, adottato, come descritto in premessa, con decreto del Commissario ad acta n. 14 del 1° marzo 2017, nel cui ambito "l'intervento

16.1" (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la "riorganizzazione della rete ospedaliera" e "l'intervento 19.1" (pag. 186 del decreto) riguarda la "programmazione della rete per l'assistenza socio- sanitaria territoriale 2016-2018", che regola, tra l'altro, (a pag. 196 del decreto) l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario e dal programma operativo vigente nella Regione Campania, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 14 del 2017, che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). In particolare, ha affermato che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure – amministrative o normative – con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013)

2) L'art. 19, recante le disposizioni finanziarie, prevede, al comma 1, che "All'attuazione della presente legge concorrono risorse del fondo sanitario regionale e ulteriori risorse regionali proprie", e, al comma 2, che "La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.".

La formulazione del comma 1, laddove prevede che la copertura finanziaria della legge in esame si rinviene nelle "ulteriori risorse regionali proprie", risulta generica e poco chiara ed in contrasto con i principi dell'attualità e della certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, più volte affermati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Pertanto la norma viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre l'art.19, comma 2, nel disporre di dare attuazione alla legge in esame, nell'immediato, con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta, contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., per un duplice motivo:

- prevede interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (Corte Cost. 131/2012);

- non rispetta l'imposizione dei risparmi di spesa imposto alle Regioni in piano di rientro. La Consulta (Sent. n. 91/2012) ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il

perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Per i motivi esposti le norme della legge in esame sopra indicate, e l'intera legge regionale, avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnate per violazione dell'art. 127 Cost.

Legge Regionale 28 settembre 2017, n. 27

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 2.749.305,86”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 72 del 2 ottobre 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 2.749.305,86](#)

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca e dell’assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 17 luglio 2017 con il n. 462 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 settembre 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 58 giorni.

La legge è relativa al debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 8.049,80 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria.

La somma è riassuntivamente descritta nelle schede di rilevazione di partita debitoria, ed è riconosciuta legittima ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 28

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 12.697,74”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 72 del 2 ottobre 2017

[Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 12.697,74](#)

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca e dell’assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 31 luglio 2017 con il n. 469 del registro generale.

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 settembre 2017.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 57 giorni.

La legge attiene al debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 12.697,74 (dodicimilaseicentonovantasettemila/74) derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dal Consiglio di Stato sez. V - con sentenza 3744/2016, riassuntivamente descritto nell’allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione n. 2 del 29 novembre 2016 del Commissario ad Acta dott.ssa Anna Ficuciello, delegata dal Prefetto di Napoli con decreto n. 195039 del 14 novembre 2016, riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 29

“Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017

[Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo](#)

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 14 aprile 2016, con il n. 281 del registro generale.

Proposta di legge inizialmente assegnata alla III e V Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto e alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere in seguito riassegnate alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, II, e III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 settembre 2017.

In questi ultimi anni è aumentata l'attenzione verso criticità degli ambienti di lavoro come il disagio lavorativo e il fenomeno del mobbing, che sono correlati a conseguenze negative non solo sul piano sanitario individuale, ma anche economico e sociale. All'aumento dell'incidenza di questi fenomeni nel mondo del lavoro mostra come necessiti una programmazione, anche a livello regionale, di interventi tesi ad un miglioramento del benessere organizzativo, al miglioramento del clima relazionale aziendale e del rispetto della dignità e delle differenze di genere. La legge recepisce queste esigenze ed istituisce, tra le altre cose, uno specifico Osservatorio su mobbing e disagio lavorativo – che prevede, nell'equipe multidisciplinare, anche la presenza di uno psicologo del lavoro – e individua un Centro regionale di riferimento e centri clinici per le psicopatologie da mobbing e il disadattamento lavorativo.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 499 giorni.

La legge regionale si compone di 9 articoli

Legge Regionale 9 ottobre 2017, n. 30

“Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017

[Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute](#)

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 2 agosto 2016, con il n. 332 del registro generale

Assegnata alla V Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, II e VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 settembre 2017.

La legge prevede disposizioni con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, la diminuzione del numero di fumatori attivi, la riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco. La norma prevede l'estensione del divieto di fumare nelle strutture sanitarie anche nelle aree immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate, e le aree aperte di pertinenza delle scuole. Con sanzioni fino a 550 euro, se viene infranta la normativa in presenza di minori di 12 anni e donne incinte.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, dovrà predisporre un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo. Il piano prevede interventi riguardanti la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo, il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, la tutela dei non fumatori.

La Regione, secondo quanto previsto dalla legge, «promuove misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione per evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo».

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 420 giorni.

La legge regionale si compone di 10 articoli

Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 31

“Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 20 novembre 2017

[Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 \(Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania\)](#)

Acquisita dal Consiglio Regionale il 14 marzo 2017, con il n. 421 del registro generale

Assegnata alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 novembre 2017.

La legge aggiunge, dopo l'articolo 53 della Lr n. 3/2007, n. 3, l'art. 53bis Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione. In base al tale novella, i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti: a) devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza; b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione, contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 243 giorni.

La legge regionale si compone di 2 articoli

Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 32

“Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 20 novembre 2017

[Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 3 agosto 2017 con il n. 471 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 novembre 2017.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 101 giorni.

La legge regionale si compone di 5 articoli

Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 33

“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 20 novembre 2017

[Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare](#)

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce e Armando Cesaro.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 7 ottobre 2015 con il n. 74 del registro generale

Assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 novembre 2017.

La legge introduce norme per il riconoscimento ed il sostegno alle persone che prestano volontariamente cura ed assistenza ad un proprio congiunto comunemente definiti con il termine anglosassone “caregiver”. In Campania l’80% circa delle persone affette da gravi patologie è assistito al proprio domicilio da un familiare, spesso coadiuvato da soggetti per lo più stranieri. Ad oggi, i caregiver affrontano la malattia che colpisce il proprio caro, assumono decisioni di cura e forniscono assistenza senza essere sopportati adeguatamente da una normativa regionale che riconosca ruolo e funzioni. Questi soggetti vedono mutare le aspettative di vita proprie e dei componenti il proprio nucleo familiare, facendo fronte ad un cambiamento di condizione e ruolo professionale a cui spesso corrisponde anche un impoverimento economico correlato ai tempi richiesti per le cure. La sfera relazionale ed amicale del caregiver in molti casi viene completamente annullata aggravando situazioni di stress psico-fisico che non si conciliano con l’assistenza richiesta. Nell’ambito del processo di valorizzazione delle cure familiari la proposta di legge mira a colmare un vuoto normativo riconoscendo un ruolo chiave al caregiver e alle associazioni che li rappresentano, tenendo conto degli standards e dei sistemi assistenziali europei e nazionali. La norma prevede interventi della Regione a favore del caregiver familiare, con azioni inserite nella programmazione sociale, socio-sanitaria e il sostegno ai Comuni ed alle ASL. Disciplina la rete di supporto al caregiver costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari regionali e da reti di solidarietà. Riconosce le competenze maturate dal caregiver, attribuendo alle stesse un credito per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure dell’area sanitaria. Definisce i compiti della Regione e degli enti locali per la promozione dell’associazionismo dei caregiver, favorendo la partecipazione di rappresentanze associative alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 771 giorni.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 771 giorni.

La legge regionale si compone di 11 articoli

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34

“Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 86 del 1 dicembre 2017

[Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza](#)

Testo unificato delle seguenti Proposte di legge:

- ❖ “Istituzione di un fondo regionale di solidarietà per donne vittime di violenza e maltrattamenti” ad iniziativa dei Consiglieri Fiola, Casillo M., Cascone, Maraio, Alaia, Petracca, Moxedano

Acquisita dal Consiglio regionale in data 7 dicembre 2015 con il numero 102 del registro generale.

- ❖ “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli autori di violenza di genere” ad iniziativa dei consiglieri Carmela Fiola, Rosa D'Amelio, Vincenza Amato, Maria Antonietta Ciaramella e Loredana Raia

Acquisita dal Consiglio regionale in data 25 novembre 2016 con il numero 376 del registro generale.

- ❖ “Disposizioni a favore dei figli delle vittime di violenza di genere” ad iniziativa dei Consiglieri Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino, Rosa D'Amelio

Acquisita dal Consiglio regionale in data 1 dicembre 2016 con il numero 378 del registro generale

Proposte di legge assegnate alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2017.

La legge concretizza le azioni rivolte sia alle donne sia ai figli vittime di violenza perché in alcuni casi chi subisce queste vere e proprie tragedie sono stati messi sempre da parte.

La Regione Campania si è dotata di una legge che aiuta a 360 gradi.

Oltre alla violenza fisica, a quella verbale e a quella psicologica, le donne sono sottoposte anche ad una violenza economica che danneggia ulteriormente la loro posizione e non le fa denunciare.

Invece, la forza deve venire proprio dal fatto che non può vivere quest'incubo e, in particolare, non può farlo vivere ai propri figli.

Non si può invitare le donne solo a denunciare. Bisogna dare loro degli strumenti e oggi finalmente, con le misure previste nella legge e con le azioni di corsi formativi, che tendono all'inserimento lavorativo, si può dare alle donne una prospettiva, dando loro degli strumenti e rivolgendo un'attenzione particolare ai loro figli.

La legge s'inserisce in un quadro normativo nazionale ed internazionale che combatte il fenomeno della violenza di genere, fondando sulle 4P:

- Prevenire. L'impegno è quello di prevenire la violenza attraverso un'adeguata sensibilizzazione;
- Proteggere. L'impegno è quello di proteggere le donne da ogni forma di violenza;
- Perseguire. I reati commessi devono ricevere una pena adeguata, ivi compreso un adeguato risarcimento alle vittime in rapporto ai danni subiti;
- supporto psicologico. Un supporto psicologico è un sostegno all'ingresso nel mondo del lavoro delle donne e dei figli delle vittime di violenza per contribuire a restituire una vita dignitosa

Un'altra novità di questa legge è la istituzione della cabina di regia formata dagli Assessori che avranno direttamente il contatto con gli operatori del settore per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari della legge.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 690 giorni.

La legge regionale si compone di 9 articoli

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 35

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania - Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 86 del 1 dicembre 2017

[Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania- Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 17 novembre 2017 con il n. 497 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2017

La legge approva la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 individuando le risorse a copertura del Piano di Rientro per le relative annualità, evidenziato con la decisione della Sezione Regionale di Controllo per la Campania approvata con deliberazione n. 65 del 06/04/2017, depositata in Segreteria della Corte il giorno 04/05/2017, in merito al Giudizio di Parificazione del Rendiconto della Regione Campania per l’esercizio 2014

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 12 giorni.

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 36

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 86 del 1 dicembre 2017

[Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 23 novembre 2017 con il n. 498 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2017

La legge approva la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per le seguenti motivazioni:

- I) alcune Direzioni Generali e Strutture Equiparate hanno rappresentato l'esigenza di rivedere le previsioni di bilancio per effetto dell'andamento della gestione;
- II) è necessario dare priorità all'istituzione di un fondo in cui accantonare le risorse per il pagamento dei debiti fuori bilancio in ossequio alle disposizioni normative ed alle prescrizioni della DGRC n. 444/2017 cui le singole direzioni generali potranno attingere per individuare le risorse a copertura del riconoscimento dei debiti censiti;
- III) è necessario rettificare la classificazione dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente ed in conto capitale secondo le previsioni di cui al D. Lgs.vo n. 118/2011;
- IV) l'articolo 26 del D.L. n. 50 del 24.04.20)7. come modificato ed integrato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n.96, alla lettera c) ha inserito dopo il comma 168 del D.Lgs.vo n. 118/201111 comma 468bis che consente alle Regioni di utilizzare le quote di avanzo vincolato iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio. Atteso che al bilancio di previsione 2017/2019 durante la gestione sono già state applicate quote di avanzo vincolato si rende necessario procedere all'iscrizione delle restanti quote mediante apposito accantonamento alla Missione 20 Programma 3 Titolo I;
- V) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 3.12 prevede che “Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle regioni sono incassati nel bilancio delle Regioni”. Al fine di adeguare il bilancio regionale a tale previsione si prevede l'incremento del Titolo V — Tipologia 400 dell'Entrata e del Titolo III Missione I Programma 3 della Spesa dell'importo che si prevede sarà riversato entro fine anno sul conto regionale.
- VI) in sede di chiusura del POR Campania 2000/2006 la Commissione europea ha determinato un saldo negativo del proprio cofinanziamento. Allo scopo vengono destinate le maggiori somme accertate e riscosse sui capitoli di entrata per recuperi del POR FESR 2000/2006 e programmi precedenti a copertura del saldo negativo del cofinanziamento comunitario.

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 6 giorni.

La legge regionale si compone di 3 articoli

Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37

“Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 88 del 6 dicembre 2017

[Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 14 luglio 2017 con il n. 463 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2017

La programmazione è il metodo per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di obiettivi strategici di breve, medio e lungo periodo delle politiche regionali nonché per l'individuazione dei risultati attesi e degli strumenti per raggiungerli. al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia regionale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 32), è emersa la necessità di un'ampia revisione della normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità. seppure nei limitati spazi residuati alla competenza regionale e. di conseguenza, la necessità di abrogare la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76).

In particolare la legge ha adeguato la legislazione regionale alla previsione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della nota di aggiornamento al DEFR, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione e ricalibrare i tempi per l'approvazione dei diversi atti, compreso il bilancio.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale in materia, di recente con la sentenza n. 184/2016, la Corte costituzionale ha chiarito che “la programmazione economica e finanziaria regionale si inserisce in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.” e che, quindi. “non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione”

L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 167 giorni.

La legge regionale si compone di 11 articoli

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 94 del 29 dicembre 2017

[Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 7 dicembre 2017 con il n. 503 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 dicembre 2017

La legge, adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale. una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

L’iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 16 giorni.

La legge regionale si compone di 11 articoli

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39

“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania”

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 94 del 29 dicembre 2017

[Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania](#)

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 7 dicembre 2017 con il n. 504 del registro generale

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 dicembre 2017

In ottemperanza a quanto stabilito dalla l.r. 20 aprile 2002, n.7, artt.11 e 20, la legge è di approvazione degli strumenti della programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020 della Regione Campania e di autorizzazione al ricorso del mercato finanziario per il triennio 2018 - 2020, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società, che svolgono attività strumentali, rispetto agli obiettivi della programmazione regionale. Inoltre, autorizza l'iscrizione di fondi di riserva, in termini di competenza e di cassa, nello stato previsionale della spesa.

La legge di bilancio prevede l'approvazione degli schemi di bilancio e dell'elenco delle spese obbligatorie, vincolate e destinate alla sanità.


L'iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 16 giorni.

La legge regionale si compone di 6 articoli e contiene gli allegati ed i quadri generali riassuntivi.

RIEPILOGO DAL 1996 AL 2017

Classificazioni con grafici

Legislatura	N. leggi
VI - Legislatura 1996	27
VI - Legislatura 1997	20
VI - Legislatura 1998	19
VI - Legislatura 1999	7
VI - VII -Legislatura 2000	19
VII Legislatura 2001	19
VII Legislatura 2002	33
VII Legislatura 2003	30
VII Legislatura 2004	16
VII- VIII Legislatura 2005	25
VIII Legislatura 2006	25
VIII Legislatura 2007	14
VIII Legislatura 2008	20
VIII Legislatura 2009	17
VIII - IX Legislatura 2010	20
IX- Legislatura 2011	23
IX - Legislatura 2012	41
IX - Legislatura 2013	21
IX - Legislatura 2014	22
IX - X - Legislatura 2015	20
X – Legislatura 2016	39
X - Legislatura 2017	39




NOTE : LA TABELLA E IL GRAFICO MOSTRANO L'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA DAL 1996 AL 2017 CON RIFERIMENTO ALLE LEGISLATURE.

Totale articoli per legge approvati dal 1996 al 2017

ANNO	ARTICOLI
1996	384
1997	182
1998	179
1999	72
2000	204
2001	247
2002	399
2003	259
2004	151
2005	235
2006	266
2007	312
2008	292
2009	247
2010	111
2011	108
2012	330
2103	231
2014	276
2015	151
2016	298
2017	268


NOTE : LA TABELLA E IL GRAFICO MOSTRANO , PER OGNI SINGOLO ANNO , LA SOMMA DEGLI ARTICOLI DELLE LEGGI APPROVATE ED IL NUMERO MEDIO DEGLI ARTICOLI DI CUI LE STESSE SI COMPONGONO.

NUMERO ARTICOLI PER ANNO



TOTALE ARTICOLI APPROVATI DAL 1996 E MEDIA ARTICOLI


ANNO	N. MEDIO ARTICOLI
1996	14,22
1997	9,1
1998	9,42
1999	10,29
2000	10,74
2001	13
2002	12,09
2003	8,63
2004	9,44
2005	9,4
2006	10,64
2007	22,29
2008	14,6
2009	14,53
2010	7,9
2011	4,7
2012	8,05
2013	11
2014	12,5
2015	7,5
2016	7,64
2017	6,87



Note: la tabella e il grafico mostrano, per ogni singolo anno, la percentuale media di articoli per anno ed il relativo grafico.

RIEPILOGO PODESTÀ LEGISLATIVA DAL 2010 AL 2017

Podestà legislativa										
ANNO	2010 VIII LEG.	2010 X LEG.	2011 IX LEG.	2012 IX LEG.	2013 IX LEG.	2014 IX LEG.	2015 IX LEG.	2015 X LEG.	2016 X LEG.	2017 X LEG.
CONCORRENTE	5	4	11	17	10	8	8	5	35	32
RESIDUALE	1	10	9	24	7	10	0	6	4	7
MISTA	0	0	3	0	4	4	0	1	0	0



REGOLAMENTI CON GRAFICI 2015 - 2017

REGOLAMENTI ANNO 2015

Regolamento regionale del 13 febbraio 2015, n. 1

Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza)

Regolamento regionale del 6 marzo 2015, n. 2

Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (organizzazione del sistema turistico in Campania)

Regolamento regionale del 16 giugno 2015, n.3

Modifica regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)

Regolamento regionale del 23 dicembre 2015, n. 6

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro)

Regolamento regionale del 9 novembre 2015, n.5


Modifiche al Regolamento 20 dicembre 2013, n. 10 (Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 90 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)

Regolamento regionale del 5 ottobre 2015, n.4

Modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011

REGOLAMENTI 2015

REGOLAMENTI X LEG. ANNO 2015						
POTESTA' LEGISLATIVA	TOT		REG.TO	1	2	3
ESCLUSIVA	3			1	1	1
DELEGATA	0					
PARERE CRC ACQUISITO	3					




Dei 6 Regolamenti approvati, la potestà legislativa, si presenta unicamente in quella esclusiva sia nel primo che nel secondo semestre 2015 ed equamente distribuiti (3 IX LEG. e 3 X LEG.).

Il dato interessante di lettura è che nella X legislatura l'Esecutivo abbia richiesto il Parere al Consiglio sul totale dei Regolamenti.

REGOLAMENTI PER MATERIA 2015


tot	REG.TO	1	2	3	4	5	6
1			1				
1					1		
3		1		1			1
1						1	
0							

REGOLAMENTI PER MATERIA



REGOLAMENTI ANNO 2016

REG.TO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ESCLUSIVA	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
DELEGATA									1		
MISTA											
PARERE CRC ACQUISITO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI




Degli 11 Regolamenti approvati, la potestà legislativa, si presenta quasi totalmente con potestà esclusiva 10 su 11, unico il provvedimento con potestà delegata.

Il parere del Consiglio è stato richiesto per 8 regolamenti.

REGOLAMENTI 2016 PER MATERIA

MATERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORDINAM/TO ISTITUZ.			1		1	1		1	1	1	1
SVIL. ECON. E ATTIV. PRODUTT.											
TERRITORIO AMB. E INFRASTR.				1			1				
SERV. A PERSONA E A COMUNITÀ	1										
FINANZA REGIONALE											
MULTISETTORE		1									

REGOLAMENTI PER MATERIA



■ ORDINAM/TO ISTITUZ.
 ■ SVIL. ECON. E ATTIV. PRODUTT.
 ■ TERRITORIO AMB. E INFRASTR.
 ■ SERV. A PERSONA E A COMUNITÀ
 ■ FINANZA REGIONALE
 ■ MULTISETTORE

TOTALE REGOLAMENTI 2017

ANNO	REGOLAMENTI
2017 X LEG.	4

Regolamento regionale n. 4 del 20 novembre 2017

Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 24 febbraio 2005, n. 2 -Insediamenti produttivi ed aree industriali- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18

Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017

Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale


Regolamento regionale n. 2 del 7 agosto 2017

Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania)

Regolamento regionale n. 1 del 22 maggio 2017

Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo

MATERIA	1	2	3	4
ORDINAM/TO ISTITUZ.		1		
SVIL. ECON. E ATTIV. PRODUTT.	1			1
TERRITORIO AMB. E INFRASTR.			1	
SERV. A PERSONA E A COMUNITÀ				
FINANZA REGIONALE				
MULTISETTORE				



PARTE TERZA

Commissioni permanenti

Attività

X LEGISLATURA – ANNO 2017

PRIMA COMMISSIONE

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione.



PISCITELLI ALFONSO

DE LUCA PRESIDENTE

PRESIDENTE COMMISSIONE



SAIELLO GENNARO

MOVIMENTO 5 STELLE

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE



GRAZIANO STEFANO

PARTITO DEMOCRATICO

SEGRETARIO COMMISSIONE

BOSCO LUIGI

CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

COMPONENTE



CASILLO MARIO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



CESARO ARMANDO

FORZA ITALIA

COMPONENTE



CHIANESE GIOVANNI

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



CIRILLO LUIGI

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



DANIELE GIANLUCA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



GAMBINO ALBERICO

FRATELLI D'ITALIA

COMPONENTE



MOCERINO CARMINE

CALDORO PRESIDENTE

COMPONENTE

MOXEDANO FRANCESCO

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



PAOLINO MONICA

FORZA ITALIA

COMPONENTE



RICCHIUTI MARIA

L'ITALIA E' POPOLARE

COMPONENTE



SCHIANO DI VISCONTI MICHELE

CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA

COMPONENTE

SOMMESE PASQUALE

GRUPPO MISTO

COMPONENTE

I Commissione Consiliare Permanente
Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione.

DATA	TESTI ASSEGNATI PER ESAME
2/01/ 2017	“SOPPRESSIONE DEL VITALIZIO E DISCIPLINA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE” – STRALCIO ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONA CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017) REG. GEN. N.396
26/01/2017	“CENTRO SERVIZI REGIONALE” REG. GEN. N.402
15/02/2017	“INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE”. REG. GEN. N.408 (ESAME CONGIUNTO I E VI)
21/02/2017	“MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA”. REG. GEN. N.410
06/03/2017	“MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O INFERIORE A 5000 ABITANTI E DEI TERRITORI MONTANI E RURALI DELLA REGIONE CAMPANIA”. REG. GEN. N.415
20/03/2016	“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. ESAME I E VI REG. GEN. N.422
07/04/2017	“REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” REG. GEN. N.433
28/04/2017	“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. REG. GEN. N.436 (ESAME CONGIUNTO I E VI)
07/05/2017	“NUOVE NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”. REG. GEN. N.441 (ESAME CONGIUNTO I E VI)
17/05/2017	“ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N.24”. REG. GEN. N.442
20/05/2017	“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. ESAME I (RIASSEGNATA) REG. GEN. N.422
30/05/2017	“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. REG. GEN. N.436 ESAME I
26/06/2017	“REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” REG. GEN. N.433 (RIASSEGNATA DAL CONSIGLIO)
29/06/2017	“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N.12 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA) IN MATERIA DI CICLO DI PERFORMANCE, COMITATO DEI GARANTI E INNOVAZIONE”. REG. GEN. N.451

11/07/2017	“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N.12 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA)”. REG. GEN. N.456
21/07/2017	“COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLE REGIONA CAMPANIA”. REG. GEN. N.465
31/07/2017	“INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTE AI CONSIGLIERI REGIONALI”. REG. GEN. N.468
28/08/2017	“ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN CAMPANIA”. REG. GEN. N.473
20/09/2017	“ISTITUZIONE DEL COMUNE ISOLA D’ISCHIA”. REG. GEN. N.476 (AMMISSIBILITÀ)
11/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE “DISPOSIZIONI PER L’AUMENTO DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO E MISURE STRAORDINARIE PER LA DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E AL CODICE PENALE” REG. GEN. N.481/P
02/11/2017	“DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E SELEZIONE NEI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE 68/99” REG. GEN. N.487
07/11/2017	“NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA LOCALE”. REG. GEN. N.490

DATA	TESTI APPROVATI PER ESAME
02/03/2017	“ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALLO DI DIANO MEDIANTE LA FUSIONE DEI QUINDICI COMUNI COSI’ INDICATI: ATENA LUCANA, BUONABITACOLO, CASALBUONO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTE SAN GIACOMO, PADULA, PERTOSA, POLLA, SALA CONSILINA, SANT’ARSENIO, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO, SANZA, SASSANO E TEGGIANO” REG. GEN. N.252
11/05/2017	“REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” REG. GEN. N.433
20/07/2017	“REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” REG. GEN. N.433 (RIASSEGNAZIONE DAL CONSIGLIO)
20/07/2017	“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. REG. GEN. N.422 – 436 (TESTO UNIFICATO)
30/11/2017	“ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N.24”. REG. GEN. N.442
07/12/2017	“NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL’EDITORIA LOCALE”. REG. GEN. N.490

DATA	TESTI ASSEGNATI PER PARERE
24/01/2017	“MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232” REG. GEN. N.403
15/02/2017	“MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ISTITUZIONE DEL CONTO AGRICOLO”. REG. GEN. N.406
21/02/2017	“RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO”. REG. GEN. N.411

01/06/2017	"DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMAPANIA". REG. GEN. N.445
06/06/2017	"DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMAPANIA". REG. GEN. N.446
19/06/2017	"APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2020" (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) REG. GEN. N.448
29/06/2017	"ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL TRAFFICO ILLEGALE DI ORGANI DEGLI ESSERI UMANI". REG. GEN. N.449
18/07/2017	"PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE". REG. GEN. N.463
04/08/2017	"RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014". REG. GEN. N.471
20/11/2017	"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014". REG. GEN. N.497
22/11/2017	"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ". REG. GEN. N.495
23/11/2017	"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019". REG. GEN. N.498
30/11/2017	"SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA". REG. GEN. N.500
06/12/2017	"NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2018/2020. (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.769 DEL 5 DICEMBRE 2017". REG. GEN. N.502
07/12/2017	"DISPOSIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018". REG. GEN. N.503
07/12/2017	"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA". REG. GEN. N.504
22/12/2017	"MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018" REG. GEN. N.510

DATA	TESTI APPROVATI PER PARERE
26/01/2017	“MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232” REG. GEN. N.403
29/06/2017	“APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) REG. GEN. N.448
27/07/2017	“PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE”. REG. GEN. N.463
31/08/2017	“RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”. REG. GEN. N.471
31/08/2017	“NORME PER LA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO” REG. GEN. N.281
14/12/2017	“DISPOSIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”. REG. GEN. N.503
07/12/2017	“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA”. REG. GEN. N.504

DATA	SEDUTE COMMISSIONE
19/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. "TESTO UNICO SUL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11" (REG. GEN. N. 386) PARERE • VARIE ED EVENTUALI.
26/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. "MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE, 2016, N. 232" • (REG. GEN. N. 403) PARERE • VARIE ED EVENTUALI
2/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • P.D.L. "ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALLO DI DIANO MEDIANTE LA FUSIONE DEI QUINDICI COMUNI COSÌ INDICATI: ATENA LUCANA, BUONABITACOLO, MONTESANO SULLA MARCELLANA, MONTE SAN GIACOMO, PADULA, PERTOSA, POLLA, SALA CONSILINA, SANT'ARSENIO, SAN PIETRO AL TANAGRO, SAN RUFO, SANZA, SASSANO E TEGGIANO" (REG. GEN. N. 252) AMMISSIBILITÀ • VARIE ED EVENTUALI. <p>O.D.G. AGGIUNTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA. LEGGE REGIONALE N. 23 DELL'11 AGOSTO 1978 E SS.MM.II. - PARERE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 5 DELLA L.R. N. 17/1996 E S.M.I
19/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. " REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" (REG. GEN. N. 433) ESAME • P.D.L. "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" (REG. GEN. N. 267) ESAME • P.D.L. "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" (REG. GEN. N. 380) ESAME • VARIE ED EVENTUALI.
11/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. " REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" (REG. GEN. N. 433) ESAME • VARIE ED EVENTUALI.
05/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA PRESIDENTE. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2013,




	<p>N. 19 E SS.MM.II.- PARERE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 5 DELLA L.R. N. 17/1996 E S.M.I.-</p> <ul style="list-style-type: none"> • “CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BENEVENTO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA PRESIDENTE. LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2013, N. 19 E SS.MM.II.- PARERE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 5 DELLA L.R. N. 17/1996 E S.M.I.- • P.D.L. “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” (REG. GEN. N. 422) ESAME ABBINATO (ART. 43 REGOLAMENTO INTERNO). • P.D.L. “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” (REG. GEN. N. 436) ESAME ABBINATO (ART. 43 REGOLAMENTO INTERNO). • VARIE ED EVENTUALI.
15/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • “COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM. -. LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1 LUGLIO 2002 E SS.MM.II.- PARERE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 2 DELLA L.R. N. 17/1996 E S.M.I.- • VARIE ED EVENTUALI
29/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • “COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI – CO.RE.COM. -. LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1 LUGLIO 2002 E SS.MM.II.. - PARERE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 2 DELLA L.R. N. 17/1996 E S.M.I.- • “ APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018 – 2020 8DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 313 DEL 31 MAGGIO 2017) (REG. GEN. N. 448) PARERE • VARIE ED EVENTUALI.
06/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. “ REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017” (REG. GEN. N. 433) RIASSEGNAZIONE • VARIE ED EVENTUALI.
13/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. “ REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017”. (REG. GEN. N. 433) - RIASSEGNAZIONE • ESAME ABBINATO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO INTERNO: “ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. (REG. GEN. N. 422) • “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” (REG. GEN. N. 436) • VARIE ED EVENTUALI.
20/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. “ REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017”. (REG. GEN. N. 433) RIASSEGNAZIONE • P.D.L. “ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. TESTO UNIFICATO. (REG. GEN. NN. 422 E 436) • VARIE ED EVENTUALI

27/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ISTITUITO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24 LUGLIO 2006 E SS.MM. II. PARERE • "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N. 12 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE) IN MATERIA DI CICLO DELLA PERFORMANCE, COMITATO DEI GARANTI E INNOVAZIONE". (REG. GEN. N. 451) PARERE • "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 15 DICEMBRE 2011, N. 12 (ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE)". (REG. GEN. N. 456) PARERE • D.D.L. "PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE". (REG. GEN. N. 463) PARERE • VARIE ED EVENTUALI.
31/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • DISEGNO DI LEGGE "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014" REG. GEN. N.471 PARERE • AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA – CONSIGLIO DI INDIRIZZO – LEGGE REGIONALE N.18 DELL'8 AGOSTO 2014, ARTICOLO 17 E SS.MM.II. NOMINA DI CINQUE ESPERTI NELLE MATERIE DEL TURISMO, DEL MARKETING TERRITORIALE E DELLA COMUNICAZIONE. PARERE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2 DELLA L.R. N.17/96 E S.M.I. • VARIE ED EVENTUALI. <p>O.D.G. AGGIUNTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO". (REG. GEN. N.281) PARERE
26/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • P.D.L. "COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA". REG. GEN. N. 465 ESAME • P.D.L. "ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24". REG. GEN. N. 442 ESAME • VARIE ED EVENTUALI.
30/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. "ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24". (REG. GEN. N. 442) ESAME • D.D.L. "NORMA IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE" (REG. GEN. N. 490) ESAME • VARIE ED EVENTUALI.
07/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. "NORMA IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE" (REG. GEN. N. 490) ESAME • VARIE ED EVENTUALI.

14/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; • D.D.L. "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018". (REG. GEN. N. 503) PARERE • D.D.L. "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA". (REG. GEN. N. 504) PARERE • VARIE ED EVENTUALI.
------------	---

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
23/02/2017	“PARALISI OPERATIVA DELLA PROVINCIA DI CASERTA”.
09/06/2017	P.D.L. “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” REG. GEN. NN. 422 E 436 ESAME ABBINATO (ART. 43 REGOLAMENTO INTERNO)
15/06/2017	P.D.L. “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” REG. GEN. NN. 422 E 436 ESAME ABBINATO (ART. 43 REGOLAMENTO INTERNO)
29/06/2017	P.D.L. “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” REG. GEN. NN. 422 E 436 ESAME ABBINATO (ART. 43 REGOLAMENTO INTERNO)
05/12/2017	D.D.L. "NORMA IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE" (REG. GEN. N. 490)

SECONDA COMMISSIONE
Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio.

	PICARONE FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	PRESIDENTE COMMISSIONE
	LONGOBARDI ALFONSO	DE LUCA PRESIDENTE	VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	SAIELLO GENNARO	MOVIMENTO 5 STELLE	SEGRETARIO COMMISSIONE
	CALDORO STEFANO	CALDORO PRESIDENTE	COMPONENTE
	CASILLO MARIO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	CESARO ARMANDO	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	CHIANESE GIOVANNI	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	FIOLA CARMELA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	LONGOBARDI ALFONSO	DE LUCA PRESIDENTE	COMPONENTE
	MALERBA TOMMASO	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	MARAIIO VINCENZO	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI	COMPONENTE
	MARRAZZO NICOLA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA	COMPONENTE
	RICCHIUTI MARIA	L'ITALIA E' POPOLARE	COMPONENTE
	RUSSO ERMANNO	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	ZANNINI GIOVANNI	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	COMPONENTE

II COMMISSIONE consiliare permanente
Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio
ANNO 2016

DATA DI ASSEGNAZIONE	DISEGNI DI LEGGE ASSEGNATI PER ESAME
02.01.2017	1.DISEGNO DI LEGGE "SOPPRESSIONE DEL VITALIZIO E DISCIPLINA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE – STRALCIO ARTICOLO 5 DEL DISEGNO (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ 2017) - REG. GEN. N. 396 - ESAME
23.01.2017	2.DISEGNO DI LEGGE "MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232" REG. GEN. N. 403 ESAME
14.03.2017	3. DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.418 ESAME
15.03.2017	4. DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.420 ESAME
10.04.2017	5.DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.432 ESAME
19.04.2017	6. DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.434 - ESAME
19.04.2017	7. DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.435- ESAME
14.06.17	8. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA. DEFR 2018-2020 – REG. GEN. N.448 – ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017
14.07.17	9. DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.454- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.412 DEL 04.07.17

18.07.17	10. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.462- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.436 DEL 12.07.17
18.07.17	11. DISEGNO DI LEGGE “PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE” REG. GEN. N.463 – ESAME – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.453 DEL 12.07.17
02.08.17	12. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.469- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.497 DEL 27.07.17
04.08.17	13. DISEGNO DI LEGGE “RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”. REG. GEN. N.471 –ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DDL 518 DEL 01.08.17
20.11.17	14. DISEGNO DI LEGGE “RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015” REG. GEN. N.496 -ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DDL 692 DEL 14.11.17
20.11.17	15. DISEGNO DI LEGGE “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2017” REG. GEN. N. 497 - ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DDL 691 DEL 14.11.17
23.11.17	16. DISEGNO DI LEGGE “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 DELLA REGIONE CAMPANIA. REG. GEN. N. 498 - ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DDL 724 DEL 21.11.17
30.11.17	17. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N. 499- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 721 DEL 21.11.17
06.12.17	18. NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE DEFR 2018-2020. (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.769 DEL 5 DICEMBRE 2017) – REG. GEN. N.502 – ESAME -

07.12.17	<p>19. DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018” – ESAME – REG. GEN. N. 503</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.770 DEL 5.12.17</p> <p>LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017 N.38</p> <p>-----</p>
07.12.18	<p>20. DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA” - ESAME – REG. GEN. N.504</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.770 DEL 5.12.17</p> <p>LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017 N.39</p>

DATA DI ASSEGNAZIONE	DISEGNI DI LEGGE ASSEGNATI PER PARERE
02.01.17	1. DISEGNO DI LEGGE "SOPPRESSIONE DEL VITALIZIO E DISCIPLINA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE" –STRALCIO ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017- REG. GEN. N. 396 – PARERE -
27.02.17	2.DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" REG. GEN. N.413 – PARERE -
07.04.2017	3. DISEGNO DI LEGGE "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" REG. GEN. N.433 -PARERE -
11.10.17	4. DISEGNO DI LEGGE "MISURE A TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETROSI" REG. GEN. N.482 -PARERE -
18.11.17	5. DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE" – PARERE –

DATA ASSEGNAZIONE	PROPOSTE DI LEGGE ASSEGNATE PER ESAME
24.05.17	1.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER L’INTRODUZIONE DELL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IRAP PER LE ONLUS – REG. GEN. N. 430 ESAME -
30.05.17	2. PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N.445 DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA – ESAME -
05.06.17	3. PROPOSTA DI LEGGE REG. GEN. N.446 DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA – ESAME -
DATA DI ASSEGNAZIONE	PROPOSTE DI LEGGE ASSEGNATE PER PARERE
18.01.17	1.PROPOSTA DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N.32/DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE” PARERE - REG. GEN. N.397 –
18.01.17	2.PROPOSTA DI LEGGE “INIZIATIVA PER I CAMPANI RESIDENTI ALL’ESTERO” REG. GEN. N.400 – PARERE -
24.01.17	3.PROPOSTA DI LEGGE “NORME PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI” REG. GEN. 401 – PARERE -
26.01.17	4. PROPOSTA DI LEGGE “CENTRO SERVIZI REGIONALI” REG. GEN. 402 – PARERE -
24.01.17	5.PROPOSTA DI LEGGE “ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) IN REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. N.404 – PARERE -
06.02.17	6. PROPOSTA DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DELLA CLONOTERAPIA QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELLE CURE CLINICO TERAPEUTICHE” REG. GEN. 405 –PARERE-
15.02.17	7. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CELIACHIA COME MALATTIA A RILEVANTE IMPATTO SOCIALE” REG. GEN. 407 – PARERE -
15.02.17	8.PROPOSTA DI LEGGE INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE” REG. GEN. 408 – PARERE -
15.02.17	9.PROPOSTA DI LEGGE “PERCORSI E PALESTRE DELLA SALUTE. PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PRESCRITTO” REG. GEN. 409 – PARERE-
21.02.17	10. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA” REG. GEN. N.410 – PARERE -

21.02.17	11. PROPOSTA DI LEGGE “RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO” REG. GEN. N.411 – PARERE -
27.02.17	12. PROPOSTA DI LEGGE “INDIVIDUAZIONE DI AREE SANITARIE DEDICATE ALLA DIAGNOSI E CURA DELLA MIASTENIA GRAVIS” REG. GEN. N.412 – PARERE -
27.02.17	13.PROPOSTA DI LEGGE “INIZIATIVE FINALIZZA ALL’ADOZIONE DI SANI STILI DI VITA A TUTELA DELLA POPOLAZIONE INFANTILE ED ADOLESCENZIALE A RISCHIO DI OBESITÀ BASATI SULLA DIETA MEDITERRANEA COME MODELLO DI CORRETTA ALIMENTAZIONE E SULLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA DELL’ATTIVITÀ MOTORIA” REG. GEN. N.414 – PARERE -
06.03.17.	14. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O INFERIORE A 5.000 ABITANTI E DEI TERRITORI MONTANI E RURALI DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. N.415 –PARERE –
14.03.17	15. PROPOSTA DI LEGGE “DISCIPLINA IN MATERIE DI SAGRE E FESTE POPOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. N.417 –PARERE –
15.03.17	16. PROPOSTA DI LEGGE “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE” REG. GEN. 416 – PARERE -
20.03.17	17.PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” REG. GEN. 422 - PARERE.
22.03.17	18. PROPOSTA DI LEGGE “POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA”- REG. GEN. N. 423 – PARERE -
21.03.17	19. PROPOSTA DI LEGGE “BILANCIO DI GENERE” REG. GEN. N. 425 – PARERE-
28.03.17	20. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL FATTORE CAMPANO. NORME INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DELLE FAMIGLIE” REG. GEN. N. 426 – PARERE-
28.03.17	21. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE OBBLIGATORIA DELL’UFFICIO TUTELA SUOLO” REG. GEN. N. 427 – PARERE-
5.03.17	22. PROPOSTA DI LEGGE “CARTA REGIONALE DEI LUOGHI DELL’IDENTITÀ E DELLA MEMORIA STORICA DELLA CAMPANIA” REG. GEN. N.429 – PARERE -
28.04.17	23. PROPOSTA DI LEGGE “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA” REG. GEN. 437 – PARERE -
03.05.17	24. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” REG. GEN. 436 – PARERE -
19.05.17	25. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE” REG. GEN. N.439 – PARERE –
19.05.17	26. PROPOSTA DI LEGGE “ RICONOSCIMENTO DELLA SINDROME CDG (CONGENITI DISTURBI DELLA GLICOSILAZIONE) QUALE PATOLOGIA RARA. REG. GEN. N.440 – PARERE -

19.05.17	27. PROPOSTA DI LEGGE “NUOVE NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO REG. GEN. N.441 – PARERE -
24.05.17	28. PROPOSTA DI LEGGE “NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EROGAZIONE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI CONTRO IL VELENO DI IMENOTTERI” REG. GEN. N. 443 – PARERE-
30.05.17	29. PROPOSTA DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DELLA SINDROME DA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA (MCS) QUALE PATOLOGIA RARA – INIZIATIVE PER LA DIAGNOSI E LA CURA” REG. GEN. N.444 . PARERE
28.06.17	30. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SUL TRAFFICO ILLEGALE DI ORGANI DEGLI ESSERI UMANI” REG. GEN. N. 449 – PARERE
14.07.17	31. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA MEMORIA DI INTERESSE REGIONALE” REG. GEN. N. 453 – PARERE -
23.09.17	32. PROPOSTA DI LEGGE “PROGRAMMA REGIONALE PER L’OCCUPABILITÀ E LA FORMAZIONE” REG. GEN. N.457 –PARERE
18.07.17	34.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CAMPANIA” REG. GEN. N. 460 -PARERE -
18.07.17	35. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI CONTRASTO AI PERICOLI DERIVANTI DALL’AMIANTO” REG. GEN. N. 461 – PARERE –
20.07.17	36. PROPOSTA DI LEGGE “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ” REG. GEN. N. 464 – PARERE –
21.07.17	37. PROPOSTA DI LEGGE “COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. N.465 – PARERE –
27.07.17	38. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE CENTRI DI INCONTRO PER SCAMBIO INTERGENERAZIONALE” REG. GEN. N.467 – PARERE -
02.08.17	39. PROPOSTA DI LEGGE “INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTE AI CONSIGLIERI REGIONALE” REG. GEN. N.468 – PARERE -
07.09.17	40. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI” REG. GEN. N.475 –PARERE

11.09.17	41. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER LE POPOLAZIONI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE E RICETTIVE ALBERGHIERE PER LE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 SULL’ISOLA D’ISCHIA” REG. GEN. N.474 –PARERE
05.10.17	42. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA SCOLASTICA” – REG. GEN. N.477 – PARERE -
11.10.17	43. PROPOSTA DI LEGGE “ INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO” – REG. GEN. N.478 – PARERE -
18.10.17	44. PROPOSTA DI LEGGE “ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MERITO CIVILE A SOSTEGNO DEL PERCORSO DI STUDI DI CIRO MARMOLO” – REG. GEN. N.479 – PARERE -
11.10.17	45. PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA ED IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’ISOLA D’ISCHIA COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017” – REG. GEN. N.480 – PARERE -
11.10.17	46. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI REGIONALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI TATTILE” – REG. GEN. N. 483 – PARERE -
12.10.17	47. PROPOSTA DI LEGGE “RIORDINO DELLE NORME E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOSTEGNO ALLE DONNE E MINORI VITTIME” – REG. GEN. N.485– PARERE -
26.10.17	48. PROPOSTA DI LEGGE “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI OBESITÀ INFANTILE E GIOVANILE” – REG. GEN. N.486– PARERE -
02.11.17	49. PROPOSTA DI LEGGE “INTERVENTI URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 SULL’ISOLA D’ISCHIA” – REG. GEN. N. 489– PARERE -
14.11.17	50. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE E DALL’IDENTITÀ DI GENERE. ISTITUZIONE DEL PERCORSO DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA” - REG. GEN. N. 492– PARERE -
22.11.97	52. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ” REG. GEN. N.495 – PARERE -
30.11.17	53. PROPOSTA DI LEGGE “DISCIPLINA PER L’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO” – REG. GEN. N.88 – PARERE -

DATA DI APPROVAZIONE	DISEGNI DE LEGGE APPROVATI PER ESAME
17.01.17	<p>1. DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014 DI EURO 177.694,38 DERIVANTE DA ORDINANZA N.4106/2011 DEL TAR CAMPANIA SEZ. III PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N.1./2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA" ". REG. GEN. 391 – ESAME.</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2017 N. 8</p>
17.01.17	<p>2. DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA N.1159 DEL TAR CAMPANIA — VII SEZ. DI NAPOLI — TREBI S.R.L. C/REGIONE CAMPANIA — PRESA D'ATTO DELLE DELIBERE N.2 DEL 01.08.2016 E N.3 DEL 26.09.2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA". REG. GEN. 387 – ESAME.</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2017 N. 7</p>
26.01.17	<p>3.DISEGNO DI LEGGE "MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232" REG. GEN.403 – ESAME.</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2017 N. 9</p>
24.03.17	<p>4. DISEGNO DI LEGGE "MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017" REG. GEN. N.392 – ESAME –</p> <p>LEGGE REGIONALE DEL 31 MARZO 2017, N.10</p>
20.04.17	<p>5.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.88 DEL 21.2-2017. REG. GEN. N. 418 – ESAME</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO N.14 2017</p>
20.04.17	<p>6. DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.126 DEL 21.2.2017. REG. GEN. N. 420 – ESAME</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017 N.15</p>
04.05.17	<p>7.DISEGNO DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126" REG. GEN. N.432 - ESAME</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2017 N.117</p>

23.05.17	8. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.434 - ESAME
04.05.17	9. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.435- ESAME LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2017 N.18
22.08.17	10. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.454- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.412 DEL 04.07.17
12.09.17	11. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.462- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.436 DEL 12.07.17 LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2017 N.27
26.09.17	12.DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126” REG. GEN. N.469- ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.497 DEL 27.07.17 LEGGE REGIONALE DEL 9 OTTOBRE 2017 N. 28
28.09.17	13. DISEGNO DI LEGGE “RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”. REG. GEN. N.471 –ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.518 DEL 01.08.17 LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2017 N.32
31.10.17	14. DISEGNO DI LEGGE “PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE” REG. GEN. N.463 – ESAME – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.453 DEL 12.07.17 LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2017 N.37
27.11.17	15. DISEGNO DI LEGGE “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2017” REG. GEN. N. 497 - ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.691 DEL 14.11.17 LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017 N.35

27.11.17	16. DISEGNO DI LEGGE "VARIATIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 DELLA REGIONE CAMPANIA. REG. GEN. N. 498 - ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DDL 724 DEL 21.11.17 LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017 N.36
13.12.17	NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE DEFR 2018-2020. (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.769 DEL 5 DICEMBRE 2017) – REG. GEN. N.502 – ESAME -
07.12.17	19. DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018" – ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.770 DEL 5.12.17 LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017 N.38
07.12.17	20. DISEGNO DI LEGGE "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA" - ESAME - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.770 DEL 5.12.17 LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017 N.39
DATA DI APPROVAZIONE	DISEGNI DE LEGGE APPROVATI PER PARERE
23.05.17	1.DISEGNO DI LEGGE "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" REG. GEN. N.433 -PARERE – LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2017 N.23

DATA DI APPROVAZIONE	PROPOSTE DI LEGGE APPROVATE PER PARERE
21.03.17	1.PROPOSTE DI LEGGE: "SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE" TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 17 E 340 - PARERE LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017 N.12
21.03.17	2.PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA" REG. GEN. N.82 –PARERE – LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017 N.13
11.04.17-	3.PROPOSTA DI LEGGE: "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" REG. GEN. N.74 – PARERE - LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2017 N.33
20.04.17	4.PROPOSTA DI LEGGE: "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CIBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA" TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 8 -371 -379 LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017 N.11

22.05.17	5.PROPOSTA DI LEGGE: "RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO" REG. GEN. N.92
27.07.17	6.PROPOSTA DI LEGGE: "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO" TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 69 -90 - 290 LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2017 N.26
27.07.17	7.PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 422 -436 LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2017 N.25
07.09.17	8.PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO" REG. GEN. N.281 –PARERE LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2017 N.29
28.09.17	10.PROPOSTA DI LEGGE: "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" REG. GEN. N. 74 LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2017 N.33
21.11.17	11.TESTO UNIFICATO "INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA REG. GEN. NN. 102- 376 E 378 – PARERE - LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2017 N.34

DATA	SEDUTE DI COMMISSIONE
17.01.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.</p> <p>4. DISEGNO DI LEGGE: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42), COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”. DGR 22 NOVEMBRE 2016, N. 647.” - REG. GEN. 377 – ESAME.</p> <p>5.DISEGNO DI LEGGE: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.73, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014 DERIVANTE DALLA SENTENZA N.1159 DEL TAR CAMPANIA — VII SEZ. DI NAPOLI — TREBI S.R.L. C/REGIONE CAMPANIA — PRESA D’ATTO DELLE DELIBERE N.2 DEL 01.08.2016 E N.3 DEL 26.09.2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA”. - REG. GEN. N. 387 – ESAME.</p> <p>6.DISEGNO DI LEGGE: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1, LETTERA A9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014 DI EURO 177.694,38 DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 4106/16 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. III. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1/2016 DEL COMMISSARIO AD ACTA. - REG. GEN. N. 391 – ESAME</p>
26.01.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: “MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017 -2019 IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232” – REG. GEN. N. 403 – ESAME.</p>
01.02.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO.</p>
02.02.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME DISCUSSIONE GENERALE.</p>

08.02.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE.</p>
23.02.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE.</p>
02.03.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE.</p>
07.03.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.DISEGNO DI LEGGE MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017. – REG. GEN. 392 – ESAME</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE.</p>
21.03.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.PROPOSTA DI LEGGE: “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. 82 – PARERE; 4.PROPOSTA DI LEGGE “SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA”. (T.U. REG. GEN. NN. 17/340) - PARERE.</p>
11.04.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.PROPOSTA DI LEGGE: “NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE” - REG. GEN. 74 – PARERE; 4.PROPOSTA DI LEGGE “AZIONI REGIONALI VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO” – PARERE; 5.DISEGNO DI LEGGE: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014- REG. GEN. N. 418 – ESAME</p>

	6.RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/ REG. GEN. N. 420 – ESAME
20.04.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3. PROPOSTA DI LEGGE: “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA. (T.U. REG. GEN. NN. 8-371-379) - PARERE.</p> <p>4. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 21/02/2017 N.88. REG. GEN. N. 418 – ESAME.</p> <p>5. DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 21/02/2017 N. 87 REG. GEN. N. 420 – ESAME.</p>
04.05.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE ;</p> <p>2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126 (DGR N.167 DEL 28/03/2017) - REG.GEN.432 –ESAME;</p> <p>4.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011,N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014,N.126; (DGR N. 197 DEL 11/04/2017) - REG.GEN.434 – ESAME;</p> <p>5.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. (DGR N.201 DEL 11/04/2017) – REG.GEN.N.435 – ESAME.</p>
23.05.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3. DISEGNO DI LEGGE: "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" - REG. GEN. 433 – PARERE;</p> <p>4. DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, DEL DECRETO LGS.VO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LGS.VO 10 AGOSTO 2014, N.126. (DELIBERAZIONE N. 197 DEL 11/04/2017) - REG. GEN. 434 – ESAME;</p> <p>5. PROPOSTA DI LEGGE: “RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO” REG. GEN. 92 – PARERE.</p>
06.06.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p>

	<p>3.PROPOSTA DI LEGGE: “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 445 – ESAME – DISCUSSIONE GENERALE;</p> <p>4.TESTO UNIFICATO: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. - REG. GEN. NN. 69-90-290 – PARERE</p>
22.06.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA — DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) – REG. GEN. N. 448 – ESAME;</p> <p>4.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 445 – ESAME;</p> <p>5.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 446 – ESAME.</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE;</p> <p>6.TESTO UNIFICATO "NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO" - (REG.GEN.NN.244-259-393) – PARERE.</p>
27.06.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3. APPROVAZIONE PROPOSTA DI DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA — DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) – REG. GEN. N. 448 –ESAME</p> <p>4. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 445 –PROVVEDIMENTI;</p> <p>5. PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 446 – ESAME –</p> <p>DISCUSSIONE GENERALE.</p> <p>TESTO UNIFICATO “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” (REG. GEN. NN. 244 -259 -393) PARERE -</p>
29.06.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>2.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 445 –PROVVEDIMENTI. ESAME</p> <p>3.PROPOSTA DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA” - REG. GEN. N. 446 –PROVVEDIMENTI – ESAME -</p> <p>4.DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA — DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) – REG. GEN. N. 448 – ESAME .</p>
06.07.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p>

	<p>3.DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA — DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) – REG. GEN. N. 448. ESAME -</p> <p>4.TESTO UNIFICATO “DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA – REG. GEN. NN. 445 E 446 – ESAME.</p>
24.07.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.PROGETTO DI LEGGE: “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. (REG. GEN. NN. 422 E 436) TESTO UNIFICATO.</p>
26.07.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.DISEGNO DI LEGGE: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019” - REG. GEN. 466 – ESAME</p> <p>4.TESTO UNIFICATO “ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEURO SVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. - REG. GEN. NN. 69-90-290 – PARERE.</p>
28.07.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO</p> <p>1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.DISEGNO DI LEGGE: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019” - REG. GEN. 466 – ESAME</p>
22.08.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;</p> <p>2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;</p> <p>3.DISEGNO DI LEGGE: DISEGNO DI LEGGE: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.412 DEL 4 LUGLIO 2017 – REG. GEN. 454 – ESAME</p> <p>4.DISEGNO DI LEGGE: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.436 DEL 12 LUGLIO 2017 – REG. GEN. 462 – ESAME</p> <p>5.DISEGNO DI LEGGE: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.497 DEL 27 LUGLIO 2017 – REG. GEN. 469 – ESAME</p>

07.09.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.436 DEL 12 LUGLIO 2017 – REG. GEN. 462 – ESAME 4.DISEGNO DI LEGGE: "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N.126. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.497 DEL 27 LUGLIO 2017 – REG. GEN. 469 – ESAME AGGIUNTIVO:</p> <p>1.PROPOSTA DI LEGGE: "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO" REG. GEN. 281 – PARERE - 2.PROPOSTA DI LEGGE: "INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO ER LA TUTELA DELLA SALUTE" - REG. GEN. 332 – PARERE-</p>
28.09.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3. DISEGNO DI LEGGE: "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014". – REG. GEN. 471 – ESAME; 4. PROPOSTA DI LEGGE: "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74 – PARERE-</p>
04.10.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: "PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" - REG. GEN. 463 – ESAME-</p>
10.10.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: "PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" - REG. GEN. 463 – DISCUSSIONE-</p>
26.10.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: "PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" - REG. GEN. 463 – ESAME-</p>

31.10.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: “PRINCIPI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE” - REG. GEN. 463 – ESAME-</p>
21.11.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE REG GEN. NN.102-376-378 - “INTERVENTI PER FAVORIRE L’AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA” – PARERE-</p>
24.11.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017-2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014. REG. GEN. N.497. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DDL 691 DEL 14.11.17. ESAME 4.DISEGNO DI LEGGE “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA. REG. GEN. N.498. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DDL 724 DEL 21.11.17. ESAME</p>
27.11.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.DISEGNO DI LEGGE: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014. - REG. GEN. N. 497 – ESAME; 4.DISEGNO DI LEGGE: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA. - REG. GEN. N. 498 – ESAME.</p>
11.12.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO: ORE 11.00</p> <p>1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 3.“NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2018-2020” — (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 769 DEL 05 DICEMBRE 2017) – REG. GEN. N. 502 – ESAME -</p>
11.12.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO ORE 15.00</p> <p>1.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 2.DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)) REG. GEN. 503 – RELAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E DISCUSSIONE GENERALE;</p>

	3. DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. 504 – RELAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E DISCUSSIONE GENERALE;
13.12.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1. NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2018-2020” — (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 769 DEL 05 DICEMBRE 2017) – REG. GEN. N. 502 – ESAME.</p> <p>2.DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)) REG. GEN. 503 – RELAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E DISCUSSIONE GENERALE;</p> <p>3.DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. 504 – RELAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO E DISCUSSIONE GENERALE</p>
16.12.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>1.NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2018-2020” — (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 769 DEL 05 DICEMBRE 2017) – REG. GEN. N. 502 – ESAME.</p> <p>2. DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)) REG. GEN. 503 – ESAME -</p> <p>3. DISEGNO DI LEGGE “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA” REG. GEN. 504- ESAME –</p> <p>ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO:</p> <p>1.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.96 DEL 11.12.2017.” RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 REG. GEN. N.520/II - ESAME -</p> <p>2.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.98 DEL 14.12.2017.” BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 REG. GEN. N.521/II - ESAME</p>
DATA	SEDUTE DI AUDIZIONE
04.04.17	<p>ARGOMENTO TRATTATO:</p> <p>CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY – CERICT –SCRL. CRITICITÀ SUI NUOVI SISTEMI DI RICERCA ICT E DISCUSSIONE GENERALE SULLA PROBLEMATICHE RELATIVA AL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI EUROPEI 2014 -2020.</p>
22.11.17	<p>AUDIZIONE CONGIUNTA II E VII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</p> <p>ARGOMENTO TRATTATO:PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI LOCALI COLPITE DAGLI EVENTI FRANOSI VERIFICATISI SUL MONTE FAITO.</p>

13.12.17	<p>AUDIZIONE</p> <p><u>CONSULTAZIONI LEGGE DI BILANCIO 2018</u></p> <p>SEGRETERIA REGIONALE: C.GI.L. – CISL – UIL - UGL</p> <p>SEGRETEIRA REGIONALE DI CONFINDUSTRIA</p> <p>ANCI REGIONALE</p> <p>UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO</p> <p>ASSOCIAZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE</p> <p>ASSOCIAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL SARNO</p> <p>FEDERCONSUMATORI CAMPANIA</p> <p>COMITATO SANITÀ CAMPANIA</p> <p>CONFAPI CAMPANIA</p> <p>CONFARTIGIANATO NAPOLI E AREA METROPOLITANA</p>
----------	--

DATA DI ASSEGNAZIONE	DELIBERE AMMINISTRATIVE ASSEGNATE PER ESAME
11.12.17	1.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.96 DEL 11.12.2017.” RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 REG. GEN. N.520/II - ESAME -
11.12.17	2.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.98 DEL 14.12.2017.” BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2018- 2020 REG. GEN. N.521/II - ESAME –
DATA	DELIBERE AMMINISTRATIVE ASSEGNATE PER PARERE
08.06.17	1. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 417/II “APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE IN ORDINE AL CONTRIBUTO PER LE START UP INNOVATIVE DI CUI ALL’ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016 N.6.” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.316 DEL 31.05.2017 LA II COMMISSIONE NON HA ESPRESSO PARERE NEL TERMINE PREVISTO DI 10 GIORNI DALL’ASSEGNAZIONE, PER CUI SI INTENDE APPROVATA PER SILENZIO ASSENSO.

DATA DI ASSEGNAZIONE	DELIBERE AMMINISTRATIVE ASSEGNATE PER CONOSCENZA
10.02.17	1.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 375/II “APPROVAZIONE BILANCIO GESTIONALE 2017/2019” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.59 DEL 07.02.2017 COMUNICAZIONE DEL 23.02.17
23.02.17	2. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 378/II “BILANCIO 2017/2019.ISCRIZIONE DELIBERE PLURIENNALI –VARIAZIONI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO –PRELEVAMENTO DAL FONDO SPESE OBBLIGATORIE- PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.76 DEL 14.6.2017 COMUNICAZIONE DEL 23.02.17
21.02.17	3. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 379/II “DG DIREZIONE GENERALE UNIVERSITÀ RICERCA E INNOVAZIONE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI POC 2014-2020. DOTAZIONE FINANZIARIA CAP. 8450, 8452, 8508 NEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.75 DEL 14.02.2017 COMUNICAZIONE DEL 23.02.17
07.03.17	4. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 384/II “DG 620/2016. DOTAZIONE FINANZIARIA CAP.6256 E 8515 NEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2018 E 2019, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.106 DEL 28.02.2017 COMUNICAZIONE DEL 7.03.17
07.03.17	5. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 385/II “RIDETERMINAZIONE RESIDUI AL 31.12.13 CON ADEGUAMENTO CASSA. DGRC N.186&2016. DGRC N.704/2016 E DGRC N.59/2017 – DETERMINAZIONI”. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.107 DEL 28.02.17 COMUNICAZIONE DEL 7.03.17
13.03.17	6. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 387/II “ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 10, PROGRAMMA 06 DEL BILANCIO 2017-2019. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014- 2020” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.100 DEL 28.02.17 COMUNICAZIONE DEL 21.03.17
15.03.17	7.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 388/II “PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA A VALERE SULLE RISORSE FSC 2014/2020. SETTORE AMBIENTE- INTERVENTO STRATEGICO “IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI E LIQUIDI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.123 DEL 07.03.17 COMUNICAZIONE DEL 21.03.17

17.03.17	<p>8.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 389/II “POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DI INTERVENTO, MONITORAGGIO E TUTELA DEI TERRITORI MAGGIORMENTE COLPITI DAI FENOMENI DI SVERSAMENTO ILLECITO ED INCENDIO DI RIFIUTI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 80 DEL 14..02.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.03.17</p>
17.03.17	<p>9.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 390/II “RIDETERMINAZIONE RESIDUI AL 31.12.2016 CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO DI CASSA. DGRC 823/2016 – DETERMINAZIONI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.139 DEL 14.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.03.17</p>
17.03.17	<p>10.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 391/II “ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NEL BILANCIO 2017-2019. COMPLEMENTARE POC DG 53.08” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.135 DEL 14.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.03.17</p>
17.03.17	<p>11.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 392/II “APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019. FSC 2014/2010: ACQUISIZIONE DI RISORSE PER EURO 50.000.000,00 AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA”. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.130 DEL 07.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.03.17</p>
17.03.17	<p>12.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 393/II “UNIVESIADE 2019. ACQUISIZIONE DI RISORSE POC 2014/2020 AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI SPESA CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2040. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.131 DEL 07.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.03.17</p>
29.03.17	<p>13. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 394/II “POR CAMPANIA FERS 2014-2020. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 4.1.1 DELL’OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 – PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE. ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA –ISCRIZIONE DI RISORSE IN BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 4, CO. 2 LETTERA A) DELLA L.R. N. 4 DEL 20.1.2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.154 DEL 21.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DELL’ 11 APRILE 2017.</p>
6.04.17	<p>14. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 395/II PROGRAMMA OPERATIVO COMPLETAMENTO (POC) 2014/2020. ATTIVITÀ FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI IN PROGRAMMAZIONE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.160 DEL 28.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DELL’11 APRILE 2017.</p>

6.04.17	<p>15. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 396/II UFFICIO SPECIALE CONTROLLO E VIGILANZA SU ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE – ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA E PRELIEVO SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI PER LE PARTECIPAZIONI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.155 DEL 21.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DELL' 11 APRILE 2017.</p>
6.04.17	<p>16.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 397/II PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA DESTINATA AL TRATTAMENTO DEI RSB E LA BONIFICA DEI SITI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO SULLE RISORSE FSC 2007/2013. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.153 DEL 21.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DELL'11 APRILE 2017.</p>
3.05.17	<p>17.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 399/II POC 2014-2020 DOTAZIONE FINANZIARIA CAP. 8450, 8452, 8438, 8440, 8532 NEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.178 DEL 04.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
3.05.17	<p>18.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 400/II PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA DESTINATA AL TRATTAMENTO DEI RSB E LA BONIFICA DEI SITI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO SULLE RISORSE FSC 2007/2013. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.153 DEL 21.03.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
5.05.17	<p>19.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 401/II ACQUISIZIONE IN BILANCIO DI RISORSE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 LETTERA A) L.R. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.223 DEL 26.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
5.05.17	<p>20. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 402/II ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.R. 20GENNAIO 2017, N.4. ISCRIZIONE IN BILANCIO REGIONALE SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 119.150,00. SISTEMAZIONE CONTABILE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.227 DEL 26.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
5.05.17	<p>21. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 403/II PSR 2014-2020. VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ED ISCRIZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.224 DEL 26.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL. 23 MAGGIO 2017</p>

5.05.17	<p>22. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 404/II VARIATIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO GESTIONALE 2017/2019 ASSEGNATI ALLA DG PER L'AMBIENTE, LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E DEL PIANO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.226 DEL 26.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
5.05.17	<p>23. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 406/II APPROVAZIONE BILANCIO GESTIONALE ASSESTATO 2017/2019 CON ADEGUAMENTO DELLA TITOLARITÀ GESTIONALE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA ALLE NUOVE STRUTTURE ORDINAMENTALI COME APPROVATE CON LE DD-G.R N.619/2016 E N. 658/2016. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.230 DEL 26.04.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
19.05.17	<p>24. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 408/II VARIATIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017 AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. ISCRIZIONE VINCOLATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE A SCOPI SPECIFICI, NONCHÉ ISCRIZIONE DELLE RELATIVE SPESE FAMI. PROGETTO "A TE LA PAROLA" I TRANCE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.267 DEL 15.05.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
19.05.17	<p>25. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 409/II ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10, PROGRAMMA 05 DEL BILANCIO 2017-2019. PROGRAMMI ANNUALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.262 DEL 15.05.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 23 MAGGIO 2017</p>
24.05.17	<p>26. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 410/II FONDO FAMI COM.IN 3.0 COMPETENZE PER L'INTEGRAZIONE. QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI CITTADINI MIGRANTI. ACQUISIZIONE RISORSE E ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.268 DEL 15.05.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>
24.05.17	<p>27. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 411/II PROGETTO "SOUTH CULTURAL ROUTES". INTEGRAZIONE CAPITOLO 4500. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.290 DEL 23.05.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>
24.05.17	<p>28. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 412/II POC CAMPANIA 2014-2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE E PER MIGLIORARE IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DA INCENDIO BOSCHIVO. DETERMINAZIONI CONTABILI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.284 DEL 23.05.17</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>

31.05.17	<p>29. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 414/II RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE REGIONALI –ADEMPIMENTI</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.263 DEL 23.05.2017 COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>
26.05.17	<p>30. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 415/II PRESA D'ATTO E CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DEL "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA"</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.280 DEL 23.05.17 COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>
05.06.17	<p>31. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 416/II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2'19 AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LETTERA A)</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.309 DEL 31.05.17 COMUNICAZIONE DEL 6 GIUGNO 2017</p>
05.06.17	<p>32. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 418/II "PATTO PER IL SUD – PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DENOMINATO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL RIONE TERRA DI POZZUOLI-LOTTO XI" ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE E ISTITUZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N312 DEL 31.05.17 COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
09.06.17	<p>33. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 419/II ADEGUAMENTO DELLA TITOLARITÀ GESTIONALE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA ALLE NUOVE STRUTTURE ORDINAMENTALI E MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON LA DGRC N.230/2017.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.306 DEL 31.05.17 COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
14.06.17	<p>34. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 420/II DGR N.59 DEL 15 FEBBRAIO 2016. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-20120 FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 2.5."</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.299 DEL 23.05.17 COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
19.06.17	<p>35. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 421/II FSC 2007/2013 APQ SISTEMI DI MOBILITÀ. ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10, PROGRAMMA 06 DEL BILANCIO 2017-2019.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.283 DEL 23.05.17 COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>

19.06.17	<p>36. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 422/II DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.401/2016. 565/2016 E 285/2017. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA. ACQUISIZIONE DI RISORSE FSC 2014/2020 NEL BILANCIO REGIONALE E ISCRIZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.340 DEL 14.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
20.06.17	<p>37. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 424/II PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 1, LETTERA A), DELLA L.R. 14/2016. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.307 DEL 31.05.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
20.06.17	<p>38. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 425/II PATTO PER LA CAMPANIA –SETTORE PRIORITARIO "AMBIENTE" INTERVENTO DENOMINATO: PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO DELLA CENTRALE DI CASSANO IRPINO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.252 DEL 9.05.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
23.06.17	<p>39. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 426/II ISCRIZIONE DI RISORSE IN BILANCIO P.O. FERS 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI LEGATI AL "PIANO DI AZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO, L'INNOVAZIONE, L'ICT"</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.358 DEL 20.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
26.06.17	<p>40. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 427/II ISCRIZIONE IN BILANCIO DI RISORSE POR FERS 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEL COMPRESORIO DELLA CASERMA CARETTO IN NAPOLI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.361 DEL 20.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27 GIUGNO 2017</p>
27.06.17	<p>41.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 428/II PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 – SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA DGR 619/2016 E SS.MM. E II. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.360 DEL 20.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 29 GIUGNO 2017</p>
05.07.17	<p>42. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 432/II DGR N.153 DEL 21.3.2017 – DETERMINAZIONI" DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.356 DEL 20.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>

05.07.17	<p>43. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 433/II PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.391 DEL 27.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>44. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 434/II ADEGUAMENTO DELLA TITOLARITÀ GESTIONALE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA ALLE NUOVE STRUTTURE ORDINAMENTALI E MODIFICA CORRELAZIONE –DGRC N.230/2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.411 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>45. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 435/II ISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE POR FERS 2014-2020 RELATIVE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI NAPOLI E ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.407 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>46. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 436/II CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI –BARI- LECCE- TARANTO DELLA REGIONE CAMPANIA. ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA. ISCRIZIONE SOMME NEL BILANCIO 2017-2019 ED ALTRE DETERMINAZIONI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 384 DEL 27.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>47.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 437/II POC 2014 -2020 LINEA D’AZIONE 2.4. PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LO SVILUPPO URBANO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.401 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>48. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 438/II POR 2014-2020 OS 4.1 PROGRAMMAZIONE RISORSE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.402 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
11.07.17	<p>49.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 439/II POR 2014-2020 –OS 5.3 PROGRAMMAZIONE RISORSE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.406 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
14.07.17	<p>50.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 440/II PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- PRESA D’ATTO. DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE N.82 DEL 4 LUGLIO 2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>

14.07.17	<p>51.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 442/II RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI PROPRIE – DETERMINAZIONI DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.410 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 24 LUGLIO 2017</p>
24.07.17	<p>52. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 443/II POR CAMPANIA FERS 2014/2020 ACQUISIZIONE DI RISORSE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. DEL 20 GENNAIO 2017 N.4 ISCRIZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.432 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
24.07.17	<p>53. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 444/II POR CAMPANIA FERS 2014/2020. GRANDI PROGETTI. ISCRIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNUALITÀ 2019 SU CAPITOLI DI SPESA 6304 E 6308 DI QUOTE 2016 NON UTILIZZATE, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.433 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
24.07.17	<p>54. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 446/II VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017 AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4, LETTERA D) DELLA LR N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.439 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
24.07.17	<p>55. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 448/II DGR N.59 DEL 07.2.2017 BILANCIO GESTIONALE 2017 ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA –VARIAZIONE TRA CAPITOLI DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 3 DELLA L.R. DEL 20 GENNAIO 2017, N.4 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.445 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
25.07.17	<p>56. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 450/II APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO PER L'ATTRIBUZIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE DELLA CAMPANIA DELLE RISORSE DI CUI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CAMPANIA 2017-2019, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DELLA L.R. N.16772010 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.421 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
25.07.17	<p>57. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 451/II APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO VINCOLATE AL BILANCIO.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.448 DEL 17.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 26 LUGLIO 2017</p>
02.08.17	<p>58. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.452/II DELIBERAZIONE 307 DEL 31.5.2017 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</p>

	<p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 442 DEL 12.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
01.08.17	<p>59. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.454/II PRESA D'ATTO DELLE ECCEDENZE SU STANZIAMENTO DI CASSA 2015 CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLA CONSISTENZA DEFINITIVA DEI RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CASSA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 AI SENSI DELL'ART.51 DEL DECRETO LGS. N.118 DEL 23.6.2011 PER LA PARTE ENTRATA ED AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1, LETTERA D), DELLA L.R. N. 1 DEL 5.01.2015 PER LA PARTE SPESA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.499 DEL 27.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
01.08.17	<p>60. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 455/II ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL D.L. 193/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELL'ART.1 DELLA LEGGE 01.12.2016</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.500 DEL 27.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>61. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 456/II ISCRIZIONE IN BILANCIO REGIONALE DI ENTRATE VINCOLATE PER EURO 2.258.711,89 E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.514 DEL 01.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>62. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 457/II ATTUAZIONE DELL'ART.11, COMMA 4, DELLA L.R. N.3/2017 ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 100.000,00 A TITOLO DI TRASFERIMENTO REGIONALE AL COMUNE DI PIETRELCINA (BN)</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.504 DEL 01.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>63. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 458/II ART.4, L.R. N.38/2016 ARCADIS ULTERIORI DETERMINAZIONI.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.464 DEL 18.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>64. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 459/II DGR N.59 DEL 7 FEBBRAIO 2017. BILANCIO GESTIONALE 2017 –ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA. VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL'ART.51 COMMA 1 DEL D.LGS 118/2011</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.410 DEL 04.07.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>

04.09.17	<p>65. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.460/II POR FERS 2014/2020. ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 AZIONI TRASVERSALI PER L'INTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE. PROGRAMMAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE IN BILANCIO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.527 DEL 08/08/2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>66. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 460/II ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA E ISCRIZIONE DI RISORSE IN BILANCIO POR FERS 2014/2020. OBIETTIVO SPECIFICO 9.6 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.533 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>67. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.462/II POR FERS 2014/2020. ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 INTERVENTO A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI L'INTERNALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI. PROGRAMMAZIONE ED ACQUISIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE AI SENSI DELL'AR.4, COMMA2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017.ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.526 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>68. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.463/II APO SISTEMI DI MOBILITÀ. VARIAZIONE COMPENSATIVA DI SOMME AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA L.R. N.4/2017 NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10, DEL BILANCIO 2017/2019 ULTERIORI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 7, L.R. N.23 DEL 28 LUGLIO 2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.516 DEL 01.08.2017 COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>69. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.464/II FSC 2014/2020 DGR N.280/2017 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI RUGGI D'ARAGONA. ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE E ISTITUZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.535 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
04.09.17	<p>70. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN.465/II EVENTO SISMICO NEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELL'ISOLA DI ISCHIA DELLA REGIONE CAMPANIA DEL GIORNO 21 AGOSTO 2017. CONFERIMENTO MANDATO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI FINI DELLA RICHIESTA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N.225 E S.M.I. PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.541 DEL 23.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
06.09.17	<p>71. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 466/II VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LETT. C) DELLA LEGGE REG. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.594 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>

06.09.17	<p>72. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 467/II POR CAMPANIA 2014-2020. ASSE 5 OBIETTIVO SPECIFICO 22. ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4 DEL 20.01.2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.545 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
06.09.17	<p>73. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 468/II BILANCIO GESTIONALE 2017-2019. VARIAZIONE TITOLARITÀ GESTIONALE CAPITOLI DI SPESA UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEL SISTEMA TERRITORIALE E DELLA SICUREZZA INTEGRATA. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.546 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
06.09.17	<p>74. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 469/II GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DATA CENTER. VARIAZIONE COMPENSATIVA E TRASFERIMENTO TITOLARITÀ CAPITOLO DI SPESA 887. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.547 DEL 08.08.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2017</p>
08.09.17	<p>75.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 470/II ISCRIZIONE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 3 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10, PROGRAMMA 05 DEL BILANCIO 2017-2019 DELLA SOMMA DI EURO 105.523,58. PROGRAMMI ANNUALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.553 DEL 06.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2017</p>
13.09.17	<p>76.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 471/II "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" – ISCRIZIONE RISORSE FINANZIARIE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.R.20 GENNAIO 2017 N.4" DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.555 DEL 06.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2017</p>
25.09.17	<p>77. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 472/II "RETE CICLABILE REGIONALE. LEGGE DI STABILITÀ 2016, ART.1, COMMA 640. ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA MIT E REGIONE CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE DA CAPOSELE (AV) E S.M. DI LEUCA (LE). DETERMINAZIONI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.576 DEL 20.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2017</p>
25.09.17	<p>78. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 473/II "VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017 AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. ISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE A SCOPI SPECIFICI, NONCHÉ ISCRIZIONE DELLE RELATIVE SPESE. FONDI DEL M.L.P.S. A FAVORE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO" DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.577 DEL 20.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2017</p>

28.09.17	<p>79. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 474/II “ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 DELLA SOMMA DI EURO 249.501,09 NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 NEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO GESTIONALE 2017 ” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.574 DEL 20.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2017</p>
28.09.17	<p>80. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 475/II “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DI CUI ALL’ART.48, LETTERA B) DEL D.LGS. 118/2011, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETT. F) DELLA L.R. N. 4 DEL 20 GENNAIO 2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.596 DEL 26.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2017</p>
03.10.17	<p>81. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 476/II “VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 4 E 5 DELLA MISSIONE 10 DEL BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L.R. N.4/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.600 DEL 26.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2017</p>
03.10.17	<p>82.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 476/II “VARIAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 4 E 5 DELLA MISSIONE 10 DEL BILANCIO 2017/2019 AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L.R. N.4/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.600 DEL 26.09.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2017</p>
05.10.17	<p>83.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 477/II “PROGRAMMAZIONE RISORSE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA - FASE” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.351 DEL 14.06.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
11.10.17	<p>84.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 478/II “POR 2014/2020 PROGRAMMAZIONE RISORSE. OBIETTIVO 9.3 – AUMENTO/CONSOLIDAMENTO QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.609 DEL 03.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
11.10.17	<p>85.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 479/II “VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 LETTERA A) E ART. 5 COMMI E9 E C) DELLA L.R. N.4/2017 “ISTITUZIONE CAPITOLI E ISCRIZIONE IN BILANCIO EURO 294.000.000,00 FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.615 DEL 03.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>

12.10.17	<p>86. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 480/II “ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.472017 DELLA SOMMA DI EURO 4.000.000,00 NEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 NEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO E NEL BILANCIO GESTIONALE 2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.623 DEL 09.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
18.10.17	<p>87. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 481/II “POR 2014/2020. PROGRAMMA REGIONALE DI EVENTI E INIZIATIVE PROMOZIONALI REALIZZATI DA ENTI O AGENZIE REGIONALI. ISTITUZIONE CAPITOLATO DI SPESA E ISCRIZIONE SOMME” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.625 DEL 09.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
18.10.17	<p>88. . DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 481/II “POR 2014/2020. PROGRAMMA REGIONALE DI EVENTI E INIZIATIVE PROMOZIONALI REALIZZATI DA ENTI O AGENZIE REGIONALI. ISTITUZIONE CAPITOLATO DI SPESA E ISCRIZIONE SOMME” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.625 DEL 09.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
18.10.17	<p>89. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 482/II “ISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE DESTINATE ALLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1980” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.622 DEL 09.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
18.10.17	<p>90. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 483/II “PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI FINALIZZATE ALL’ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE NELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE –PERCORSI I E FP – ISTITUZIONE CAPITOLATO DI SPESA – VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE 2017-2019” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.624 DEL 09.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2017</p>
24.10.17	<p>91. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 484/II “RIDETERMINAZIONE RESIDUI AL 31/12/2016. ADEGUAMENTO DI CASSA DEL CAPITOLATO DI SPESA 6202 PER IL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.644 DEL 18.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
24.10.17	<p>92 DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 485/II “LEGGE REGIONALE N.3/2017 PER IL FUNZIONAMENTO AL COMUNE DI PIETRELCINA. VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI CASSA” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.646 DEL 18.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>

26.10.17	<p>93. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 486/II “POR 2014/2020 E POC 2014/2020. ISTITUZIONE DI CAPITOLI DI ENTRATA PER RECUPERI DAI BENEFICIARI. CORREZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DEL CAPITOLO DI SPESA 6282” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.639 DEL 18.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
26.10.17	<p>94.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 487/II “POR CAMPANIA FERS 2014/2020. AZIONE 4.1.1. PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DGR N.154 E N.382 DEL 2017 PROROGA DEI TERMINI E ULTERIORI DETERMINAZIONI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.632 DEL 18.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
26.10.17	<p>95.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 488/II “STRUMENTI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PROGETTO FP7 “SUPER” –SEC 20131 – ACQUISIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.643 DEL 18.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
26.10.17	<p>96.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 489/II “PROGRAMMA “CAMPANIA PIÙ” ISTITUZIONE CAPITOLI DI ENTRATE E DI SPESA. ISCRIZIONE IN BILANCIO REGIONALE AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.638 DEL 18.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
26.10.17	<p>97. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 490/II “FSC 2014/2020 PROGETTO STRATEGICO: INTERVENTI SULLE “GREEN INFRASTRUCTURES” FORESTALI REGIONALE NELL’AMBITO DEI PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA DEGLI ENTI DELEGATI. APPROVAZIONE INTERVENTI ANNO 2017 E VARIAZIONE COMPENSATIVA” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.647 DEL 18.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
27.10.17	<p>98. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 491/II “AQP VIII ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI. RECUPERO E VALORIZZAZIONE RIONE TERRA DI POZZUOLI. VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA D) DELLA L.R. N.4/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.659 DEL 24.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
27.10.17	<p>99. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 492/II “POR FERS 2014/2020 ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 AZIONE 3.4.3. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA CONFERENZA DI BERLINO “INVESTING IN ITALIAN INNOVATION DIGITAL SOLUTION AND THE CHALLENGE OF INDUSTRY 4.0 PROGRAMMAZIONE ED ACQUISIZIONE IN BILANCIO” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.661 DEL 24.10.2017 COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>

27.10.17	<p>100.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 493/II “FONDO DI SVILUPPO COESIONE 2014.2020. PATTO PER LA CAMPANIA –AREA D’INTERVENTO” SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-2017 DI CUI AL FONDO ART.1, COMMA 140 LEGGE 11/12/2016 N.232 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.614 DEL 03.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
06.11.17	<p>101. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 494/II ACQUISIZIONE DI RISORSE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. 20 GENNAIO 2017, N.4. TRASFERIMENTO FONDI ARCADIS RELATIVI A QUOTA PARTE DEI CONTRIBUTI EX ART.2 DELLA L.R. 9/83 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.648 DEL 18.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
06.11.17	<p>102. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 495/II “ISTITUZIONE CAPITOLO DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI PROGETTI POC 2014-2020” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.657 DEL 24.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
06.11.17	<p>103. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 496/II “ARTICOLO 9, COMMA 28, DL 31 MAGGIO 2010, N.78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART.1, LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122. DETERMINAZIONI” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.667 DEL 31.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
06.11.17	<p>104. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 497/II “VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N.4/2017. ISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI VINCOLATE A SCOPI SPECIFICI, NONCHÉ ISCRIZIONE DELLE RELATIVE SPESE. PROGETTO FUORI TRATTA E CARACOL” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.668 DEL 31.10.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
10.11.17	<p>105. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 498/II “POC 2014/2020 – DEL CIPE 1/2016. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART.51 DEL D.LGS. 118/2011 E DELL’ART. 4 E 5 DELLA L.R. DEL 20 GENNAIO 2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.683 DEL 07.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
13.11.2017	<p>106. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 500/II “ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA E VARIAZIONE COMPENSATIVA, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA TRA RISORSE FINANZIARIE DEL BILANCIO GESTIONALE 2017-2019 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.650 DEL 18.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>

17.11.17	<p>107. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 501/II “APPLICAZIONE QUOTE DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO 2017/2019” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.690 DEL 07.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
20.11.2017	<p>108. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 502/II “ACQUISIZIONE DI RISORSE AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.702 DEL 14.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
20.11.2017	<p>109. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 503/II “DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.560/2017. ISTITUZIONE DI CAPITOLI DI SPESA E ACQUISIZIONE DI RISORSE POR 2014-2020 E FSC 2014-2020 NEL BILANCIO REGIONALE” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.701 DEL 14.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
20.11.2017	<p>110. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 504/II “ACQUISIZIONE IN BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 PER GLI INTERVENTI IN APQ “INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.703 DEL 14.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 21.11.2017</p>
22.11.2017	<p>111.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. N. 506/II “ FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE A FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO. ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA REGIONE CAMPANIA, LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE ABRUZZO, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 2015, FINALIZZATO A FORNIRE STRUMENTI DI SOSTEGNO AL PIANO D’IMPRESA DI FCA ITALY S.P.A. S.C.P.A.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.685 DEL 18.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27-11.2017</p>
27.11.2017	<p>112.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 507/II “POR FESR 2014/2020. OBIETTIVO SPECIFICO 5.1. AZIONE 5.1.2” PROGRAMMAZIONE DI AZIONI MIRATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO, DELLE RETI DI SCOLO E SOLLEVAMENTO ACQUE, LAMAZIONE DELLE PIENE E STABILIZZAZIONE DELLE PENDICI SUL TERRITORIO REGIONALE” - DETERMINAZIONI ”</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.706 DEL 14.11.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 27.11.2017</p>

27.11.2017	<p>113.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 508/II “ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.718 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
27.11.2017	<p>114.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 509/II “ACQUISIZIONE IN BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017. FONDO INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO.” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.719 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
27.11.2017	<p>115.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 510/II “POR 2014-2020 –OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 ISTITUZIONE DI CAPITOLI DI ENTRATA ED ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L.R. N.4/2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.720 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
27.11.2017	<p>116.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 511/II “ISCRIZIONE IN BILANCIO REGIONALE DI ENTRATE VINCOLATE PER EURO 702.195,21 E CONTESTUALE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.722 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
27.11.2017	<p>117. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 512/II “POR FESR 2014-2020. OBIETTIVO TELEMATICO 5 –ISCRIZIONE DI SOMME AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NEL BILANCIO 2017-2019. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA DG 50 -09. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.723 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
27.11.2017	<p>118.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 513/II “ADEGUAMENTO DELLA TITOLARITÀ GESTIONALE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA ALLE NUOVE STRUTTURE ORDINAMENTALI IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DGR N.581/2017” DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.717 DEL 21.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
29.11.2017	<p>119. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 514/II “FSC 2007/2013. ISCRIZIONE DI RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA L.R. N.4/2017. INTERVENTI PER LA MIGRAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.741 DEL 27.11.2017 COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>

07.12.2017	<p>120. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 517/II “POR FERS 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 3. OBIETTIVO TEMATICO 3, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 3C. OBIETTIVO SPECIFICO 3.1. AZIONE 3.1.2. INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE RICADENTI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 -20 OTTOBRE 2015. INCREMENTO RISORSE”.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.774 DEL 05.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 11.12.17</p>
13.12.2017	<p>121. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 518/II ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4/2017 NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 10 PROGRAMMA 05 DEL BILANCIO 2017-2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL 1.0. E 2.0 PROGRAMMA ANNUALE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE E VARIAZIONI COMPENSATIVE.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.775 DEL 05.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 13.12.17</p>
14.12.2017	<p>122. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 519/II</p> <p>ACQUISIZIONE DI RISORSE IN BILANCIO, AI SENSI DEL’ART.4, COMMA2 LETTERA A) DELLA L.R. N.2 DEL 18 GENNAIO 2016. POR CAMPANIA FERS 2014-2020. ASSE I OS 1.3 AZIONE 1.3.3 PROGETTO FUTURO REMOTO 2017 CONNESSIONI”</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.775 DEL 05.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 13.12.17</p>
19.12.2017	<p>123.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 522/II POR 2014 -2020. PROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.781 DEL 12.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>
19.12.2017	<p>124.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 523/II ISCRIZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2 DELLA L.R. 4/2017 DELLE RISORSE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OBIETTIVO SPECIFICO 4.1. E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.788 DEL 12.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>
19.12.2017	<p>125.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 524/II ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.118/2011. VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2017 AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 LETTERA A) E DELL’ART.5 COMMA 3 E COMMA 4 LETT. A) ED E) DELLA L.R. N.4/2017 RELATIVE A CAPITOLI DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE.</p> <p>DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.787 DEL 12.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>

19.12.2017	126.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 526/II D.G.R.C. N.772 DEL 5 DICEMBRE 2017. INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.789 DEL 12.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
19.12.2017	127.DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 527/II LEGGE N.56/2014 E N.14/2015, ART.3 COMMA 2 E 3. FUNZIONE NON FONDAMENTALE "BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE" ANNUALITÀ 2017. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.806 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
29.12.2017	128. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 528/II DGR N.653 DEL 18.10.2017 2PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA PROGRAMMAZIONE 2018" ULTERIORI PROVVEDIMENTI ADESIONE AD EVENTI CULTURALI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.809 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
29.12.2017	129. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 529/II POR FERS 2007/2013 ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA. ACQUISIZIONE DI RISORSE DEL POC 201472020 AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. N.4 DEL 20 GENNAIO 2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.813 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
29.12.2017	130. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 530/II ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA L.R. N. 4/2017, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 10, PROGRAMMA 2 TITOLO 1 DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER IL TRIENNIO 2017 -2019. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.811 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
29.12.2017	132. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 532/II DELIBERA CIPE N.56 DEL 10.07.2017 APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019 ACQUISIZIONE DI RISORSE DEL POC 23014- 2020. AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 2 LETT.A) L.R. 4/2017 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.810 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18
29.12.2017	133. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 533/II POR CAMPANIA FERS 2014 -2020 ISTITUZIONE CAPITOLI DI ENTRATE PER RECUPERI E RESTITUZIONI. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.803 DEL 19.12.2017 COMUNICAZIONE DEL 09.01.18

29.12.2017	<p>134. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 534/II CHIUSURA DEL POR FERS 2007/2013 DETERMINAZIONI CONTABILI. ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA PER LA REIMPUTAZIONE DELLE RISORSE AL PROGRAMMA FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE. FONDO SVILUPPO E COESIONE. ISCRIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 4 LETTERA C) ED E) DELLA L.R. N.4/2017 CON DESTINAZIONE A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.815 DEL 19.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>
29.12.2017	<p>135. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 534/II</p> <p>ACQUISIZIONE RISORSE NEL BILANCIO REGIONALE. ISTITUZIONE CAPITOLI – PROGRAMMAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.817 DEL 19.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>
29.12.2017	<p>131. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 531/II PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA "INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI" (PON-YEI) ISTITUZIONE CAPITOLI ED ACQUISIZIONE IN BILANCIO. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.805 DEL 19.12.2017</p> <p>COMUNICAZIONE DEL 09.01.18</p>

DATA DI ASSEGNAZIONE	DELIBERE AMMINISTRATIVE APPROVATE PER ESAME
16.12.17	1.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.96 DEL 11.12.2017." RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 REG. GEN. N.520/II - ESAME -
16.12.17	2.DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.98 DEL 14.12.2017." BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020 REG. GEN. N.521/II - ESAME –

DATA DI ASSEGNAZIONE	DELIBERE AMMINISTRATIVE APPROVATE PER PARERE
08.06.17	1. DELIBERA AMMINISTRATIVA REG. GEN. 417/II APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE IN ORDINE AL CONTRIBUTO PER LE START UP INNOVATIVE DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016 N.6." DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.316 DEL 31.05.2017 LA II COMMISSIONE NON HA ESPRESSO PARERE NEL TERMINE PREVISTO DI 10 GIORNI DALL'ASSEGNAZIONE, PER CUI LA DELIBERA SI INTENDE APPROVATA PER SILENZIO ASSENSO.

TERZA COMMISSIONE

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.



MARRAZZO NICOLA

PARTITO DEMOCRATICO

PRESIDENTE COMMISSIONE

BOSCO LUIGI

CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE



BENEDUCE FLORA

FORZA ITALIA

COMPONENTE



CAMMARANO MICHELE

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



DANIELE GIANLUCA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



DE PASCALE CARMINE

DE LUCA PRESIDENTE

COMPONENTE



GRIMALDI MASSIMO

CALDORO PRESIDENTE

COMPONENTE



MARCIANO ANTONIO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE

MOXEDANO FRANCESCO

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



PAOLINO MONICA

FORZA ITALIA

COMPONENTE



PASSARIELLO LUCIANO

FRATELLI D'ITALIA

COMPONENTE



PETRACCA MAURIZIO

L'ITALIA E' POPOLARE

COMPONENTE



RAIA LOREDANA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



SAIELLO GENNARO

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



SCHIANO DI VISCONTI MICHELE

CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA

COMPONENTE

SOMMESE PASQUALE

GRUPPO MISTO

COMPONENTE

III Commissione Consiliare Permanente
Attività produttive-Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro e altri
settori produttivi















DATA	TESTI ASSEGNATI PER ESAME
14/03/2017	P.d.L.DISCIPLINA IN MATERIA DI SAGRE E FESTE POPOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA - REG.GEN. 417
14/03/2017	PETIZIONE POPOLARE CONCERNENTE NON TRIVELLAZIONI - VALLO DI DIANO - REG GEN N.3/PET -
28/04/2017	D.d.L. SEMPLIFICAFIONE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE - STRALCIO ART.17 DEL D.d.L. REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO, LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 -
13/07/2017	P.D.L. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FESTE POPOLARI E SAGRE RAPPRESENTATIVE DELLA CULTURA DELLA TRADIZIONE DELL'IDENTITA' DEL TERRITORIO REGIONALE REG. GEN. 458 - ESAME
12/09/2017	P.D.L. MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER LE POPOLAZIONI, ATTIVITA' COMMERCIALI, PRODUTTIVE E RICETTIVE ALBERGHIERE PER LE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017SULL'ISOLA D'ISCHIA REG. GEN. 474 - ESAME
21/09/2017	P.D.L.PROGRAMMA REGIONALE PER L'OCCUPABILITA'E LA FORMAZIONE REG. GEN.N.457 - ESAME
11/10/2017	P.D.L.MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA ED IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'ISOLA D'ISCHIA COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 - REG.GEN.N.480 ESAME
02/11/2017	P.D.L.:INTERVENTI URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 SULL'ISOLA D'ISCHIA REG.GEN.N.489 ESAME
30/11/2017	P.D.L.SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - REG.GEN.N.500 ESAME
12/12/2017	P.D.L.MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18, ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA. SOPPRESSIONE DEL CONTRIBUTO ALL'UNPLI - REG.GEN.N.505 ESAME
19/12/2017	OGGETTO:DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.737 DEL 27/11/2017- ARTICOLO 20.C.1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015 N.11 DISCIPLINA DELLO SPORTELLLO UNICO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
29/12/2017	P.D.L.MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2013, N.19 (ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE) - REG.GEN.N.512 ESAME

DATA	TESTI APPROVATI
29/08/2017	REGOLAMENTO MODIFICHE ALL'ART.9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005 N.2 REG. GEN. N. 450 - ESAME

DATA	TESTI ASSEGNATI PER PARERE
27/06/2017	OGGETTO:APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA - DEFR 2018 - 2020 - REG. GEN. N.448 - PARERE -
29/08/2017	OGGETTO:REGOLAMENTO -"MODIFICHE ALL'ART 9 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N 2 (INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED AREE INDUSTRIALI AI SENSI DELL'ART 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N.15, ARTICOLO 18)" - REG. GEN. N.450 - PARERE-
29/08/2017	OGGETTO:P.D.L.:" NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO". - REG. GEN. N.281 - PARERE -

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
19/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CONGIUNTA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE- PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 - ORE 12.30, RINVIATA AL 25/01/2017
19/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CONGIUNTA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE- PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 - ORE 11.00,RINVIATA AL 25/01/2017
25/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.39 DEL 25/01/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI ACCENTURE -
25/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CONGIUNTA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE- PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - MERCOLEDÌ 25/01/2017 ORE 13.00, RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
25/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CONGIUNTA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE- PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - MERCOLEDÌ 25/01/2017 ORE 12.00, RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
31/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CONGIUNTA III E IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE- PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017 - ORE 16.00,
08/02/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.40 DEL 08/02/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI CENTRO ESTER ONLUS -
09/02/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.41 DEL 09/02/2017 ORE 11.00 OGGETTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' IN HAUSE GE.SE.MA. AMBIENTE E PATRIMONIO S,R,L.E LICENZIAMENTO COLLETTIVO -
15/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.42 DEL 15/03/2017 ORE 12.30 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI CENTRO ESTER ONLUS -

12/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.43 DEL 12/05/2017 ORE 10.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE EX LAVORATORI TERME DI STABIA -
12/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.44 DEL 12/05/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE -
31/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.46 DEL 31/05/2017 ORE 12.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE STABILIMENTO SALUMIFICIO SPIEZIA -
31/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.45 DEL 31/05/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE COMPARTO RICETTIVO EXTRALBERGHIERO REGIONALE -
27/06/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.48 DEL 21/06/2017 ORE 12.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA IPERCASORIA EX CARREFOUR - L'AUDIZIONE è RINVIATA AL GIORNO 27/06/2017 ORE 12.00
27/06/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.47 DEL 21/06/2017 ORE 11.00 OGGETTO - TESTO UNICO SUL COMMERCIO REG. GEN. 386 - L'AUDIZIONE è RINVIATA AL 27/06/2017 ORE 11.00 -
07/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.50 DEL 07/07/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI CENTRO SALUS DI MARIGLIANO
07/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.49 DEL 07/07/2017 ORE 10.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI CENTRO ESTER ONLUS -
12/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.51 DEL 12/07/2017 ORE 11.00 OGGETTO - TESTO UNICO SUL COMMERCIO REG. GEN. 386 -
19/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.52 DEL 19/07/2017 ORE 11.00 OGGETTO - TESTO UNICO SUL COMMERCIO REG. GEN. 386 -
20/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.53 DEL 20/07/2017 ORE 10.30 OGGETTO - PROBLEMATICHE VERTENZA LAVORATORI CENTRO ESTER ONLUS -SCONVOCATA
27/09/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.54 DEL 27/09/2017 ORE 11.00 OGGETTO - TESTO UNICO SUL COMMERCIO REG. GEN. 386 -
17/10/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.57 DEL 17/10/2017 ORE 13.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE LAVORATORI COOP DI NAPOLI ARENACCIA E SANTA MARIA CAPUA VETERE -
17/10/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.56 DEL 17/10/2017 ORE 12.00 OGGETTO - VERTENZA LAVORATORI DEMA DI SOMMA VESUVIANA - SCONVOCATA
17/10/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.55 DEL 17/10/2017 ORE 11.00 OGGETTO - PROBLEMATICHE EX DIPENDENTI SO. GE. I. C. S.R.L.
01/12/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N.58 DEL 1/12/2017 ORE 12.00 OGGETTO - CONTRATTO DI PROGRAMMA - PIANO INDUSTRIALE GRUPPO SERI. - SCONVOCATA -

QUARTA COMMISSIONE		
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti.		
	CASCONI LUCA	DE LUCA PRESIDENTE
		PRESIDENTE COMMISSIONE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO
		VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	DI SCALA MARIA GRAZIA	FORZA ITALIA
		SEGRETARIO COMMISSIONE
	ALAIA VINCENZO	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA
		COMPONENTE
	AMATO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	BOSCO LUIGI	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI
		COMPONENTE
	CASILLO MARIO	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	FIOLA CARMELA	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	GRIMALDI MASSIMO	CALDORO PRESIDENTE
		COMPONENTE
	MALERBA TOMMASO	MOVIMENTO 5 STELLE
		COMPONENTE
	MORTARUOLO ERASMO	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA
		COMPONENTE
	PETRACCA MAURIZIO	L'ITALIA E' POPOLARE
		COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO
		COMPONENTE
	VIGLIONE VINCENZO	MOVIMENTO 5 STELLE
		COMPONENTE
	ZINZI GIANPIERO	FORZA ITALIA
		COMPONENTE

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME
11/12/2017	REG. GEN. N. 501
	PROPOSTA DI LEGGE: REVISIONE P.U.T. AREA SORRENTINO-AMALFITANA-MONTI LATTARI-CASTELLAMMARE DI STABIA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA 27 GIUGNO 1987, N. 35.
	PROPONENTE: A.LONGBARDI

DATA	APPROVAZIONE
	TITOLO DELLA LEGGE:
	FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI
	GRUPPI GRUPPO GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME
04/08/2017	REG. GEN. N. 472
	PROPOSTA DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO URBANO ED AMBIENTALE ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA
	PROPONENTE: CONSIGLIERI SEVERINO NAPPI, ARMANDO CESARO, FLORA BENEDEUCE, GIANPIERO ZINZI, MONICA PAOLINO, MARIA GRAZIA DI SCALA ED ERMANNO RUSSO
DATA	APPROVAZIONE
	TITOLO DELLA LEGGE:
	FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI
	GRUPPI GRUPPO GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME CONGIUNTO IV E VIII		
TESTO RIASSEGNATO PER ESAME CONGIUNTO 03/05/2016 - RINVIO IN COMM. DALL'AULA 11/07/2017	REG. GEN. N. 92		
	PROPOSTA DI LEGGE: "RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO"		
	PROPONENTE: CONSIGLIERI: RICCHIUTI- M. PETRACCA		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
11/07/2017	REG. GEN. N. 453		
	PROPOSTA DI LEGGE: " ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA MEMORIA DI INTERESSE REGIONALE"		
	PROPONENTE: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANNINI, VINCENZO ALAIA E MICHELE SCHIANO DI VISCONTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
08/06/2017	REG. GEN. N. 447		
	PROPOSTA DI LEGGE: "GOVERNO DEL TERRITORIO - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI (PUC) "		
	PROPONENTE: G. ZINZI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
29/03/2017	REG. GEN. N. 428		
	DISEGNO DI LEGGE: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E LINEE GUIDA DI SUPPORTO AI COMUNI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO"		
	PROPONENTE: VICE PRESIDENTE GR -F. BUONAVITACOLA		
DATA	APPROVAZIONE		
9/06/2018	TITOLO DELLA LEGGE: "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E LINEE GUIDA DI SUPPORTO AI COMUNI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO"		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO M5S	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
28/03/2017	REG. GEN. N. 427		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO TUTELA SUOLO.		
	PROPONENTE: CONSIGLIERI ZINZI, BENEDEUCE, MOCERINO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
21/03/2017	REG. GEN. N. 421		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA).		
	PROPONENTE: CONS. V. MARAIO		
DATA	APPROVAZIONE		
31/08/2017	TITOLO DELLA LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA).		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO M5S	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME
14/03/2017	REG. GEN. N. 419
	DISEGNO DI LEGGE: MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9
	PROPONENTE: PRESIDENTE GR V. DE LUCA

DATA	APPROVAZIONE
29/06/2017	TITOLO DELLA LEGGE: MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9
	FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI
	GRUPPI GRUPPO GRUPPO // M5S

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME
22/06/2016 TESTO RIASSEGNATO IN DATA 18 APRILE 2017	REG. GEN. N. 299
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DI UN PARCO REGIONALE FLUVIALE, AGRICOLO E DELLE MINIERE DI ZOLFO DELL'ITALIA MERIDIONALE CONTINENTALE
	PROPONENTE: PETRACCA-RICCHIUTI-D'AMELIO
DATA	APPROVAZIONE
	TITOLO DELLA LEGGE:
	FAVOREVOLI ASTENUTI CONTRARI
	GRUPPI GRUPPO GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
22/12/2015	REG. GEN. N. 162		
	DISEGNO DI LEGGE: "DISPOSIZIONI SUI TEMPI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE RICADENTI IN AREE DI CRISI ED IN ZONE ALTAMENTE CRITICHE (ZAC) E PER LE CAVE ABBANDONATE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE"		
	PROPONENTE: PRESIDENTE GR - DE LUCA		
DATA	APPROVAZIONE		
14/07/2017	TITOLO DELLA LEGGE: "DISPOSIZIONI SUI TEMPI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE RICADENTI IN AREE DI CRISI ED IN ZONE ALTAMENTE CRITICHE (ZAC) E PER LE CAVE ABBANDONATE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE"		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPO FORZA ITALIA – E M5S

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
22/12/2017	REG. GEN. N. 510		
	DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018/2020. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018-2020		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
07/12/2017	REG. GEN. N. 504		
	DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2016-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
07/12/2017	REG. GEN. N. 503		
	DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA- LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018.		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
07/12/2017	REG. GEN. N. 502		
	DISEGNO DI LEGGE: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR-2018-2020		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
23/11/2017	REG. GEN. N. 498		
	DISEGNO DI LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
20/11/2017	REG. GEN. N. 497		
	DISEGNO DI LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
02/11/2017	REG. GEN. N. 489		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 SULL'ISOLA D'ISCHIA.		
	PROPONENTI: CONSIGLIERI: DI SCALA, NAPPI, CESARO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
11/10/2017	REG. GEN. N. 481/P		
	DISEGNO DI LEGGE: PROPOSTA DI LEGGE ALLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE "DISPOSIZIONI PER L'AUMENTO DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO E MISURE STRAORDINARIE PER LA DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA E AL CODICE PENALE		
	PROPONENTI: GR VICE PRESIDENTE BONAVITACOLA		
DATA	APPROVAZIONE		
16/11/2017	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPI FORZA ITALIA-M5S- FRATELLI D'ITALIA

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
11/10/2017	REG. GEN. N. 480		
	PROPOSTA DI LEGGE: MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA ED IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'ISOLA D'ISCHIA COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017		
	PROPONENTI: CONSIGLIERI SAIELLO, CIRAMBINO, CAMMARANO, CIRILLO, MALERBA, MUSCARÀ, VIGLIONE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
11/10/2017	REG. GEN. N. 478		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO		
	PROPONENTI: CONSIGLIERE G. OLIVIERO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
11/07/2017	REG. GEN. N. 474		
	PROPOSTA DI LEGGE MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER LE POPOLAZIONI, ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE E RICETTIVE ALBERGHIERE PER LE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 SULL'ISOLA D'ISCHIA		
	PROPONENTI: CONSIGLIERE L. PASSARIELLO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
04/08/2017	REG. GEN. N. 471		
	DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 "		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
31 AGOSTO 2017	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPI FORZA ITALI-M5S	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
14/06/2017	REG. GEN. N. 448		
	DISEGNO DI LEGGE: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2019		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
. 06/07/2107	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO M5S	GRUPPO FORZA ITALIA

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
27/02/2017	REG. GEN. N. 413		
	DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI		
	PROPONENTI: VICE PRESIDENTE GR F. BONAVIDACOLA E ASSESSORE LEPORE		
DATA	APPROVAZIONE		
09/03/2017	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPI NCD-M5S-FRATELLI D'ITALIA E FORZA ITALIA	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
24/01/2017	REG. GEN. N. 403		
	DISEGNO DI LEGGE: MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
31/01/2017	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI	GRUPPO //	GRUPPO //

DATA	SEDUTE IV COMMISSIONE
16/11/2017	REG. GEN. N. 388 - REG. GEN. N. 309 - REG. GEN. N.481/P
28/09/2017	REG. GEN. N. 388
14/09/2017	REG. GEN. N. 388
31/08/2017	REG. GEN. N. 471 - REG. GEN. N. 421
20/07/2017	REG. GEN. N. 388
14/07/2017	REG. GEN. N. 162
13/07/2017	REG. GEN. N. 162
06/07/2017	REG. GEN. N. 429- REG. GEN. N. 448 - REG. GEN. N. 162
29/06/2017	REG.GEN. 162 – REG.GEN. 419
15/06/2017	REG. GEN. N. 162
09/06/2017	REG. GEN. N. 428 - REG. GEN. N. 299 - REG. GEN. N. 428 - REG. GEN. N. 162
27/04/2017	REG. GEN. N. 428 - REG. GEN. N. 162
20/04/2017	REG.GEN. N.419 - REG.GEN. N.421 - REG.GEN.N.427
07/04/2017	REG.GEN. 388 - REG.GEN. 428 - REG.GEN. 162
16/03/2017	REG.GEN. 92 ESAME CONGIUNTO IV E VIII
09/03/2017	REG.GEN. N. 413 - REG.GEN. 02 - REG .GEN. 388 - REG.GEN. 299
23/02/2017	REG.GEN. 92 ESAME CONGIUNTO IV E VIII

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
19/01/2017	"PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE" CON SINDACI ISOLE E SINDACO DI NAPOLI. RINVIATA - CONGIUNTA III COMMISSIONE
19/01/2017	"PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE" CON COMPAGNIE NAVIGAZIONE GOLFO DI NAPOLI RINVIATA - CONGIUNTA III COMMISSIONE
25/01/2017	"PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE" CON COMPAGNIE NAVIGAZIONE GOLFO DI NAPOLI RINVIATA - CONGIUNTA III COMMISSIONE
31/01/2017	"PROBLEMATICHE TRASPORTI PORTUALI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE" CON COMPAGNIE NAVIGAZIONE GOLFO DI NAPOLI - CONGIUNTA III COMMISSIONE
15/03/2017	REG. GEN. N. 345 REG. GEN. N. 38
12/04/2017	EAV
19/04/2017	COMITATO LINEA 10 - RINVIATA
27/04/2017	COMITATO LINEA 10
27/04/2017	ASSOCIAZIONE "TORREGAVETA FOREVER" - RINVIATA AL 4 MAGGIO 2017
04/05/2017	REG. GEN. N. 421
04/05/2017	ASSOCIAZIONE "TORREGAVETA FOREVER"
01/12/2017	REG. GEN. N. 309.

QUINTA COMMISSIONE

Sanità e Sicurezza Sociale.



GRAZIANO STEFANO

PARTITO DEMOCRATICO

PRESIDENTE COMMISSIONE



ALAIA VINCENZO

CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE



GAMBINO ALBERICO

FRATELLI D'ITALIA

SEGRETARIO COMMISSIONE



BENEDUCE FLORA

FORZA ITALIA

COMPONENTE

BORRELLI FRANCESCO EMILIO

CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

COMPONENTE



CIARAMBINO VALERIA

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



CIRILLO LUIGI

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



FIOLA CARMELA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



MARRAZZO NICOLA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



MOCERINO CARMINE

CALDORO PRESIDENTE

COMPONENTE

MOXEDANO FRANCESCO

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



OLIVIERO GENNARO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



RAIA LOREDANA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



RICCHIUTI MARIA

L'ITALIA E' POPOLARE

COMPONENTE



RUSSO ERMANNO

FORZA ITALIA

COMPONENTE

SOMMESE PASQUALE

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



TODISCO FRANCESCO

DE LUCA PRESIDENTE

COMPONENTE















V Commissione Consiliare Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale

TESTI ASSEGNATI PER ESAME	
18/01/2017	P.D.L."MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N.32 /DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIODINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)". REG.GEN.N.397 (ESAME)
24/01/2017	P.D.L."ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) IN REGIONE CAMPANIA". REG.GEN.N.404 (ESAME)
24/01/2017	D.D.L: "MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 IN ATTUAZIONE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232". REG.GEN.N.403 (PARERE)
24/01/2017	P.D.L."NORME PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI" REG.GEN.N.401 (PARERE)
06/02/2017	P.D.L."RICONOSCIMENTO DELLA CLOWNTERAPIA QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELLE CURE CLINICO TERAPEUTICHE". REG.GEN.N.405 (ESAME)
15/02/2017	P.D.L."PERCORSI E PALESTRE DELLA SALUTE. PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PRESCRITTO". REG.GEN.N.409 (ESAME)
15/02/2017	P.D.L."DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CELIACHIA COME MALATTIA A RILEVANTE IMPATTO SOCIALE". REG.GEN.N.407 (ESAME)
22/02/2017	P.D.L. "RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO" REG.GEN.411 (PARERE)
27/02/2017	P.D.L."INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ADOZIONE DI SANI STILI DI VITA A TUTELA DELLA POPOLAZIONE INFANTILE ED ADOLESCENZIALE A RISCHIO OBESITÀ BASATI SULLA DIETA MEDITERRANEA COME MODELLO DI CORRETTA ALIMENTAZIONE E SULLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA ". REG.GEN.N.414 (ESAME)
27/02/2017	P.D.L."INDIVIDUAZIONE DI AREE SANITARIE DEDICATE ALLA DIAGNOSI E CURA DELLA MIASTENIA GRAVIS". REG.GEN.N.412 (ESAME)
14/03/2017	P.D.L. "DISCIPLINA IN MATERIA DI SAGRE E FESTE POPOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA" REG.GEN.417 (PARERE)
15/03/2017	P.D.L."POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE". REG.GEN.N.416 (ESAME)
20/03/2017	P.D.L."ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" REG.GEN.422 PARERE
03/05/2017	P.D.L."ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" REG.GEN.436 PARERE
22/05/2017	P.D.L."ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DEL RUOLO DEL GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N.24" REG.GEN.442 PARERE
22/05/2017	P.D.L."RICONOSCIMENTO DELLA SINDROME CDG (CONGENITI DISTURBI DELLA GLICOSILAZIONE) QUALE PATOLOGIA RARA" REG.GEN.440 ESAME
24/05/2017	P.D.L."NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EROGAZIONE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI CONTRO IL VELENO DI IMENOTTERI" REG.GEN.443 ESAME
09/06/2017	P.D.L."RICONOSCIMENTO DELLA SINDROME DA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA (MCS) QUALE PATOLOGIA RARA - INIZIATIVE PER LA DIAGNOSI E LA CURA" REG.GEN.444 ESAME

20/06/2017	DOCUMENTO "APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA - DEFR 2018 - 2020 (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 313 DEL 31 MAGGIO 2017)" REG.GEN.448 (PARERE)
13/07/2017	P.D.L."DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FESTE POPOLARI E SAGRE RAPPRESENTATIVE DELLA CULTURA, DELLA TRADIZIONE E DELL'IDENTITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE" REG.GEN.458 PARERE
19/07/2017	P.D.L."MISURE DI CONTRASTO AI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO" REG.GEN.461 ESAME
28/07/2017	P.D.L."INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE" REG.GEN.464 PARERE
22/08/2017	D.D.L: "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014". REG.GEN.N.471 PARERE
29/08/2017	P.D.L."ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN CAMPANIA" REG.GEN.N.473 PARERE
12/10/2017	P.D.L."DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SOCIALE LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI TATTILE" REG.GEN.N.483 PARERE
12/10/2017	D.D.L."MISURE A TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI" REG.GEN. N.482 ESAME
26/10/2017	P.D.L."INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI OBESITÀ INFANTILE E GIOVANILE" REG.GEN. N.486 ESAME
14/11/2017	P.D.L. "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITÀ DI GENERE. ISTITUZIONE DEL PERCORSO DE TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA". REG. GEN.N. 492 PARERE

TESTI APPROVATI	
29/05/2017	TESTO UNIFICATO P.D.L."ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLA PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO"
29/06/2017	P.D.L."INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE"
29/06/2017	P.D.L."NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO."
29/05/2017	TESTO UNIFICATO P.D.L."ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLA PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO"
29/06/2017	P.D.L."INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE"
29/06/2017	P.D.L."NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO."
ATTIVITÀ CONSULTIVA	
11/10/2017	AUDIZIONE V COMMISSIONE PER IL GIORNO MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017 - P.D.L." TESTO UNIFICATO RANDAGISMO". RINVIATA A DATA DA DESTINARE
30/10/2017	AUDIZIONE V COMMISSIONE PER IL GIORNO VENERDÌ 03 NOVEMBRE 2017 - STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO SSR - LEGGE N.28/2015 E L.R. N. 10/2017 RINVIATA IL GIORNO 08/11/2017
09/11/2017	AUDIZIONE V COMMISSIONE PER IL GIORNO MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017 - P.D.L." TESTO UNIFICATO RANDAGISMO".
10/11/2017	AUDIZIONE V COMMISSIONE PER IL GIORNO MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017 - P.D.L."""DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA E DEI CONCETTI DI PREVENZIONE PRIMARIA QUALI LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE". REG.GEN.N.276 "

TESTI ASSEGNATI PER PARERE	
29/05/2017	ESAME ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE IL GIORNO 24/05/2017 TESTO UNIFICATO "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE IN ETÀ EVOLUTIVA CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E DELLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO"REG.GEN.NN. 69.90.290
29/06/2017	ESAME ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE IL 29/06/2017 SULLA P.D.L. "INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE". REG.GEN.N.332
29/06/2017	ESAME ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE IL GIORNO 29/06/2017 P.D.L. "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO LAVORATIVO"REG.GEN.N.281

SESTA COMMISSIONE			
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali.			
	AMABILE TOMMASO	PARTITO DEMOCRATICO	PRESIDENTE COMMISSIONE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO	VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	TODISCO FRANCESCO	DE LUCA PRESIDENTE	SEGRETARIO COMMISSIONE
	ALAIA VINCENZO	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	COMPONENTE
	AMATO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	BORRELLI FRANCESCO EMILIO	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI	COMPONENTE
	CIARAMBINO VALERIA	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	CIRILLO LUIGI	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	DANIELE GIANLUCA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	DI SCALA MARIA GRAZIA	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	GRIMALDI MASSIMO	CALDORO PRESIDENTE	COMPONENTE
	MORTARUOLO ERASMO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA	COMPONENTE
	RAIA LOREDANA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	RICCHIUTI MARIA	L'ITALIA E' POPOLARE	COMPONENTE
	RUSSO ERMANNO	FORZA ITALIA	COMPONENTE

VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche sociali

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
03.01.2017	REG. GEN. N. 398		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N.11 (LEGGE PER LA DIGNITÀ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N.328)		
	PROPONENTI: CONSS. RICCHIUTI E PETRACCA		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
28.10.2015	REG. GEN. N. 82		
	PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTI: CONSS. D'AMELIO, IANNACE, AMABILE		
DATA	APPROVAZIONE		
18.01.2017	TITOLO DELLA LEGGE: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S, FD'I)	//	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
18.01.2017	REG. GEN. N. 400		
	PROPOSTA DI LEGGE: INIZIATIVA PER I CAMPANI RESIDENTI ALL'ESTERO		
	PROPONENTI: CONSS. D'AMELIO, IANNACE, BENEDUCE, MORTARUOLO, RICCHIUTI, BORRELLI, CIARAMELLA		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
24.01.2017	REG. GEN. N.401		
	PROPOSTA DI LEGGE: NORME PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI		
	PROPONENTE: CONS. GRAZIANO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
06.02.2017	REG. GEN. N.405		
	PROPOSTA DI LEGGE: RICONOSCIMENTO DELLA CLOWNTERAPIA QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELLE CURE CLINICO TERAPEUTICHE		
	PROPONENTI: CONSS. BENEDUCE E RUSSO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME CONGIUNTO		
15.02.2017	REG. GEN. N. 408		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE		
	PROPONENTI: CONSS. IANNACE E AMABILE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
15.10.2015	REG. GEN. N. 74		
	PROPOSTA DI LEGGE: NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE		
	PROPONENTE: CONSS. BENEDUCE E CESARO		
DATA	APPROVAZIONE		
01.03.2017	TITOLO DELLA LEGGE: NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
20.03.2017	REG. GEN. N. 424		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE		
	PROPONENTE: CONSS. D'AMELIO, RAIA, BENEDUCE, AMATO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
21.03.2017	REG. GEN. N. 425		
	PROPOSTA DI LEGGE:		
	BILANCIO DI GENERE		
	PROPONENTE: CONSS. D'AMELIO, RAIA, BENEDUCE, AMATO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
22.03.2017	REG. GEN. N. 423		
	PROPOSTA DI LEGGE: POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONSS. D’AMELIO, CIARAMELLA, IANNACE E AMATO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
28.03.2017	REG. GEN. N. 426		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CAMPANO. NORME INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DELLE FAMIGLIE		
	PROPONENTE: CONSS. BORRELLI, BOSCO, CASILLO T., FIORE, MARAIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATI PER ESAME		
6.08.2015	REG. GEN. N. 08		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO		
	PROPONENTE: CONS. GAMBINO		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO - REG. GEN.NN.8-371-379		
28.03.2017	TITOLO DELLA LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRESIDENTE, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S)	//	//

DATA	TESTO ASSEGNATI PER ESAME		
23.11.2016	REG. GEN. N. 371		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONS. DE PASCALE		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO - REG. GEN.NN.8-371-379		
28.03.2017	TITOLO DELLA LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRESIDENTE, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S)	//	//

DATA	TESTO ASSEGNATI PER ESAME		
1.12.2016	REG. GEN. N. 379		
	PROPOSTA DI LEGGE: AZIONI REGIONALI VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO		
	PROPONENTE: CONSS. RICCHIUTI, PETRACCA, IANNACE		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO - REG. GEN.NN.8-371-379		
28.03.2017	TITOLO DELLA LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRESIDENTE, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S)	//	//

DATA	TESTI ASSEGNATI PER ESAME		
5.04.2017	REG. GEN. N. 429		
	PROPOSTA DI LEGGE: CARTA REGIONALE DEI LUOGHI DELL'IDENTITÀ E DELLA MEMORIA STORICA DELLA CAMPANIA		
	PROPONENTI: CONSS. BENEDUCE, AMABILE, ZINZI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
07.04.2017	REG. GEN. N. 431		
	PROPOSTA DI LEGGE: NORME PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE		
	PROPONENTI: CONSS. DE PASCALE, PISCITELLI, IANNACE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
17.05.2017	REG. GEN. N. 439		
	PROPOSTA DI LEGGE: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE		
	PROPONENTI: CONSS. MUSCARÀ, CAMMARANO, CIARAMBINO, CIRILLO, MALERBA, SAIELLO, VIGLIONE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
15.01.2016	REG. GEN. N.244		
	PROPOSTA DI LEGGE: PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE ANZIANI		
	PROPONENTE: CONS. GAMBINO		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO R.G.NN.244-259-393		
30.05.2017	TITOLO DELLA LEGGE: NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2013, N.9 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA)		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRES., UDC, FI)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
23.02.2016	REG. GEN. N. 259		
	PROPOSTA DI LEGGE: MISURE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE TRUFFE AI DANNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA		
	PROPONENTI: CONSS. BENEDEUCE, CESARO, DI SCALA, PAOLINO, E. RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO R.G.NN.244-259-393		
30.05.2017	TITOLO DELLA LEGGE: NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2013, N.9 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA)		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRES., UDC, FI)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
21.12.2016	REG. GEN. N.393		
	PROPOSTA DI LEGGE: NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE TRUFFE A DISCAPITO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA		
	PROPONENTE: CONS. IANNACE		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO R.G.NN.244-259-393		
30.05.2017	TITOLO DELLA LEGGE: NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2013, N.9 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA)		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, DE LUCA PRES., UDC, FI)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
29.06.2017	REG. GEN. N. 449		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL TRAFFICO ILLEGALI DI ORGANI DEGLI ESSERI UMANI		
	PROPONENTI: CONSS. MARAIO, BORRELLI, BOSCO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
30.06.2017	REG. GEN. N. 452		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N.11 (LEGGE PER LA DIGNITÀ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N.328)		
	PROPONENTI: CONSS. ZANNINI, ALAIA, SCHIANO DI VISCONTI, GRAZIANO, GRIMALDI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME CONGIUNTO IV-VI		
11.07.2017	REG. GEN. N. 453		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA MEMORIA DI INTERESSE REGIONALE		
	PROPONENTI: CONSS. ZANNINI, ALAIA, SCHIANO DI VISCONTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
11.07.2017	REG. GEN. N. 455		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006, N.17 (ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA)		
	PROPONENTI: CONSS. ZANNINI, ALAIA, SCHIANO DI VISCONTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
12.07.2017	REG. GEN. N. 459		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017, N.11 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO)		
	PROPONENTE: CONS. AMABILE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
18.07.2017	REG. GEN. N. 460		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONS. RICCHIUTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
20.07.2017	REG. GEN. N.464		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE, INTERNATE E PRIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE		
	PROPONENTE: CONS. IANNACE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
26.07.2017	REG. GEN. N.467		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE CENTRI DI INCONTRO PER SCAMBIO INTERGENERAZIONALE		
	PROPONENTE: CONS. MARAIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME (RITIRATO DAL PROPONENTE IN DATA 30.08.2017)		
4.08.2017	REG. GEN. N. 470		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI		
	PROPONENTE: CONS. DE PASCALE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
7.09.2017	REG. GEN. N. 475		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI		
	PROPONENTI: CONSS. MARCIANO E DE PASCALE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
5.10.2017	REG. GEN. N. 477		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA SCOLASTICA		
	PROPONENTE: CONS. GRAZIANO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
12.10.2017	REG. GEN. N. 483		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DELLA LINGUA TATTILE		
	PROPONENTI: CONSS. CIRILLO, CIARAMBINO, CAMMARANO, SAIELLO, VIGLIONE, MALERBA, MUSCARÀ		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
13.10.2017	REG. GEN. N. 485		
	PROPOSTA DI LEGGE: RIORDINO DELLE NORME E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E SOSTEGNO ALLE DONNE E MINORI VITTIME		
	PROPONENTE: CONS. RAIA		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
17.10.2017	REG. GEN. N. 479		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MERITO CIVILE A SOSTEGNO DEL PERCORSO DI STUDI DI CIRO MARMOLO		
	PROPONENTI: CONSS. CESARO, DI SCALA		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
6.11.2017	REG. GEN. N. 491		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2016, N.26 (COSTRUIRE IL FUTURO. NUOVE POLITICHE PER I GIOVANI)		
	PROPONENTI: CONSS. MARAIO, BENEDUCE, MARCIANO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
13.11.2017	REG. GEN. N. 492		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DALL'IDENTITÀ DI GENERE. ISTITUZIONE DEL PERCORSO DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA		
	PROPONENTI: CONSS. CIARAMBINO, CIRILLO, CAMMARANO, SAIELLO, VIGLIONE, MALERBA, MUSCARÀ		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME CONGIUNTO VI-VIII		
28.09.2015	REG. GEN. N. 63		
	PROPOSTA DI LEGGE DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE		
	PROPONENTE: CONS. MOCERINO		
DATA	APPROVAZIONE VI E VIII		
28.06.2017	TITOLO DELLA LEGGE: DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, FI, UDC, CALDORO PRES., M5S)	//	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
01.12.2015	REG. GEN. N. 102		
	PROPOSTA DI LEGGE ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI		
	PROPONENTI: CONSS. FIOLA, CASILLO, CASCONI, MARAIO, ALAIA, PETRACCA, MOXEDANO		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO-R.G.NN.102-376-378		
14.11.2017	TITOLO DELLA LEGGE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA		
14.11.2017	FAVOREVOLI		
	GRUPPI (PD, UDC, MISTO-IDV, FI, FD'I)	ASTENUTI	CONTRARI

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
25.11.2016	REG. GEN. N.376		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE		
	PROPONENTI: CONSS. FIOLA, D'AMELIO, AMATO, CIARAMELLA, RAIA		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO - R.G.NN.102-376-378		
14.11.2017	TITOLO DELLA LEGGE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, UDC, MISTO-IDV, FI, FD'I)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
1.12.2016	REG. GEN. N.378		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FIGLI DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE		
	PROPONENTE: CONSS. BENEDUCE, DI SCALA, PAOLINO, D'AMELIO		
DATA	APPROVAZIONE TESTO UNIFICATO - R.G.NN.102-376-378		
14.11.2017	TITOLO DELLA LEGGE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, UDC, MISTO-IDV, FI, FD'I)	GRUPPO M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
22.11.2017	REG. GEN. N. 494		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA POPOLARE TRADIZIONALE DELLA CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONS. RICCHIUTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
22.11.2017	REG. GEN. N. 495		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ		
	PROPONENTE: CONS. RICCHIUTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER ESAME		
4.04.2016	REG. GEN. N. 274		
	PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2012, N.7 (NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)		
	PROPONENTI: CONSS. AMATO, MOCERINO, VIGLIONE, PASSARIELLO		
DATA	APPROVAZIONE		
28.11.2017	TITOLO DELLA LEGGE: AZIONI PER IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DISPOSIZIONI PER IL PIANO REGIONALE PER I BENI CONFISCATI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2012, N. 7 (NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI, M5S, FD'I)	//	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
24.01.2017	REG. GEN. N. 403		
	DISEGNO DI LEGGE: MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232		
	PROPONENTE: GIUNTA REGIONALE-PRESIDENTE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
26.01.2017	REG. GEN. N. 402		
	PROPOSTA: CENTRO SERVIZI REGIONALE		
	PROPONENTE: CONS. DANIELE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
06.02.2017	REG. GEN. N. 405		
	PROPOSTA: RICONOSCIMENTO DELLA CLOWNTERAPIA QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELLE CURE CLINICO TERAPEUTICHE		
	PROPONENTE: CONSS. BENEDUCE, RUSSO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
21/02/2017	REG. GEN. N.410		
	PROPOSTA DI LEGGE: MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONSS. BOSCO E BORRELLI		
	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI

	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
21/02/2017	REG. GEN. N.415		
	PROPOSTA DI LEGGE: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O INFERIORE A 5000 ABITANTI E DEI TERRITORI MONTANI E RURALI DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONSS. PISCITELLI E D'AMELIO		
	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI

	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
15/03/2017	REG. GEN. N.416		
	PROPOSTA DI LEGGE: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE		
	PROPONENTE: CONSS. ALAIA, SCHIANO DI VISCONTI, ZANNINI		
	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI

DATA	TESTO RIASSEGNATO PER PARERE		
30.05.2017	REG. GEN. N. 422		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ		
	PROPONENTE: CONS. GRAZIANO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
10.04.2017	REG. GEN. N. 433		
	DISEGNO DI LEGGE: REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE-PRESIDENTE DE LUCA E ASSESSORI FASCIONI, FORTINI, LEPORE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO RIASSEGNATO PER PARERE		
30.05.2017	REG. GEN. N. 436		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ		
	PROPONENTE: CONSS. CIRILLO, CIARAMBINO, CAMMARANO, MALERBA, MUSCARÀ, SAIELLO, VIGLIONE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
19.06.2017	REG. GEN. N. 448		
	DISEGNO DI LEGGE: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA - DEFR 2018-2020		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E ASSESSORE AL BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
3.07.2017	TITOLO DELLA LEGGE: APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA - DEFR 2018-2020		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD, FI, DAVVERO VERDI)	GRUPPO M5S	GRUPPO //

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
24.07.2017	REG. GEN. N. 466		
	DISEGNO DI LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE ASSESSORI BILANCIO E POLITICHE SOCIALI		
DATA	APPROVAZIONE		
27.07.2017	TITOLO DELLA LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI (PD-DAVVERO VERDI-CD-SCelta CIVICA-MISTO-IDV)	FI-M5S	//

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
4.08.2017	REG. GEN. N. 471		
	DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE- ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE:		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
22.08.2017	REG. GEN. N. 473		
	PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN CAMPANIA		
	PROPONENTE: CONS. GRAZIANO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
21.09.2017	REG. GEN. N.457		
	PROPOSTA DI LEGGE: PROGRAMMA REGIONALE PER L'OCCUPABILITÀ E LA FORMAZIONE		
	PROPONENTE: CONS. DANIELE		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
12.10.2017	REG. GEN. N. 478		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO		
	PROPONENTE: CONS. OLIVIERO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
25.10.2017	REG. GEN. N. 486		
	PROPOSTA DI LEGGE: INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI OBESITÀ INFANTILE E GIOVANILE		
	PROPONENTE: CONS. RICCHIUTI		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
2.11.2017	REG. GEN. N. 487		
	PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E SELEZIONE NEI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE 68/99		
	PROPONENTI: CONSS. DE PASCALE, PISCITELLI, TODISCO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
21.11.2017	REG. GEN. N. 497		
	DISEGNO DI LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE- ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
23.11.2017	REG. GEN. N. 498		
	DISEGNO DI LEGGE: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE- ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
7.12.2017	REG. GEN. N. 502		
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.769 DEL 5 DICEMBRE 2017 NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE-DEFR 2018-2020		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE- ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
7.12.2017	REG. GEN. N. 503		
	DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA-LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE-ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO















DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
7.12.2017	REG. GEN. N. 504		
	DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA		
	PROPONENTI: GIUNTA REGIONALE- ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
22.12.2017	REG. GEN. N. 510		
	DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018		
	PROPONENTI: PRESIDENTE G.R.-ASSESSORE BILANCIO		
DATA	APPROVAZIONE		
	TITOLO DELLA LEGGE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPO	GRUPPO	GRUPPO

DATA	SEDUTE VI COMMISSIONE
10.01.2017	PDL: R.G.N.8- R.G.N.371- R.G.N.379-
18.01.2017	PDL: R.G.N.82- R.G.N.102- R.G.N.376- R.G.N.376- R.G.N.244- R.G.N.259- R.G.N.393-
1.02.2017	PDL: R.G.N.74- R.G.N.192- R.G.N.194- R.G.N.261-
8.02.2017	PDL: R.G.N.63 (CONGIUNTA VIII)-
22.02.2017	PDL: R.G.N.74- R.G.NN.8-371-379-
1.03.2017	DGR: R.G.N.377/II- PDL: R.G.N.74-
28.03.2017	PDL: R.G.NN.8-371-379-
16.05.2017	PDL: R.G.NN.244-359-393-
23.05.2017	PDL: R.G.NN.244-359-393-
30.05.2017	PDL: R.G.NN.244-259-393-
28.06.2017	PDL: R.G.N.63 (CONGIUNTA VIII) -
3.07.2017	DGR: R.G.N.448; DGR.R.G.N.413/II-
11.07.2017	PDL: R.G.N.274-
18.07.2017	DGR: R.G.N.431/II-
27.07.2017	DDL: R.G.N.466-
3.10.2017	PDL: R.G.N.274-
31.10.2017	PDL: R.G.N.274-
7.11.2017	PDL: R.G. NN.102; 376; 378-

14.11.2017	PDL: R.G. NN. 102- 376- 378-
21.11.2017	R.G.NN. 192-194-261- R.G.N.283- R.G.N.287-
28.11.2017	R.G. N.274-
19.12.2017	R.G.N.516/II-

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA VI COMMISSIONE
10.01.2016	PDL: R.G. N.74-
10.10.2017	PDL: R.G. N.274-
18.10.2017	PDL: R.G. N.274-
24.10.2017	PDL: R.G. N.274-

SETTIMA COMMISSIONE		
Ambiente, Energia, Protezione Civile.		
	OLIVIERO GENNARO	PARTITO DEMOCRATICO
		PRESIDENTE COMMISSIONE
	IORE ANIELLO	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI
		VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	VIGLIONE VINCENZO	MOVIMENTO 5 STELLE
		SEGRETARIO COMMISSIONE
	AMABILE TOMMASO	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	AMATO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	BENEDUCE FLORA	FORZA ITALIA
		COMPONENTE
	GAMBINO ALBERICO	FRATELLI D'ITALIA
		COMPONENTE
	GRAZIANO STEFANO	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	MARRAZZO NICOLA	PARTITO DEMOCRATICO
		COMPONENTE
	MOCERINO CARMINE	CALDORO PRESIDENTE
		COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO
		COMPONENTE
	MUSCARA' MARIA	MOVIMENTO 5 STELLE
		COMPONENTE
	PETRACCA MAURIZIO	L'ITALIA E' POPOLARE
		COMPONENTE
	PISCITELLI ALFONSO	DE LUCA PRESIDENTE
		COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO
		COMPONENTE
	ZANNINI GIOVANNI	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA
		COMPONENTE
	ZINZI GIANPIERO	FORZA ITALIA
		COMPONENTE

VII COMMISSIONE

Ambiente, Energia, Protezione civile.

TESTI ASSEGNATI PER ESAME	
10/01/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007 N.11 (LEGGE PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000,N.328)" (REG.GEN.N.398)
18/01/2017	PROPOSTA DI LEGGE "INIZIATIVE PER I CAMPANI RESIDENTI ALL'ESTERO" (REG.GEN.N.400)
24/01/2017	DISEGNO DI LEGGE "MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N.232" (REG.GEN.N.403)
24/01/2017	PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI" (REG.GEN.N.401)
26/01/2017	PROPOSTA DI LEGGE "CENTRO SERVIZI REGIONALE" (REG.GEN.N.402)
06/02/2017	PROPOSTA DI LEGGE "RICONOSCIMENTO DELLA CLOWNTERAPIA QUALE STRUMENTO DI SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DELLE CURE CLINICO TERAPEUTICHE" (REG.GEN.N.405)
15/02/2017	PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE" (REG.GEN.N.408)
21/02/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA CAMPANIA" (REG.GEN.N.410)
06/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O INFERIORE A 5000 ABITANTI E DEI TERRITORI MONTANI E RURALI DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG.GEN. N. 415)
15/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO E DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" (REG.GEN.N.416)
20/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DALL'IDENTITA' DI GENERE" (REG.GEN.N. 424)
20/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (REG.GEN.N.422)
21/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "BILANCIO DI GENERE" (REG.GEN. N.425)
22/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG.GEN.N.423)
28/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CAMPANO. NORME INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DELLE FAMIGLIE" (REG.GEN.N.426)
05/04/2017	PROPOSTA DI LEGGE "CARTA REGIONALE DEI LUOGHI DELL'IDENTITA'E DELLA MEMORIA STORICA DELLA CAMPANIA" (REG.GEN.N.429)
10/04/2017	DISEGNO DI LEGGE "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO-LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" (REG.GEN.N.433)
10/04/2017	PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITA' DI GENERE" (REG.GEN.N.431)
03/05/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (REG.GEN.N.436)

17/05/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE" (REG.GEN.N. 439)
19/06/2017	APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA -DEFR 2018-2020 (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) (REG.GEN.N.448)
29/06/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL TRAFFICO ILLEGALE DI ORGANI DEGLI ESSERI UMANI" (REG.GEN.N.449)
30/06/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007. N.11 (LEGGE PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE . ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 328)" (REG.GEN.N.452)
18/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA ALL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2017 N.11 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO)" (REG.GEN.N.459)
18/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006 N.17 (ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA)" (REG.GEN.N. 455)
18/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHI DELLA MEMORIA DI INTERESSE REGIONALE" (REG.GEN.N.453)
18/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CAMPANIA" (REG.GEN.N.460)
20/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE INTERNATE E PRIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE" (REG.GEN.N.464)
24/07/2017	DISEGNO DI LEGGE "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 (REG.GEN.N.466)
26/07/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE CENTRI DI INCONTRI PER SCAMBIO INTERGENERAZIONALE" (REG.GEN.N.467)
04/08/2017	DISEGNO DI LEGGE "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014" (REG.GEN.N.471)
04/08/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI" (REG.GEN.N.470)
28/08/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN CAMPANIA" (REG.GEN.N.473)
07/09/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI" (REG.GEN.N.475)
21/09/2017	PROPOSTA DI LEGGE "PROGRAMMA REGIONALE PER L'OCCUPABILITA' E LA FORMAZIONE" (REG.GEN.N.457)
05/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA SCOLASTICA" (REG.GEN.N.477)
12/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "RIORDINO DELLE NORME E NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ALLE DONNE E MINORI VITTIME" (REG.GEN.N. 485)
12/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SOCIALE LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI COMUNICAZIONE IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI TATTILE" (REG.GEN.N.483)
12/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (REG.GEN.N.478)
17/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL MERITO CIVILE A SOSTEGNO DEL PERCORSO DI STUDI DI CIRO MARMOLO" (REG.GEN.N.479)
25/10/2017	PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI OBESITA' INFANTILE E GIOVANILE" (REG.GEN.N.486)

02/11/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLA LEGGE 68/99" (REG.GEN.N.487)
06/11/2017	PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2016 N.26 - COSTRUIRE IL FUTURO. NUOVE POLITICHE PER I GIOVANI" (REG.GEN.N.491)
13/11/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DALL'IDENTITA' DI GENERE. ISTITUZIONE DEL PERCORSO DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA"(REG.GEN.N.492)
21/11/2017	DISEGNO DI LEGGE "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014" (REG.GEN.N.497)
22/11/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE,IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA POPOLARE TRADIZIONALE DELLA CAMPANIA" (REG.GEN.N.494)
22/11/2017	PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITA'" (REG.GEN.N.495)
23/11/2017	DISEGNO DI LEGGE "VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017/2019 DELLA REGIONE CAMPANIA"(REG.GEN.N.498)
07/12/2017	DISEGNO DI LEGGE "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG.GEN.N.504)
07/12/2017	DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA- LEGGE DI STABILITA' 2018" (REG.GEN.N. 503)
07/12/2017	NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE-DEFR 2018-2020 (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.769 DEL 5 DICEMBRE 2017) (REG.GEN.N.502).
22/12/2017	DISEGNO DI LEGGE "MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE PER L'ANNO 2018"(REG.GEN.N.510)

TESTI APPROVATI	
23/01/2017	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA" -REG.GEN.N.82-
13/03/2017	PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" (R.G.N.74)
29/03/2017	TESTO UNIFICATO "DISPOSIZIONE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE CAMPANIA" (T.U. REG.GEN.NN. 8-371-379)
07/06/2017	TESTO UNIFICATO "NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO" (REG.GEN.NN.244-259-393)
03/07/2017	APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA -DEFR2018-2020 (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.313 DEL 31 MAGGIO 2017) (REG.GEN.N. 448)
16/11/2017	TESTO UNIFICATO "INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE , VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA"(REG.GEN.NN. 102-376-378)
07/12/2017	PROPOSTA DI LEGGE "AZIONI PER IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DISPOSIZIONI PER IL PIANO REGIONALE PER I BENI CONFISCATI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2012, N.7 (NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA)" (REG.GEN.N.274)

ATTIVITÀ CONSULTIVA	
02/02/2017	AUDIZIONE 8 FEBBRAIO 2017 ORE 12.00 AVENTE AD OGGETTO:PROBLEMATICHE MUSEO CAMPANO DI CAPUA (CE)
10/02/2017	AUDIZIONE 15 FEBBRAIO 2017 ORE 10.30 AVENTE AD OGGETTO: CRITICITA' IN MATERIA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DEL COMPARTO TEATRO, MUSICA E DANZA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.6/2007 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SPETTACOLO).
01/03/2017	AUDIZIONE 7 MARZO 2017 ORE 10.30 AVENTE AD OGGETTO:PROBLEMATICHE INERENTI LE VILLE ROMANE DI STABIAE-CASTELLAMARE DI STABIA (NA)
02/03/2017	AUDIZIONE CONGIUNTA V E VI 8 MARZO 2017 -ORE 10.30- AVENTE AD OGGETTO:RIMBORSABILITA' PRODOTTI ALIMENTARI PER PATOLOGIE GRAVI.
12/04/2017	AUDIZIONE 26 APRILE 2017 -ORE 11.00- AVENTE AD OGGETTO: RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE S4
07/09/2017	AUDIZIONE 13 SETTEMBRE 2017 -ORE 11.00- AVENTE AD OGGETTO:PROBLEMATICHE INERENTI LE VILLE ROMANE DI STABIAE.
28/09/2017	AUDIZIONE 3 OTTOBRE 2017 -ORE 11.30- AVENTE AD OGGETTO:A.S. 2017-2018 ATTIVAZIONE CORSI SERALI AUTORIZZATI.
03/10/2017	AUDIZIONE 10 OTTOBRE 2017 -ORE 10.30- AVENTE AD OGGETTO: PDL R.G. N.274
10/10/2017	AUDIZIONE 18 OTTOBRE 2017 -ORE 11.00- AVENTE AD OGGETTO:PDL R.G.N. 274
18/10/2017	AUDIZIONE 24 OTTOBRE 2017 -ORE 10.30- AVENTE AD OGGETTO:PDL R.G.N. 274

TESTI PARERE	
23/01/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2017 _REG.GEN.N.82-
01/03/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DELL' 1 MARZO 2017 -REG.GEN.N. 377/II-
13/03/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DELL'1 MARZO 2017 -REG.GEN.N.74-
29/03/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 2017 -T.U.REG.GEN.NN. 8-371-379-
07/06/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2017 -T.U. R.G.NN. 244-259-393-
30/06/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA CONGIUNTA VI E VIII DEL 28 GIUGNO 2017 - REG.GEN.N,63-
03/07/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2017 -REG.GEN.N.413/II-
03/07/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2017 -REG.GEN.N.448-
20/07/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2017 -REG.GEN.N.431/II-
27/07/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2017 -REG-GEN.N.466-
16/11/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE -T.U. R.G.NN. 102-376-378-
07/12/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2017 -REG.GEN. N. 274-
20/12/2017	PARERE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2017 -REG.GEN. N.516/II-

OTTAVA COMMISSIONE

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.



PETRACCA MAURIZIO

L'ITALIA E' POPOLARE

PRESIDENTE COMMISSIONE



MORTARUOLO ERASMO

PARTITO DEMOCRATICO

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE



CAMMARANO MICHELE

MOVIMENTO 5 STELLE

SEGRETARIO COMMISSIONE



ALAIA VINCENZO

CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA

COMPONENTE



AMABILE TOMMASO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



BENEDUCE FLORA

FORZA ITALIA

COMPONENTE

IORE ANIELLO

CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

COMPONENTE



GAMBINO ALBERICO

FRATELLI D'ITALIA

COMPONENTE



GRAZIANO STEFANO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



LONGOBARDI ALFONSO

DE LUCA PRESIDENTE

COMPONENTE



MOCERINO CARMINE

CALDORO PRESIDENTE

COMPONENTE

MOXEDANO FRANCESCO

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



OLIVIERO GENNARO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



PAOLINO MONICA

FORZA ITALIA

COMPONENTE



RAIA LOREDANA

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE

SOMMESE PASQUALE

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



VIGLIONE VINCENZO

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e statali per lo sviluppo
Anno 2016

DATA	TESTI ASSEGNATI PER ESAME
16.02.2017	PDL: MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ISTITUZIONE DEL CONTO AGRICOLO - REG. GEN. N. 406
28.04.2017	PDL: NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA - REG. GEN. N. 437
30.11.2017	PDL: DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO - REG. GEN. N. 488
DATA	TESTI APPROVATI PER ESAME
06.02.2017	REGOLAMENTO: MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO – REG. GEN. N. 399
16.03.2017	PDL: RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO – REG. GEN. N. 92
30.06.2017	PDL: DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE – REG. GEN. N. 63
19.07.2017	PDL: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6 (NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI D'ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI PRODOTTI DI QUALITÀ E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 20 – RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA – REG. GEN. N. 268
19.07.2017	PDL: SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE – REG. GEN. N. 305

DATA TESTI ASSEGNATI PER PARERE	
24.01.2017	DDL: MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 468 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.232 - REG. GEN. N. 403
16.03.2017	PDL: DISCIPLINA IN MATERIA DI SAGRE E FESTE POPOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA - REG. GEN. N. 417
28.03.2017	PDL: DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO TUTELA SUOLO - REG. GEN. N. 427
07.04.2017	DDL: REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO. LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 - REG. GEN. N. 433
19.04.2017	PDL: ISTITUZIONE DI UNA PARCO REGIONALE FLUVIALE, AGRICOLO E DELLE MINIERE DI ZOLFO DELL'ITALIA MERIDIONALE CONTINENTALE – REG. GEN. N. 299
17.05.2017	PDL: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE – REG. GEN. N. 439
26.06.2017	APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2020- REG. GEN. N. 448
13.07.2017	PDL: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FESTE POPOLARI E SAGRE RAPPRESENTATIVE DELLA CULTURA, DELLA TRADIZIONE E DELL'IDENTITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE – REG. GEN. N. 458
28.11.2017	DDL: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2014 - REG. GEN. N. 497
28.11.2017	DDL: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - REG. GEN. N. 498
07.12.2017	“NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE – DEFR 2018-2020” (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 769 DEL 5 DICEMBRE 2017) - REG. GEN. N. 502
07.12.2017	DDL: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018 - REG. GEN. N. 503
07.12.2017	DDL: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - REG. GEN. N. 504

DATA	TESTI APPROVATI PER PARERE
28.06.2017	APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2020 - (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 313 DEL 31 MAGGIO 2017) - REG. GEN. N. 448

DATA	SEDUTE COMMISSIONE
08.02.2017	CONGIUNTA VI E VIII - OGGETTO: PDL: 1) "DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE" - REG. GEN. N. 63
15.02.2017	OGGETTO: 1) DDL: "MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017. COLLEGATO ALLA STABILITÀ REGIONALE PER IL 2017" - REG. GEN. N. 392; 2) PDL: "PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AMBITO URBANO, SUBURBANO E DIDATTICO" - REG. GEN. N. 365; 3) PDL: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N. 141" - REG. GEN. N. 335; 4) REGOLAMENTO "MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO" - REG. GEN. N. 399
23.02.2017	CONGIUNTA IV E VIII - OGGETTO: PDL: 1) "RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO" - REG. GEN. N. 92
16.03.2017	CONGIUNTA IV E VIII - OGGETTO: PDL: 1) "RIORDINO URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO" - REG. GEN. N. 92
29.03.2017	OGGETTO: 1) PDL: "SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE" - REG. GEN. N. 305; 2) PDL: "DISCIPLINA IN MATERIA DI SAGRE E FESTE POPOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG. GEN. N. 417; 3) PROPOSTA DI RISOLUZIONE DI INDIRIZZO "PROBLEMATICHE OPERAI IDRAULICO-FORESTALI DELLA REGIONA CAMPANIA"
19.04.2017	OGGETTO: PDL: "NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO" - REG. GEN. N. 336
26.04.2017	OGGETTO: 1) PDL: RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DEL REGOLAMENTO INTERNO: "REGOLARE APPLICAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6 - ATTIVAZIONE DELL'APQ"; 2) "RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DEL REGOLAMENTO INTERNO: "TUTELA DELLA FILIERA BUFALINA - REGOLARE APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 236 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014 N. 16, DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO N. 3 E DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002 N. 15"
03.05.2017	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014/2020. PSR, POR, FSE, FESR, FEASR, FEP. STATO DI ATTUAZIONE MISURE E BANDI
10.05.2017	OGGETTO: 1) PDL: RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DEL REGOLAMENTO INTERNO: "REGOLARE APPLICAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6 - ATTIVAZIONE DELL'APQ"; 2) "RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DEL REGOLAMENTO INTERNO: "TUTELA DELLA FILIERA BUFALINA - REGOLARE APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 236 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2014 N. 16, DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO N. 3 E DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002 N. 15"
11.05.2017	PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014/2020. PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO. STATO DI ATTUAZIONE MISURE E BANDI
17.05.2017	OGGETTO: 1) P.D.L.: "SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE" - REG. GEN. N. 305 - NOMINA SOTTOCOMMISSIONE; 2) TESTO UNIFICATO PROPOSTE DI LEGGE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 18 AGOSTO 2015, N. 141" - "PROMOZIONE E SOSTEGNO

	DELL'AGRICOLTURA IN AMBITO URBANO, SUBURBANO E DIDATTICO" – REG. GEN. N. 335 E 365 – NOMINA SOTTOCOMMISSIONE 3) P.D.L. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6 (NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS E PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI PRODOTTI DI QUALITÀ E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 20 – RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA)" – REG. GEN. N. 268
21.06.2017	CONGIUNTA VI E VIII - OGGETTO: PDL: 1) "DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE" - REG. GEN. N. 63
28.06.2017	CONGIUNTA VI E VIII - OGGETTO: PDL: 1) "DISCIPLINA PER L'ORIENTAMENTO AL CONSUMO DEI PRODOTTI DI QUALITÀ E PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE" - REG. GEN. N. 63
28.06.2017	OGGETTO: "APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA – DEFR 2018-2020" (DGR N. 313 DEL 31 MAGGIO 2017) – REG. GEN. N. 448
19.07.2017	OGGETTO: 1) P.D.L.: "SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE" – REG. GEN. N. 305 – ESAME TESTO LICENZIATO DALLA SOTTOCOMMISSIONE; 2) P.D.L. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 6 (NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS E PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DA FILIERA CORTA E DI PRODOTTI DI QUALITÀ E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 20 – RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA)" – REG. GEN. N. 268; 3) MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ISTITUZIONE DEL CONTO AGRICOLO" – REG. GEN. N. 406
20.09.2017	OGGETTO: PDL: "NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO" – REG. GEN. N. 336
27.09.2017	OGGETTO: "ATTUAZIONE ART.3 DELLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2012, N. 12. SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – E CAA – CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA"
10.10.2017	OGGETTO: "PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP"
15.11.2017	OGGETTO: PDL: "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E RICERCHE DI TECNICHE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE ED USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IN AGRICOLTURA" - REG. GEN. N. 484
13.12.2017	OGGETTO: 1) "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2018-2020" — (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 769 DEL 05 DICEMBRE 2017)— REG. GEN. N. 502; 2) DDL: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)" — REG. GEN. 503; 3) DDL: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 DELLA REGIONE CAMPANIA" — REG. GEN. 504

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
18.01.2017	MALTEMPO IN CAMPANIA. PROBLEMATICHE AFFERENTI I DANNI SUBITI DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE ED AL RALLENTAMENTO DEI CANTIERI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE
15.02.2017	PROPOSTA DI LEGGE “SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE” – REG. GEN. N. 305
15.02.2017	PROBLEMATICHE LAVORATORI DEL SOPPRESSO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE TELESINA
22.02.2017	PROPOSTA DI LEGGE “SOSTEGNO ALLA FILIERA AGRICOLA TRASPARENTE” – REG. GEN. N. 305
16.03.2017	PROBLEMATICHE OPERAI IDRAULICO-FORESTALI DELLA REGIONE CAMPANIA
19.04.2017	SITUAZIONE DI EMERGENZA NEI COMUNI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 2015 E CRITICITÀ DELLA MISURA 5.2.1.
17.05.2017	PDL “NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO” – REG. GEN. N. 336
21.06.2017	PDL “NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO” – REG. GEN. N. 336
19.07.2017	PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DEL PSR 5.2.1.
27.09.2017	PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP
10.10.2017	PROPOSTA DI SOSPENSIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA PER I DANNI PRODOTTI DAGLI INCENDI
22.11.2017	PDL “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E RICERCHE TECNICHE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE ED USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IN AGRICOLTURA” – REG. GEN. N. 484

PARTE QUARTA

COMMISSIONI SPECIALI X LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE 1

Commissione trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi. In applicazione dell'art. n. 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania.



CIARAMBINO VALERIA

MOVIMENTO 5 STELLE

PRESIDENTE COMMISSIONE



FIOLA CARMELA

PARTITO DEMOCRATICO

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE



PASSARIELLO LUCIANO

FRATELLI D'ITALIA

SEGRETARIO COMMISSIONE



ALAIA VINCENZO

CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA

COMPONENTE



AMABILE TOMMASO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



CASCONE LUCA

DE LUCA PRESIDENTE

COMPONENTE

CASILLO TOMMASO

CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

COMPONENTE



CESARO ARMANDO

FORZA ITALIA

COMPONENTE



CHIANESE GIOVANNI

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



MARCIANO ANTONIO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



MOCERINO CARMINE

CALDORO PRESIDENTE

COMPONENTE

MOXEDANO FRANCESCO

GRUPPO MISTO

COMPONENTE



MUSCARA' MARIA

MOVIMENTO 5 STELLE

COMPONENTE



OLIVIERO GENNARO

PARTITO DEMOCRATICO

COMPONENTE



RICCHIUTI MARIA

L'ITALIA E' POPOLARE

COMPONENTE

SOMMESE PASQUALE

GRUPPO MISTO

COMPONENTE

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE
19.04.2017	Reg. Gen. 433
	DISEGNO DI LEGGE: "REGIONE CAMPANIA CASA DI VETRO" LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017 .
	PROPONENTI: PRESIDENTE G. R. DE LUCA, ASSESS. VALERIA FASCIONE, LUCIA FORTINI E AMEDEO LEPORE

SEDUTE DI COMMISSIONE

1	COMMISSIONE DEL 16. GENNAIO 2017
2	COMMISSIONE DEL 18 APRILE 2017
3	RICONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE DEL 18 APRILE 2017 IN DATA 19APRILE 2017
4	COMMISSIONE DEL 3 OTTOBRE 2017
5	COMMISSIONE DEL 17 OTTOBRE 2017
6	COMMISSIONE DEL 24 OTTOBRE 2017














DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA I COMMISSIONE SPECIALE
12.01.2017	AUDIZIONE PRESSO IL VILLAGGIO DEI RAGAZZI DON SALVATORE D'ANGELO – MADDALONI CASERTA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
03.02.2017	PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RETE DELL'EMERGENZA IN REGIONE CAMPANIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL "CASO NOIA" E ALL'ASI NA 3 SUD
6.02.2017	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ARPAC, DI CUI AL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. CONFORMEMENTE A QUANTO RIPORTATO NELLA RICHIESTA DI AUDIZIONE CHE, PER COMPLETEZZA, SI ALLEGA ALLA PRESENTE; GESTIONE E CONTROLLO DELL'ARPAC, ALL'ESITO DELLE VERIFICHE DI ATTI E DATI VISIONABILI SUL SITO ISTITUZIONALE.
8.02.2017	ASSISTENZA SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA DI CAPRI", CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017, ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE CENTRO DIREZIONALE IS. F/1 3 1° PIANO, SEDUTA CONGIUNTA V C PERMANENTE E I SPECIALE TRASPARENZA
16.02.2017	OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ARPAC, DI CUI AL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. GESTIONE E CONTROLLO DELL'ARPAC, ALL'ESITO DELLE VERIFICHE DI ATTI E DATI VISIONABILI SUL SITO ISTITUZIONALE
20.02.2017	BANDO DI GARA DELL'ASL NAI E DOCUMENTAZIONE E PROVVEDIMENTI. CRITICITÀ DEI LAVORATORI ADDETTI A DETTO SERVIZIO. CONSEGUENTE CONTRATTO PER I SERVIZI DI PULIZIA:
21.02.2017	NOMINE DIRETTORI DI DISTRETTO: PROCEDURE E RISPETTO DELLA VERIFICA LEGITTIMITÀ ATTI DI CONFERIMENTO INCARICHI ASSEGNAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI. PIANO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE. PER IL PERSONALE INTERNO E DI ASSEGNAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI. PIANO DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
27.02.2017	ACCESSO ALLA PROCEDURA E – GROMMATA E AL SOFTWARE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA .
28.02.2017	1) NOMINE DIRETTORI DI DISTRETTO : PROCEDURE E RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA. 2) VERIFICA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECLUTAMENTO E PASSAGGIO DI PROFILI DEL PERSONALE
07.03.2017	AUDIZIONE PER CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DI CIASCUN ENTE DEL S.S.R. IN RIFERIMENTO ALLO SCORRIMENTO DI GRADUATORIA VIGENTE IN LUOGO DELL'INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE AUDIZIONE CONGIUNTA I E IV SPECIALE
10.03.2017	CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA IN CAMPANIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE DI QUELLA PEDIATRICA PRESSO L'OSPEDALE MONALDI
17.03.2017	PROSIEGUO DELL'AUDIZIONE SULLE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA IN CAMPANIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE DI QUELLA PEDIATRICA PRESSO L'OSPEDALE MONALDI RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

30.03.2017	AGGIORNAMENTO SULL' OVULAZIONE DELLE PROBLEMATICHE GESTIONALI E FUNZIONALI DELLA FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI – DON SALVATORE D'ANGELO "
03.04.2017	PROSIEGUO DELL'AUDIZIONE SULLE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA IN CAMPANIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE DI QUELLA PEDIATRICA PRESSO L'OSPEDALE MONALDI-
11.04.2017	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE.
21.04.2017	REGISTRO TUMORI DELLA REGIONE CAMPANIA E REGISTRO TUMORI INFANTILE.
05.05.2017	OBLIGHI DI PUBBLICITÀ TRASPARENZA SUL SITO SITUAZIONALE DELL'ARPAC , DI CUI AL D.L.G.S. 33/2013 E SS.MM. II.
15.05.2017\	1) "TRASPARENZA IN ORDINE ALL'ITER PROCEDURALE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DGR 184 DEL 04/04/2017" RINVIATA.
15.05.2017	VERBALE N.11/2017 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMPANIA APPROFONDIMENTI
16.05.2017	1) "TRASPARENZA IN ORDINE ALL'ITER PROCEDURALE DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DGR 184 DEL 04/04/2017".
29.05.2017	STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI DEI REGISTRI TUMORI DELLA CAMPANIA: RIFLESSIONI E CRITICITÀ.
09.06.2017	CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI LIQUIDATI ED EROGATI DALLE EE.PP.T ALLE UNPLI E ALLE PRO LOCO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UNPLI DI CASERTA E BENEVENTO PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2015: PROCEDURE, AZIONI DI CONTROLLO E PROVVEDIMENTO CONSEGUENZIALI TRASPARENZA.
16.06.2017	PROSIEGUO DELL'AUDIZIONE SULLE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA IN CAMPANIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE DI QUELLA PEDIATRICA PRESSO L'OSPEDALE MONALDI NOVITÀ INSORTE INFORMATIVA IMPEGNI PRESI IN COMMISSIONE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE ASSUNTI DAI SOGGETTI COMPETENTI,,
06.07.2017	"PROSIEGUO DELL'AUDIZIONE SULLE CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ TRAPIANTOLOGICA IN CAMPANIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE DI QUELLA PEDIATRICA PRESSO L'OSPEDALE MONALDI: NOVITÀ INSORTE, INFORMATIVA, IMPEGNI PRESI IN COMMISSIONE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI PRECEDENTI, PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE ASSUNTI DAI SOGGETTI COMPETENTI".
20.09.2017	APPALTO DELLE PULIZIE DELL'A.O.R.N. CARDARELLI AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A: AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SULLE PROBLEMATICHE OGGETTO DELLE AUDIZIONI TENUTESI IL 23 E 24 NOVEMBRE 2015; ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA CON RELATIVI RISCONTRI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI; EVENTUALI NUOVE

	CRITICITÀ SUBENTRANTI ANCHE ALLA LUCE DELLE NOTE VICENDE GIUDIZIARIE CHE HANNO RIGUARDATO DETTA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA.
29.09.2017	AGGIORNAMENTO SULLO STATO DELLA PROBLEMATICHE RELATIVO ALLA GESTIONE, TUTELA E DEL COMPLESSO "MONTE FAITO" GIÀ OGGETTO ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE – CRITICITÀ INTERVENUTE A SEGUITO DEGLI INCENDI DELLO SCORSO MESE.
03.10.2017	CRITICITÀ AFFERENTI LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE SARNESE-VESUVIANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE INTERCORSE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
23.10.2017	IMPIEGO FONDI POC — PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI! RELATIVAMENTE ALL' AZIONE "TEATRO MASSIMO DI BENEVENTO".
23.10.2017	IMPIEGO FONDI POC PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI! RELATIVAMENTE ALLA LINEA D'INTERVENTO "ITINERARIO DI SALERNO".
30.10.2017	APPALTO DELLE PULIZIE DELL'A.O.R.N. CARDARELLI AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A: AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SULLE PROBLEMATICHE OGGETTO DELLE AUDIZIONI TENUTESI IL 23 E 24 NOVEMBRE 2015; ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA CON RELATIVI RISCONTRI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI; EVENTUALI NUOVE CRITICITÀ SUBENTRANTI ANCHE ALLA LUCE DELLE NOTE VICENDE GIUDIZIARIE CHE HANNO RIGUARDATO DETTA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA.
07.11.2017	"ORGANIZZAZIONE ARU 2019 E PROGRAMMAZIONE EVENTO UNIVERSIADI 2019 – AVANZAMENTO PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTI".RINVIATA AL 16 NOVEMBRE 2017
16.11.2017	"ORGANIZZAZIONE ARU 2019 E PROGRAMMAZIONE EVENTO UNIVERSIADI 2019 — AVANZAMENTO PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTI
07.11.2017	"PROGRAMMA "RICOLLOCAMI": ITER PROCEDURALE, STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ, CRITICITÀ INSORTE" RINVIATA AL 20.11.2017
20.11.2017	"PROGRAMMA "RICOLLOCAMI": ITER PROCEDURALE, STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ, CRITICITÀ INSORTE"
28.11.2017	"APPALTO DELLE PULIZIE DELL'A.O.R.N. CARDARELLI AGGIUDICATO ALLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A.: AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SULLE PROBLEMATICHE OGGETTO DELLE AUDIZIONI TENUTASI IL 23 E 24 NOVEMBRE 2015; ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA CON RELATIVI RISCONTRI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI; EVENTUALI NUOVE CRITICITÀ SUBENTRANTI ANCHE ALLA LUCE DELLE NOTE VICENDE GIUDIZIARIE CHE HANNO RIGUARDATO DETTA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA".
04.12.2017	STATO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA E INTERVENTI REGIONALI DI RISANAMENTO E DI MIGLIORAMENTO: PIANI - PROGRAMMI E FONDI, PROCEDURE ,RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE SUI TERRITORI, MONITORAGGIO.
12.12.2017	ORGANIZZAZIONE AUR 2019 E PROGRAMMAZIONE EVENTO UNIVERSIADI 2019 A AVANZAMENTO PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO.

COMMISSIONE SPECIALE 2










Commissione anticamorra e beni confiscati.

	MOCERINO CARMINE	CALDORO PRESIDENTE	PRESIDENTE COMMISSIONE
	AMATO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO	VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	VIGLIONE VINCENZO	MOVIMENTO 5 STELLE	SEGRETARIO COMMISSIONE
	CASILLO MARIO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	DANIELE GIANLUCA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	DI SCALA MARIA GRAZIA	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	MALERBA TOMMASO	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	MARAIO VINCENZO	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI	COMPONENTE
	MORTARUOLO ERASMO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA	COMPONENTE
	PETRACCA MAURIZIO	L'ITALIA E' POPOLARE	COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	TODISCO FRANCESCO	DE LUCA PRESIDENTE	COMPONENTE
	ZANNINI GIOVANNI	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	COMPONENTE
	ZINZI GIANPIERO	FORZA ITALIA	COMPONENTE

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
20/02/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO L'AULA CONSILIARE SITA AL 1° PIANO DELLA MUNICIPALITÀ DI NAPOLI, VIA LIETI N° 97 ORE 11.00
23/02/2017	AUDIZIONE CON IL COMMISSARIO REGIONALE ANTIUSURA E ANTIRACKET DOTT. FRANCO MALVANO ORE 12.00
09/03/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO L'AULA CONSILIARE SITA AL PIANO TERRA DELLA IV MUNICIPALITÀ DI NAPOLI, VIA EMANUELE GIANTURCO N° 99 ORE 10.30
16/03/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO L'AULA CONSILIARE DELLA VIII MUNICIPALITÀ DI NAPOLI, VIALE DELLA RESISTENZA - COMPARTIMENTO 12 ORE 10.30
24/03/2017	AUDIZIONE CON IL FORUM REGIONALE DEI GIOVANI ORE 12.00
20/04/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO L'AULA CONSILIARE DELLA I MUNICIPALITÀ DI NAPOLI, S. MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE N.1 - ORE 10.30
27/04/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO L'AULA CONSILIARE DELLA IX MUNICIPALITÀ DI NAPOLI, PIAZZA GIOVANNI XXIII N: 1 SOCCAVO - AULA CONSILIARE 2° PIANO - ORE 10.30
04/05/2017	AUDIZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL COMUNE DI MONTORO (AV) IN MERITO AGLI ATTENTATI AL SINDACO DI MONTORO (AV) ORE 11.00
15/06/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO IL "FONDO A. LAMBERTI" VIA TIRONE, - CHIAIANO - NAPOLI - ORE 10.30
29/06/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO MUNICIPALITÀ 10 NAPOLI VIA ACATE 65 AULA CONSILIARE S. PERTINI
18/07/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO MUNICIPALITÀ 5 DI NAPOLI VIA MORGHEN N. 84 AULA CONSILIARE SILVIA RUOTOLO.
02/10/2017	AUDIZIONE " TERRENI CONFISCATI IN CAMPANIA. I DATI DELLA RICERCA RUSCH/RURAL SOCIAL HUB"
24/10/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO MUNICIPALITÀ 6° DI NAPOLI VIA ATRIPALDI N. 64 .
24/11/2017	SCONVOCAZIONE AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO MUNICIPALITÀ 6° DI NAPOLI VIA ATRIPALDI N. 64 .
14/12/2017	AUDIZIONE "CAMPAGNA DI ASCOLTO TERRITORIALE SUI TEMI DELLA CRIMINALITÀ, DEL DISAGIO SOCIALE, DELLA SICUREZZA, DELLA LEGALITÀ" DELLA II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA E BENI CONFISCATI PRESSO MUNICIPALITÀ 6° DI NAPOLI VIA ATRIPALDI N. 64 .

COMMISSIONE SPECIALE 3

Commissione terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie.

	ZINZI GIANPIERO	FORZA ITALIA	PRESIDENTE COMMISSIONE
	RAIA LOREDANA	PARTITO DEMOCRATICO	VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	MUSCARA' MARIA	MOVIMENTO 5 STELLE	SEGRETARIO COMMISSIONE
	AMATO VINCENZA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	BENEDUCE FLORA	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	BORRELLI FRANCESCO EMILIO	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI	COMPONENTE
	CAMMARANO MICHELE	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	CESARO ARMANDO	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	DANIELE GIANLUCA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	DE PASCALE CARMINE	DE LUCA PRESIDENTE	COMPONENTE
	GRAZIANO STEFANO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	GRIMALDI MASSIMO	CALDORO PRESIDENTE	COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA	COMPONENTE
	PETRACCA MAURIZIO	L'ITALIA E' POPOLARE	COMPONENTE
	SCHIANO DI VISCONTI MICHELE	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO	COMPONENTE

DATA	TESTO ASSEGNATO PER PARERE		
31.01.2017	REG. GEN. N. 255/II		
	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 417 DEL 27/7/2016 – L.R. N. 14/2016, ART. 15, CO. 5 – APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE (NTA) DEL PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA (PRB) APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA AMMINISTRATIVA N. 777 DEL 25/10/2013”		
	PROPONENTI: PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE		
DATA	APPROVAZIONE		
31.01.2017	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 417 DEL 27/7/2016 – L.R. N. 14/2016, ART. 15, CO. 5 – APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE (NTA) DEL PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA (PRB) APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA AMMINISTRATIVA N. 777 DEL 25/10/2013”		
	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
	GRUPPI PD, FI, DAVVERO VERDI	GRUPPO M5S	GRUPPO //

DATA	SEDUTE VI COMMISSIONE
31/01/2017	COMMISSIONE DEL 31 GENNAIO 2017 PARERE SU DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 417 DEL 27/7/2016 – L.R. N. 14/2016, ART. 15, CO. 5 – APPROVAZIONE DELLE NORME TECNICHE (NTA) DEL PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA (PRB) APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA AMMINISTRATIVA N. 777 DEL 25/10/2013”
15/03/2017	COMMISSIONE DEL 15 MARZO 2017 RISOLUZIONE SULLA RICHIESTA DI INSEDIAMENTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DA UBICARE NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE)
03/05/2017	COMMISSIONE DEL 3 MAGGIO 2017 1) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI; 2) PARERE: P.D.L. “INTERVENTI DI BONIFICA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE E DI MESSA IN SICUREZZA IN MATERIA DI SITI INQUINATI” REG. GEN. N° 298; 3) VARIE ED EVENTUALI

DATA	ATTIVITÀ CONSULTIVA
31/01/2017	AUDIZIONE DEL 31 GENNAIO 2017 - EMERGENZA ROGHI E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI EX DGR 548/2016
07/03/2017	AUDIZIONE DEL 07 MARZO 2017 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL REAL SITO DI SAN LEUCIO- TENIMENTO DI CASERTA
15/03/2017	AUDIZIONE DEL 15/03/2017 - APPROFONDIMENTO SULLA RICHIESTA DI INSEDIAMENTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DA UBICARE NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE)
30/03/2017	AUDIZIONE DEL 30 MARZO 2017 - SEGNALAZIONE RIFIUTI STIPATI ALL'INTERNO DELL'EX IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA) – AREA PIP – PIANO VOGLINO
19/04/2017	AUDIZIONE DEL 19 APRILE 2017 ORE 11.00 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE DELLA REGIONE CAMPANIA CON RIFERIMENTO ALLE AREE VASTE DI CUI AL CAPITOLO 7, PUNTI 2, 3 E 4 DEL VIGENTE PRB E, PRECISAMENTE: “LO UTTARO” – CASERTA (CE); “MARUZZELLA” – SAN TAMMARO E S. MARIA LA FOSSA (CE); “BORTOLOTTO” – CASTEL VOLTURNO (CE).
19/04/2017	AUDIZIONE DEL 19 APRILE 2017 ORE 13.00 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE DELLA REGIONE CAMPANIA CON RIFERIMENTO ALLE AREE VASTE DI CUI AL CAPITOLO 7, PUNTO 1 DEL VIGENTE PRB E, PRECISAMENTE: “MASSERIA DEL POZZO-SCHIAVI” – NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).
03/05/2017	AUDIZIONE DEL 3 MAGGIO 2017 - PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COME DA DELIBERA DI GIUNTA REGIONE CAMPANIA N.123 DEL 07 MARZO 2017: IMPIANTO DA REALIZZARSI IN TENIMENTO DI CASERTA (DD N. 387 DEL 6 APRILE 2017
29/05/2017	AUDIZIONE DEL 29 MAGGIO 2017 ORE 13.00 - EFFETTI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 30/01/2017 E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAS SPA PER IL 2017.
29/05/2017	AUDIZIONE DEL 29 MAGGIO 2017 ORE 14.30 - STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ARPA CAMPANIA ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE N.6/2014.
20/07/2017	AUDIZIONE DEL 20 LUGLIO 2017 ORE 12.30 - ROGO DI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL SITO DELL'EX ILSIDE» IN TENIMENTO DI BELLONA (CE).
23/10/2017	AUDIZIONE DEL 23 OTTOBRE 2017 -STATO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO” V GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI” DELLA L.R. N. 14/2016
24/10/2017	AUDIZIONE DEL 24 OTTOBRE 2017 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PROVINCIA DI SALERNO, BENEVENTO, AVELLINO
24/10/2017	AUDIZIONE DEL 24 OTTOBRE 2017 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PROVINCIA DI CASERTA
24/10/2017	AUDIZIONE DEL 24 OTTOBRE 2017 - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI CON RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PROVINCIA DI NAPOLI.
27/11/2017	AUDIZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2017 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COME DA D.D. CITTÀ DI CASERTA N. 141 DEL 27 OTTOBRE 2017) PER 26.499.998,90 € A VALERE SUL FSC 2014-20 SECONDO IL PROGRAMMA REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONE CAMPANIA N.123 DEL 07 MARZO 2017

COMMISSIONE SPECIALE 4

Commissione sburocratizzazione e informatizzazione della P.A. In tema di attuazione della semplificazione legislativa regionale ponendo in essere tutti gli atti utili a favorire la digitalizzazione della macchina amministrativa campana.

	DI SCALA MARIA GRAZIA	FORZA ITALIA	PRESIDENTE COMMISSIONE
	CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA	PARTITO DEMOCRATICO	VICE PRESIDENTE COMMISSIONE
	CIRILLO LUIGI	MOVIMENTO 5 STELLE	SEGRETARIO COMMISSIONE
	BOSCO LUIGI	CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI	COMPONENTE
	CALDORO STEFANO	CALDORO PRESIDENTE	COMPONENTE
	FIOLA CARMELA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	LONGOBARDI ALFONSO	DE LUCA PRESIDENTE	COMPONENTE
	MARRAZZO NICOLA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	MOXEDANO FRANCESCO	GRUPPO MISTO	COMPONENTE
	PAOLINO MONICA	FORZA ITALIA	COMPONENTE
	PASSARIELLO LUCIANO	FRATELLI D'ITALIA	COMPONENTE
	PICARONE FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	RAIA LOREDANA	PARTITO DEMOCRATICO	COMPONENTE
	RICCHIUTI MARIA	L'ITALIA E' POPOLARE	COMPONENTE
	SAIELLO GENNARO	MOVIMENTO 5 STELLE	COMPONENTE
	SCHIANO DI VISCONTI MICHELE	CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	COMPONENTE
	SOMMESE PASQUALE	GRUPPO MISTO	COMPONENTE

TESTI ASSEGNATI PER PARERE	
27/11/2017	RICHIESTA PARERE III COMM. PERM. T.U. COMMERCIO R.G.386
13/12/2017	RICHIESTA COMMISSIONE CONGIUNTA III PERM. E IV COMM. SPEC. PER T.U. COMMERCIO

ATTIVITÀ CONSULTIVA	
05/07/2017	PROBLEMATICHE INERENTI RIAPERTURA FUNIVIA DEL FAITO . (II CONVOCAZIONE
07/11/2017	TRASPORTO MARITTIMO PER ISCHIA, INDIVIDUAZIONE SISTEMA INFORMATICO SEMPLIFICATO PER CONVALIDA TITOLI DI VIAGGIO
10/11/2017	DIGITALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO GESTIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE.
27/11/2017	DIGITALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO GESTIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE. SECONDA CONVOCAZIONE

PARTE QUINTA

Commissioni di inchiesta

NOTA

Nata dall'esigenza di dover vigilare sul piano di riordino e razionalizzazione delle società partecipate della Regione Campania, la Commissione ha, nell'intento, un ruolo fondamentale, poiché, le società agiscono su settori fondamentali ed impegnano migliaia di dipendenti nelle società partecipate.

Pertanto la Commissione dovrà svolgere una funzione strategica di rilevanza sociale vigilando e collaborando al processo di accorpamento, riduzione dei costi e razionalizzazione delle società partecipate.

Essendo stata costituita nella seduta consiliare del 9 dicembre 2015, ai sensi dell'art.44 dello Statuto regionale e dell'art.53 del Regolamento Interno del Consiglio, ratificata con D.P.C.R. del 15 gennaio 2016, n. 01 (BURC n. 60 del 18 gennaio 2016, n.3), la Sua attività sarà oggetto del Rapporto relativo all'annualità 2016.

COMMISSIONE D'INCHIESTA

PRESIDENTE COMMISSIONE PASSARIELLO LUCIANO FRATELLI D'ITALIA



VICE PRESIDENTE COMMISSIONE DANIELE GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO



SEGRETARIO COMMISSIONE PAOLINO MONICA FORZA ITALIA



COMPONENTE BORRELLI FRANCESCO EMILIO CAMPANIA LIBERA - PSI - DAVVERO VERDI

COMPONENTE CASILLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO



COMPONENTE CIRILLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE



COMPONENTE DE PASCALE CARMINE DE LUCA PRESIDENTE



COMPONENTE DI SCALA MARIA GRAZIA FORZA ITALIA



COMPONENTE GRAZIANO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO



COMPONENTE GRIMALDI MASSIMO CALDORO PRESIDENTE



COMPONENTE MALERBA TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE



COMPONENTE MORTARUOLO ERASMO PARTITO DEMOCRATICO



COMPONENTE MOXEDANO FRANCESCO GRUPPO MISTO

COMPONENTE PICARONE FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO



COMPONENTE RICCHIUTI MARIA L'ITALIA E' POPOLARE



COMPONENTE ZANNINI GIOVANNI CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA



ATTIVITÀ CONSULTIVA	
16/01/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 19 GENNAIO 2017 ORE 14,00
27/02/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 2 MARZO 2017 ORE 12,00
01/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 7 MARZO 2017 ORE 10,30
07/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 10 MARZO 2017 ORE 12,00
21/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 28 MARZO 2017 ORE 11,30
21/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 28 MARZO 2017 ORE 10,30 E RINVIO AL 05 APRILE 2017 ORE 11,00
21/03/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 21 MARZO 2017 ORE 12,00 CON ANTICIPO ORARIO ALLE 10,00
12/04/2017	ATTIVITA' CONOSCITIVE DEL 19 APRILE 2017 ORE 12,00
21/04/2017	ATTIVITA' CONOSCITIVE DEL 10 MAGGIO 2017 ORE 11,00
21/04/2017	ATTIVITA' CONOSCITIVE DEL 03 MAGGIO 2017 ORE 12,00
08/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DELL'08/05/2017 ORE 11,00
11/05/2017	ATTIVITA' CONOSCITIVE DEL 23 MAGGIO 2017 ORE 11,00
17/05/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 17/05/2017 ORE 11,00
17/07/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 19 LUGLIO 2017 ORE 12,00
15/09/2017	AUDIZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2017 ORE 14,30
15/09/2017	AUDIZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2017 ORE 13,30
20/09/2017	AUDIZIONE DEL 25 SETTEMBRE ORE 13,00
20/09/2017	AUDIZIONE DEL 20 SETTEMBRE ORE 12,00
21/09/2017	AUDIZIONE DEL 28 SETTEMBRE ORE 12,00
27/09/2017	AUDIZIONE DEL 03 OTTOBRE 2017 ORE 14,00
27/09/2017	AUDIZIONE DEL 03 OTTOBRE 2017 ORE 13,00
29/09/2017	AUDIZIONE DEL 05/10/2017 ORE 12,00
29/09/2017	AUDIZIONE DEL 05/10/2017 ORE 11,00
10/10/2017	AUDIZIONE DEL 10 OTTOBRE 2017 ORE 12,00
12/10/2017	AUDIZIONE DEL 17/10/2017 ORE 13,00
12/10/2017	AUDIZIONE DEL 12/10/2017 ORE 12,00
12/10/2017	AUDIZIONE DEL 12/10/2017 ORE 13,00
16/10/2017	AUDIZIONE DEL 19/10/2017 ORE 12,00
17/10/2017	AUDIZIONE DEL 24/10/2017 ORE 13,00
18/10/2017	AUDIZIONE DEL 26/10/2017 ORE 14,30
18/10/2017	SCONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 19/10/2017 ORE 12,00
23/10/2017	ATTIVITÀ CONOSCITIVE DEL 31/10/2017 ORE 12,00
24/10/2017	SCONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 24/10/2017 ORE 13,00
26/10/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 26/10/2017 ORE 12,00
27/10/2017	CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 02 NOVEMBRE 2017 ORE 12,30
31/10/2017	RINVIO DATA DA DESTINARSI ATTIVITA' CONOSCITIVA DEL 31/10/2017

PARTE SESTA

Contenzioso Costituzionale

Introduzione

La sezione dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Campania nella X legislatura è strutturata in maniera da renderne di facile lettura e consultazione i contenuti.

Il problematico e non sempre ben definito confine tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, vede frequentemente adita la Corte Costituzionale ad esprimere giudizio circa la legittimità o meno di alcune disposizioni normative regionali, tracciando così, i solchi del riparto giurisdizionale designati dalla riforma approvata.

Ogni legge regionale e provinciale viene esaminata dal Governo della Repubblica, che dispone di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sul bollettino regionale per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, previa delibera del Consiglio dei Ministri. (Art.127 Cost.)

Nel caso degli statuti delle regioni ordinarie e delle leggi che determinano la forma di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il periodo è di 30 giorni. (Art.123 Cost.)

Il Dipartimento cura l'istruttoria delle leggi regionali per questo esame di legittimità, dagli art. 127 e 123 della Costituzione e dalla legge costituzionale 2/2001.

L'attività si svolge in raccordo con i Ministeri di settore competenti per materia e garantisce l'omogeneità di giudizio nei confronti delle regioni e delle province autonome.

Le classificazioni sono 5 :

- 1) decorrenza
- 2) impugnativa
- 3) non impugnativa
- 4) rinuncia all'impugnativa
- 5) rinuncia parziale

Per il 2017 sono state 6 le leggi impuginate, 2 le rinunce , 5 le decorrenze, 2 rinuncia all'impugnativa e 0 rinuncia parziale.

Le specifiche si possono consultare nelle successive tabelle.

Dettaglio Legge Regionale

Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore (20-1-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.2 del 20-1-2017

Bur:n.7 del 20-1-2017

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 10-3-2017 / **Impugnata**

La legge della Regione Campania n. 2/2017, recante «Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a varie disposizioni, e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Occorre premettere che la legge in esame prevede l'istituzione, l'individuazione e la definizione delle modalità di gestione di una rete escursionistica nel territorio regionale (REC-Rete Escursionistica Campana) «costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta Regionale» (art. 4, comma 3). Tale rete interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle altre aree protette, nazionale e regionali. La legge n. 2 del 2017, inoltre, disciplina le funzioni normative ed amministrative inerenti la REC.

La normativa contenuta nella legge in esame è gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli Enti Parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale, inoltre, contrasta con importanti norme della legislazione statale ascrivibili alla competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

A questo proposito pare utile ricordare come in Campania siano presenti, ad oggi, due diversi parchi nazionali (il «Parco Nazionale del Vesuvio» e il «Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni»), sono inoltre presenti alcune Riserve Naturali Statali, nonché alcuni Parchi regionali.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui la legge n. 394 del 1991 rappresenta la disciplina fondamentale, è ascrivibile all'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (tra le altre, cfr. le sentt. n. 20 e n. 315 del 2010; n. 44 del 2011). La Regione, dunque, può esercitare le proprie funzioni legislative anche quando incidano su tale sfera, ma «senza potervi derogare», potendo viceversa «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009; sent. n. 44 del 2011). Più nello specifico, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni» (sentt. nn. 232 del 2008 e 44 del 2011). Il Giudice costituzionale, inoltre, ha avuto modo di precisare che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione», risponde a tali finalità per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attività che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010, n. 44 del 2011), e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008, n. 44 del 2011). Ebbene, la legge regionale Campania n. 2/2017 presenta profili di contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo tra quelli predisposti dalla legislazione statale, e dunque deve ritenersi costituzionalmente illegittime nelle parti e per i motivi di seguito illustrati.

1). Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che la funzione di

pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata – nei casi in cui interessi aree rientranti in Parchi nazionali – in conformità al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991.

Ai sensi dell'art. 4 della legge censurata «la pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015» (comma 1). In base al comma 2 del medesimo art. 4, inoltre, «la pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Campania».

Al riguardo occorre ricordare come l'art. 11 della legge n. 394 del 1991 affidi al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco» (comma 1), precisando inoltre come il medesimo debba regolare «la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti», «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto», «lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative», «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere», nonché «l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani». Il successivo art. 12, inoltre, prevede che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del Parco avvenga attraverso lo strumento del Piano per il Parco, nel quale dovrà essere pianificata – tra l'altro – l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela» e i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche» (comma 1). A questo fine il Piano è chiamato a suddividere il territorio in base al diverso grado di protezione, giungendo fino alla identificazione di «riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità» (comma 2).

Ebbene, nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attività della Regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei Parchi nazionali debbano svolgersi in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun Parco, si pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del 1991 sopra richiamate. Così facendo, peraltro, contrastano innanzi tutto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., poiché, come si è visto più sopra, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, in esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento ad una particolare categoria di aree protette. Analoghe conclusioni, ancora, devono raggiungersi per la mancata previsione della conformità alle «misure di salvaguardia» eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima legge, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta. La mancata previsione della conformità al regolamento del Parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli Enti Parco. Infine, la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal Piano del Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal momento che in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente Parco.

2). Illegittimità costituzionale dell'art. 7 nella parte in cui è volto a disciplinare anche porzioni della rete escursionistica campana incluse nel territorio dei Parchi nazionali, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge n. 394/1991.

L'art. 7 della legge regionale disciplina la viabilità minore di uso privato, prevedendo che «se nella rete escursionistica è inclusa anche la viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito sono consentiti ai soli

escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap o di approvvigionamento o conduzione agricola e a condizione che gli stessi non si trattengono a bivacco, non abbandonano rifiuti, non molestano il bestiame e non danneggiano colture ed attrezzature» (comma 1). Al riguardo si dispone inoltre che «il transito è consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1» (comma 2), e che «la chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta di cui all'articolo 8». (comma 3).

Tale previsione è incostituzionale, nella parte in cui pretendi di disciplinare anche porzioni della rete escursionistica campana incluse nel territorio dei Parchi nazionali, per le seguenti ragioni. Innanzi tutto occorre richiamare nuovamente l'art. 11 della legge n. 394 del 1991, ai sensi del quale il regolamento del Parco ha il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco», ed in particolare «la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto» e «l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani». Ancora, merita di essere ricordato anche in questa circostanza l'art. 12 e la funzione pianificatoria ivi disciplinata. Ebbene, la norma regionale sopra citata è dunque incostituzionale, nella parte in cui riguarda anche quella parte della rete escursionistica presente all'interno dei territori dei Parchi nazionali, in quanto pretende di disciplinare l'esercizio di attività all'interno di Parchi nazionali: compito che invece, come si è visto, la legge n. 394 del 1991 affida specificamente al Regolamento del Parco, chiamando inoltre a concorrere a questo obiettivo anche il fondamentale strumento del Piano del Parco. Si noti peraltro che la disciplina posta dalla normativa qui contestata è anche di tipo esplicitamente permissivo: ciò determina la diretta violazione dei beni ambientali a presidio dei quali è posta l'istituzione degli Enti Parco in tutti quei casi in cui i comportamenti esplicitamente consentiti dalla norma de qua sono incompatibili con lo specifico tipo di protezione della natura predisposto dagli strumenti regolamentari e pianificatori del Parco per le singole aree di volta in volta interessate.

La mancata previsione della conformità al regolamento del Parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli Enti Parco in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991. Ancora, la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si esplichi in difformità dal Piano del Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal momento che in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente Parco. Infine, la citata disposizione secondo la quale «la chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta di cui all'articolo 8». (comma 3), nella parte in cui riguarda aree rientranti nel territorio di Parchi nazionali, è incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) – in riferimento agli artt. 1, comma 4, e 9 della legge n. 394 del 1991 – e 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto affida all'amministrazione regionale una funzione gestoria dell'area protetta che risulta chiaramente affidata, con norme poste a presidio di standard di tutela ambientale, all'Ente Parco.

3). Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. n), nella parte in cui prevede che la designazione da parte di Federparchi della componente della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico in rappresentanza degli enti Parco, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 1, comma 3, e 9, della legge n. 394/1991.

L'art. 8, al comma 1, dispone l'istituzione, «quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale» della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico. Il successivo comma 2 prevede inoltre che della Consulta faccia parte un membro, in rappresentanza dei Parchi nazionali, designato da Federparchi.

Ora, la Consulta regionale è chiamata, dalle disposizioni della legge in oggetto, a collaborare all'esercizio di funzioni latu sensu gestorie della rete dei sentieri rientranti nella REC, che – con riferimento alla frazione di quest'ultima presente nel territorio dei Parchi nazionali – è assegnata agli enti gestori dei medesimi, come risulta chiaramente dagli artt. 1, comma 3, e 9 della legge n. 394 del

1991. Pare dunque corretto che la legge regionale predisponga forme di collaborazione organica con gli Enti Parco nell'esercizio delle funzioni legate alla REC. Si deve tuttavia rilevare che la designazione del rappresentante di quest' ultimi da parte di Federparchi non rappresenta per nulla una soluzione in grado di tener adeguatamente conto delle funzioni in questione. Esse, infatti, spettano ovviamente ai singoli soggetti gestori delle aree protette in questione, di talché i medesimi non possono venir surrogati da Federparchi nella individuazione del loro rappresentante.

4). Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, e comma 2, lett. a), nella parte in cui: a) non prevedono che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC ed inclusi nei territori delle aree protette sia di competenza esclusiva dei relativi enti gestori (art. 9, comma 1); b) prevedono che gli enti di gestione delle aree protette debbano individuare le modalità di fruizione della Rete regionale «in accordo con i Comuni territorialmente interessati», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge n. 394/1991.

In base all'art. 9, comma 1, della legge indicata in oggetto «la gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli Enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette». Il successivo comma 2 prevede inoltre che «i soggetti di cui al comma 1 (...) individuano, in accordo con i Comuni territorialmente interessati (...) le diverse modalità di fruizione della Rete regionale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali».

Come si è già avuto modo di evidenziare, tuttavia, la legge n. 394 del 1991 è chiara nell'affidare l'attività di gestione dei Parchi nazionali all'Ente Parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, di tale atto normativo, che esplicitamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» cui i territori delle aree protette sono sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in particolare per i Parchi nazionali, è imperniato – dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attività di gestione – sull'Ente Parco, individuato e disciplinato dall'art. 9, e – dal punto di vista funzionale – sul Piano del Parco, di cui al già citato art. 12.

Alla luce delle menzionate disposizioni legislative statali, le sopra richiamate norme regionali vanno ritenute incostituzionali.

L'art. 9, comma 1, infatti, attribuisce cumulativamente agli enti di gestione delle aree protette e agli enti locali territorialmente competenti la gestione tecnica dei siti, quando è evidente che – in base alle sopra richiamate norme della legge n. 394 del 1991 – nell'ambito dei territori ricompresi all'interno delle aree protette tale funzione non può che spettare esclusivamente ai relativi enti di gestione.

Il successivo comma 2, nel prevedere la necessità dell'accordo con i comuni territorialmente interessati ai fini della individuazione delle «diverse modalità di fruizione della Rete regionale», pregiudica analogamente le funzioni attribuite ai soggetti gestori delle aree protette, poiché impedisce che questi ultimi si autodeterminino nelle scelte inerenti tali funzioni, dovendo necessariamente concordarle con i comuni. La disposizione regionale in parola, inoltre, contrasta con l'art. 11 della legge n. 394 del 1991, che attribuisce al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco», e quindi anche le «modalità di fruizione» della Rete regionale dei sentieri. Da qui il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost.

5) Illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1, 4 e 5 per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), sesto comma e 118, primo e secondo comma, Cost., anche in riferimento agli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.

L'art. 10 disciplina nel dettaglio la pianificazione annuale degli interventi sulla rete regionale. In particolare, il comma 1 prevede che «il Piano triennale degli interventi sulla Rete regionale definisce gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale» Tale norma , nella parte in cui non prevede che il Piano triennale, per la parte in cui si rivolge alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro dei Parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il regolamento ed il Piano del Parco, è da considerare costituzionalmente illegittima.

Come si è già evidenziato più sopra, infatti, l'art. 11 della legge n. 394 del 1991 affida al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco» (comma 1), mentre il successivo art. 12 prevede che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del Parco avvenga attraverso lo strumento del Piano per il Parco. Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attività della Regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei Parchi nazionali debbano svolgersi in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun Parco, si pongono in contrasto con le citate norme della legge n. 394 del 1991, violando dunque, per conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., poiché esse incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, in esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento ai Parchi nazionali. La mancata previsione della conformità al regolamento del Parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., poiché comporta la lesione della potestà regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli Enti Parco in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991. Infine, la possibilità che l'attività gestionale e organizzativa regionale si espliciti in difformità dal Piano del Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal momento che in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatico affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente Parco.

Il comma 4 prevede inoltre che il Piano triennale degli interventi sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e che le sue integrazioni e modifiche siano effettuate con una ulteriore delibera di Giunta. Anche in questo caso la norma della Regione Campania affida all'amministrazione regionale una importante funzione programmatica e gestoria che, nella parte in cui interessa porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro di Parchi nazionali è di spettanza degli Enti Parco.

Risulta infatti evidente che la disposizione regionale ammette anche forme di intervento su cui l'Ente Parco non abbia prestato il proprio consenso. E ciò risulta precisamente lesivo dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991, che a posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel Parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991).

Parimenti incostituzionali vanno ritenute le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 10. Il comma 3 prevede che «il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale individu(i) (...) gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel Piano», mentre il successivo comma 5 affida al detto Piano, «per ciascun percorso compreso nella REC», il compito di individuare «il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16». Anche in questo caso le disposizioni citate affidano all'amministrazione regionale importanti funzioni gestorie che – con riferimento alla parte di REC presente nel territorio dei Parchi nazionali – spettano, in base alla legge n. 394 del 1991, ai singoli Enti Parco, rappresentando un aspetto del nucleo di tutela ambientale predisposto dalla legge statale per le aree protette del tipo di cui trattasi.

6) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), sesto comma e 118, primo e secondo comma, Cost., anche in riferimento agli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.

L'art. 13 disciplina la segnaletica della rete regionale, sia tramite la individuazione di disposizioni sostanziali di diretta applicazione (comma 1), sia tramite l'affidamento alla Consulta regionale e ai comuni di specifiche funzioni (come la adozione di linee guida e lo svolgimento di interventi per l'installazione delle strutture).

La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui si applica anche alla frazione della rete regionale presente nel territorio dei Parchi nazionali. L'art. 11 della legge n. 394 del 1991 attribuisce al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco». L'art. 12, d'altronde,

prevede il Piano per il Parco disciplini i «sistemi di accessibilità (...) pedonale». La disciplina della sentieristica e della relativa segnaletica rientra dunque senz'altro tra i compiti che la legge statale attribuisce al Regolamento e al Piano del Parco. Da qui il contrasto con gli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, e – quindi – con l'art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, Cost.

L'attribuzione di funzioni sostanzialmente gestorie ai comuni, quali la posa, l'installazione, l'adeguamento e la manutenzione della segnaletica, a sua volta, contrasta con le funzioni che al riguardo sono chiamati a svolgere gli enti Parco in base agli artt. 1, comma 3, e 9 della legge n. 394 del 1991. Da qui la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

7). Illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), sesto comma, Cost., anche in riferimento agli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991.

L'art. 16 disciplina il regolamento attuativo della medesima. In particolare, il comma 2 affida a tale atto normativo il compito di disciplinare: «a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REC con la previsione di un termine perentorio per l'adeguamento della segnaletica esistente; b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze; c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REC; d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione; (...) f) (...) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REC; g) per ciascun percorso l'individuazione del soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima delle attività di controllo sullo stato di manutenzione». Nella parte in cui tale disposizione facoltizza il regolamento a disciplinare i sopra richiamati oggetti anche con riferimento al territorio degli Enti Parco, deve ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), sesto comma, in riferimento agli artt. 11 e 12 della legge n. 394/1991, che attribuiscono la disciplina di tali settori al regolamento e al Piano del Parco.

8) Illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate con riguardo alla loro applicazione anche in riferimento a porzioni del territorio regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali.

Le disposizioni sopra richiamate devono ritenersi incostituzionali anche con riguardo alla parte in cui la loro applicazione è destinata a coinvolgere porzioni del territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali.

Quanto alle prime, risulta innanzi tutto chiaramente dall'art. 1 della legge 394 del 1991 come anch'esse debbano risultare sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge sia la loro «tutela» che la loro «gestione». Il successivo art. 17, inoltre, precisa come sia compito del loro decreto istitutivo determinare «i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione» nonché «indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge». Anche se disciplinate in modo certamente meno dettagliato, anche per le riserve naturali statali la legge n. 394 del 1991 pone, a tutela della loro missione ambientale, vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i Parchi nazionali, prevedendo in particolare: a) l'affidamento della loro gestione ad uno specifico organismo, individuato ad hoc dal decreto istitutivo; b) lo svolgimento di una attività di pianificazione dell'attività di gestione; c) l'esistenza di un momento regolatorio delle attività consentite nell'area protetta.

Quanto alle aree protette regionali, occorre innanzi tutto ricordare come sia del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale la disciplina delle aree protette, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., detta norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali (cfr., ad es., sentt. nn. 212 del 2014; 171 del 2012; 325 del 2011; 41 del 2011). In particolare, per quel che qui è di più prossimo interesse, le norme statali cui la legislazione regionale deve uniformarsi prevedono l'esistenza di un

soggetto gestore dell'Area protetta regionale, che non può essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima (artt. 1, comma 4 e 23 della legge n. 394 del 1991), nonché l'esistenza di un regolamento dell'area protetta (art. 22, comma 1, lett. d): in tema si vedano tra le altre, le sentt. nn. 171 del 2012, 41 del 2011 e 325 del 2011) e di un Piano del parco regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello Stato.

Sia alle riserve naturali statali che alle aree protette regionali, infine, si applica l'art. 29 della legge n. 394 del 1991, che – ad ulteriore conferma di quanto rilevato più sopra – affida all'«organismo di gestione dell'area naturale protetta» importanti poteri di controllo circa la conformità delle attività realizzate nell'area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta.

In sintesi, sussistono dunque ragioni di incostituzionalità delle disposizioni regionali sopra richiamate, per ragioni analoghe a quelle più sopra illustrate, anche con riferimento a quelle porzioni del territorio regionale rientranti nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali.

9) Illegittimità dell'articolo 14, comma 3, e dell'articolo 15, comma 8, per violazione del principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, e dei principi fondamentali di tassatività e determinatezza in materia di sanzioni amministrative enunciati all'articolo 1, l. n. 689/1981.

L'articolo 14, comma 1, prevede che «È fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma». Il comma 2 stabilisce «Se le esigenze di modifica di destinazione d'uso intervengono a seguito di interventi progettati dai Comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta Regionale, ed autorizzata dalla Giunta Regionale ai fini dell'aggiornamento della REC», mentre il successivo comma 3 prevede che «La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate». Tale ultima disposizione, limitandosi a richiamare indistintamente le sanzioni e le misure di cui al d.lgs. 285/1992, presenta una formulazione estremamente generica, con riferimento sia alla natura sia all'entità delle sanzioni da applicare alle violazioni in esse previste. Al riguardo, si rileva che nel nostro ordinamento i principi costituzionali in materia sanzionatoria, ed in particolare del principio di legalità previsto dall'articolo 25 Cost., trovano applicazione in relazione a tutte le misure di natura sanzionatoria. Ed infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 196/2010), formatosi anche recependo gli indirizzi della giurisprudenza europea, tali canoni debbono essere estesi a tutte le misure di carattere punitivo, comprese quelle amministrative, alle quali si applica quindi la medesima disciplina per la pena in senso stretto. Relativamente alla norma censurata, si osserva che i principi di tassatività e determinatezza, che costituiscono naturale corollario del predetto principio di cui all'articolo 25, comma 2, Cost., impongono che la formulazione della fattispecie di natura punitiva sia sufficientemente chiara e dettagliata, in modo che risulti agevole per chiunque distinguere la sfera del lecito da quella dell'illecito e conoscere quale sia la risposta sanzionatoria agli illeciti commessi. Detti canoni costituzionali sono per altro espressamente richiamati dall'art. 1 della l. n. 689/1981, in tema di principi generali in materia di sanzioni amministrative, che testualmente dispone: «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati». I medesimi profili di incostituzionalità si riscontrano con riferimento all'articolo 15, comma 8, che risulta formulato in modo non chiaro nel riferimento a disposizioni sanzionatorie contenute nei commi precedenti («Oltre alle sanzioni previste dai commi 2 e 3»).

10) Illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria «Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della Rete regionale». La disposizione descrive la condotta del reato di danneggiamento, in particolare ex art. 635 c. 2, n. 1, cp, costituente materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione (ordinamento civile e penale).

Dettaglio Legge Regionale

Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017. (31-3-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.10 del 31-3-2017

Bur:n.28 del 31-3-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 24-5-2017 / **Impugnata**

La legge in esame, recante "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a varie disposizioni e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

L'articolo 1, comma 10 dispone che nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate.

La disposizione stabilisce, quindi, un incremento dei livelli essenziali di assistenza nella provincia di Caserta.

Al riguardo si richiama l'articolo 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 che dispone che gli "interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". L'incremento di prestazioni aggiuntive, stabilito dalla norma in parola, determina maggiori oneri a carico del Servizio sanitario regionale, in contrasto con la cornice programmatica e finanziaria del Piano di rientro regionale.

La disposizione, pertanto, viola gli articoli 81, terzo comma, 117, secondo comma, lett. e) in materia di perequazione delle risorse finanziarie e 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 1, comma 30: dispone che la Regione al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione de qua, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica, individuate nel Piano di gestione delle acque del Bacino idrografico dell'Appennino Meridionale.

La disposizione incide nella materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ed in quella del governo del territorio, introducendo un divieto di natura pregiudiziale che si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione che stabilisce per tali materie la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni.

Nell'ambito di tali aree di competenza legislativa concorrente l'Amministrazione statale e quella regionale esercitano le proprie funzioni attraverso lo strumento dell'intesa in senso forte, in conformità al principio di leale collaborazione Il divieto unilaterale imposto dal legislatore regionale contrasta con il suddetto principio di leale collaborazione, "(...) che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative." (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 117/2013).

La proibizione assoluta recata dalla disposizione in esame equivale ad una" (...) preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa (...)", perciò "(...) vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la «drastica previsione» della forza decisiva della volontà di una sola parte - sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007).

"

Da un punto di vista meramente logico occorre, poi, evidenziare l'irrazionalità della norma, poiché pone sullo stesso piano attività e interventi oggettivamente e tecnicamente diversi; infatti, a differenza delle attività di estrazione e stoccaggio, le attività di prospezione e ricerca non comportano alterazioni dell'ambiente e di conseguenza non interferirebbero in alcun modo con la finalità dichiarata di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche.

Inoltre, si rammenta che per le "attività di prospezione, ricerca, estrazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche" - ai fini del rilascio dei titoli e delle autorizzazioni - è previsto che singoli interventi, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, pertanto qualora le attività e gli interventi implicino impatti ambientali negativi sulle aree di affioramento di rocce carbonatiche, non otterrebbero un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Inoltre, la norma in questione comporterebbe il diniego implicito ex lege dell'intesa regionale, per quegli impianti e attività localizzati in aree indicate, comportando un "effetto automatico" e ineludibile della incompatibilità implicita, in particolare, viene implicitamente predeterminato (negando ogni possibilità di un esito positivo alle relative istruttorie) l'esito negativo delle istanze di rilascio dei titoli minerari eventualmente proposte dai soggetti interessati, localizzate "nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale".

Si evidenzia che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su questioni analoghe a quella in argomento, dichiarando l'incostituzionalità di alcune norme regionali che disponevano l'incompatibilità/inidoneità di determinati impianti e infrastrutture in specifiche aree del territorio regionale. Secondo la Corte, le norme regionali si ponevano in contrasto: (i) con la normativa nazionale di riferimento, (ii) impedivano - di fatto - il rilascio della prescritta intesa da parte della Regione precludendo alle amministrazioni statali l'esercizio dell'azione amministrativa di loro competenza, e/o (iii) violavano il principio di leale collaborazione (sentenze Corte Cost. 282/2009 e 119/2010 aventi ad oggetto la realizzazione di impianti eolici e 331/2010 in materia di impianti nucleari).

Più in generale, infine, la Corte Costituzionale, sul tema del rapporto fra legislazione nazionale e regionale, ha sancito che in nessun caso la Regione può utilizzare "la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna" (tra le altre, sentenza n. 198 del 2004).

L'art. 1, comma 4, lettera a), prevede che il fabbisogno della rete ospedaliera vada soddisfatto, prioritariamente, tramite le strutture private provvisoriamente accreditate "tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità così come espresse e consequenzialmente riconosciute". L'organizzazione ospedaliera deve essere rapportata ai fabbisogni attuali e delineata secondo quanto disposto dai vigenti provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, adottati in attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 e non tramite le strutture private accreditate in via provvisoria, come, invece, previsto nella norma regionale, in contrasto con il D.M. n. 70/2015.

L'art. 1, comma 4, lettere b) e c) introducono modifiche in contrasto con il punto 2.5 dell'allegato al D.M. n. 70/2015, che non prevede, per le strutture accreditate già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non raggiungono la soglia dei 60 posti letto accreditati per acuti, la possibilità di ricorrere all'attribuzione di nuovi posti letto utili al raggiungimento della citata soglia minima. La ratio della disposizione di cui al punto 2.5 del D.M. citato è quella di realizzare l'efficientamento della rete ospedaliera, attraverso un processo che preveda il superamento della parcellizzazione delle strutture erogatrici, il cui numero deve essere contenuto in rapporto ai bacini di utenza, operando, se necessario, i ridimensionamenti utili a ricondurre le strutture sanitarie entro un numero definito in base ai bacini d'utenza, al fine di garantire una buona qualità e un adeguato livello di sicurezza delle prestazioni. Si evidenzia, altresì, che il punto 3.1 del D.M. citato individua con chiarezza una serie di parametri di riferimento che definiscono, nell'insieme, il corretto ed efficiente utilizzo della "risorsa posto letto",

definitivamente superando la dimensione meramente quantitativa della dotazione massima di posti letto per popolazione residente.

L'art. 1, comma 8, stabilisce che, su istanza dei laboratori di analisi che hanno già aderito ad una aggregazione nell'ambito del riassetto della rete, la competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad acta – che peraltro non è ancora stato nominato -, può prorogare i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai decreti del Commissario ad acta. Fissa, altresì, il termine finale per il conseguimento della soglia minima di 200.000 prestazioni/ anno al 30 giugno 2018.

La previsione di tale proroga appare "generica", essendo il differimento del termine integralmente rimesso alla ASL sia nell'an che nel quantum, cioè non è coerente con i piani di programmazione regionale.

Si evidenzia, parimenti, che la disposizione in commento si pone in contrasto con la normativa vigente. Infatti, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, ha definito una serie di disposizioni per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009: la lettera o) del citato comma 796 ha previsto, tra l'altro, che "le Regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate". In attuazione delle previsioni suddette, è stato quindi adottato l'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 nel quale, tra l'altro, è stata ribadito che "Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere la prevista idoneità di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service [...]. Tale soglia minima dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno". La Regione con la disposizione de qua non ha rispettato questi indicatori.

Inoltre, per quanto specificamente collegato al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, si rappresenta che tale disposizione contrasta anche con quanto previsto dal crono-programma stabilito nel Programma Operativo 2016-2018 (adottato con Determinazione del Commissario ad Acta n. 14 del 1.3.2017), che ha previsto le aggregazioni per almeno il 50% del totale dei laboratori entro il 30 giugno 2017 e le aggregazioni per il totale dei laboratori entro il 31 dicembre 2017.

Le citate disposizioni contenute nell'art. 1, commi 4, lettera a) b) e c), nonché il comma 8 non risultano conformi con la cornice programmatica e finanziaria del Piano di rientro regionale e sono in contrasto con il DM del 2 aprile 2015, n.70, in particolare con il punto 2.5 dell'allegato annesso, concernente il "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della Legge 30 dicembre 2004 n.311, violando, pertanto, l'articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute e l'articolo 120, secondo comma.

Per le suesposte considerazioni, ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania (22-5-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.13 del 22-5-2017

Bur:n.41 del 22-5-2017

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 21-7-2017 / **Impugnata**

La legge della regione Campania n. 13 del 22 maggio 2017, recante "Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania" presenta profili d'illegittimità costituzionale.

L'art.1 della legge regionale in oggetto, al comma1, istituisce, nel sistema dei servizi sociali della Regione, "il Servizio di sociologia del territorio", da garantirsi, secondo quanto prevede il comma 3 del medesimo articolo 1, "in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo". Il comma 4, alla lettera a), attribuisce poi a tale servizio il compito di fronteggiare e prevenire "i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità".

L'art. 2, comma1, riguardante i compiti e le attività del Servizio di sociologia del territorio, prevede che esso svolga, come attività, "interventi socio-relazionali e comunicazionali" in contesti di accoglienza di persone in determinate situazioni di bisogno, quali i soggetti con disagio sociale, le donne e i minori maltrattati e abusati, o in favore di vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking, di famiglie ad alto rischio di disgregazione o nei percorsi di affido e di adozione, in favore di minori e adulti dell'area penale; nonché "interventi socio-relazionali e comunicazionali" per la piena integrazione psico-sociale degli immigrati, in ambito scolastico e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione o di divorzio con alto tasso di conflittualità.

L'art. 3 dispone che "il servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge".

L'art. 4, recante la norma finanziaria, omette di quantificare la spesa derivante dall'applicazione della legge.

Tali norme regionali presentano vari profili d'incostituzionalità.

In particolare.

1) l'art. 1, commi 3 e 4, lett.a), l'art. 2, comma1, e l'art. 3, che individuano la figura del "sociologo professionista", attribuendogli specifiche funzioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali della Regione, istituiscono e disciplinano ex novo la figura professionale del sociologo, non regolamentata dalla legislazione statale. Esse inoltre, attribuendo a tale figura professionale lo svolgimento in via esclusiva di compiti e attività operative che la legge statale, e in particolare con l'art. 1 della legge n. 84 del 1993, attribuisce al profilo professionale dell'assistente sociale non rispettano il limite imposto dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

L'articolo 1 della legge 84 del 1993, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale", prevede, infatti, che:

"L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale."

Pertanto, poiché tra i compiti e le funzioni attribuiti alla nuova figura professionale istituita dalla legge regionale in esame ve ne sono alcuni, sopra descritti, dettagliatamente menzionati all'art. 2, comma 1, riconducibili direttamente allo svolgimento della professione di assistente sociale in quanto volti alla prevenzione, al sostegno e al recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, è evidente l'incompatibilità costituzionale della legge regionale in oggetto con l'articolo 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo della possibile violazione, nella materia concorrente delle "professioni", del principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa dello Stato.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in molteplici occasioni ha avuto modo di affermare che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 98 del 2013; n. 178 del 2014; n. 138 del 2009; n. 93 del 2008; n. 300 del 2007; n. 40 del 2006, e n. 424 del 2005)"

In particolare la Consulta, con la sentenza n. 178 del 2014, ha ritenuto in contrasto con l'art. 117, 3° comma, Cost., una norma regionale che attribuiva la possibilità della gestione tecnica delle agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso di requisiti professionali diversi da quelli stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dall'art. 20 dell'all. 1 del d. lgs. n. 79 del 2011, "in quanto, intervenendo nella materia concorrente delle «professioni», non rispetta il principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata alla normativa dello Stato". Con la sentenza n. 300 del 2010 la Consulta ha ritenuto poi in contrasto con l'art. 117, 3° comma, Cost., la legge regionale che, istituendo la figura di autista soccorritore e attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato.

Al riguardo si segnala che l'articolo 12 della legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede che i profili professionali delle figure professionali sociali debbono essere disciplinati con decreti dal Ministro per le politiche sociali di concerto con gli altri Ministri competenti. Tale articolo prevede infatti che :

"1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

- a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (...)."

Vi è pertanto il rischio che, attraverso norme regionali riguardanti la materia dei servizi sociali della Campania, il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa riservata allo Stato in materia di professioni sociali, della quale la norma statale sopra descritta è espressione, definisca il profilo

professionale del sociologo, e individui di fatto una nuova professione sociale, disattendendo i menzionati principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale.

Infine è da evidenziare che le norme regionali in esame, escludendo gli assistenti sociali dal servizio di sociologia del territorio, violano anche il principio di razionalità di cui agli articoli 3 e 97, Cost. posto che le attività attribuite a tale servizio sono in larga parte riconducibili a tale profilo professionale.

2) l'art.1, come sopra illustrato, istituisce nel sistema dei servizi sociali della Regione il Servizio di sociologia del territorio, che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini, precisando, al comma 3, che il succitato servizio è garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un "operatore sociologo", che deve esercitare la professione di sociologo professionista ai sensi di legge.

Tuttavia la figura dell'operatore sociologo non è contemplata nel CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999, che disciplina, ai sensi dell'art. 1, il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato - escluso quello con qualifica dirigenziale - del Comparto Regioni e Autonomie locali.

Pertanto la norma regionale in esame si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

3) l'art. 4, recante la norma finanziaria, prevede che "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019".

Tale norma regionale, non contenendo alcuna quantificazione degli oneri di spesa sicuramente derivanti dall'istituzione 'Servizio di sociologia del territorio' e dai compensi spettanti ai sociologi professionisti che ne garantiscono il funzionamento, rende assolutamente inadeguato il riferimento alla predetta Missione 12 del Bilancio di previsione, in quanto detti oneri potrebbero essere di entità superiore alla capienza del capitolo indicato. La norma regionale in esame si pone pertanto in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, secondo il quale "Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". Ne consegue la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione secondo il quale "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 181/2013, ha dichiarato incostituzionale una norma della regione Molise che non quantificava gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, affermando che il menzionato comma 1 dell'art. 19 della l. n. 196 del 2009, "specificativo del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., prescrive quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita". La Corte, inoltre, ha più volte precisato che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex multis, sentenza n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008).

Pertanto la norma regionale censurata, non contenendo alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della legge, è incostituzionale.

Per i suesposti motivi le disposizioni sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

Dettaglio Legge Regionale

Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio (22-6-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.19 del 22-6-2017

Bur:n.50 del 22-6-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 7-8-2017 / **Impugnata**

La Legge della regione Campania n. 19 del 22/06/2017, recante "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio", presenta profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4 che, per i motivi di seguito specificati, contrastano con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel d.p.r. n. 380/2001, e conseguentemente violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nonché, trattandosi di norme preordinate alla tutela dell'ambiente, l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede che i Comuni, sulla base di linee guida della Giunta Regionale concernenti l'adozione di misure alternative alla demolizione di immobili abusivi, adottano atti regolamentari e di indirizzo, nei quali da un lato definiscono "i parametri e i criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione" e "i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico" (lett. a e b); dall'altro lato, stabiliscono i criteri e le modalità di alienazione e locazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale in quanto non demoliti per mancata ottemperanza all'ordine demolitorio (lett. c). Le successive lettere da c) ad h) sembrano prefigurare una sorta di prelazione nell'assegnazione o nella alienazione degli immobili acquisiti agli stessi occupanti, a prescindere dal fatto che gli stessi siano anche gli autori dell'illecito edilizio sanzionato con la demolizione. L'accorpamento di argomenti assolutamente eterogenei tra i contenuti degli atti di indirizzo comunali previsti alle citate lettere a), b) e c), induce a ritenere che la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinino sostanzialmente il venire meno della pretesa demolitoria a prescindere dalle necessarie valutazioni di cui al comma 5 dell'art. 31, d.p.r. n. 380/2001 (esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, o di rispetto dell'assetto idrogeologico), mentre è noto che l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo non demolito e della sua area di sedime si atteggia come una sanzione impropria preordinata principalmente alla demolizione dello stesso come è reso evidente dalla formulazione di commi dal 3 al 6 dell'articolo 31 del d.p.r. n. 380/2001. La disciplina introdotta dalla disposizione impugnata, quindi, è costituzionalmente illegittima sotto due diversi profili:

1) La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinano sostanzialmente il venire meno della pretesa demolitoria a prescindere dalle valutazioni richieste dalla normativa statale (art. 31, comma 5, d.p.r. n. 380/2001) in ordine esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera abusiva e all'accertamento che la stessa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Ciò contrasta con i principi fondamentali statali contenuti nel testo unico dell'edilizia, che configura l'acquisizione al patrimonio del comune dell'immobile abusivo non demolito e della sua area di sedime come una sanzione impropria preordinata principalmente alla demolizione dello stesso (articolo 31, commi 3-6, d.p.r. n. 380/2001).

2) Le previsioni che consentono l'alienazione o la locazione agli autori degli abusi hanno l'effetto di sminuire la portata deterrente e repressiva delle norme statali poste a tutela dell'ambiente e del governo del territorio e quindi violano la competenza esclusiva statale ed a quella concorrente ex art. 117, comma 2, lett. s) e comma 3, Cost.

3) Nella sostanza la norma impugnata è suscettibile di realizzare un effetto analogo a quello di un

«condono edilizio straordinario», in quanto consente che immobili abusivi siano “regolarizzati” e assegnati agli autori degli abusi stessi. Ciò contrasta con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), anche le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum: la decisione sul se disporre, nell’intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili (nello stesso senso, sentenze n. 225 del 2012 e n. 70 del 2005). Esula, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni, in particolare, il potere di «disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale» (C.Cost. n. 233/2015). La previsione censurata strida il principio, condiviso da un consistente orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Ciò perché la repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione.

L’articolo 4, che modifica l’art. 44 della l.r. n. 16/2004, consente, nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, gli ampliamenti degli edifici adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, che determinano un rapporto di copertura complessivo sino a un massimo del 60 per cento. La norma contrasta con l’articolo 9 del d.p.r. n. 380/2001, che limita gli interventi edilizi realizzabili in assenza di pianificazione generale e attuativa e che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio. È evidente la violazione del principio per il quale le disposizioni delle leggi regionali in materia di ampliamenti ed in generale di costruzioni edilizie devono osservare ed essere interpretate alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale. Conseguentemente, anche tale articolo appare suscettibile delle medesime censure formulate in relazione al citato articolo 2 della legge regionale in parola, eccedendo dalla sfera della competenza regionale concorrente in materia di “governo del territorio” e violando i principi fondamentali della legislazione statale.

In proposito, si osserva che con la recente sentenza n. 84 del 2017 la Corte Costituzionale ha affermato che i limiti di edificabilità nelle cosiddette “zone bianche” previsti dall’art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001 sono funzionali a “evitare che l’assenza di pianificazione legittimi uno sviluppo edilizio incontrollato, atto a compromettere irreversibilmente l’assetto urbanistico e a “consumare” integralmente il territorio”. Secondo la Corte, “la previsione di limiti invalicabili all’edificazione nelle “zone bianche”, per la finalità ad essa sottesa, ha le caratteristiche intrinseche del principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio, coinvolgendo anche valori di rilievo costituzionale quali il paesaggio, l’ambiente e i beni culturali”. In questo ambito, gli standard sono limiti minimi, derogabili dalle Regioni solo nella direzione dell’innalzamento della tutela. La Corte ha infatti sottolineato la necessità di “evitare che «eventuali legislatori regionali, prodighi di facoltà edificatorie, finiscano con il frustrare la ratio della disciplina in commento, compromettendo in modo tendenzialmente irreversibile interessi di rango costituzionale»: ragione per la quale «l’art. 9 individua un principio fondamentale della legislazione statale tale da condizionare necessariamente quella regionale a regolare solo in senso più restrittivo l’edificazione» (Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 marzo 2010, n. 1461)”. Tanto premesso, è evidente che gli ampliamenti consentiti dalla legge regionale in esame si pongono in contrasto con le finalità della normativa statale appena citata, e che pertanto la disposizione censurata viola l’articolo 117, comma 3 e comma 2, lettera s) della Costituzione.

Per le ragioni sopra illustrate, le disposizioni censurate sono viziose da incostituzionalità e devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. (28-7-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.22 del 28-7-2017

Bur:n.61 del 31-7-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 28-9-2017 / **Impugnata**

La legge regionale, che detta norme sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, presenta aspetti di illegittimità con riferimento all'articolo 2 , comma 1, lettera c) che modifica l'articolo 25, comma 20, del Piano regionale attività estrattive, prevedendo la prorogabilità triennale di titoli concessori sulle aree suscettibili di nuove estrazioni.

Premesso che desta perplessità la scelta di modificare con una legge regionale un atto complesso qual è il piano in parola (che è un provvedimento, di norma, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati, nonché le Province), si rileva che la proroga dei rapporti concessori viola il disposto dell'articolo 117, primo e secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché nella parte in cui assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Nello specifico, si evidenzia come la previsione della proroga dei contratti di concessione in parola , in primo luogo, incide su principi fondanti dell'ordinamento comunitario quali quello di libertà di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione dei servizi, di parità di trattamento e divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di trasparenza e non discriminazione; inoltre, si interseca con la materia dei contratti pubblici, la cui disciplina, come ormai costantemente affermato dal Giudice delle leggi, spetta alla competenza esclusiva dallo Stato perchè riconducibile sia all'ambito della legislazione della tutela della concorrenza (per tutte quelle attività che concernono la disciplina delle procedure di gara) che all'ambito della legislazione dell'ordinamento civile (per tutte le attività di definizione ed esecuzione del rapporto contrattuale).

In particolare, la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123, con l'articolo 12, ha stabilito che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come accade per le miniere), deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un'adeguata pubblicità), affermando, inoltre che è vietata una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni perchè equivale a un loro rinnovo automatico. Tali principi sono stati attuati con gli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 59/2010 di recepimento della direttiva sopra citata.

In materia di concessioni di beni pubblici, si segnala come la Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 171 e con sentenza 13 gennaio 2014, n. 2, abbia già dichiarato l'incostituzionalità di leggi regionali che prevedevano rinnovo automatico dei contratti di concessione di beni pubblici (si trattava di concessioni di beni del demanio marittimo) e come la Corte di Giustizia (C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis) abbia bocciato la disciplina di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ricondotto le concessioni per lo sfruttamento delle risorse naturali alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123 — recepita in Italia dal dlgs. 26 marzo 2010, n. 59, affermando che la proroga automatica di autorizzazioni relative allo sfruttamento di risorse

economico del demanio marittimo e lacuale di per se stessa ostacola (come, peraltro, nel caso all'esame) una procedura di selezione trasparente.

Gli Stati membri possono tener conto, esclusivamente allorquando stabiliscono le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale fra cui la tutela del legittimo affidamento del concessionario, che richiede tuttavia una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti; una siffatta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione, specie quando contestualmente alla proroga non sia stata indetta una procedura di gara; la necessità della proroga a tutela degli investimenti effettuati dall'originario concessionario, in quanto espressione della certezza del diritto, trova un ulteriore limite nella circostanza che al momento del rilascio della concessione era già stato chiarito che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a obblighi di trasparenza, cosicché il principio della certezza del diritto non può essere invocato per giustificare una disparità di trattamento vietata in forza dell'art. 49 TFUE.

La Corte di Giustizia, infine, ha disposto che qualora non sia applicabile la disciplina stabilita dalla direttiva n. 123/2006 o una qualsiasi altra direttiva relativa alle diverse categorie di appalti pubblici, l'Amministrazione è tenuta a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolare; sicché, ove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione.

Per tutto quanto sin qui esposto la norma regionale in esame, nel porsi in contrasto con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123 — recepita in Italia dal dlgs. 26 marzo 2010, n. 59 — viola l'articolo 117 primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, risultando altresì violare l'articolo 117, secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione nella parte in cui assegna allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, limitatamente alla norma indicata.

Dettaglio Legge Regionale

Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico. (28-9-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.26 del 28-9-2017

Bur:n.72 del 2-10-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 22-11-2017 / **Impugnata**

La legge della Regione Campania n. 26 del 28/09/2017, recante “Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico”, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120 Cost., per i seguenti motivi.

1) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nonché l'intera legge regionale, avente carattere omogeneo, che disciplinano la rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Campania, in violazione dell'art. 120 Cost., e si pongono altresì in contrasto con le previsioni di detto Piano, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al riguardo è opportuno premettere quanto segue.

La Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. Successivamente, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ° ottobre 2007 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro.

Tale delibera è stata poi seguita sia dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, sia dalla delibera dell'11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, che stabiliva l'incompatibilità della nomina a commissario ad acta per coloro che avessero incarichi istituzionali presso la regione commissariata, detto incarico è stato conferito al dott. Joseph Polimeni.

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1, comma 396, della l. n. 232 del 2016) e alle dimissioni del dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3 aprile 2017), il Consiglio dei Ministri, con delibera del 10 luglio 2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis della legge n. 191 del 2009, costituiscono prosecuzione e aggiornamento degli interventi previsti nel Piano di rientro.

In particolare, la lettera b) della menzionata delibera del 10 luglio 2017 assegna all'attuale Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi:

- al punto “i”, “il completamento ed l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio”;
- al punto “vi”, il “completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale, in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio.”

In attuazione delle previsioni della suddetta legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 14 del 1° marzo 2017 avente ad oggetto "Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione". Nell'ambito di tale decreto "l'intervento 16.1" (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la "riorganizzazione della rete ospedaliera" e "l'intervento 19. 1" (pag. 186 del decreto) riguarda la "programmazione della rete per l'assistenza socio- sanitaria territoriale 2016-2018" nel cui ambito è regolamentata, tra l'altro, (a pag. 196 del decreto) l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA , che affiancano la Regione nell'attuazione del piano di rientro, nelle riunioni del 23 novembre e 21 dicembre 2016 (alle pagine 17-23 del relativo verbale), nonché nelle riunioni del 4 aprile 2017 (pag. 28 del verbale) e del 25 luglio 2017 (pagg. 38-40 del verbale) hanno espressamente valutato i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta in ordine alla riorganizzazione della rete socio-sanitaria di assistenza territoriale e della rete ospedaliera. Infine nell'ultima riunione del 28 settembre 2017 (pag. 34 e pag. 39 del relativo verbale), Tavolo e Comitato hanno concluso che:

- con riferimento al completamento ed all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al punto b), intervento i.), del mandato commissariale, si è ancora in attesa del nuovo provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale, al fine di garantire il pieno rispetto degli standard DM 70/15, deve essere integrato dai provvedimenti indicati nel verbale nelle riunioni del 23 novembre e 21 dicembre 2016;
- con riferimento al completamento e all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale di cui al punto b), intervento vi.), del mandato commissariale, la struttura commissariale deve ancora definire i criteri applicativi dei piani di riorganizzazione aziendale, e il relativo cronoprogramma di attuazione, sulla base della programmazione definita con DCA n. 99/2016.

Ciò premesso, le misure previste nella legge regionale in esame interferiscono con le funzioni conferite al Commissario ad acta dalla menzionata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017 in quanto attengono, seppure limitatamente alle patologie neuropsichiatriche, all'organizzazione delle reti e dei servizi assistenziali, alla quale, come sopra descritto, sta provvedendo lo stesso Commissario. L'interferenza con le attribuzioni commissariali è evidente in particolare nelle seguenti norme:

- 1) l'art. 2 istituisce la Consulta regionale per i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché i disturbi dello spettro autistico, che svolge attività propositiva, consultiva e di osservazione. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina criteri e modalità di funzionamento;
- 2) l'art. 3 istituisce la Commissione tecnico-scientifica regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e l'aggiornamento di Linee guida, le attività finalizzate alla predisposizione di percorsi di prevenzione, diagnosi, trattamento e la presa in carico delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge;
- 3) l'art. 4 prevede che la Giunta regionale realizzi una rete regionale integrata per la organizzazione dei servizi diretti alla diagnosi precoce, alla valutazione multidisciplinare e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la cura delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge. La norma indica inoltre i soggetti che costituiscono la rete regionale integrata;
- 4) l'art. 5 prevede l'istituzione di un Centro Unico per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dello Spettro autistico con funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi territoriali distrettuali;
- 5) l'art. 6 prevede l'istituzione a livello distrettuale o interdistrettuale di Nuclei di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza che assicurano la presa in carico globale per la gestione integrata dei bisogni di cura e assistenza sia delle persone affette da disturbi e patologie oggetto della legge, sia dei loro familiari. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo programmatiche per l'attuazione omogenea delle disposizioni e per la definizione dei percorsi assistenziali, abilitativi e riabilitativi;
- 6) l'art. 7 prevede che presso le Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ospedaliere e Universitarie, istituite in coerenza con il Piano ospedaliero regionale, siano organizzati i

servizi ospedalieri. Tali Unità sono strutture finalizzate alla diagnosi e agli interventi terapeutici delle patologie oggetto della legge, acute e di elevata complessità o in caso di patologie rare.

La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative delle strutture.

7) l'art. 8 prevede la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono funzioni terapeutico-riabilitative, rivolte a minori con disturbi di natura psicopatologica e psichiatrica che necessitano, in eccezionali specifici casi, di interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalità diurna ;

8) l'art. 10 prevede che la Regione istituisca sistemi informativi finalizzati a fornire elementi utili per la programmazione delle attività, individuare un sistema di indicatori per la valutazione delle principali attività e dell'appropriatezza degli interventi, monitorare le attività delle Unità operative ospedaliere di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità organizzative;

9) l'art. 12 prevede che la Regione, avvalendosi della Consulta regionale (art. 2) e della Commissione tecnico-scientifica regionale (art. 3), predispone specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative rivolte alle persone affette, sia in età evolutiva che adulta, da disturbi dello spettro autistico, dei loro familiari e del caregiver;

10) l'art. 13 prevede la realizzazione di percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi personalizzati a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;

11) l'art. 14 prevede che l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico è svolta attraverso la rete regionale integrata di cui all'art. 4 della legge in esame;

12) l'art. 15 prevede la realizzazione di centri per attività diurne specificatamente dedicati alle persone affette da disturbi dello spettro autistico sia dall'età preadolescenziale che dall'età adulta. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione di tali centri;

13) l'art. 16 prevede che la Giunta regionale individui, tra gli enti del Servizio Sanitario Regionale, uno o più Centri regionali di riferimento per i disturbi dello spettro autistico;

14) l'art. 17 prevede la formazione continua degli operatori del settore sanitario e sociale, dei genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché dei caregiver. Prevede, altresì la formazione specialistica dei pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, referenti unici di ciascuno istituto scolastico materno infantile e di primo grado.

Da tale esame emerge che, relativamente agli interventi previsti dalla legge regionale in esame, ad esempio riguardo all'istituzione di una Consulta Regionale dedicata (art. 2), alla creazione di un'apposita Commissione tecnico-scientifica (art. 3), all'organizzazione di una rete integrata dei servizi (art. 4), si pone un problema di competenza funzionale, nel senso che anche laddove dette misure dovessero trovare riscontro nelle previsioni del Programma operativo, comunque, spetterebbe al Commissario darvi attuazione con propri strumenti e non all'organo legislativo regionale. Le norme in esame, infatti, contenendo disposizioni puntuali sulla definizione di una parte della rete ospedaliera, ed essendo di fatto esecutive, condizionano l'operato del Commissario ad acta, che avrebbe dovuto adottare un decreto commissariale ad hoc, e interferiscono, altresì, con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla verifica della corretta esecuzione del mandato commissariale (descritto in premessa). Né la "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 20 - secondo la quale le norme della legge in oggetto non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi, nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - sembra poter sopire i dubbi prospettati, dal momento che la predetta interferenza con il ruolo del Commissario ad acta appare suscettibile di determinarsi a prescindere dalle modalità con cui dovessero trovare concreta attuazione le disposizioni legislative in esame.

Le menzionate disposizioni della legge in esame, e l'intera legge, avente contenuto normativo omogeneo, sono pertanto incostituzionali sotto un duplice aspetto:

a) esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che, anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza anche solo potenziale con le attribuzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Recentemente infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2017, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., «il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale» (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarietà dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016).

b) Inoltre le medesime disposizioni intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Esse si pongono in particolare in contrasto con le previsioni del Programma Operativo 2016/2018 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Campania, adottato, come descritto in premessa, con decreto del Commissario ad acta n. 14 del 1° marzo 2017, nel cui ambito “l'intervento 16.1” (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la “riorganizzazione della rete ospedaliera” e “l'intervento 19.1” (pag. 186 del decreto) riguarda la “programmazione della rete per l'assistenza socio- sanitaria territoriale 2016-2018”, che regola, tra l'altro, (a pag. 196 del decreto) l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario e dal programma operativo vigente nella Regione Campania, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 14 del 2017, che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). In particolare, ha affermato che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure – amministrative o normative – con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).

2) L'art. 19, recante le disposizioni finanziarie, prevede, al comma 1, che "All'attuazione della presente legge concorrono risorse del fondo sanitario regionale e ulteriori risorse regionali proprie", e, al comma

2, che “ La presente legge è attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.”.

La formulazione del comma 1, laddove prevede che la copertura finanziaria della legge in esame si rinviene nelle "ulteriori risorse regionali proprie", risulta generica e poco chiara ed in contrasto con i principi dell'attualità e della certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, più volte affermati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Pertanto la norma viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre l'art.19, comma 2, nel disporre di dare attuazione alla legge in esame, nell'immediato, con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta, contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., per un duplice motivo:

- prevede interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (Corte Cost. 131/2012);

- non rispetta l'imposizione dei risparmi di spesa imposto alle Regioni in piano di rientro. La Consulta (Sent. n. 91/2012) ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Per i motivi esposti le norme della legge in esame sopra indicate, e l'intera legge regionale, avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnate per violazione dell'art. 127 Cost.

RINUNCIA ALL'IMPUGNATIVA

Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania. (20-1-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.4 del 20-1-2017

Bur:n.7 del 20-1-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del:6-6-2017 / **Rinuncia impugnativa**

Motivi della rinuncia:Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2017 è stata impugnata la legge della regione Campania n. 4 del 20 gennaio 2017, recante: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017- 2019 della Regione Campania", in quanto, recependo contabilmente le disposizioni dell'Assestamento 2016 (legge regionale n. 36/2016) precedentemente impugnato, presentava gli stessi profili di criticità evidenziati in tale sede.

L'impugnativa è stata deliberata poiché, a seguito di successive deliberazioni di riaccertamento straordinario dei residui, non consentite dal Punto 9.3 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione aveva determinato un maggiore disavanzo disponendone il ripiano in trenta quote annuali costanti con le modalità previste dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, anziché con le regole ordinarie del disavanzo al bilancio, dettate dalla disciplina di cui all'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011 (nel triennio del bilancio di previsione). La legge regionale violava l'articolo 117, lettera e) della Costituzione che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania ha successivamente deliberato che la Regione “ha dimostrato di procedere ad una compressione annuale della spesa a vantaggio del recupero del disavanzo di armonizzazione, più veloce di quello imposto dalla normativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011” (Deliberazione del 6 aprile 2017, n. 65/2017/PARI, Allegato A). Il MEF Economia ritiene che il ripiano trentennale del disavanzo può considerarsi pertanto consentito ed i rilievi di illegittimità costituzionale possono considerarsi superati.

Quanto sopra ha determinato il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale della disposizione sopracitata.

Si propone pertanto la rinuncia all'impugnativa della legge della Regione Campania n. 4 del 20 gennaio 2017.

Delibera C.d.M. del: 21-3-2017 / **Impugnata**

La Legge della Regione Campania n.4 pubblicata sul B.U.R n. 7 del 20/01/2017 recante: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania."

Il provvedimento in esame, recependo contabilmente le disposizioni del Rendiconto 2013 (legge regionale n. 31/2016) e dell' Assestamento 2016 (legge regionale n. 36/2016), presenta gli stessi profili di criticità riscontrati in sede di esame delle suddette leggi regionali. Al riguardo, si richiama che l'Assestamento 2016 è stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel dettaglio, il rilievo ha riguardato il Rendiconto 2013 - e conseguentemente l'Assestamento 2013 nella parte in cui la Regione, a seguito di successive deliberazioni di riaccertamento straordinario dei residui, non consentite dal Punto 9.3 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, aveva determinato un maggiore disavanzo di euro 485.547.401,64 e ne aveva disposto il ripiano con le modalità previste dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/20,1 (in trenta quote annuali costanti) anziché con le regole ordinarie in applicazione del disavanzo al bilancio, dettate dalla disciplina di cui

all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 1181 2011 (nel triennio del bilancio di previsione e in ogni caso entro la conclusione della legislatura).

Ciò premesso, la legge di bilancio in esame, recependo contabilmente quanto illegittimamente disposto dal Rendiconto 2013 e dall'Assestamento 2016, prevede un disavanzo di amministrazione pari ad euro 136.452.242,42 per l'anno 2017, euro 138.036.312,39 per l'anno 2018 ed euro 139.661.146,13 per l'anno 2019, che inficia anche gli allegati contabili di cui all'articolo 3, quali il "Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria" e il "Prospetto degli equilibri di bilancio".

Conseguentemente, emerge un contrasto della legge di bilancio nel suo complesso con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Tanto rappresentato, si evidenzia, tuttavia, che in data 7 febbraio 2017 si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una riunione, alla presenza del Presidente della Regione Campania, a conclusione della quale è stato ipotizzato un intervento legislativo statale volto a superare le difficoltà finanziarie della Regione a ripianare il maggiore disavanzo ai sensi del citato articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Tanto rappresentato, si ritiene, tuttavia, di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Dettaglio Legge Regionale

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. (9-10-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.30 del 9-10-2017

Bur:n.74 del 9-10-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del:25-10-2018 / **Rinuncia impugnativa**

Motivi della rinuncia:Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre 2017, è stata impugnata da parte del Governo la legge della regione Campania n. 30 del 9 agosto 2107 recante: " Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute".

E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto gli interventi previsti dall'art. 2, riguardanti la prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, interferivano con le funzioni in materia di riorganizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione in tutta la Regione Campania conferite al Commissario ad acta e contrastavano con le previsioni e i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell'art. 120, secondo comma Cost. e dell'art. 117, terzo comma Cost.

Successivamente la Regione Campania con l'art. 14, comma 11, lett. b) della legge n. 38 del 29 dicembre 2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2018" ha abrogato la disposizione impugnata.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 38/2018.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.

Delibera C.d.M. del: 1-12-2017 / **Impugnata**

La legge della Regione Campania n. 30 del 09/10/2017, recante "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 2 per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, Cost., per i seguenti motivi.

L'art. 2, rubricato "Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo", prevede interventi per la prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo.

In particolare:

- il comma 1 di tale articolo dispone l'attuazione da parte della Regione Campania degli interventi di prevenzione, di assistenza e di supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle Linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
- Il comma 2 stabilisce la predisposizione da parte della Giunta regionale di un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo;
- il comma 3 specifica gli interventi previsti dal piano, che riguardano, tra l'altro, la prevenzione del tabagismo, l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo con l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare; la promozione di servizi, iniziative, progetti locali dedicati presso i Centri territoriali per la disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
- Il comma 4 prevede infine che la Regione promuova la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.

Detto art. 2, che prevede la predisposizione di un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, recante interventi per la prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, interferisce con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo

sanitario in materia di organizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria in tutta la Regione Campania, in violazione dell'art. 120 Cost., e si pone altresì in contrasto con le previsioni di detto Piano, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Al riguardo è opportuno premettere quanto segue.

La Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.

Successivamente, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro.

Tale delibera è stata poi seguita sia dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale è stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, sia dalla delibera dell'11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della l. n. 190 del 2014, che stabiliva l'incompatibilità della nomina a commissario ad acta per coloro che avessero ricoperto incarichi istituzionali presso la regione commissariata, detto incarico è stato conferito al dott. Joseph Polimeni.

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1, comma 396, della l. n. 232 del 2016) e alle dimissioni del dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3 aprile 2017), il Consiglio dei Ministri, con delibera del 10 luglio 2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis della l. n. 191 del 2009, costituiscono prosecuzione e aggiornamento degli interventi previsti nel Piano di rientro.

In particolare la lettera b) della menzionata delibera del 10 luglio 2017, assegna all'attuale Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale è ricompreso, al punto "XXV", la "riorganizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione in tutta la Regione Campania".

In attuazione delle previsioni della suddetta legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 14 del 1° marzo 2017 avente ad oggetto "Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione".

Ciò premesso, gli interventi previsti nella norma regionale in esame, che, come sopra detto, riguardano la prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, interferiscono con le funzioni in materia di "riorganizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione in tutta la Regione Campania" conferite al Commissario ad acta dal punto "XXV" della menzionata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017, e contrastano con le previsioni e i vincoli posti dal Piano di rientro.

Inoltre, relativamente agli interventi previsti dalla norma regionale in esame, anche laddove dette misure trovassero riscontro nelle previsioni del Programma operativo, spetterebbe comunque al Commissario, che ha competenze in materia di riorganizzazione e potenziamento delle attività di prevenzione in tutta la Regione Campania, darvi attuazione con propri strumenti e non all'organo legislativo regionale. La norma in esame, infatti, contenendo disposizioni puntuali circa la prevenzione, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, ed essendo di fatto esecutive, condizionano l'operato del Commissario ad acta, che avrebbe dovuto adottare un decreto commissariale ad hoc, e interferiscono, altresì, con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla verifica della corretta esecuzione del mandato commissariale.

Né la "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 9 - secondo la quale le norme della legge in oggetto si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010), nonché con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - sembra poter sopire i dubbi prospettati, dal momento che la predetta interferenza con il ruolo del Commissario ad acta appare suscettibile di determinarsi a prescindere dalle modalità con cui dovesse trovare concreta attuazione la disposizione legislativa in esame.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge in esame sono pertanto incostituzionali sotto un duplice aspetto:

a) esse interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che, anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza anche solo potenziale con le attribuzioni commissariali, tale situazione è idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Recentemente infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2017, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., «il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale» (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarietà dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016).

b) Inoltre le medesime disposizioni intervengono in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, non rispettando le previsioni ed i vincoli imposti dal piano di rientro dal deficit sanitario e dai programmi operativi vigenti nella Regione Campania, pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio in essi previsti, ledendo i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Dette disposizioni regionali pertanto violano l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 14 del 2017, che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). In particolare, ha affermato che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure – amministrative o normative – con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013)

Per i motivi esposti l'art. 2 della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

LEGGI NON IMPUGNATE

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0). (4-1-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.1 del 4-1-2017

Bur:n.2 del 4-1-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 3-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017. (20-1-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.3 del 20-1-2017

Bur:n.7 del 20-1-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 17-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive. (20-1-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.5 del 20-1-2017

Bur:n.7 del 20-1-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 10-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo euro 467.927,28. (20-1-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.6 del 20-1-2017

Bur:n.7 del 20-1-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 17-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.importo 9.242,50. (3-2-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.7 del 3-2-2017

Bur:n.11 del 3-2-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 24-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.Importo complessivo euro 177.694,38. (3-2-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.8 del 3-2-2017

Bur:n.11 del 3-2-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 24-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (3-2-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.9 del 3-2-2017

Bur:n.11 del 3-2-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 24-3-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania.” (22-5-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.11 del 22-5-2017

Bur:n.41 del 22-5-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 21-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Sistema di Protezione Civile in Campania (22-5-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.12 del 22-5-2017

Bur:n.41 del 22-5-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 21-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 16.099,60. (22-5-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.14 del 22-5-2017

Bur:n.41 del 22-5-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 21-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 5.280,57 (22-5-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.15 del 22-5-2017

Bur:n.41 del 22-5-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 21-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale." (22-6-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.16 del 22-6-2017

Bur:n.50 del 22-6-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 28-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 5.595,20. (22-6-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.17 del 22-6-2017

Bur: n.50 del 22-6-2017

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 28-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 26.249,34.". (22-6-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.18 del 22-6-2017

Bur: n.50 del 22-6-2017

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 28-7-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9. (28-7-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.20 del 28-7-2017

Bur: n.61 del 31-7-2017

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 23-9-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania. (28-7-2017)

Regione: Campania

Estremi: Legge n.21 del 28-7-2017

Bur: n.61 del 31-7-2017

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 23-9-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017. (28-7-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.23 del 28-7-2017

Bur:n.61 del 31-7-2017

Settore:Politiche ordinamentali e statuti

Delibera C.d.M. del: 23-9-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

“Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”. (7-8-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.24 del 7-8-2017

Bur:n.62 del 7-8-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 28-9-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”. (7-8-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.25 del 7-8-2017

Bur:n.62 del 7-8-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 28-9-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.Importo complessivo euro 2.749.305,86. (28-9-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.27 del 28-9-2017

Bur:n.72 del 2-10-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 22-11-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo euro 12.697,74. (9-10-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.28 del 9-10-2017

Bur:n.74 del 9-10-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 22-11-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo. (9-10-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.29 del 9-10-2017

Bur:n.74 del 9-10-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 1-12-2017 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). (20-11-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.31 del 20-11-2017

Bur:n.84 del 20-11-2017

Settore:Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 12-1-2018 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2014. (20-11-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.32 del 20-11-2017

Bur:n.84 del 20-11-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 19-1-2018 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare. (20-11-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.33 del 20-11-2017

Bur:n.84 del 20-11-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 12-1-2018 / **Non Impugnata**

Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018. (29-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.38 del 29-12-2017

Bur:n.94 del 29-12-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 22-2-2018 / **Non Impugnata**

DECORRENZA TERMINI

Dettaglio Legge Regionale

Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza. (1-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.34 del 1-12-2017

Bur:n.86 del 1-12-2017

Settore:Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del:

Dettaglio Legge Regionale

Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania – Piano di Rientro dal disavanzo al 31.12.2014. (1-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.35 del 1-12-2017

Bur:n.86 del 1-12-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: /

Dettaglio Legge Regionale

Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania. (1-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.36 del 1-12-2017

Bur:n.86 del 1-12-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: /

Dettaglio Legge Regionale

Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale. (5-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.37 del 5-12-2017

Bur:n.88 del 6-12-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: /

Dettaglio Legge Regionale

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania. (29-12-2017)

Regione:Campania

Estremi:Legge n.39 del 29-12-2017

Bur:n.94 del 29-12-2017

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: /

La pubblicazione è stata curata dalla Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione del Consiglio regionale della Campania

Dirigente
dott.ssa Rosaria Conforti

Rosaria Conforti Introduzione – Nota di sintesi – Coordinamento ed Ottimizzazione grafica

Salvatore Longobardi Metodologia e statistica grafica - Raccolta dati

Enrico Flauto Raccolta dati

Bruno Mazzearella Raccolta dati per Commissioni Permanenti - Speciali e d’Inchiesta
Schede tecniche sui provvedimenti legislativi

Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale www.consiglio.regione.campania.it